

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 986

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

19/05/2024 - 06:43

Indice

1. DDL S. 986 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 986.	4
1.2.2. Testo correlato 986 (SUPPLEMENTO).	16
1.2.3. Relazione 986-A	25
1.2.4. Testo approvato 986 (Bozza provvisoria)	46
1.2.5. Testo 1	55
1.3. Trattazione in Commissione	129
1.3.1. Sedute	130
1.3.2. Resoconti sommari	131
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 132	
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024	133
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (ant.) del 24/01/2024	137
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 30/01/2024	141
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024	142
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (nott.) del 30/01/2024	169
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 85 (ant.) del 31/01/2024	170
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (ant.) del 06/02/2024	171
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024	172
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 101 (ant.) dell'08/02/2024	178
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 88 (pom.) del 13/02/2024	186
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 102 (pom.) del 13/02/2024	187

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 103 (pom.) del 14/02/2024	190
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 104 (pom.) del 20/02/2024	246
1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 106 (ant.) del 21/02/2024	250
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024	254
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024	257
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 109 (ant.) del 28/02/2024	262
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 110 (pom.) del 28/02/2024	264
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 111 (ant.) del 29/02/2024	268
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/02/2024	278
1.4. Trattazione in consultiva	285
1.4.1. Sedute	286
1.4.2. Resoconti sommari	287
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	288
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024	289
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (pom.) del 28/02/2024	291
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (pom.) del 29/02/2024	294
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	295
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (ant.) del 31/01/2024	296
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	301
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 126 (ant.) del 25/01/2024	302
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024	304
1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024	312
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	319
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 30/01/2024	320
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 31/01/2024	325
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 210 (pom.) del 28/02/2024	327
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 211 (ant.) del 29/02/2024	328
1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 212 (pom.) del 29/02/2024	331
1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024	332
1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 214 (pom.) del 05/03/2024	336
1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 215 (pom.) del 05/03/2024	340

1.4.2.5. 6 [^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)	345
1.4.2.5.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 120 (pom.) del 30/01/2024	346
1.4.2.5.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024	349
1.4.2.6. 8 [^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	369
1.4.2.6.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 87 (pom.) del 31/01/2024	370
1.4.2.6.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 89 (pom.) del 06/02/2024	372
1.4.2.7. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	375
1.4.2.7.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (ant.) del 24/01/2024	376
1.4.2.7.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 06/02/2024	380
1.4.2.7.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (pom.) del 07/02/2024	385
1.4.2.7.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 162 (pom.) del 07/02/2024	387
1.4.2.8. Comitato per la legislazione	390
1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 33 (pom.) del 06/02/2024	391
1.5. Trattazione in Assemblea	393
1.5.1. Sedute	394
1.5.2. Resoconti stenografici	395
1.5.2.1. Seduta n. 163 del 27/02/2024	396
1.5.2.2. Seduta n. 166 del 05/03/2024	459

1. DDL S. 986 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 986

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 986

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** di concerto con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** e con il **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Onorevoli Senatori. -

Il decreto-legge reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, nonché in materia di grandi imprese in stato di insolvenza.

In ordine al primo aspetto, in particolare, la novella chiarisce i rapporti tra le speciali disposizioni che riguardano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che siano partecipate almeno al 30 % da amministrazioni statali, e le disposizioni del codice della crisi, concernenti le altre procedure di gestione della crisi e di liquidazione giudiziale in via generale applicabili.

Giova rilevare che la disciplina ordinaria dettata in via generale dal DL 347/2003 per le grandi imprese in stato di insolvenza, prevede un procedimento che si attiva su impulso dell'imprenditore, ossia per le società di capitali, su impulso degli organi abilitato ad adottare le decisioni e impegnare la volontà della persona giuridica. L'imprenditore, ovviamente, ha anche la possibilità di attivare le domande previste dal codice della crisi, essendo al medesimo rimessa la scelta di quale sia lo strumento più idoneo per uscire dalla crisi.

Il decreto-legge 2/2023 ha innovato l'ordinamento prevedendo in proposito una disciplina speciale per gli imprenditori in forma societaria che sono caratterizzate da una partecipazione qualificata dello Stato. Per tali casi le disposizioni hanno previsto che il socio pubblico che detiene almeno il 30 per cento delle quote societarie, possa avere un potere autonomo di impulso, esercitabile all'esito di un procedimento che comunque prevede il coinvolgimento degli organi di governo societario. In particolare è previsto che il socio pubblico possa formulare agli organi di governo della società una istanza tesa a promuovere l'attivazione dell'amministrazione straordinaria immediata di cui al DL 347/2003. Ove gli organi di governo societario restino inerti, il socio pubblico può esso stesso, per conto della società, presentare domanda al Ministro delle imprese.

La novella di cui all'**articolo 1** del presente decreto interviene su tale peculiare fattispecie attraverso due sostanziali modifiche:

a) si abilita ad adottare tale iniziativa, non solo il socio pubblico ma qualsiasi socio, anche privato, che detenga, da solo o congiuntamente ad altri soci, la maggioranza qualificata del 30%. La ratio risiede nel tentativo di dirimere i conflitti endo societari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando (questa la scelta del legislatore) uno strumento – quello dell'amministrazione straordinaria immediata - che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione;

b) attraverso le disposizioni di cui punto precedente si evita che l'utilizzo degli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi, rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario, possano essere utilizzati, a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata, giudicata con favore dall'ordinamento giusto quanto chiarito alla precedente lettera *a)*. A tal fine si prevede che dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Nel caso in cui alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulti depositata la domanda di



nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.

E' utile precisare che l'intervento lascia impregiudicato il quadro delle misure che sono già previste dall'ordinamento e che caratterizzano, in particolare, le imprese rientranti nel perimetro di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 aventi rilevanza strategica, tese a: *i)* garantire che i commissari possano applicare le disposizioni previste dai piani ambientali approvati, senza incorrere, a cagione dell'attuazione di tali piani ove giudicati illegittimi e disapplicati, in responsabilità penale (art. 7 del DL 2/2023); *ii)* tutelare le piccole e medie imprese dell'indotto attraverso il regime di prededuzione dei relativi crediti (art. 3 comma 1 *ter* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347).

L'**articolo 2**, in considerazione della necessità di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli impianti dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. sito in Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale, nonché in ragione dell'importanza di assicurare un adeguato livello di salvaguardia dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce all'art. 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, il nuovo comma 1-*sexies* ai sensi del quale, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

In particolare, è previsto che al finanziamento, soggetto a restituzione per capitale e interessi, sia applicato un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. Il credito sorto a fronte di tale erogazione beneficia nella procedura concorsuale di un regime di prededuzione in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 222 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'**articolo 3** interviene al fine di evitare che durante un fase iniziale connessa all'apertura della procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a cinquecento che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, possano determinarsi ripercussioni negative sulla tenuta dei livelli occupazionali presenti in Azienda comportando, al tempo stesso, il rischio di disperdere il patrimonio di competenze possedute dai lavoratori.

In particolare, la norma riconosce, in favore dei lavoratori, che il trattamento straordinario di integrazione salariale, a qualunque titolo già richiesto o autorizzato, possa proseguire senza soluzione di continuità nel passaggio della gestione alla procedura commissariale di cui al citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Viene tuttavia fatta salva la possibilità in capo agli organi della procedura di adire la tutela prevista all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Infine, in considerazione della complessità dei programmi e delle iniziative sottese da attuare, assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare massimi livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; per tale ragione si prevede che i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle



attività afferenti non vengano interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, ad eccezione dei lavoratori direttamente interessati da specifici programmi di manutenzione e/o di attività connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'**articolo 4** contiene norme che si applicano alle grandi imprese in stato di insolvenza rientranti nel perimetro applicativo ampio del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Si introduce, in particolare, un nuovo articolo - il 74 bis - in base al quale si prevede, al primo comma, che il Tribunale disponga la chiusura dell'amministrazione straordinaria quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e che la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il Commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il secondo comma prevede che il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni nel momento in cui viene chiusa la procedura di cui al primo comma, mentre il terzo comma precisa che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale. Il quarto comma stabilisce che dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76, mentre il quinto comma precisa che in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. Il sesto comma stabilisce che con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale e che la chiusura della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. Si prevede, infine, che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale, che provvede con decreto di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto (comma 7) e che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (comma 8).

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



Relazione tecnica

L'articolo 1 dispone che qualsiasi socio, che detenga, da solo o congiuntamente ad altri soci, la maggioranza del 30% possa presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 La disposizione in esame prevede, al comma 1, l'introduzione del comma 1-sexies, all'articolo 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5. Con tale novella, al fine di supportare le indifferibili ed urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è prevista la possibilità, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concedere uno o più finanziamenti di durata massima di cinque anni, a titolo oneroso, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni per l'anno 2024.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 320 milioni per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5.

La disposizione determina quindi effetti in termini di saldo netto da finanziare pari a 320 milioni per l'anno 2024 che risultano coperti secondo la modalità indicata al comma 2.

In termini di fabbisogno non si ascrivono effetti tenuto conto che l'eventuale concessione dei finanziamenti sarebbe assicurata mediante l'impiego di risorse precedentemente preordinate ad interventi di aumento di capitale da parte di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., pertanto già scontate nei tendenziali di finanza pubblica per il 2024.

Non si rilevano effetti in termini di indebitamento netto considerata la natura finanziaria dell'intervento.

In ordine all'articolo 3 si rammenta preliminarmente che i commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023 prevedono, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'intervento sopra descritto è riconosciuto nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).



Ciò premesso, la disposizione di cui all'articolo 3 prevede, con riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 che abbiano in corso processi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria con autorizzazione alla prosecuzione aziendale, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzata o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. La disposta prosecuzione della erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, trovando il suo presupposto giuridico e fattuale nella citata autorizzazione - già disposta o in corso di adozione - trova il proprio fondamento nelle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023 e sulle relative coperture finanziarie. Pertanto, la disposizione in esame ha il solo fine di assicurare che con l'avvento della amministrazione straordinaria non si interrompa l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale già autorizzato o in corso di autorizzazione ai sensi dei commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023.

Secondo le informazioni fornite del Ministero del Lavoro il numero di lavoratori interessati è il medesimo che interessa il provvedimento dei richiamati commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023, pertanto circa 2500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mitta con una spesa unitaria media mensile di 2.109,54 euro di cui 1.314,04 per prestazione e 795,50 per contribuzione figurativa. Pertanto, gli oneri della disposizione trovano copertura nelle risorse già previste a copertura dell'intervento della legge di bilancio 2024 e riconosciuto nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).

È fatta salva la possibilità per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale articolo prevede, per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria sia equiparata al termine previsto per l'attività del commissario. L'art. 4, comma 34, del DL 510/1996 ha disposto che la durata dell'intervento salariale di cui all'art. 7, comma 10-ter del DL 148/1993 si intende in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e smi.

Il comma 2 della disposizione prevede, al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, che i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività afferenti non vengano interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, ad eccezione dei lavoratori direttamente interessati da specifici programmi di manutenzione e/o di attività connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'intervento previsto dalla presente disposizione può essere riconosciuto nel limite di spesa sopra indicato. Pertanto, dall'applicazione di quanto disposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non pregiudica gli interventi di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge 213/2023.

L'articolo 4 reca disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Bigio Mautotto

1802/001



Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (in milioni di euro)														
articolo	comma	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
2	1	Finanziamenti a favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA Spa	s	k	320.0									
2	1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del DL n.142/2019	e	ext	320.0									
		- Entrate	e		320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		- Spese	s		320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e

per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata. ».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-*quinqüies* è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze

uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

Articolo 4.

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

« Art. 74-*bis* (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto

supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. ».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.2. Testo correlato 986 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 986

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) e con il **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR** (FITTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Gli interventi normativi in esame si rendono necessari per l'attuazione del programma di Governo. Il decreto legge, infatti, trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (tra cui, a titolo esemplificativo, si inserisce anche la ex "Ilva", che si caratterizza come l'impresa di maggior rilievo europeo nella produzione dell'acciaio).

In tale ottica, pertanto, l'intervento normativo è finalizzato ad assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli stabilimenti industriali ed in particolare quelli di interesse strategico nazionale, consentendo in tal modo allo Stato di adottare strumenti più rapidi per intervenire senza ritardi, laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto allo stesso interesse nazionale ed alla permanenza e competitività nel mercato di riferimento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'attuale quadro normativo risulta composito, caratterizzato comunque dalle seguenti disposizioni:

- Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"; in particolare, l'articolo 74 prevede le ipotesi di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;
- decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", che, all'articolo 2, stabilisce le modalità per l'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario;
- decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento" che, all'articolo 1, stabilisce le modalità di ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La norma in esame incide sulla normativa nazionale, in particolare su:

- Articolo 2, commi 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- Articolo 1, comma 1- quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- Articolo 74, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Con riferimento alle modifiche legislative adottate dal provvedimento in esame, infatti, **l'articolo 1** interviene a novella dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, introducendo all'ultimo periodo del suddetto comma la facoltà, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie.

All'art. 2, disciplinando l'introduzione di un ulteriore comma all'art 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, si prevede, al fine di far fronte alle esigenze di continuità aziendale, di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro la possibilità di attivare uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni in favore delle società ex Ilva nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

All'art. 3 si prevede un intervento per le imprese che gestiscono uno stabilimento di interesse strategico nazionale per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione aziendale, ai sensi del decreto legge n. 347/2003, la possibilità di proseguire, senza soluzione di continuità, per tutto l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 commi 175 e 176 delle legge n. 213 del 2023, nell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già autorizzato o in corso di autorizzazione.

L'art. 4 contiene norme che si applicano alle grandi imprese in stato di insolvenza rientranti nel perimetro applicativo ampio del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Si introduce, in particolare, un nuovo articolo in base al quale si prevede, al primo comma, che il Tribunale disponga la chiusura dell'amministrazione straordinaria quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e che la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto

ai quali il Commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il secondo comma prevede che il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni nel momento in cui viene chiusa la procedura di cui al primo comma, mentre il terzo comma precisa che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale. Il quarto comma stabilisce che dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76, mentre il quinto comma precisa che in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. Il sesto comma stabilisce che con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale e che la chiusura della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. Si prevede, infine, che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale, che provvede con decreto di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto (comma 7) e che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (comma 8).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione. Infatti, l'attività risulta coerente con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, incidendo in maniera trasparente sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi attraverso misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia delle procedure medesime. Il provvedimento risulta altresì compatibile con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto le misure ivi poste in essere rispettano il principio

del pareggio di bilancio, non prevedendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse già utilizzabili a legislazione vigente.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- Articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- Articolo 1, comma 1- quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- Articolo 74, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sussistono tali necessità.

Dichiarazione di esenzione dall'AIR



Ministero delle Imprese e del Made in Italy
UFFICIO LEGISLATIVO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Trasmessa tramite PEC

Oggetto: Decreto-legge recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” - Esenzione AIR ai sensi dell’articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Con riferimento allo schema di decreto-legge in oggetto, che trova il suo fondamento nella straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per impianti di interesse strategico nazionale, si richiede l’esenzione dall’AIR ai sensi dell’articolo 7, del DPCM 15 settembre 2017, per quanto di competenza di questo Ministero.

Il provvedimento si contraddistingue, infatti, per:

- a) *costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;*
- b) *numero esiguo dei destinatari dell'intervento;*
- c) *risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;*
- d) *limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.*

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione, in particolare, dell'ex Ilva, nonché di prevedere misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Nello specifico si evidenzia che:

- non sono attesi costi di adeguamento di notevole entità, posto che il provvedimento in esame si limita a chiarire le previsioni normative già esistenti e già in precedenza definite, senza quindi aggravare procedure già operanti. Le modifiche normative apportate, infatti, hanno una natura prettamente ordinamentale.
- Si riscontra un numero esiguo di destinatari di ciascuna misura prevista nel decreto, posto che, quest’ultimo, prevede un intervento legislativo in materia di amministrazione straordinaria di società partecipate dallo Stato che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse



strategico nazionale, così come espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.

- Si rileva, inoltre, come si evince dalla stessa Relazione Tecnica del presente decreto-legge, che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli articoli 1, 3 e 4 sono di carattere ordinamentale, mentre l'articolo 2 non ha effetti finanziari limitandosi a intervenire sulle modalità di utilizzo di somme in conto residui, di cui all'art. 1 comma 1 ter, del decreto legge 142 del 20019 convertito con modificazioni dalla legge n. 5 del 2020 e pertanto si ritiene che ricorra il presupposto di cui all'art. 7, lettera c), del DPCM 15 settembre 2017.
- In ultimo, il decreto-legge, limitandosi ad avere come oggetto l'amministrazione straordinaria delle società partecipate, non ha evidentemente riverbero sugli assetti concorrenziali del mercato, specificando unicamente norme già sussistenti nell'ordinamento e rivolgendosi a soggetti specifici con caratteristiche ben delineate

Alla luce quindi degli scarsi - se non nulli- costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, del numero esiguo dei destinatari dell'intervento, dell'importo nullo delle risorse pubbliche da impiegare e della limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato, si richiede per l'intervento normativo in esame l'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, per quanto di competenza di questo Ministero.



Il Capo Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Giulio Veltri

PER

1.2.3. Relazione 986-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 986-A

Relazione Orale

Relatore Pogliese

**TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 1° marzo 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** dal **Ministro dell'economia e delle finanze** e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** di concerto con il **Ministro della giustizia** e con il **Ministro per gli affari europei** il **Sud le politiche di coesione e il PNRR**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2024

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

30 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto che:

il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

29 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Sisler)
sul disegno di legge

31 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
sul disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000
(Estensore: Terzi Di Sant'Agata)

14 febbraio 2024

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;

considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di cinque anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa, qualora queste ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme dell'Unione europea se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;

valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

sugli ulteriori emendamenti
(Estensore: Zanettin)

21 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva

e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex ILVA, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;

- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;

- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

31 gennaio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, viene confermato che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.A. sono relativi a spese di conto capitale;

sempre con riguardo all'articolo 2, viene confermato che, tenuto anche conto della prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerare di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione;

con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, rilevato che l'articolo 2 modifica, per l'importo di 320 milioni di euro, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, viene confermato che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa;

in relazione all'articolo 3, viene confermata l'esigenza di una riformulazione del comma 1 per rendere esplicito l'utilizzo, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse di cui all'articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 213 del 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » delle seguenti: « e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, ».

sugli emendamenti approvati

29 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.2 (testo 2), 1.100, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo corretto) e 4.0.1 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

29 febbraio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, trasmessi in data odierna, alle ore 13,10,

relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

**Conversione in legge del
decreto-legge 18 gennaio
2024, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di
amministrazione
straordinaria delle imprese di
carattere strategico**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di
amministrazione straordinaria delle imprese di carattere
strategico**

Art. 1.

1. **Il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.

3. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: « requisiti di cui all'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo » e dopo le parole: « disciplinati dallo stesso » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali".

*1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».*

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1-sexies:

al primo periodo, dopo le parole: « esigenze di continuità » sono inserite le seguenti: « produttiva e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 222 del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria) - 1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;*
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.*

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-ter. - (Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto) - 1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime

operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-*bis*, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("*de minimis*") ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

*Art. 2-*quater*.* - (*Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva*) - 1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

- a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
- b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
- c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
- d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014.

4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2-quinquies. - (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale) - 1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7,

comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « piani di riorganizzazione aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « programmi di riorganizzazione aziendale », le parole: « prosecuzione aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « prosecuzione dell'esercizio d'impresa », le parole: « ai sensi al decreto-legge 23 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del decreto-legge 23 dicembre » e dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » sono inserite le seguenti: « e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Nel decreto legislativo »;

al capoverso Art. 74-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario »;

al comma 7, dopo le parole: « di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e » sono inserite le seguenti: « di autorizzare »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato" sono sostituite dalle

seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati" ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (*Misure in materia di amministrazione straordinaria*) - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno";

b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è depositata in cancelleria";

c) all'articolo 62, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore";

d) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72";

e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis".

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».

*Decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,

Articolo 1.

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

1. *Identico:*

« Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, p

dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata. ».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-*quinqüies* è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che

avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 **del presente decreto** e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda **prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso **codice di cui al** decreto legislativo 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto **prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al** decreto legislativo 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata. ».

1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: « trasmissione dei complessi aziendali » sono inserite le seguenti: « o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali ».

1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-*quinqüies* è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità **produttiva e** aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli

gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al** decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. **Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa richiesta motivata del commissario straordinario.**

2. *Identico.*

Articolo 2-bis.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissione e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e *del made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Giornata Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del cui importo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 16 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'imprenditore committente, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione

finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione fin
garantito dal garante di primo livello, nel caso di
riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al co
le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver
prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque
precedenti la data di presentazione della richiesta di
garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medi
complessivo nei confronti del committente sottopos
procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine
richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
beneficiaria e controfirmata dal presidente del coll
sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in c
organi sociali non siano presenti, da un professioni
iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo de
commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo c
consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla
della richiesta della garanzia del Fondo, del requis
al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazio
presente articolo si provvede, in prima istanza, a v
sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febb
2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia i
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo econ
17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dov
eccedere l'ammontare delle predette risorse sono p
carico della dotazione del medesimo Fondo di gara
legislazione vigente, nel limite delle risorse libere d
impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni d
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli
Articolo 2-ter.

(Istituzione del contributo in conto interesse per le in
dell'indotto)

1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di c
all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la conc
di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abl
tasso di interesse applicato sulle medesime operazi
predetto contributo è riconosciuto alle microimpre
piccole e medie imprese come definite dall'articolo
sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in
di aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») ed è
valore complessivo, attualizzato alla data di conces
dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati
nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso
contrattuale e gli interessi determinati applicando
medesima operazione un tasso di interesse pari al 5
cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione s
il vigente tasso, determinato in conformità a quant

stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecniche analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta deve rilasciare la garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare una apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Riforma, riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartizione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 2-quater.

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, in favore della società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di rilevanza strategica nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese arretrate, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, o

riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestite dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 1° febbraio 2024 e la data di apertura della procedura concorsuale.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

- a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
- b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessario a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
- c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'impianto;
- d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1 del marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del maggio 2014.

4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno in corso da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato o di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sociali già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo comma sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 2-quinquies.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di settore di interesse strategico nazionale)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze dei datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito pari alla relativa contribuzione figurativa, nella misura pari

prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituiti dall'oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse, in confronto dell'impresa committente, acquirente o subappaltatrice, somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 31 gennaio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con appositi accordi quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti entro la fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi, conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno a cui danno luogo sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza alcun obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al presente articolo dovesse emergere, anche in via prospettica, il rischio di raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali è disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione dell'esercizio d'impresa, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è disposta per l'anno

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è

disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di **manutenzione e sorveglianza** delle medesime attività afferenti la sicurezza.

Articolo 4.

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:
« Art. 74-bis (Proseguimento di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura).-1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano

ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e **a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176**, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di **tutela ambientale, previa consultazione sindacale**, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza **nonché i lavoratori addetti all'implementazione, gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali** possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti **alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.**

Articolo 4.

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. **Nel** decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

« Art. 74-bis (Proseguimento di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura).-1. **Identico.**

2. **Identico.**

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contabile

contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. ».

ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. **Si in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice dell'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e **di autorizzare** la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

8. *Identico. ».*

1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: « Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Gli esperti possono essere nominati in parte di non più di tre comitati ».

Articolo 4-bis.

(Misure in materia di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese

detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui sono titolari, in base a quanto previsto all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non inferiore a quaranta da almeno un anno;

b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è depositata in cancelleria »;

c) all'articolo 62, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare i beni più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario non deposita l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore »;

d) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, con il tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72 »;

e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunto il seguente:
« b-bis) quando nel corso della procedura si accertasse che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis ».

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.4. Testo approvato 986 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 986

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 2024, N. 4

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: « requisiti di cui all'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo » e dopo le parole: « disciplinati dallo stesso » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali".

1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1-sexies:

al primo periodo, dopo le parole: « esigenze di continuità » sono inserite le seguenti: « produttiva e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 222 del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario ».*

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

*« Art. 2-bis. - (Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria) - 1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:*

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di

garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-ter. - (Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto) - 1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("*de minimis*") ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 2-quater. - (Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva) - 1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

- a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
- b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità

produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014.

4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2-quinquies. - (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale) - 1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli

articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « piani di riorganizzazione aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « programmi di riorganizzazione aziendale », le parole: « prosecuzione aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « prosecuzione dell'esercizio d'impresa », le parole: « ai sensi al decreto-legge 23 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del decreto-legge 23 dicembre » e dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » sono inserite le seguenti: « e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in euro 973.400 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel decreto legislativo »;

al capoverso Art. 74-bis:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario »;

al comma 7, dopo le parole: « di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e » *sono inserite le seguenti:* « di autorizzare »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati" ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (*Misure in materia di amministrazione straordinaria*) - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno";

b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è depositata in cancelleria";

c) all'articolo 62, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore";

d) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72";

e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-bis".

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Art. 4-ter. - (*Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale*) - 1.
In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l'eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne dà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1, spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo di cui al comma 4 è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lettera c), e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di

qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese di cui al comma 1 possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro possono essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7, si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'Ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2028, e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14, valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.

Art. 4-quater. - (Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84) - 1. Al fine di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "Porti di Augusta" sono inserite le seguenti: ", Siracusa (rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)" ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

1 marzo 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (986-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.4 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni.».

1.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.»

1.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci.»

1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci.»

1.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria,

purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

1.4

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

1.200 (già 1.100/1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «All'articolo 27» inserire le seguenti: «comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al».

1.201 (già 1.100/2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «gli stessi complessi aziendali» aggiungere le seguenti: «purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali.».

1.202

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle strategie di transizione ecologica, azzeramento delle emissioni e decarbonizzazione ivi contenuti, nonché rispetto alla compatibilità con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

1.203

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario straordinario, nella predisposizione del Piano Industriale, garantisce il rispetto degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in

materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento sullo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

G1.2

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di ammini-

strazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemmini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;

sebbene si sia scongiurata l'ipotesi di bandi sparati, resta la doverosa cautela nei confronti di una situazione estremamente complessa la cui conclusione positiva è ad oggi tutt'altro che scontata;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

G1.3

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione

zione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;

appare però ancora poco chiaro quali saranno le modalità operative per risolvere la questione più rilevante per le imprese dell'indotto, ovvero il pagamento dei crediti accumulati nel tempo, e che per molte imprese rappresenta la condizione necessaria alla sopravvivenza stessa. Il predetto decreto-legge n. 9 del 2024, nel disporre la preveducibilità dei crediti vantati dalle imprese, fa infatti un generico rinvio ad eventuali cessionari e garanti, inclusa SACE. Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici;

impegna il Governo:

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.

G1.200

BASSO, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in

materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesse che,

lo stabilimento di Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano, nel quale sono occupati 985 addetti diretti, riveste un'importanza strategica fondamentale per il tessuto economico della città;

il suddetto impianto è specializzato nella produzione di acciaio zincato e di banda stagnata;

la produzione di acciaio zincato presso lo stabilimento di Genova Cornigliano è passata dalle 399 mila tonnellate del 2022 a 287 mila tonnellate nel 2023; la produzione di banda stagnata è scesa a sole 79 mila tonnellate a fronte di una capacità produttiva di banda stagnata che è di 220 mila tonnellate annue;

a causa dell'impossibilità di Acciaierie d'Italia di pagare prima della consegna l'azienda che forniva l'acido cromico, necessario per la produzione della banda stagnata, quest'ultima ha sospeso le forniture;

ciò ha causato il fermo di una linea produttiva dell'impianto, facendo sì che la fabbrica al momento lavori al 20 per cento della propria capacità produttiva;

la domanda di banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, non è affatto diminuita sul mercato e questo rende la sospensione della produzione ancora più dannosa per lo stabilimento ligure;

inoltre, i lavori di messa in sicurezza dell'impianto si sono interrotti e questa situazione di generale incuria genera seri rischi per l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie affinché sia garantita la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, nonché la ripresa degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto, come ripetutamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, necessari ad assicurare l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.

EMENDAMENTI

1.0.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il "Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria" con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta

una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.1

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:

«1-sexies. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. La società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva.».

2.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indispensabile a», inserire le seguenti: «procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a»;

b) sostituire le parole: «e assicurare», con la seguente: «assicurando».

2.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 231» aggiungere le seguenti: «la risalita della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi».

2.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «assicurare la salvaguardia dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti».

2.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «possono essere concessi» con le seguenti: «sono concessi» e le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni e gli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato.».

2.10

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro».

2.12

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di 320 milioni di euro».

2.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al pagamento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.».

2.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.» sono aggiunte le seguenti: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni.»

2.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

2.16

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al Tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

2.21

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i supera-

menti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

2.17

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società.».*

2.18

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è desinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale.».

2.19

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A.».

2.22

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

2.20

Sabrina LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.23

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Piano ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,».".».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

2.24

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

2-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 2-bis, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 2-bis non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.».

2.26

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».

2.27

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.28

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malforma-

zioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

impegna il Governo:

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.

G2.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento si-

derurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con una *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO₂ per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO₂ per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H₂ based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H₂ Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato

nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

- nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia *DRI H2 based (Direct Reduced Iron - preridotto)* e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

G2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e

della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

- si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

- successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'Ilva è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata ArcelorMittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

- negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

- l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "green" in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del PNRR per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

- è evidente come l'attuale modello organizzativo, frazionato tra proprietà pubblica e privata, non consenta la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e dunque della salute). Allo stesso tempo il modello prospettato sinora non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso. Il socio privato, Arcelor Mittal, ha chiarito nel corso degli ultimi mesi come non intenda finanziare ulteriormente l'attività né investire nell'innovazione degli impianti e nella decarbonizzazione, mentre il socio pubblico attendeva inerme le decisioni della controparte;

- appare urgente che sia lo Stato ad assumere il controllo dell'azienda: sono troppi anni, ormai, che la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile. Allo stesso tempo, lo Stato non può pensare di continuare ad operare con un atteggiamento attendista, o di intervenire per via legislativa con continui decreti volti soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

- una strategia industriale a livello nazionale è l'unica possibile soluzione in grado di garantire il risanamento ambientale e il rilancio produttivo:

garanzie che un socio privato e una multinazionale non possono sostenere. Troppo ingenti i costi e troppo lungo il tempo necessario;

- le crisi aziendali degli ultimi decenni sembrano seguire tutte una sorte simile: una proprietà multinazionale che pretende di abbandonare la produzione nella totale impunità (anche penale) e uno Stato alla ricerca di nuovi privati che rilevino le aziende, senza successo. Non è più possibile dunque rimandare un Piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro, e che sia in grado di assumersi la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso immediati interventi legislativi e finanziari, la nazionalizzazione dello stabilimento dell'*ex* Ilva di Taranto, al fine di procedere con un'urgenza alle ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, nonché di ricondurre lo stesso impianto all'interno di un Piano industriale nazionale basato su un modello di produzione dell'acciaio sostenibile e pienamente compatibile con i principi di tutela ambientale stabiliti dalla nostra Costituzione.

G2.7

TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse stanziato con l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

considerato che:

nel provvedimento in esame non vi è traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra

essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex Ilva* sono stati dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica, la diversificazione industriale ecosostenibile e la riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria" ed al "Programma organico rimozione amianto" di cui agli articoli 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;

ad attivarsi al fine di richiedere, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la presentazione da parte delle predette società di una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva;

ad assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

G2.8

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una misura "tampono";

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento *ex Ilva* e non scongiura affatto il rischio del protrarsi della situazione di crisi;

è evidente la necessità di garantire la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

il provvedimento in esame non offre risposte adeguate rispetto ai temi illustrati, come anche le misure in favore dell'indotto non raggiungono tutti gli obiettivi prefissati;

la prosecuzione della cassa integrazione, pure, non può che costituire una mera misura "tampono", non garantendo, inoltre, tutti i lavoratori;

l'obiettivo non può che essere il contemperare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;

in vista di soluzioni definitive per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento *ex Ilva*, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, al fine di comprendere, tra le ulteriori misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

EMENDAMENTI

2.0.1

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.2

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.3

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero

di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».

2.0.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti.».

2.0.6

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo.».

2.0.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di impatto sanitario)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.».

2.0.100 (già 4.0.6)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i progetti riguardanti" sono aggiunte le seguenti parole: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli".».

2.0.8

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Supe-

riore di Sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.101 (già 4.0.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.9

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria")

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.11

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.12

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.13

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».

2.0.15

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.16

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)

1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.17

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2-bis

2-bis.200

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;»

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80% nel caso di riassicurazione.»

ORDINE DEL GIORNO

G2-bis.200 (già 2.0.1000/5)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premesso che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-bis, del citato decreto, in particolare, introduce forme di garanzia, a valere sul fondo di garanzia per le Pmi, nei confronti di tutte le imprese che forniscono beni e servizi alle grandi imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

la norma è dunque finalizzata a sostenere le imprese dell'indotto dell'Ex Ilva, garantendo loro la liquidità necessaria per il superamento degli effetti economici derivanti dallo stato di crisi dell'industria da cui dipendono;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire strumenti di supporto a tutte le imprese fornitrici dell'ex Ilva, ivi incluse quelle diverse dalle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499.

EMENDAMENTI

Art. 2-quater

2-quater.200

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «I crediti vantati dalle» inserire le seguenti: «micro, piccole e medie» e sostituire le parole: «possono essere soddisfatti» con le seguenti: «sono soddisfatti»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.»

2-quater.201 (già 2.0.1000/31)

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

2-quater.202

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con la seguente: «devono»

2-quater.203 (già 2.0.1000/29)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».

2-quater.204 (già 2.0.1000/35)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito.».

2-quater.205 (già 2.0.1000/38)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti

di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2024; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 2024.»

ORDINE DEL GIORNO

G2-quater.200 (già 2.0.1000/34)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premesso che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-quater, dispone che i crediti vantati dalle imprese dell'indotto, se anteriori all'ammissione della procedura di amministrazione straordinaria, siano prededucibili e possano essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la necessità di prevedere un generale riconoscimento della prededucibilità a tutti i crediti pendenti delle imprese fornitrici, senza l'adozione di criteri di individuazione che possano essere suscettibili di utilizzo non corretto nell'ambito della procedura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire un'idonea tutela dei crediti vantati da tutte le imprese fornitrici dell'ex Ilva con riguardo ad ordini diretti, indipendentemente dalla tipologia della prestazione che ha dato origine al credito.

EMENDAMENTI

Art. 2-quinquies

2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis.».

2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo non superiore a sei settimane», con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis.».

2-quinquies.202

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività»

2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «in deroga per un arco temporale utile ad avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si prevede una durata massima non inferiore alla data del 31 dicembre 2024. »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola «monocommittenza» con le parole: «committenza o sub committenza», e sostituire le parole da: «, la somma dei corrispettivi" fino alla fine del comma con le seguenti: «e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. »;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori» con le seguenti: «. In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. »;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;*

e) *al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni" con le seguenti: «80 milioni».*

2-quinquies.204

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «non superiore a dodici mesi»;*

b) *al comma 2, le parole: «il 70 per cento» con le seguenti: «il 40 per cento»;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro»;*

c) *al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro».*

2-quinquies.205

DE CARLO

Al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane».

2-quinquies.206 (già 2.0.1000/45)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».

2-quinquies.207 (già 2.0.1000/48)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» inserire le seguenti: «, nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.».

2-quinquies.208 (già 2.0.1000/47)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "esercitato dall'impresa committente", inserire le seguenti: "o in subappalto";*

b) *al secondo periodo:*

1) *sostituire le parole: "costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale", con le seguenti: "a favore";*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto".*

2-quinquies.209 (già 2.0.1000/49)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» inserire le seguenti: «o in subappalto».

2-quinquies.210

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.»

2-quinquies.211 (già 2.0.1000/51)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2-quinquies.212 (già 2.0.1000/52)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «25 per cento.».

2-quinquies.213 (già 2.0.1000/53)

FREGOLENT

Al comma 2, sostituire la parola: «70 per cento» con la seguente: «40 per cento».

2-quinquies.214 (già 2.0.1000/56)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25».

2-quinquies.215

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25»

2-quinquies.216 (già 2.0.1000/57)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25», con le seguenti: «15 e 25».

2-quinquies.217 (già 2.0.1000/55)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59)

MARTELLA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 3

3.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub-fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

3.5

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.».

3.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: " pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 25 milioni di euro".

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.200

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". Conseguentemente, al comma

2, del medesimo articolo 1-*bis*, dopo le parole "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e 850.000 euro per l'anno 2024".».

3.201

DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 2 le parole: "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

3.100

DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022." Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

3.11

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione», con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.12

NAVE, TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, sostituire le parole: «lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO

Al comma 2, dopo le parole: «possono essere interessati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

3.16

TURCO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

*«2-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi - non possono non apparire condivisibili, ma risultano insufficienti; vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.

EMENDAMENTI

3.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN,
MANCA, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 270» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

"b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento,

sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditore anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.";

b)».

4.200

TURCO, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere il comma 1-bis

4.0.100

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione di-

strettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e si-

curezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per

il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

«Art. 4-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinqüies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)*
- 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

«Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4-*bis* a 4-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 4-*decies*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 4-*bis* a 4-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

4.0.2

PAROLI, ROSSO, DURNWALDER

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/ 33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e c-bis) sono sostituite dalle seguenti:

"c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica."

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di autorizzazioni in corso di validità possono richiederne l'adeguamento all'autorità competente al rilascio in conformità comma 1.».

Art. 4-bis

4-bis.200

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «o qualora la liquidazione pregiudichi gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica stabiliti dal Piano industriale, in applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

4-bis.0.200

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro non proporzionato. Il contributo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria. Alle aziende che assumono i lavoratori per effetto del presente comma sono garantiti i benefici previsti dall'articolo 24-bis, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso il contratto di espan-

sione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il ministero del lavoro comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 35,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2026. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio è effettuato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo per l'occupazione.»

4-bis.0.201

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter

1. Al fine di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la pa-

rola: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)".».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [POGLIESE](#) (Fdl), illustrando anzitutto l'articolo 1 che consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo. Precisa che, dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione stabilisce quindi che, se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

Dà conto dell'articolo 2, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferisce poi sull'articolo 3, che concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il

beneficio summenzionato, nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro, prevede che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati, a rotazione, dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza.

Con riferimento all'articolo 4, fa presente che esso reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Menziona infine l'articolo 5, relativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e propone di fissare sin da ora un termine per far pervenire le proposte di audizione, tenuto conto delle richieste già avanzate per le vie brevi. In considerazione dei tempi di conversione, suggerisce pertanto di fissare alle ore 18 di domani, 24 gennaio, il termine per indicare i soggetti da audire, ricordando che le audizioni si svolgeranno in presenza per i senatori. Occorre dunque individuare spazi congrui, la settimana prossima, per tale attività istruttoria, data la rilevanza del tema.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), riservandosi di intervenire domani in discussione generale, condivide la proposta del Presidente circa i tempi per comunicare i soggetti da audire. A tale ultimo riferimento, preannuncia che, rispetto al precedente decreto-legge n. 2 del 2023, l'elenco dei soggetti potrebbe essere più consistente, tenuto conto dell'evoluzione in atto. Ritiene peraltro che, solo a conclusione del ciclo di audizioni, possa essere poi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) condivide la tempistica illustrata dal Presidente e domanda se sia previsto l'intervento del Ministro in questa sede.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) reputa opportuna la domanda del senatore Bergesio circa la presenza del Ministro, tanto più che il Governo sta procedendo ad incontri con i soggetti interessati.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) sollecita la Presidenza a predisporre un'organizzazione dei lavori che consenta tanto al Governo di svolgere un'istruttoria approfondita sulle proposte emendative, quanto alla Commissione di conoscere i pareri in tempo utile, evitando accelerazioni improvvise che non permettono un serio esame di merito.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che rappresenterà al Ministro l'esigenza di rendere noti alla Commissione gli ulteriori passaggi in atto rispetto ai contenuti del provvedimento. Quanto alla sollecitazione del senatore Paroli, concorda con l'esigenza di assicurare un esame approfondito sugli emendamenti, garantendo che sarà individuato un tempo congruo per la presentazione delle proposte emendative e per la relativa istruttoria. Fa notare comunque che, sui provvedimenti d'urgenza, i tempi risultano sempre ristretti e occorre un'attenta valutazione anche rispetto ai lavori dell'Assemblea.

Non essendoci ulteriori interventi, la Commissione conviene di fissare a mercoledì, 24 gennaio, alle ore 18 il termine per far pervenire proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(969\) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023](#), approvato dalla Camera dei deputati
[\(Doc. LXXXVI n. 1\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023](#)

[\(Doc. LXXXVII n. 1\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022](#)

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. [Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1\)](#))

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Non essendoci interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di una relazione favorevole sul disegno di legge n. 969 e di due distinti pareri favorevoli sul *Doc. LXXXVI* n. 1 e sul *Doc. LXXXVII* n. 1.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo, ritenendo necessario puntualizzare alcuni aspetti fortemente critici con riferimento al disegno di legge n. 969.

Rileva infatti con disappunto che, presso l'altro ramo del Parlamento, è stata approvata una disposizione, all'articolo 4, che rischia di essere restrittiva della libertà di stampa e che meriterebbe l'espressione di un voto contrario. Afferma infatti che la direttiva (UE) 2016/343 rafforza il principio della presunzione di innocenza, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, assicurando peraltro la libertà della manifestazione del pensiero. Stigmatizza invece che la disposizione approvata dalla Camera, su cui inizialmente l'Esecutivo aveva espresso un parere contrario, è stato introdotto un principio assai rischioso, in grado di minacciare l'equilibrio tra la presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare ed essere informati.

In secondo luogo, giudica assai grave, in quanto lesiva delle prerogative del Parlamento, la scelta di aver inserito il recepimento delle norme europee sui salari minimi all'interno dell'Allegato A. Tale previsione non consente al Parlamento di indicare principi e criteri per il recepimento e costituisce, di fatto, una delega in bianco al Governo su un tema nei confronti del quale l'Esecutivo non ha mostrato alcuna apertura. Anche in questo caso, l'argomento richiederebbe a suo avviso l'espressione di un voto contrario.

Dichiara tuttavia che il suo Gruppo intende esprimere un voto di astensione sul disegno di legge n. 969, per non esporre l'Italia al rischio di procedure di infrazione. Analogamente, dichiara un voto di astensione tanto sulla Relazione programmatica per l'anno 2023, quanto sulla Relazione consuntiva per l'anno 2022.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sui tre provvedimenti all'esame, riallacciandosi alle considerazioni del senatore Martella. In proposito, puntualizza che non viene affatto compressa la libertà di espressione, ma si evita la pubblicazione di informazioni acquisite dalle procure, le quali possono determinare danni tanto alle persone più note quanto ai comuni cittadini. Ciò rappresenta, a suo avviso, l'affermazione del principio di innocenza fino a prova contraria, e non limita l'informazione, in quanto i giornalisti potranno riassumere i contenuti degli atti giudiziari.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), concordando con le affermazioni del senatore Martella, dichiara l'astensione del suo Gruppo sui tre provvedimenti in titolo.

Verificato il prescritto numero di senatori su ciascuno dei provvedimenti in titolo, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole del Relatore sul disegno di legge n. 969, nonché gli schemi di parere favorevole sui *Doc. LXXXVI* n. 1 e *Doc. LXXXVII* n. 1.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sul testo e sugli emendamenti. Fa presente comunque che la Relatrice si farà carico di recepire eventuali condizioni che dovessero essere espresse dalla Commissione giustizia.

Si passa all'espressione dei pareri da parte della Relatrice e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo unico del disegno di legge e sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione della proposta 1.10, che chiede di accantonare in quanto è in corso l'istruttoria. Con

riferimento all'emendamento 1.0.1, pur manifestando un orientamento favorevole per quanto di competenza, tende a precisare che il parere contrario è motivato dalla posizione espressa dal Dicastero dell'economia.

Dichiara infine di non accogliere gli ordini del giorno G/316/1/9 e G/316/2/9.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) manifesta un avviso conforme a quello del Sottosegretario.

Si passa alle votazioni.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti a sua firma, si dichiara stupita per la chiusura manifestata dal Governo sulle proposte emendative, che erano finalizzate a introdurre una certa omogeneità terminologica nel disegno di legge, evitando incoerenze normative. Sottolinea altresì che il suo Gruppo mantiene delle perplessità circa le deroghe previste dal testo, che potrebbero creare ulteriori difficoltà. Afferma infatti che i divieti non dovrebbero essere soggetti a limiti temporali, tanto più che il bracconaggio ittico rappresenta un grave problema, per risolvere il quale si proponeva lo stanziamento di maggiori risorse.

Con riferimento agli ordini del giorno, manifesta rammarico per il non accoglimento, precisando che la banca dati centralizzata delle violazioni amministrative, prevista dall'ordine del giorno G/316/2/9, avrebbe potuto facilitare il controllo sulla reiterazione delle condotte illecite. Avrebbe infine auspicato una maggiore apertura quantomeno sull'ordine del giorno G/316/1/9, considerate le finalità in esso contenute.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdi) fa notare che la concessione della licenza è compito delle amministrazioni locali, le quali possono dunque facilmente circoscrivere le eventuali attività illecite svolte nelle aree di competenza.

Interviene brevemente la senatrice [NATURALE](#) (M5S) per enfatizzare la necessità di evitare la pesca senza licenza su tutto il territorio nazionale.

Verificato il prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 1.10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 gennaio scorso, era stata fissata la scadenza per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 25 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione [3-00784](#), richiamando le previsioni normative concernenti l'adozione di misure fitosanitarie relative al contenimento dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*.

Al riguardo, rammenta che secondo l'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021, al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione.

Rammenta altresì che l'articolo 1, comma 894, della medesima legge ha istituito un fondo per effettuare attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante un'apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari, approvata con il decreto ministeriale 21 ottobre 2022, al fine di ottenere dati ed informazioni per la definizione di tecniche di contenimento e contrasto della popolazione dell'insetto nocivo.

In linea con quanto disposto, il Comitato fitosanitario nazionale ha istituito uno specifico gruppo di lavoro sull'organismo nocivo in parola per approfondire gli aspetti tecnico-scientifici legati alla problematica e individuare le misure di emergenza per contrastarlo. Al gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, hanno partecipato i servizi fitosanitari delle regioni interessate dalla produzione di sughero (Lazio, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Piemonte e Puglia), i rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Difesa e certificazione (CREA - DC) e i rappresentanti della filiera.

Riferisce quindi che il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario delimitare le aree di produzione in cui si manifestano danni alle plance attraverso un'indagine minuziosa sulla presenza dell'organismo nocivo e adottare specifiche misure fitosanitarie, compreso il trattamento termico con bollitura, al fine di ridurre le popolazioni dell'organismo nocivo ed impedirne l'incremento nelle aree in cui il danno ancora non è presente.

In relazione al diverso livello di diffusione sul territorio dell'organismo nocivo in questione, è in fase

di approfondimento una proposta di intervento che preveda misure diversificate in base al reale rischio di diffusione del patogeno.

Ricorda infine che il decreto legislativo n. 19 del 2021, nel riorganizzare la disciplina di protezione delle piante nazionali, ha attribuito al Comitato fitosanitario nazionale la competenza sulla definizione delle misure fitosanitarie contro gli organismi nocivi futuri, alle quali sarà data applicazione con ordinanze del direttore del servizio fitosanitario centrale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) ritiene che la costituzione del citato gruppo di lavoro possa essere uno strumento utile; avrebbe auspicato, tuttavia, maggiori dettagli circa i tempi della relativa attività.

Precisa poi che tale parassita è considerato assai nocivo, in grado di determinare una riduzione del prezzo del sughero del 75 per cento, e di pregiudicare anche altri settori, come quello vinicolo. Reputa pertanto necessario prestare un'attenzione particolare al tema e sollecita il Ministero a dare priorità alla risoluzione delle criticità sollevate. Pur giudicando dunque un segnale positivo l'istituzione del gruppo di lavoro, conferma le preoccupazioni già manifestate e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo.

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione [3-00816](#), facendo presente che il regolamento (UE) 2021/2117 stabilisce l'obbligo di indicare in etichetta la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale senza, però, specificarne le modalità.

Nel comunicare che il 24 novembre scorso la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sulle modalità per adempiere correttamente a tale obbligo, specifica che tale documento fornisce risposte a precise domande presentate dagli Stati membri, tra cui quella concernente le azioni da adottare per consentire al consumatore di acquisire le informazioni rinvenibili dal *QR code*.

In particolare, tra le domande proposte è stato chiesto se il codice QR potesse essere identificato con un simbolo (ad esempio, la lettera 'i' intesa come "informazione per i consumatori") oppure dovesse fare esplicito riferimento nella formulazione alle informazioni obbligatorie a cui conduce il codice QR. Nella sua risposta la Commissione ha precisato che "termini o simboli generici (come una 'i') non sono sufficienti a soddisfare i requisiti di questa disposizione" e che, per rendere chiaro ed inequivocabile il contenuto dell'informazione, dovrebbe essere utilizzata una parola o una frase, tradotta in una lingua dell'Unione europea.

Riferisce che questa interpretazione ha creato problemi ai produttori italiani, considerato che il suddetto chiarimento è stato fornito a ridosso dell'entrata in vigore delle disposizioni e che molte aziende, al fine di rispettare il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2117, fissato all'8 dicembre 2023, avevano già provveduto alla stampa delle nuove etichette riportanti il *QR Code* con accanto il simbolo "i".

Pertanto, per venire incontro alle richieste pervenute da parte degli operatori di poter utilizzare le etichette stampate prima della pubblicazione della comunicazione della Commissione europea, con il decreto del 7 dicembre è stato consentito, per un periodo di tre mesi, di etichettare e commercializzare sul territorio nazionale i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 "i" accanto al *QR Code*.

Assicura infine che il Governo interverrà in sede europea al fine di indurre la Commissione a riconsiderare la propria posizione o a dettagliare ulteriori modalità di assolvimento dell'obbligo di etichettatura, garantendo il principio della semplificazione voluta dai co-legislatori ed evitando ulteriori oneri a carico dei produttori.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, a dimostrazione di un intervento immediato per dare soluzione ad un problema che interessa un ampio comparto. Dopo aver sottolineato come alcune norme europee finiscano per colpire negativamente gli agricoltori italiani, ritiene che l'etichettatura serva per informare i consumatori e non per condizionarli. In proposito richiama il dibattito, tuttora in corso, sul Nutriscore.

Invoca infine maggiore aiuto al settore vitivinicolo e all'agricoltura in generale, sollecitando l'Esecutivo ad attivarsi, nelle sedi opportune, per far sì che muti l'orientamento delle Istituzioni europee, anche su altri temi che impattano sul settore agricolo.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), riservandosi di intervenire anche sul complesso degli emendamenti a conclusione del ciclo di audizioni, dal quale emergeranno senz'altro nuovi spunti. Ricorda poi che tanto la Commissione quanto l'Assemblea si sono ripetutamente occupate della vicenda dell'ex Ilva, e lamenta che le proposte emendative del suo Gruppo non siano state finora prese in adeguata considerazione, benché delineassero una strategia per dare soluzioni ai problemi dell'azienda.

Afferma indi che la situazione attuale rappresenta un punto di non ritorno se il Governo non metterà in campo un'azione decisa, capace di cambiare il futuro dello stabilimento. Registra perciò con disappunto un'autentica disfatta del Governo il quale, nonostante l'adozione di due decreti-legge, diverse audizioni dei Ministri e molteplici atti di sindacato ispettivo, non è finora riuscito a indicare una visione alternativa. Sottolinea peraltro che Arcelor Mittal non ha assunto iniziative di ricapitalizzazione, sebbene lo Stato abbia stanziato lo scorso anno cospicue risorse. Stigmatizza dunque il carattere confuso, incerto e ondivago della trattativa e sollecita il Governo a chiarire le posizioni divergenti dei ministri Urso e Fitto, finora coinvolti nella vicenda. In proposito, chiede se il *memorandum* sottoscritto dal ministro Fitto sia conoscibile nei suoi contenuti e deplora la perdita di risorse.

Si tratta, a suo avviso, di un epilogo molto negativo, mentre occorrerebbe al contrario un intervento radicale. Rinnova pertanto la richiesta - già prospettata ieri - di audizione dei Ministri interessati, in modo da comprendere gli eventuali passi successivi.

Venendo ai contenuti del provvedimento, che ritiene non risolutivo, osserva come esso rafforzi esclusivamente la possibilità di ricorrere all'amministrazione straordinaria, determinando perciò una mera fotografia dell'esistente. Manca perciò a suo giudizio una strategia per il futuro, a dimostrazione dell'indecisione del Governo, e non si ravvisano norme per rilanciare i livelli produttivi, per garantire il pagamento dei crediti, per salvaguardare l'occupazione e la riqualificazione del personale, nonché per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Evidenzia altresì che il finanziamento previsto dall'articolo 2 è vincolato esclusivamente all'avvio dell'amministrazione straordinaria e non - come richiesto a più riprese dal suo Gruppo - alla modifica della *governance*. A riguardo, invoca un aumento della partecipazione pubblica, tanto più che il socio privato ha dimostrato di voler investire altrove.

Tra le ulteriori lacune del provvedimento menziona l'assenza di un cronoprogramma degli investimenti, anche in vista della riconversione produttiva, di ulteriori risorse per i fornitori di Acciaierie d'Italia nonché di risposte per i problemi dell'indotto. Ciò, a suo avviso, conferma la mancanza di una politica industriale da parte del Governo.

Lamenta poi che gli impianti di Taranto sono ai minimi livelli per quanto concerne la produzione, mentre Arcelor Mittal ha invece aumentato la produzione in altri Stati. Si è verificato dunque un duplice danno per l'Italia in termini economico-occupazionali e di scarsa disponibilità di acciaio per l'industria italiana.

Sarebbe stato peraltro necessario proseguire il piano di ambientalizzazione, nel quadro della valutazione di impatto sanitario, rispetto al quale non vi sono disposizioni nel decreto-legge. Quest'ultimo risulta dunque funzionale solo ad avviare l'amministrazione straordinaria, con l'annesso scudo penale, senza aumentare il capitale pubblico, mutare l'organizzazione della società, né incrementare la produzione.

Preannuncia pertanto che le proposte emendative del suo Gruppo affronteranno il tema della *governance*, il reperimento di risorse per la continuità produttiva, la necessità di un accordo di

programma tra i soggetti interessati per l'avvio di un piano industriale, il sostegno alle imprese creditrici nonché gli ulteriori aspetti di carattere ambientale. Si augura infine che vi sia una seria presa di consapevolezza da parte della maggioranza di dover affrontare tutte le esigenze descritte.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) richiama le recenti notizie secondo cui Invitalia ha chiesto al socio privato di accertare i requisiti per l'amministrazione straordinaria. La risposta a tale richiesta, che dovrebbe arrivare entro quindici giorni, consentirà di comprendere se le disposizioni del decreto-legge troveranno effettiva applicazione. Giudica quindi quantomai opportuna un'audizione del ministro Urso per acquisire aggiornamenti sulle interlocuzioni con l'azienda e sulle negoziazioni in atto.

Sottolinea comunque criticamente il fallimento delle trattative finora intraprese, con conseguenze negative sulle aziende dell'indotto e con rischi per l'ambiente. Al riguardo, coglie l'occasione per ricordare la vicenda dell'azienda Sanac su cui in passato si è svolto un approfondimento.

Nel lamentare dunque che nel provvedimento non sia affrontato il tema delle commesse, attualmente sospese, da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti delle altre aziende, ritiene che il testo vada integrato per individuare una strada alternativa.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) fa notare che, attraverso l'attività emendativa, si potrà affrontare una questione non prevista, riguardante l'ecosistema di Taranto. Afferma infatti che, oltre all'elaborazione di un piano industriale, occorre delineare un futuro per l'area tarantina, anche qualora vi sia effettivamente un cambiamento della *governance*. Si augura perciò che non si perda nuovamente l'occasione, come già accaduto lo scorso anno.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente di aver già rappresentato al ministro Urso la richiesta, avanzata ieri dai senatori Bergesio e Martella e ribadita oggi anche dalla senatrice Licheri, di intervenire in Commissione per fornire ulteriori aggiornamenti. Comunica pertanto di aver acquisito, per le vie brevi, la disponibilità del Ministro a replicare agli interventi del dibattito nella giornata di martedì 6 febbraio. Alla luce di ciò, propone di fissare a giovedì 8 febbraio il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) domanda se si prevede di concludere il ciclo di audizioni prima di giovedì 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che alle audizioni potrà essere garantita la settimana prossima, nonché l'inizio di quella successiva. Comunica altresì che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione conviene quindi di fissare a giovedì 8 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE INDOTTO ADI E GENERAL INDUSTRIES (AIGI), DI CONFINDUSTRIA TARANTO, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI UILM, CGIL, FIOM CGIL, CISL, FIM CISL, UGL, UGL METALMECCANICI E USB, DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEL GRUPPO ILVA E DEL SINDACO DI TARANTO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

98ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl), premettendo che il provvedimento si compone di diverse disposizioni che a vario titolo incidono sulle competenze della Commissione. Illustra quindi l'articolo 1, che reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia, disponendo che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell'individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cosiddette elettrivore (iscritte all'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA).

Dopo essersi soffermata sull'articolo 1, comma 4-bis, che riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi della disciplina del "*Electricity release*", senza l'applicazione di penali, dà conto dell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa - già ivi contenuta - volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Il medesimo articolo, al comma 2, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Il comma 2-bis apporta

modifiche alla disciplina istitutiva del fondo a copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione e di acquisto o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione *off-shore*.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0*a*), rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le lettere 0*b*) e 0*c*) integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l'uno e per l'altra, siano state presentate più domande concorrenti. In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati. Il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal decreto ministeriale 29 giugno 2016.

Illustra inoltre l'articolo 4-*ter* che prevede, al comma 1, le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici e, al comma 2, l'ammissione ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

L'articolo 4-*octies*, prosegue la relatrice, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Osserva poi che l'articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, prevedendo che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Si stabilisce peraltro che il decreto di istituzione della commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che a tale commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Evidenzia altresì che l'articolo 5, comma 3-*bis*, interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Al riguardo, si stabilisce che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia

elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

L'articolo 5, al comma 3-ter, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale - anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Il comma 3-quater dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1995, si applichino anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Dopo aver accennato all'articolo 5-bis, che introduce modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano e di predisposizione degli impianti per la produzione dello stesso, si sofferma sull'articolo 6, recante semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua.

Passa indi ad esaminare l'articolo 7, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage - CCS*), specificando aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂. In base alla relazione illustrativa, richiama l'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "*Hard To Abate*" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi, mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8, precisa la relatrice, prevede l'individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Fa presente poi che l'articolo 12 attribuisce Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'articolo 14 stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità. La disposizione disciplina tra l'altro il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Si stabilisce inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualmente e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Illustra successivamente l'articolo 15, che reca modificazioni alla normativa vigente inerente alle tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

Quanto all'articolo 17, rende nota che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, danneggiate dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che l'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione - nei territori della Regione Toscana interessati condizioni meteorologiche avverse verificatesi dal 29 ottobre 2023 - del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "*de minimis*" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la Regione Toscana. Per le suddette finalità si stanziavano risorse disponibili, sino a 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sottolineando criticamente come si sia persa un'ulteriore opportunità. Il provvedimento sembra peraltro introdurre disposizioni che favoriscono l'inquinamento, come dimostra la possibilità di costruire termovalorizzatori in Sicilia, l'aumento delle trivellazioni e le norme sui depositi di rifiuti radioattivi. Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 62 emendamenti, pubblicati in allegato.

Fa presente che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è iniziato questa mattina il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, nel quale sono stati contattati circa 30 soggetti. Rispetto alle audizioni di stamani, comunica di aver acquisito la disponibilità del Presidente della Regione Puglia a intervenire in audizione questa sera, contrariamente a quanto già programmato, considerato che le interlocuzioni con i soggetti auditi hanno richiesto tempi più lunghi.

Fa presente poi che, dei soggetti già contattati, Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., Federacciai e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare alle audizioni. Conferma comunque che le audizioni proseguiranno stasera e domani, oltre che nella mattinata del 6 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, composto da 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Si sofferma preliminarmente sul Capo I (articoli 1-7), recante disposizioni in materia di lavoro marittimo. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. Dopo aver accennato all'articolo 2, che modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, dà conto dell'articolo 3, che modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Nel riepilogare brevemente i contenuti degli articoli 6 e 7, descrive le misure del Capo III (articoli 14 e 15), concernente il regime amministrativo della nave. In proposito, rileva che l'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione, sulla disciplina della dismissione della bandiera e della sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Passa quindi al Capo IV (articoli 16 e 17), dedicato alla competitività, evidenziando che l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative. Menziona poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardante la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione. Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi. Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il presidente [BERGESIO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [931](#)

G/931/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo" (A.S. 931),

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in parola introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1, nello specifico, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole;

in particolare, per il raggiungimento del detto obiettivo sono introdotti incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni;

considerato che:

la misura a sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola mira a migliorare gli *standard* di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di usufruire di manodopera qualificata in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;

valutato che:

le donne in agricoltura svolgono un ruolo fondamentale che va oltre il dato numerico ed è riconducibile agli aspetti qualitativi e sociali legati alla loro presenza nel settore;

l'affermazione della condizione femminile in agricoltura incontra, tuttavia, alcuni ostacoli. Il superamento dei detti ostacoli richiede un rinnovato impegno politico-istituzionale che deve essere indirizzato all'introduzione di soluzioni mirate alle principali e più diffuse criticità;

impegna il Governo:

ad adottare specifiche misure tese a tutelare, nell'ambito dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, l'imprenditoria femminile, con particolare riferimento all'attuazione di politiche, strumenti e servizi per la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni in ambito familiare assolti dalle donne, agevolando le stesse nel percorso genitoriale.

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole «settore agricolo» inserire le seguenti: «, nonché per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e di una più efficace tutela del benessere animale nel medesimo settore, ».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge e della fruizione dei benefici ivi contenuti, ai soggetti di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e requisiti».

Art. 3

3.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, per un ammontare pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1» inserire le seguenti: « per un ammontare pari ad 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per un ammontare».

3.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «, coerenti con gli strumenti finanziari esistenti e operativi di ISMEA,».

3.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

3.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e una più efficace tutela del benessere animale».

3.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le seguenti parole: "previa istruttoria da parte dell'ISMEA.".

3.8

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) a favorire la realizzazione, da parte di giovani non appartenenti a famiglie agricole e non qualificati come imprenditori agricoli professionali, di piccole imprese da condurre anche in part time e con la possibilità di poter contare su una diversificazione di reddito da attività extra agricole.»

3.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e a migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo.».

3.10

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) alla locazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti, di proprietà pubblica o privata.».

3.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) allo sviluppo del recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali.»

3.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree interne e marginali.»

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'insediamento di nuove attività imprenditoriali agricole nelle aree a rischio spopolamento.»

3.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dall'ISMEA in base ai programmi d'insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito lo schema del piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola che i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare ai fini dell'accesso alle risorse e alle misure previste dal medesimo decreto. Il piano di investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola deve, in ogni caso, prevedere innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio.»

3.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le

seguenti: «articoli 3, 3-bis, 4, 6 e 7».

3.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali)

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 final della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo priorità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statutari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti *internet* istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.».

Art. 4

4.1

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

4.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2024 i terreni agricoli concessi in affitto ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».

4.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno"».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stabilizzazione degli sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 1 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili)

1. Al fine di sostenere dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa nel settore zootecnico e che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per le nuove attività zootecniche sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo per i lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 6 e 7».

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.0000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti del 50 per cento.».

5.0.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a favore delle imprese giovanili nell'agricoltura per la promozione della filiera della canapa industriale)

1. Con la finalità di favorire ed incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa

complessivo di 10 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 5-bis, 6 e 7».

5.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esonero da obblighi contributivi)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, di età inferiore a quarantuno anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2024 è concesso, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento nella misura del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi.

2. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 66 per cento e, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nella misura del 50 per cento.

3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive e ne riferisce ogni mese al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2020»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».

6.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 5.000»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

6.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «euro 2.500» con le seguenti: «euro 3.000»;
- b) al comma 3, sostituire le parole «2 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni».

6.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per

investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono valutati in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "del secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto anno".

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

Franceschelli, Giacobbe, Martella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

7.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

7.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, fatta salva la possibilità di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, conformi alle norme dell'Unione europea, idonei a migliorare la redditività dell'azienda agricola.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis .

(Agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale)

1. Per le attività esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, nonché per le attività di fornitura di beni e servizi quali, a titolo esemplificativo, l'agricoltura sociale, l'enoturismo, l'oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.».

7.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono inserite le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,";

b) al comma 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti e incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile agricola delle aree interne e marginali)

1. Al fine di sostenere i soggetti di cui all'articolo 2 che svolgono l'attività di impresa nelle aree interne e marginali del territorio nazionale e che hanno un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000

euro, è riservato il 2 per cento dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.6

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Moratoria al credito a sostegno delle imprese giovanili nell'agricoltura)

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 31 dicembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole condotte dai soggetti di cui all'articolo 2 sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per le imprese agricole giovanili)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2 a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute

umana e il benessere animale;

b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;

c) concimi organici aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;

d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esonero contributivo a favore delle imprese giovanili del settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

7.0.9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7 e 7-bis».

Art. 8

8.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere il comma 2.

8.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni"».

8.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il quinto anno successivo alla conclusione degli interventi previsti al medesimo comma 1. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini il superamento dell'importo della spesa sostenuta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dal soggetto beneficiario ad altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, il soggetto beneficiario richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da uno dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, o dal responsabile dell'assistenza fiscale di uno dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il termine di utilizzabilità stabilito ai sensi del primo periodo del comma 2 del presente articolo. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Art. 9

9.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono».

9.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di un coadiuvante,» inserire le seguenti: «la tutela della maternità e della paternità,».

9.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dei servizi di supporto finanziario alle imprese agricole promosse dall'ISMEA, e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Associazione bancaria italiana una convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella quale sono definiti le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato nonché alla dilazione del debito, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, riservando alle banche la possibilità di valutare le opportunità in relazione all'obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese agricole tenendo conto delle disposizioni di vigilanza di matrice europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono determinate con riferimento alle singole operazioni di finanziamento ma vengono fissate in via generale e a prescindere dal parametro di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 il contributo agevolativo è corrisposto in quote uguali direttamente dal beneficiario per un arco di tempo prestabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2021.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto.

6. A decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con la dotazione di 40 milioni di euro annui, destinato a far fronte agli oneri derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e quelle di utilizzazione del predetto fondo.».

9.0.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire l'accesso al microcredito)

1. All'articolo 111, comma 1, alinea, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: " associazioni o società cooperative, " sono inserite le seguenti: " nonché a soggetti aventi la qualifica di giovane imprenditore agricolo e, qualora questi ultimi siano costituiti in forma societaria, a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ".

2. Al fine di accompagnare i giovani imprenditori agricoli è istituita una rete di servizi ausiliari per i soggetti specializzati per il comparto primario individuati dall'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operanti in ambito agricolo.».

9.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:* «Misure per favorire la permanenza dei giovani e delle donne nel settore agricolo e il ricambio generazionale»;

b) *all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti:* «articoli 3, 4, 6, 7 e 9-bis».

9.0.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

"Misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore olivicolo e per il contrasto ai fenomeni di contraffazione"

Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-ter.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, ai soggetti di cui all'articolo 2 aventi un'attività di impresa appartenente alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa*, ivi incluse le attività produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9-quater.

(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

Art. 9-quinquies.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole «articoli 3, 4, 6 e 7» con le seguenti: «articoli 3, 4, 6, 7, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies».

Art. 10

10.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», inserire le seguenti: «supportato dall'ISMEA.».

10.2

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «, le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo».

10.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiti in forma societaria e tenuti alla formazione e conservazione delle scritture contabili, possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.».

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riserva della quota di posteggi di cui al precedente periodo è accordata prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 2 che vendono al dettaglio prodotti agricoli da filiera corta o a chilometro zero.».

11.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile nel settore

dell'agricoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne e sui giovani;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

g) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti alle procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile e giovanile, che è trasmesso alle Camere e alle Regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 84 (nott.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 20 alle ore 21,25

*AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DI RAPPRESENTANTI DI
CONFARTIGIANATO PUGLIA, DI CASARTIGIANI PUGLIA, DELLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI), DELLA CONFEDERAZIONE
DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA (CONFIMI
INDUSTRIA) E DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI
CARATTERE STRATEGICO)*

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 85 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERMANAGER, INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, E DI FEDERTERZIARIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 -
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO)*

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 13,45

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA
PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA) PUGLIA, DI CONFINDUSTRIA, DI INVITALIA E,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE E
PEACELINK, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, DEL SINDACO DI GENOVA, DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, DEI SINDACI DI RACCONIGI E NOVI LIGURE E
DEL VICE SINDACO DI GATTINARA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 -
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO)*

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 100 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1011) Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge in titolo, sul quale concede la parola al Governo per conoscere gli intendimenti in merito al prosieguo dei lavori.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO rileva che il decreto-legge n. 9 del 2024, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 2 febbraio, reca disposizioni volte ad assicurare la continuità produttiva delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. Il provvedimento in esame, di conversione del citato decreto-legge n. 9, è dunque affine al decreto-legge n. 4 del 2024 (atto Senato n. 986), attualmente già all'esame della Commissione.

Fa notare dunque che il decreto-legge n. 9 persegue, in continuità con il precedente provvedimento d'urgenza, un duplice obiettivo: sostenere le imprese dell'indotto, garantendo la liquidità necessaria per superare i gravi effetti economici in atto; fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori.

Riferisce quindi che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge n. 9 in quanto intende presentare un emendamento al disegno di legge n. 986 per trasferire i contenuti del primo nel secondo. Si tratta infatti di tematiche assolutamente complementari, che consentono, tra l'altro, di chiarire i rapporti tra le norme che riguardano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza partecipate da amministrazioni statali e il codice della crisi d'impresa, nonché di adottare le misure necessarie per garantire la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A.

Rammenta infine che sul disegno di legge n. 986, nella seduta di domani, sarà presente il ministro Urso che potrà replicare alle osservazioni già formulate.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO richiama quanto appena dichiarato sul disegno di legge n. 1011, circa l'intenzione del Governo di presentare in questa sede un emendamento per recepire i contenuti del decreto-legge n. 9, non insistendo per la conversione in legge di quest'ultimo.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si sono concluse le audizioni nella giornata di ieri e che è tuttora aperta la discussione generale. Rammenta altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 8 febbraio, alle ore 12. Su sollecitazione di alcuni Gruppi, ed in particolare del Partito democratico, propone una breve posticipazione di tale termine alle ore 18 di domani, giovedì 8 febbraio.

In merito al preannunciato emendamento del Governo che trasferisce, nel provvedimento in esame, i contenuti del decreto-legge n. 9 del 2024 (atto Senato n. 1011), nel presupposto che esso venga presentato tra oggi e domani, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di subemendamenti a martedì 13 febbraio, alle ore 12.

Qualora il citato emendamento governativo non dovesse essere presentato entro domani, si riserva la possibilità di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti ad altra data.

Sulle proposte del Presidente prende la parola il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) riallacciandosi alle affermazioni rese dal Governo in merito al disegno di legge n. 1011, i cui contenuti confluiranno nel provvedimento in esame. Nel riconoscere l'affinità di materia tra i decreti-legge nn. 4 e 9, rimarca criticamente che il decreto-legge n. 4 risultava insufficiente soprattutto per tutelare l'indotto, come del resto già osservato in discussione generale nonché durante le audizioni.

Si domanda pertanto se non sia preferibile posticipare ad un'unica data sia il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo sia quello per la presentazione di subemendamenti all'eventuale emendamento governativo recante i contenuti del disegno di legge n. 1011, individuando mercoledì 14 febbraio quale data unitaria. Ciò si giustifica considerando che il disegno di legge n. 1011 disciplina norme dettagliate, che occorre approfondire rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 4, per assicurare una certa coerenza all'attività emendativa.

La sua proposta, precisa, lungi dal voler essere divisiva, tenta di dar seguito proprio alle affermazioni del sottosegretario Fausta Bergamotto circa la consequenzialità tra i due provvedimenti. Ringrazia comunque il Presidente per la disponibilità manifestata a posticipare, in ogni caso, alle ore 18 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame.

Il relatore **POGLIESE** (FdI) concorda con l'ipotesi prefigurata dal senatore Martella di accorpare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, al fine di mantenere una visione d'insieme durante la fase emendativa.

Il senatore **CANTALAMESSA** (LSP-PSd'Az) condivide a sua volta l'ipotesi di un'unica data per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Anche il senatore **NAVE** (M5S) reputa preferibile assicurare un momento unitario per la presentazione di emendamenti rispetto a tutte le disposizioni governative.

Il **PRESIDENTE** tiene a precisare che la proposta di mantenere distinti i due termini era motivata dalla necessità di assicurare un'istruttoria approfondita, da parte del Governo, su tutte le proposte emendative. Riconosce comunque che gran parte delle modifiche al provvedimento in esame avrebbe avuto ad oggetto la tutela dell'indotto, che è materia disciplinata dal decreto-legge n. 9. Pertanto, dichiara di non avere obiezioni a unificare il termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti, nell'auspicio che l'emendamento governativo di trasfusione dei contenuti del disegno di legge n. 1011 arrivi entro domani. Ritiene tuttavia preferibile mantenere la data di martedì 13 febbraio, alle ore 12, considerato che il decreto-legge n. 4 è già all'esame da tre settimane e che il decreto-legge n. 9 è stato pubblicato il 2 febbraio.

La Commissione conviene quindi di fissare a martedì 13 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nonché di subemendamenti al preannunciato

emendamento governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che anche la Commissione giustizia ha reso un parere non ostativo, ricorda che, nella scorsa seduta, sono stati respinti tutti gli emendamenti mentre è stato accantonato l'emendamento 1.10, su cui era in corso l'istruttoria da parte del Governo. Concede, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sul suddetto emendamento. Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10.

La relatrice **BIZZOTTO** (LSP-PSd'Az) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo sul predetto emendamento.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, risulta approvato.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.10 sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri prescritti dal Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **ANCOROTTI** (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, così come la Commissione affari costituzionali. Sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni 4ª, 6ª e 10ª.

Si passa dunque all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Rappresentante del Governo.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'unico ordine del giorno G/931/1/9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, esprimendosi in senso conforme al relatore, non accoglie il predetto ordine del giorno.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.

Il relatore **BERGESIO** (LSP-PSd'Az) esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.1, unica proposta emendativa riferita all'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore sul predetto emendamento, che, posto in votazione, viene respinto.

È, quindi, posto in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.3, evidenzia come lo stesso sia inteso ad incrementare da 15 a 50 milioni di euro la dotazione del fondo destinato a favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.

Al riguardo, rileva criticamente che, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, sono state oggetto di riduzione ovvero di espunzione tutte le misure agevolative e di contribuzione proposte in sede emendativa.

Nel dichiararsi convinta che disposizioni di promozione dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo non possono prescindere dallo stanziamento di specifiche risorse, auspica che il Governo e la maggioranza riconsiderino il profilo finanziario, nell'ottica di offrire anche un segnale concreto ai giovani imprenditori agricoli.

Dopo aver osservato che le risorse stanziare già costituiscono un primo segnale di rilievo, soprattutto se confrontate con la carenza di misure previste dal precedente Governo, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 3.3, che viene respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 3, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 4, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 5.1, viene posto in votazione e approvato l'articolo 5.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, sottolinea l'importanza di adottare specifiche misure per la promozione della filiera della canapa industriale, tanto più che il Governo, in altre sedi, ha già accolto due ordini del giorno sulla materia.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fornisce rassicurazioni in merito all'attenzione della maggioranza riguardo alla filiera della canapa industriale.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1 e 6.0.2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 6, che risulta approvato.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 6.0.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza

del proponente la proposta emendativa 6.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si associa al relatore.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, viene posto in votazione e approvato l'articolo 7.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9.

Passando all'esame dell'articolo 8, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posto in votazione è indi respinto l'emendamento 8.1, mentre viene dichiarata decaduta per assenza del proponente la proposta emendativa 8.2.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'articolo 8.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 9, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Passando all'articolo 10, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.0.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso conforme al relatore su tutti i predetti emendamenti.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2, viene posto in votazione l'articolo 10, che risulta approvato.

Viene indi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.0.1.

Con riferimento all'articolo 11, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.0.1.

Si associa il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Dopo che, con successive votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2, viene posto in votazione l'articolo 11, che risulta approvato.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 11.0.1.

Posti distintamente in votazione, sono infine approvati gli articoli 12 e 13, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa, quindi, alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Interviene per dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale rileva che il provvedimento in esame, sorto inizialmente sotto una buona luce, ha poi, nel corso dell'esame, disatteso le promesse originarie e tradito le attese suscitate. Reputa tale circostanza particolarmente grave in considerazione del momento critico che la filiera agricola si trova ad affrontare.

Osserva poi che il fatto che le imprese agricole giovanili rappresentino poco più del 10 per cento del complesso delle imprese agricole è sintomo di una scarsa attenzione al ricambio generazionale nel settore.

Auspica, infine, l'assunzione di misure concrete e incentivanti a favore dei giovani imprenditori agricoli.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo, esprime perplessità in relazione ai tempi accelerati con cui il Governo e la maggioranza stanno portando a compimento provvedimenti di rilievo senza preoccuparsi di stanziare le risorse necessarie per supportarli.

Pur confermando il disappunto espresso dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame in prima lettura, che ha motivato - in quella sede - l'espressione di un voto contrario, chiarisce che il voto di astensione all'esito dell'esame in Commissione in seconda lettura è motivato dalla volontà di non spegnere le speranze dei giovani agricoltori.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori, già convocata al termine della seduta plenaria di oggi, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 101 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Urso.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che il Governo ieri ha presentato l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, su cui si era già convenuto di fissare a martedì 13 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Poiché non ci sono ulteriori interventi in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale. Dà quindi la parola al ministro Urso, per la replica.

Replica il ministro URSO, premettendo di aver ritenuto doveroso fornire risposte alle osservazioni emerse tanto nel dibattito quanto durante le audizioni, nonché rendere noti gli aggiornamenti sui recenti sviluppi della vicenda relativa a un *asset* fondamentale per l'industria italiana. Ricorda quindi che il Governo è intervenuto, sin dall'inizio della legislatura, per garantire la continuità produttiva e salvaguardare le aziende dell'indotto con il decreto-legge n. 2 del 2023, che ha determinato il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia attraverso un finanziamento di 680 milioni di euro. Successivamente, con il decreto-legge n. 4 del 2024, attualmente all'esame della Commissione, si è stabilito che il Dicastero dell'economia possa concedere un ulteriore finanziamento di 320 milioni di euro. Da ultimo, ricorda che il decreto-legge n. 9 del 2024 ha inteso tutelare le imprese dell'indotto, penalizzate dalla precedente amministrazione straordinaria, anche attraverso la cessione *pro soluto* dei crediti, con garanzia di SACE S.p.A.. A tale ultimo riguardo, puntualizza che l'emendamento 2.0.1000, presentato ieri dal Governo, riproduce i contenuti del predetto decreto-legge n. 9, onde esaminarli nell'ambito del provvedimento in titolo.

In relazione ai quesiti posti in discussione generale, si sofferma anzitutto sulla gestione, rammentando che sono stati invocati tanto l'aumento della partecipazione pubblica, quanto l'ingresso di nuovi *player* privati. In merito, precisa che l'articolo 1 del decreto-legge n. 4, novellando il decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che qualsiasi socio che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie - come

Invitalia - possa chiedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Nel rimarcare la novità di tale previsione, fa notare che ad essa si accompagna un meccanismo che evita la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In forza di tali disposizioni, Invitalia ha presentato l'istanza volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'apertura dell'amministrazione straordinaria, mentre il socio privato ha domandato l'avvio della composizione negoziata. Riferisce pertanto che, in virtù del parere dell'esperto nominato in tale procedimento, il percorso di risanamento per la composizione negoziata della crisi è stato ritenuto impraticabile. Inoltre, il tribunale di Milano ha respinto la richiesta inibitoria sollecitata da Acciaierie d'Italia, confermando la compatibilità del decreto-legge n. 4 con il diritto dell'Unione europea e la Costituzione. Afferma perciò che, pur essendovi le condizioni per dar corso all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, sono in atto interlocuzioni con il socio privato, che auspica portino a una soluzione condivisa. Qualora ciò non accadesse, il Governo ha già adottato strumenti idonei, in caso di esito negativo dei negoziati. Con particolare riferimento alle imprese dell'indotto, fa presente che il decreto-legge n. 9, confluito nell'emendamento 2.0.1000, consente alle aziende di richiedere agli istituti bancari la cessione dei crediti, prima dell'amministrazione straordinaria. Sottolinea comunque che attualmente Acciaierie d'Italia non ha fornito informazioni esaurienti a SACE. Dopo aver richiamato le ulteriori misure in favore delle aziende dell'indotto, tra cui menziona l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rileva che sono state tutelate soprattutto quelle imprese che hanno prodotto, negli ultimi due esercizi, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente ammesso all'amministrazione straordinaria, al fine di tutelare le monocommittenze, come del resto è emerso durante le audizioni. È stata inoltre consentita la prededucibilità dei crediti vantati nei confronti dell'ex Ilva S.p.A.. In considerazione delle dichiarazioni rese dal Presidente della regione Puglia durante l'audizione in Commissione, comunica che sono in corso approfondimenti con il presidente Emiliano per valutare la possibilità di utilizzo anche degli strumenti regionali in sostegno alle aziende dell'indotto. Quanto alla tutela occupazionale, rimarca che si è intervenuti in modo specifico anche nei confronti dei lavoratori dell'indotto, con una integrazione al reddito di sei settimane, che potrà eventualmente essere prolungata. Precisa poi che le eventuali riduzioni orarie, in base al decreto-legge n. 4, non possono riguardare i lavoratori impegnati in programmi di manutenzione e sorveglianza. In merito alla sicurezza, rende noto che lo scorso 2 febbraio i commissari straordinari hanno svolto un'ulteriore ispezione presso gli impianti per scongiurarne lo spegnimento. Riferisce tuttavia che l'azienda non ha reso fruibili le informazioni necessarie.

In ordine alla tutela dell'ambiente, manifesta piena consapevolezza circa l'esigenza di coniugare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini, soffermandosi altresì sulla revisione in atto dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Afferma con determinazione la volontà di proseguire nel risanamento ambientale e nella decarbonizzazione, sottolineando il carattere strategico dell'impianto siderurgico per la produzione di acciaio in Italia.

Avviandosi alla conclusione, fa notare che i quattro poli produttivi italiani, quali le Acciaierie del Nord Italia, il polo di Terni, gli impianti di Piombino e gli stabilimenti di Taranto risultano assolutamente complementari tra loro.

Il presidente [DE CARLO](#), nel ringraziare il Ministro per la puntuale replica anche rispetto alle oltre trenta audizioni svolte dalla Commissione, ritiene che alla luce degli elementi innovativi emersi e della presentazione dell'emendamento 2.0.1000, possa essere consentita una breve riapertura del dibattito. Propone quindi di contenere gli interventi nella durata massima di cinque minuti, per permettere al Ministro di rispondere.

La Commissione conviene.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ritiene che permanga una condizione di attesa e incertezza sul futuro di Acciaierie d'Italia. Afferma poi che i provvedimenti all'esame hanno determinato una situazione che giudica fallimentare, al limite del collasso. Nel ritenere del tutto interlocutori i decreti-legge nn. 4 e 9, rileva criticamente che essi non definiscono l'idea del Governo sull'esito di tale vicenda, né delineano una strategia per il futuro.

Reputa poi che l'amministrazione straordinaria rappresenti una "misura tampone" e sollecita il Ministro a chiarire quali siano i margini dell'intervento dello Stato e se si intendano individuare *player* privati. Registra pertanto con disappunto una certa opacità dell'Esecutivo, anche rispetto alle contraddizioni tra i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a vario titolo interessati dalla vicenda dell'*ex Ilva* S.p.A.. Invoca invece l'esigenza di garantire la sicurezza strategica anche sul piano geopolitico, quanto mai necessaria per la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione.

Dopo aver ribadito l'incapacità dei due provvedimenti d'urgenza di dare risposte a tali interrogativi, ritiene che le misure in favore dell'indotto non raggiungano tutti gli obiettivi prefissati, escludendo altre imprese che hanno concorso all'attività della società. Anche la cassa integrazione, prosegue, costituisce una "misura tampone", che non garantisce tutti i lavoratori. Preannuncia conclusivamente la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 986, nonché subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, affinché si faccia maggiore chiarezza e si diradi l'incertezza.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ringrazia il Ministro per la sensibilità dimostrata a riferire in Commissione, nonostante i ripetuti cambiamenti di giorni e orari dovuti all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Nel ricordare che il Governo è intervenuto per la seconda volta in sedici mesi sulla vicenda dell'*ex Ilva* S.p.A., i cui problemi hanno radici antiche, deplora che in passato siano stati commessi numerosi errori, per fronteggiare i quali sono stati adottati oltre quindici provvedimenti d'urgenza.

Nega dunque l'opacità lamentata dal senatore Martella, ravvisando invece l'assenza di trasparenza in altri contesti governativi e normativi. In relazione all'attuale situazione della società, giudica necessari gli interventi adottati con i decreti-legge nn. 4 e 9, che hanno affrontato tutte le tematiche venute alla luce durante le audizioni. In proposito, richiama le affermazioni del Presidente di Confindustria circa il carattere indispensabile dello stabilimento di Taranto, come dimostrano infatti le azioni dell'Esecutivo. Riconosce comunque che vi siano anche argomenti di tipo geopolitico legati all'industria siderurgica. Con particolare riferimento all'emendamento 2.0.1000, ravvisa alcune criticità in ordine alla prevedibilità dei crediti, in quanto potrebbero prodursi delle improprie discriminazioni tra i creditori.

Il senatore [CALENDA](#) (*Misto-Az-RE*), nel dichiararsi consapevole della complessità della vicenda in esame anche in ragione della sua trascorsa esperienza di Ministro, ne individua il punto critico nella soppressione del cosiddetto "scudo penale" dell'*Ilva* e nella prosecuzione del rapporto con l'azienda ArcelorMittal - con la quale, sulla base delle dichiarazioni del Ministro, sono attualmente in corso interlocuzioni - in assenza di una regolazione contrattuale. Ritiene, al riguardo, che l'unica condizione per la prosecuzione della cooperazione con l'azienda siderurgica sia il ripristino delle precedenti condizioni del contratto, venute meno in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni relative allo scudo penale. Qualora tale condizione si dimostri impraticabile, si renderà inevitabile espletare una nuova gara, con aggiudicazione a un diverso *partner*, considerato che l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una "soluzione ponte" verso una successiva vendita.

Evidenzia, quindi, che la complessità della questione è altresì connessa agli stringenti vincoli imposti dalla normativa europea al settore della produzione dell'acciaio, alcuni dei quali - tra essi la decarbonizzazione dell'industria siderurgica europea - appaiono, a suo giudizio, di impossibile realizzabilità.

Si dichiara, infine, convinto che un aspetto cruciale sia quello di chiarire con le istituzioni locali e con le rappresentanze sindacali che non sono ipotizzabili una tutela dei livelli occupazionali e una garanzia di elevata protezione ambientale, mediante l'applicazione della tecnologia dell'acciaio *green*, a prescindere da una effettiva produttività degli impianti *ex Ilva*.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato a sua volta alcune riflessioni emerse in sede di audizione del Presidente di Confindustria, richiama l'attenzione su altri stabilimenti siderurgici situati in Piemonte e in Liguria (menziona, in particolare, quelli di Racconigi, Gattinara, Novi Ligure e Genova Cornigliano), che stanno fronteggiando situazioni di crisi di produzione al pari dello stabilimento di Taranto. Al riguardo, domanda al Ministro se il Governo intenda assumere anche per tali sedi misure di garanzia della continuità produttiva. Richiamando poi il parere espresso dalla 10ª

Commissione, si chiede se sia possibile rivedere alcuni criteri previsti dall'emendamento 2.0.1000 per l'accesso ai benefici.

Dichiara, conclusivamente, la sua condivisione rispetto al percorso intrapreso dal Governo indirizzato alla ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia dell'indotto, tutela dei livelli occupazionali, protezione dell'ambiente e della salute, nella prospettiva di individuare un *partner* affidabile.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), manifestando la sua approvazione per l'invito del senatore Bergesio a porre attenzione anche ad altre realtà siderurgiche del Paese, si sofferma sulla situazione dell'azienda Sanac S.p.A., per la rilevazione dei cui stabilimenti è stata avanzata nei giorni scorsi, da parte del gruppo Beltrame, una manifestazione di interesse, che è attualmente al vaglio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Sollecita, al riguardo, l'attenzione del Governo nella prospettiva di un rilancio dello stabilimento sardo.

Passando poi a considerare le disposizioni relative alla prevedibilità dei crediti, di cui all'articolo 2-*quater* della proposta emendativa 2.0.1000 presentata dal Governo (già articolo 3 del decreto-legge n. 9 del 2024), pone in evidenza come la carenza di esatte informazioni sull'entità di tali crediti, in particolare sull'entità dei crediti garantiti da Sace, non consenta di valutare gli effetti della misura in esame.

Risponde infine ai quesiti posti il ministro URSO, il quale, nel respingere ogni accusa di presunta opacità del Governo in carica, dà conto dell'articolato e costante confronto condotto dal Ministero con la parte aziendale, con il socio pubblico e con le rappresentanze sindacali anche dell'indotto. Ritiene, in proposito, che, una volta che sarà stata risolta la questione del rilancio dell'impianto di Taranto, si renderà necessario procedere ad accertamenti volti a fare chiarezza sulle opacità che, a suo giudizio, hanno caratterizzato gestioni governative pregresse.

Dichiara poi di condividere i rilievi circa la carenza di informazioni sia sui crediti esistenti sia, più in generale, sui dati effettivi dell'attività produttiva dell'azienda siderurgica e sulle reali condizioni di sicurezza degli impianti.

Fa presente di aver avuto consapevolezza di tale situazione di incertezza sin dai tempi di svolgimento della sua attività in Parlamento, come dimostrano gli atti parlamentari di cui fu promotore e i suoi interventi volti, anche in occasione della discussione sull'abrogazione delle disposizioni relative allo scudo penale dell'Ilva, a garantire un sistema normativo di salvaguardia, in grado di funzionare anche in difetto di leale collaborazione da parte dell'Azienda. Da tale consapevolezza è discesa, più recentemente, l'introduzione della disposizione che consente al socio che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, in presenza di determinati requisiti, di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. I due provvedimenti d'urgenza completano dunque le misure di salvaguardia, anche dell'indotto, che fu pesantemente penalizzato dalla precedente amministrazione straordinaria.

Concorda poi con gli interventi che hanno individuato un aspetto fondamentale ai fini della soluzione della questione dell'ex Ilva nel dialogo e nel confronto con le istituzioni regionali e locali, nell'ottica di creare condizioni di accoglienza per il nuovo investitore, pure in una situazione che presenta innegabili aspetti di complessità.

Fornisce rassicurazioni sull'attenzione che il Governo sta rivolgendo alla situazione di Sanac, il cui rilancio - prosegue il Ministro - è correlato alla svolta impressa dal Governo per la soluzione della vicenda dell'ex Ilva, in conseguenza della quale anche Sanac potrà risollevarsi, dato che la sua crisi è dovuta proprio alla sospensione delle commesse da parte di Acciaierie d'Italia.

Si dice, inoltre, consapevole delle restrizioni alla produzione siderurgica discendenti dalla normativa europea, criticando, in particolare, la tempistica imposta per la chiusura dei tradizionali altiforni in un momento in cui la tecnologia *green* non appare ancora perfezionata e applicabile. Rileva, in proposito, l'importanza, per l'industria siderurgica europea, di raggiungere livelli di autonomia che possano mettere al riparo dalla crisi le industrie manifatturiere dei settori utilizzatori di acciaio.

Nel ribadire la compatibilità tra le misure previste nel decreto-legge n. 4 e la normativa europea sugli aiuti di Stato, rimarca che l'obiettivo è di raggiungere una soluzione di tipo industriale con

l'individuazione di un nuovo socio privato.

Auspica, infine, che il nuovo *partner* privato dell'*ex* Ilva si assuma la responsabilità dell'azienda e abbia l'interesse di rilanciarla, soprattutto alla luce delle più recenti notizie sui cospicui utili raggiunti a livello internazionale da ArcelorMittal nell'anno 2023, a dispetto del calo della produzione negli impianti di Taranto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [986](#)

Art. 2

2.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e *del made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al medesimo comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al suddetto comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di

30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

«Art. 2-ter.

(Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto)

1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («*de minimis*») ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

«Art. 2-quater.

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti

di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

«Art. 2-quinquies.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-*bis*, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10

milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9."

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 88 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ACCIAIERIE D'ITALIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986
(D-L 4/2024 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE
STRATEGICO)*

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 102 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

102ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di
contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso parere non
ostativo sull'emendamento 1.10, che era risultato l'unica proposta emendativa approvata.

Avverte tuttavia che è necessario attendere il parere della Commissione bilancio sul medesimo
emendamento.

Propone quindi di sospendere brevemente la discussione del disegno di legge in titolo, per riprenderla
non appena arriverà il predetto parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è sospeso.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera
dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati,
evidenziando che le finalità principali della proposta (articolo 1) sono il sostegno e la promozione
dell'arte culinaria quale eccellenza italiana, mediante l'azione del Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, orientata al recupero delle tradizioni e alla valorizzazione delle
relative professionalità.

Sottolinea che l'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del
premio "Maestro dell'arte della cucina italiana", conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in
maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio
della cucina italiana.

Quanto all'articolo 3, esso indica le categorie di merito nelle quali è conferito annualmente il premio
dal Presidente del Consiglio dei ministri: gelateria, pasticceria, cucina, vitivinicoltura, olivicoltura e

arte casearia.

Fa presente indi che, secondo l'articolo 4, il premio è costituito da una medaglia di bronzo, mentre in virtù dell'articolo 5 i requisiti per la candidatura sono aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile e aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

All'articolo 6, prosegue il relatore, viene regolato l'*iter* di presentazione delle candidature, che sono proposte dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base di segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria, e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica tre anni.

Riferisce poi che l'articolo 8 reca la disciplina della fase istruttoria dell'*iter* di conferimento del premio, che viene svolta dal citato comitato, mentre l'articolo 9 stabilisce che coloro che sono insigniti del premio possono ricevere incarichi di esperti negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dopo aver accennato all'articolo 10, sulla revoca del premio, illustra l'articolo 11, secondo il quale, in sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, conferisce sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate all'articolo 3. Si prevede altresì che i Maestri ai quali viene conferito il primo premio costituiscano il comitato di selezione di cui all'articolo 7 per il primo triennio di applicazione della legge.

Conclude menzionando l'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) domanda se è previsto lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che ciò possa essere discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Non essendoci ulteriori interventi, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende la discussione, in precedenza sospesa.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'unico emendamento approvato 1.10.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) presenta quindi l'emendamento 1.10/5ª Commissione, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire il parere della Commissione bilancio e dunque a sopprimere l'emendamento approvato.

L'emendamento 1.10/5ª Commissione, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà direttamente alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in quanto il disegno di legge è composto di un articolo unico e la votazione dell'articolo 1 coincide con quella del mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo originario, senza modifiche, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che - sulla base di accordo unanime tra i Capigruppo -il termine per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti alla proposta del Governo 2.0.1000, già

fissato ad oggi alle ore 12, è posticipato a domani, 14 febbraio, alle ore 8.

Tiene a precisare che la posticipazione del termine era stata valutata alla luce della disponibilità manifestata lo scorso 8 febbraio dai rappresentanti di Acciaierie d'Italia ad intervenire oggi, alle ore 14,30, in audizione, nonostante avessero in un primo momento dichiarato la loro impossibilità.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 14 febbraio, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [316](#)

Art. 1

1.10/5ª Commissione

La Relatrice

Sopprimere l'emendamento.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 103 (pom.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024
103ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, [alla scadenza del termine, sono stati presentati](#) 93 emendamenti, 63 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio, e 14 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti presentati dal suo Gruppo, predisposti sulla base di valutazioni relative ai contenuti delle audizioni svolte e delle criticità emerse in quella sede. Sottolinea dunque che la linea emendativa della propria parte politica è focalizzata su due direttrici, la prima delle quali imperniata su un percorso alternativo a quello delineato dai provvedimenti d'urgenza, che ha al centro il cambio della *governance* di Acciaierie d'Italia, attraverso la temporanea acquisizione del controllo della maggioranza del capitale da parte di Invitalia e la successiva cessione ad un nuovo socio privato. La seconda linea direttrice, prosegue, concerne modifiche e integrazioni alla procedura di amministrazione straordinaria. In tale contesto, alternativo a quello prefigurato dal Governo, si collocano emendamenti premissivi all'articolo 1 del disegno di legge n. 986 che prevedono: il cambio della *governance*, mediante il passaggio temporaneo della maggioranza azionaria a Invitalia e lo stanziamento di risorse per la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti; l'istituzione di un Tavolo finalizzato all'individuazione del nuovo socio privato; il sostegno alle imprese dell'indotto, da dichiarare di interesse strategico nazionale, anche con riferimento a quelle fornitrici di beni e servizi. A tale ultimo riferimento, puntualizza che gli emendamenti del suo Gruppo stabiliscono altresì che una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinata a garantire l'accesso al credito delle imprese fornitrici di beni e servizi in credito verso Acciaierie d'Italia. Si sofferma peraltro sull'esigenza di istituire un Tavolo permanente per la corretta gestione dei rapporti contrattuali di Acciaierie d'Italia nei confronti delle imprese dell'indotto, a partire da quelle artigiane e dell'autotrasporto.

In relazione alla seconda linea direttrice, relativa alla modifica dell'amministrazione straordinaria, le proposte emendative sono finalizzate ad assicurare la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e dell'attrattività di mercato degli impianti. Ulteriori proposte mirano a destinare il finanziamento di cui all'articolo 2, pari a 320 milioni di euro, per la continuità produttiva, l'incremento della produzione, la tutela dei lavoratori e della salute. In aggiunta a ciò, si chiede di considerare i 320 milioni di euro già stanziati quale finanziamento iniziale, da integrare con risorse successive; una quota di tale stanziamento dovrebbe peraltro essere destinata alle imprese dell'indotto.

Si sofferma altresì sugli emendamenti volti a estendere gli strumenti di integrazione del reddito anche ai lavoratori dell'indotto, unitamente al blocco dei licenziamenti. Occorre altresì a suo avviso istituire un fondo per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali delle imprese dell'indotto e garantire il trattamento di integrazione salariale anche per i lavoratori di aziende con meno di quindici dipendenti, come emerso durante le audizioni.

Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta governativa 2.0.1000, menziona l'estensione della possibilità di accedere al Fondo di garanzia nei confronti di tutte le imprese dell'indotto, la cessione dei crediti *pro soluto*, il prolungamento della cassa integrazione per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, la consultazione dei sindacati per le procedure relative agli ammortizzatori sociali, nonché l'inclusione delle imprese in subappalto nei benefici di integrazione salariale.

Avviandosi alla conclusione, si augura che gli emendamenti siano valutati con attenzione dall'Esecutivo e dalla maggioranza, al fine di svolgere un lavoro condiviso per individuare una prospettiva concreta di rilancio del sito siderurgico di Taranto.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nel richiamare l'audizione dei rappresentanti di Acciaierie d'Italia, svolta ieri, ritiene che persista ancora l'assenza di chiarezza nelle dichiarazioni dell'azienda, che contrastano con quelle delle associazioni dei lavoratori. Delinea quindi, a sua volta, la strategia emendativa del proprio Gruppo, basata anzitutto sulla salvaguardia delle imprese dell'indotto mediante, tra l'altro, la cessione dei crediti *pro soluto* e l'incremento del periodo di integrazione salariale.

Un'ulteriore scelta emendativa riguarda la tutela dell'ambiente, che reputa fondamentale, da realizzare attraverso molteplici misure, tra cui programmi di rimozione dell'amianto, bonifiche, l'incremento dei livelli di sicurezza e le integrazioni alla valutazione di impatto ambientale.

Occorre altresì a suo giudizio garantire la tutela della salute, attraverso finanziamenti alla regione Puglia per rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche, i presidi sanitari, nonché per riqualificare l'intera area di Taranto. Sollecita infatti l'Esecutivo ad indicare quali siano le prospettive per il futuro, in termini di conservazione dei posti di lavoro, garanzie per la salute e l'ambiente e riconversione industriale.

Riallacciandosi a quanto da ultimo affermato dal senatore Martella, auspica che si instauri un clima collaborativo nella discussione delle proposte emendative, onde contribuire ad elaborare le risposte necessarie per tale realtà produttiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [986](#)

G/986/1/9

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non

necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento sullo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

G/986/2/9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- la recente riforma costituzionale ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'articolo 9 della Costituzione e ha rafforzato la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro anche nel campo delle attività produttive. L'articolo 41 recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.» È evidente che il costituente ha indicato i valori secondo un certo ordine ribadendo che il diritto alla salute è prioritario, essendo al primo posto dell'articolo 41. Il diritto alla salute è anche l'unico definito «fondamentale» dalla Costituzione;

- ad oggi non sussistono garanzie sugli effetti sulla salute delle misure previste nell'autorizzazione integrata ambientale relative allo stabilimento siderurgico di Taranto, scaduta ad agosto del 2023, ma non completamente attuata, e sulla quale il Governo ha autorizzato le cosiddette "misure compensative";

- il lavoro nel settore siderurgico non risulta qualificato come «usurante», ma nei fatti lo è a causa delle condizioni di lavoro in un ambiente altamente inquinato e in impianti con alte temperature e turni di lavoro notturni;

- i livelli di benzene crescono in modo allarmante, come segnalato dall'Arpa Puglia nel corso degli ultimi anni. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

impegna il Governo:

ad informare preventivamente la popolazione e le autorità locali responsabili della salute e dell'ambiente su tutti gli interventi volti a modificare il ciclo produttivo, fornendo indicazioni su eventuali precauzioni da rispettare;

- a verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- a riconoscere come lavoro usurante quello della siderurgia e delle fonderie;

- a supportare le ditte dell'indotto che vantano crediti da Acciaierie d'Italia nell'avvio di un percorso di diversificazione produttiva.

G/986/3/9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18

gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

- gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini;

impegna il Governo:

a garantire maggiori e adeguate risorse al fine di assicurare l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia, anche implementando le attuali stazioni fisse e mobili di monitoraggio della qualità dell'aria, per la rilevazione in continuo degli inquinanti e in particolare PM10, PM 2.5, NOx, benzene, CO, SO2;

ad adottare le iniziative di competenza per far sì che si possa procedere ad assunzioni o stabilizzazioni di personale, presso l'Arpa Puglia, indispensabili per il pieno svolgimento dei relativi importanti compiti istituzionali.

G/986/4/9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa

da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

impegna il Governo:

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.

G/986/5/9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva "*Due tumori in più l'anno... una min****", intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di

prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidei sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO2 per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO2 per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

- Nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

G/986/6/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

- si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

- successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'Ilva è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata ArcelorMittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;
- negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;
- l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "green" in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del PNRR per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;
- è evidente come l'attuale modello organizzativo, frazionato tra proprietà pubblica e privata, non consenta la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e dunque della salute). Allo stesso tempo il modello prospettato sinora non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso. Il socio privato, Arcelor Mittal, ha chiarito nel corso degli ultimi mesi come non intenda finanziare ulteriormente l'attività né investire nell'innovazione degli impianti e nella decarbonizzazione, mentre il socio pubblico attendeva inerme le decisioni della controparte;
- appare urgente che sia lo Stato ad assumere il controllo dell'azienda: sono troppi anni, ormai, che la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile. Allo stesso tempo, lo Stato non può pensare di continuare ad operare con un atteggiamento attendista, o di intervenire per via legislativa con continui decreti volti soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;
- una strategia industriale a livello nazionale è l'unica possibile soluzione in grado di garantire il risanamento ambientale e il rilancio produttivo: garanzie che un socio privato e una multinazionale non possono sostenere. Troppo ingenti i costi e troppo lungo il tempo necessario;
- le crisi aziendali degli ultimi decenni sembrano seguire tutte una sorte simile: una proprietà multinazionale che pretende di abbandonare la produzione nella totale impunità (anche penale) e uno Stato alla ricerca di nuovi privati che rilevino le aziende, senza successo. Non è più possibile dunque rimandare un Piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro, e che sia in grado di assumersi la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso immediati interventi legislativi e finanziari, la nazionalizzazione dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, al fine di procedere con un'urgenza alle ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, nonché di ricondurre lo stesso impianto all'interno di un Piano industriale nazionale basato su un modello di produzione dell'acciaio sostenibile e pienamente compatibile con i principi di tutela ambientale stabiliti dalla nostra Costituzione.

G/986/7/9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

impegna il Governo:

in conseguenza delle interazioni nell'area di Taranto tra inquinamento ambientale ed effetti sulla salute dei suoi cittadini, e al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini, ad adottare iniziative per stanziare opportune risorse tese a garantire, anche per i prossimi anni, la prosecuzione e l'implementazione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, previsto dall'articolo 2, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

al fine di rafforzare le misure a tutela della salute dei cittadini dell'area di Taranto, ad adottare quanto prima le iniziative di competenza volte a prevedere, anche in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano consentire il potenziamento dell'azienda sanitaria locale di Taranto anche ai fini delle attività di controllo e sorveglianza sanitaria nella popolazione e dell'indispensabile monitoraggio epidemiologico;

a garantire le risorse necessarie alla piena attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale.

G/986/8/9

[Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse stanziati con l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

considerato che:

nel provvedimento in esame non vi è traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex Ilva* sono stati dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica, la diversificazione industriale ecosostenibile e la riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria" ed al "Programma organico rimozione amianto" di cui agli articoli 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;

ad attivarsi al fine di richiedere, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la presentazione da parte delle predette società di una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva;

ad assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che il Ministro della salute presenti annualmente al

Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

G/986/9/9

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi - non possono non apparire condivisibili, ma risultano insufficienti; vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.

G/986/10/9

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi - previste dal provvedimento, non possono non apparire condivisibili, ma del tutto insufficienti,

impegna il Governo:

a farsi garante in relazione all'applicazione degli impegni assunti in sede ministeriale da ArcelorMittal nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018, e successivamente riconfermati da Acciaierie d'Italia, di tutti i contenuti e, in modo particolare, delle tutele occupazionali per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, che già a partire da agosto 2023 avrebbero dovuto essere assunti in Acciaierie d'Italia.

G/986/11/9

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

l'articolo 4 del provvedimento, teso ad imprimere un'accelerazione nella gestione della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria, rischia di risultare inefficace per garantire la soddisfazione dei crediti al momento sospesi;

appaiono, infatti, fondate le incertezze sulle effettive tempistiche di soddisfazione dei crediti delle imprese, se si tiene in considerazione che le procedure per la definizione dello stato di insolvenza - di cui anche al presente provvedimento- richiedono un tempo non trascurabile per la definizione del passivo e dei passaggi amministrativi, verosimilmente non compatibili con la sopravvivenza delle imprese creditrici;

è evidente la necessità di un intervento a sostegno delle aziende dell'indotto e della continuità lavorativa,

impegna il Governo:

a garantire alle imprese dell'indotto il pagamento integrale e immediato dei crediti vantati alla data del 31 dicembre 2024, al fine di assicurare quella liquidità necessaria a consentire il proseguimento della fornitura dei servizi e, dunque, la continuità produttiva dello stabilimento.

G/986/12/9

[Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di

Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemmini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;

sebbene si sia scongiurata l'ipotesi di bandi sparati, resta la doverosa cautela nei confronti di una situazione estremamente complessa la cui conclusione positiva è ad oggi tutt'altro che scontata;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

G/986/13/9

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una misura "tampono";

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento ex Ilva e non scongiura affatto il rischio del protrarsi della situazione di crisi;

è evidente la necessità di garantire la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

il provvedimento in esame non offre risposte adeguate rispetto ai temi illustrati, come anche le misure in favore dell'indotto non raggiungono tutti gli obiettivi prefissati;

la prosecuzione della cassa integrazione, pure, non può che costituire una mera misura "tampono", non garantendo, inoltre, tutti i lavoratori;

l'obiettivo non può che essere il contemperare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;

in vista di soluzioni definitive per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento ex Ilva, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, al fine di comprendere, tra le ulteriori misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

G/986/14/9

[Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;

appare però ancora poco chiaro quali saranno le modalità operative per risolvere la questione più rilevante per le imprese dell'indotto, ovvero il pagamento dei crediti accumulati nel tempo, e che per molte imprese rappresenta la condizione necessaria alla sopravvivenza stessa. Il predetto decreto-legge n. 9 del 2024, nel disporre la preveducibilità dei crediti vantati dalle imprese, fa infatti un generico rinvio ad eventuali cessionari e garanti, inclusa SACE. Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici;

impegna il Governo:

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.

Art. 01

01.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Tavolo istituzionale)

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il

PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, la risalita della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale e di sostenibilità ambientale e che risponda all'interesse strategico del Paese.».

01.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Conversione in aumento di capitale sociale dei finanziamenti Invitalia erogati per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 marzo 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";

b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 marzo 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima."

2. A decorrere dal 1° aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2024, di cui 750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese. Ulteriori 250 milioni di euro sono concessi per il pagamento.

3. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge

9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro per l'anno 2024.».

01.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni.».

01.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi ad imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

1. Alle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi nei confronti del predetto committente, è concessa a titolo gratuito e senza valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di garanzia, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza dei crediti di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

01.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Garanzia SACE per l'accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 1

1.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di de carbonizzazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed alla Regione ove è localizzato l'impianto.».

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, avviene previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante.».

1.4

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» *sono aggiunte le seguenti:* «al fine di

garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».

1.8

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «non può essere proposta la domanda» inserire le seguenti: «di nomina dell'esperto».

1.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il "Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria" con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno

stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

[Paroli](#), [Gasparri](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica per le società strategiche)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un anno, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Art. 2

2.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:

«1-sexies. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. La società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva.»

2.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies» dopo le parole: «esigenze di continuità» inserire le seguenti:

«produttiva e» e dopo le parole: «ILVA S.p.A.» *inserire le seguenti*: «, compatibilmente con le primarie tutele ambientali e sanitarie».

2.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità» *aggiungere le seguenti*: «produttiva e».

2.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, dopo la parola «continuità», inserire le seguenti: «produttiva e».

2.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «indispensabile a», *inserire le seguenti*: «procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a»;

b) *sostituire le parole*: «e assicurare», *con la seguente*: «assicurando».

2.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 231» *aggiungere le seguenti*: «la risalita della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi».

2.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «assicurare la salvaguardia dell'ambiente» *aggiungere le seguenti*: «la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «possono essere concessi» *con le seguenti*: «sono concessi» *e le parole*: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni e gli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti*: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro».

2.12

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di 320 milioni di euro».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al pagamento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.».

2.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.» sono aggiunte le seguenti: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni.».

2.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati,

sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

2.16

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al Tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

2.17

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società.».

2.18

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale.».

2.19

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di

beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A.».

2.20

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.21

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

2.22

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

2.23

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Piano ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente,

gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,»."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

2.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

2-*ter*. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 2-*bis*, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 2-*bis* non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.».

2.25

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».

2.26

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».

2.27

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.28

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

2.0.1000/1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 1, sostituire le parole: «Alle piccole e medie imprese» con le seguenti: «Alle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «liquidità delle» inserire la seguente: «micro».

2.0.1000/2

[Fregolent](#)

All'emendamento 2.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, alinea, dopo le parole: «17 giugno 2024,» inserire le seguenti: «nonché alle imprese "Mid Cap" secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla SIMEST,»;

b) al capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire la parola: «due» con la parola:

«cinque» e sostituire le parole da: «oltre il 50 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «almeno il 10 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1 ovvero vantare crediti per fatture scadute, nei confronti del medesimo committente»;

c) al capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire le parole: «dalle imprese» con le seguenti: «da tutte le imprese aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» e, dopo le parole: «prestazioni di beni» inserire le seguenti: «, rifiuti», nonché, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08 maggio 2014»;

d) al capoverso «Articolo 2-quater», al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa»;

e) al capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto dei crediti di cui al comma 1 garantiti da SACE al 90 per cento.»;

f) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «fino alla ripresa dell'attività lavorativa, almeno fino al 31 dicembre 2024»;

g) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «monocommittenza» con le seguenti: «committenza o subcommittenza»;

h) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato il 10 per cento del fatturato medio complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse»;

i) al capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora non si registri una totale assenza di commesse».

2.0.1000/3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «17 giugno 2014,» inserire le seguenti: «nonché alle imprese definite MidCap secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla Società italiana per imprese all'estero»;

b) al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50 per cento del fatturato medio complessivo, ovvero, in alternativa, vantare crediti il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro.».

2.0.1000/4

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole:

«17 giugno 2014,» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese definite "MidCap" secondo la definizione fornita dall'articolo 1 della circolare del 7 giugno 2023 emanata dalla Società italiana per imprese all'estero;».

2.0.1000/5

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 1, dopo le parole: «17 giugno 2014,» *inserire le seguenti*: «nonché alle imprese, diverse dalle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499,».

2.0.1000/6

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80 per cento nel caso di riassicurazione.».

2.0.1000/7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «aver prodotto» *fino a*: «50 per cento del fatturato» *con le seguenti*: «vantare crediti non riscossi, a seguito di emissione di fattura, maturati nel corso degli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia,».

2.0.1000/8

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da: «negli ultimi due esercizi» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50 per cento del fatturato complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1, o, in alternativa, devono vantare crediti il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro».

2.0.1000/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» *con le seguenti*: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».

2.0.1000/10

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» *con le seguenti*: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».

2.0.1000/11

[Fregolent](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» con le seguenti: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento».

2.0.1000/12

[Durnwalder](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento» con le seguenti: «nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 35 per cento» .

2.0.1000/13

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, nel primo periodo:

a) sostituire la parola «due» con la seguente: «cinque»;

b) sostituire le parole: «oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.» con le seguenti: «almeno il 50 per cento del fatturato medio complessivo, ovvero, in alternativa, vantare crediti per fatture scadute il cui importo complessivo è pari o superiore a 1 milione di euro.».

2.0.1000/14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «oltre il 50 per cento».

2.0.1000/15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti» con le seguenti: «fatturato, non riscosso entro i termini concordati, ».

2.0.1000/16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2.0.1000/17

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

2.0.1000/18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2.0.1000/19

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2.0.1000/20

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «50 per cento»

con le seguenti: «40 per cento».

2.0.1000/21

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è riconosciuto alle» inserire le seguenti «micro,».

2.0.1000/22

[Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Articolo 2-quater» con il seguente:

«Articolo 2-quater.

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. In relazione alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i crediti maturati nei loro confronti dalle imprese dell'indotto di cui al terzo comma, nonché dai soggetti che di tali crediti si sono resi cessionari o garanti, inclusa Sace s.p.a..

2. Tali crediti sono soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che, sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni, abbiano prevalentemente e senza soluzione di continuità erogato i seguenti servizi, necessari a consentire la funzionalità degli impianti dello stabilimento strategico nazionale di cui al primo comma:

- a) prestazione di attività manutentive necessarie a consentire la marcia degli impianti;
- b) fornitura di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la marcia degli impianti;
- c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
- d) prestazioni di opera intellettuale continuativa a vantaggio di funzioni aziendali fornite da professionisti incaricati.»

2.0.1000/23

[Gelmini](#)

All'emendamento 2.0.1000, sostituire il capoverso «Articolo 2-quater» con il seguente:

«Articolo 2-quater.

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. In relazione alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i crediti maturati nei loro confronti dalle imprese dell'indotto di cui al terzo comma, nonché dai soggetti che di tali crediti si sono resi cessionari o garanti, inclusa Sace s.p.a..

2. Tali crediti sono soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12

gennaio 2019, n. 14.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che, sulla base del fatturato degli ultimi cinque anni, abbiano prevalentemente e senza soluzione di continuità erogato i seguenti servizi, necessari a consentire la funzionalità degli impianti dello stabilimento strategico nazionale di cui al primo comma:

- a) prestazione di attività manutentive necessarie a consentire la marcia degli impianti;
- b) fornitura di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la marcia degli impianti;
- c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
- d) prestazioni di opera intellettuale continuativa a vantaggio di funzioni aziendali fornite da professionisti incaricati.».

2.0.1000/24

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire le parole: «I crediti vantati dalle imprese» con le seguenti: «I crediti vantati da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale»;*

- *al comma 1, sostituire le parole da: «beni e servizi» fino alla fine del comma con le seguenti: «beni, rifiuti e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. »;*

- *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2-ter. Con separato provvedimento del Ministero competente, saranno individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto garantiti da SACE al 90 per cento dei crediti di cui al comma 1.».

2.0.1000/25

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1:

a) *sostituire le parole: «I crediti vantati dalle imprese» con le seguenti: «I crediti vantati da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale»;*

b) *dopo le parole: «a prestazioni di beni,» aggiungere la seguente: «rifiuti»;*

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 marzo 2014.»*

2.0.1000/26

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «I crediti vantati dalle» inserire le seguenti: «micro, piccole e medie» e sostituire le parole: «possono essere soddisfatte» con le seguenti: «sono soddisfatte»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.»

2.0.1000/27

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#)

*All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire le parole: «dalle imprese», con le seguenti: «da tutte le imprese, aventi ordini diretti per la fornitura di beni e servizi e che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale dell'interesse strategico nazionale, " ; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 marzo 2014».*

2.0.1000/28

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

2.0.1000/29

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».

2.0.1000/30

[Durnwalder](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

2.0.1000/31

[Fregolent](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».

2.0.1000/32

Il Relatore

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, dopo le parole: «ove riferiti a prestazioni» inserire le seguenti: «anche non continuative».

2.0.1000/33

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, dopo le parole: «ove riferiti a

prestazioni», *inserire le seguenti*: «anche non continuative».

2.0.1000/34

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Pucciarelli](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad ordini diretti per la fornitura di beni e servizi che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti».

2.0.1000/35

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito.».

2.0.1000/36

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le Regioni e le province autonome, in via sussidiaria rispetto alle misure statali finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e aziendale delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ovvero gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati a decorrere dall'anno 2020, nonché le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per acquisire i crediti vantati dalle imprese nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, limitatamente ai crediti anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

2-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dello svincolo e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater. I crediti acquisiti con le risorse di cui al comma 2-bis sono garantiti dallo Stato per l'intero importo del valore nominale. Al recupero delle somme corrisposte alle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale provvede lo Stato, con contestuale restituzione agli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2-bis e corrispondente riduzione della garanzia di cui al precedente periodo.».

2.0.1000/37

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Tali crediti verranno soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

2-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti cessionari obbligati all'acquisto pro-soluto garantiti da SACE al 90 per cento dei crediti di cui

al comma 1.»).

2.0.1000/38

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2024; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 2024.»

2.0.1000/39

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane.» con le seguenti: «per un periodo di sei mesi, al fine di avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.»

2.0.1000/40

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane», con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis».

2.0.1000/41

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis».

2.0.1000/42

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività».

2.0.1000/43

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «in deroga per un arco temporale utile ad avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si prevede una durata massima non inferiore alla data del 31 dicembre 2024. »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola «monocommittenza» con le parole: «committenza o sub*

committenza», e sostituire le parole da: «, la somma dei corrispettivi" *fino alla fine del comma con le seguenti*: «e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. »;

c) *al comma 3, sostituire le parole*: «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori» *con le seguenti*: «. In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare.»;

d) *al comma 8, sostituire le parole*: «10 milioni di euro» *con le seguenti*: «80 milioni di euro»;

e) *al comma 11, sostituire le parole*: «10 milioni" *con le seguenti*: «80 milioni».

2.0.1000/44

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «non superiore a sei settimane» *con le seguenti*: «non superiore a dodici mesi»;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: «il 70 per cento» *con le seguenti*: «il 40 per cento»;

c) *al comma 8, sostituire le parole*: «10 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «87 milioni di euro»;

d) *al comma 11, sostituire le parole*: «10 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «87 milioni di euro».

2.0.1000/45

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».

2.0.1000/46

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2:

a) *al primo periodo, sostituire le parole* «monocommittenza» *con le seguenti*: «committenza o sub committenza»;

b) *al secondo periodo*:

1) *dopo le parole*: «dell'impresa committente» *aggiungere le parole* «e sub committente.»;

2) *sostituire le parole*: «dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.» *con le seguenti* «negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse.».

2.0.1000/47

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «esercitato dall'impresa committente», inserire le seguenti: «o in subappalto»;

b) al secondo periodo:

1) sostituire le parole: «costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale», con le seguenti: «a favore»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto».

2.0.1000/48

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.».

2.0.1000/49

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» sono aggiunte le seguenti: «o in subappalto».

2.0.1000/50

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».

2.0.1000/51

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2.0.1000/52

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «25 per cento.».

2.0.1000/53

[Fregolent](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 2, sostituire la parola «70» con la seguente: «40».

2.0.1000/54

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 3:

a) sopprimere le seguenti parole: «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare.».

2.0.1000/55

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

2.0.1000/56

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «di cui agli articoli 15 e 25».

2.0.1000/57

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25», con le seguenti: «15 e 25».

2.0.1000/58

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25».

2.0.1000/59

[Martella](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.1000/60

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Articolo 2-quinquies», al comma 11, primo periodo, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

2.0.1000/61

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quinquies», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.1000/62

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Articolo 2-quinquies», inserire, in fine, il seguente:

«Articolo 2-sexies.

(Accordo di programma)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».

2.0.1000/63

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

All'emendamento 2.0.1000, dopo il capoverso «Articolo 2-quinquies», inserire, in fine, il seguente:

«Articolo 2-sexies.

(Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality guidelines" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

2.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.3

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».

2.0.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti.».

2.0.6

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo.».

2.0.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Misure in materia di impatto sanitario)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.».

2.0.8

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.9

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria")

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle

imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.12

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.13

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».

2.0.14

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del territorio di Taranto)

1. Al fine ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale, all'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Ancona," è inserita la seguente: "Taranto,".
2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La regione Puglia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

2.0.15

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.16

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)

1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le

attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.17

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 3

3.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «piani di riorganizzazione aziendale» con le seguenti: «programmi di riorganizzazione aziendale».

3.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prosecuzione aziendale» con le seguenti: «prosecuzione dell'esercizio d'impresa».

3.3

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213,» inserire le seguenti: «e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,».

3.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub- fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

3.5

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.».

3.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: " pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 25 milioni di euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.7

[Russo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".».

Conseguentemente, al comma 2, del medesimo articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n.17, le parole: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

3.9

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presidi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza ed alla tutela ambientale.».

3.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sicurezza nei luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti: «previa consultazione sindacale».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione», con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.12

[Nave](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «possono essere interessati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

3.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Al comma 2, dopo le parole: «impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in specifici programmi formativi».

3.16

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

3.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 270» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

"b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia,

efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.";

b)».

4.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, capoverso 74-bis, comma 7, sostituire le parole: «la chiusura del conto» con le seguenti: «di chiudere il conto».

4.3

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, comma 2-bis, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato." sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati."».

4.0.1

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure in materia di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal primo comma, fermo restando il requisito di cui alla lettera b), possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56, del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno.";

b) all'articolo 62, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.";

c) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72.";

d) all'articolo 74, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-*bis*. Quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di

soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal Commissario con le relazioni periodiche di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*, di cui è data comunicazione anche al Tribunale.".

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

4.0.2

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

1. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/ 33/CE, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e *c-bis*) sono sostituite dalle seguenti:

"c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica."

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di autorizzazioni in corso di validità possono richiederne l'adeguamento all'autorità competente al rilascio in conformità comma 1.».

4.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-*bis*.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1, è riconosciuta, per il 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza, o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o in subappalto, nonché le aziende che lavorino per quelle direttamente coinvolte in appalto o subappalti, o della singola unità produttiva locale o del singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa

committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 25 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, nonché le attività di monitoraggio.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affinché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

4.0.4

[Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo

2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze."».

4.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Istituzione di un Tavolo permanente per il sostegno alle imprese dell'indotto e dell'autotrasporto)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, è istituito un Tavolo istituzionale permanente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di confronto tra la *governance* aziendale d'impresе che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i commissari, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'indotto e dell'autotrasporto a livello nazionale finalizzato a garantire una gestione trasparente e corretta dei rapporti commerciali con le micro e piccole imprese fornitrici dei servizi da parte delle imprese committenti, a partire dal superamento dell'attuale meccanismo di aste al massimo ribasso per l'assegnazione dei lavori, nonché ad assicurare la regolarità del mercato, la sicurezza stradale e sociale e l'utilizzazione, per il segmento dei trasporti, di un modello contrattuale che tenga in considerazione i valori indicativi di riferimento dei costi d'esercizio dell'impresa di trasporto merci conto terzi per la determinazione dei corrispettivi, così come pubblicati con le relative tabelle sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e aggiornati trimestralmente dalla stesso Ministero.».

4.0.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i progetti riguardanti" sono aggiunte le seguenti parole: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli".».

4.0.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.».

4.0.8

[Fazzone](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituiti dai seguenti:

"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei

consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."

2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h) del previgente testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avere efficacia ai sensi del comma 2. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

4.0.9

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. In ragione dello stato di emergenza riconosciuto a seguito degli eventi meteorologici straordinari che, tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023, hanno determinato la proliferazione della peronospora con gravi conseguenze per il settore viticolo, stante la causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui relativi ad attività agricole, commerciali ed economiche, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti bancari e di credito una sospensione delle rate per un periodo di due anni, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato, sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso, e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.».

Coord. 1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo» e dopo le parole: «disciplinati dallo stesso» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto»;

all'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 222 del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al»;

all'articolo 3:

al comma 1, le parole: «ai sensi al decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 23 dicembre»;

al comma 2, dopo le parole: «connesse alla sicurezza» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «afferenti la» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla»;

all'articolo 4:

al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel decreto legislativo».

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 104 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

104ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(1010) *Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver interpellato il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*), propone di fissare alle ore 12 di giovedì 29 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di avviare una indagine conoscitiva sulla situazione attuale dell'*automotive*, dal punto di vista delle esigenze del settore, in termini di approvvigionamento, produzione e vendita, anche rispetto al quadro europeo e alle prospettive di riconversione industriale.

La Commissione conviene di dare mandato al Presidente a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) propone poi di fissare a martedì prossimo, 27 febbraio, alle ore 18, il termine per far pervenire le richieste di audizione, che saranno poi trasmesse successivamente alla Presidenza del Senato.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(986) *Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Pogliese ha presentato l'emendamento 4.3 (testo corretto) e il senatore Nicita ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.0.4 in un testo 2. Entrambi i testi sono pubblicati in allegato al resoconto.

In merito alle pronunce di inammissibilità e improponibilità, dichiara inammissibile l'emendamento 2.0.14, comma 1, in quanto privo di portata modificativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento. Dichiara altresì inammissibile il subemendamento 2.0.1000/62, che non modifica l'emendamento cui è riferito, peraltro identico all'emendamento 2.26, ammesso invece all'esame. Sono poi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 1.0.2, 2.25, 2.0.1000/63, 2.0.14, commi 2 e 3, 4.0.4 (testo 2), limitatamente al comma 2, 4.0.8 e 4.0.9.

Tiene comunque a precisare che è in corso l'istruttoria circa la proponibilità di ulteriori proposte emendative, che recano interventi solo indirettamente riconducibili alle materie del decreto-legge, su cui la Presidenza si riserva eventualmente una ulteriore pronuncia.

Posta in evidenza l'attuale fluidità della situazione dell'ex Ilva, contrassegnata da mutamenti incalzanti, concede quindi la parola al sottosegretario Bergamotto affinché fornisca informazioni in merito alle iniziative che il Governo intende assumere.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, dopo aver sottolineato, a sua volta, che la situazione dell'impresa è in continua e rapida evoluzione, informa che, a seguito dell'ultima missiva inviata da Invitalia al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Governo, nell'ottica del rilancio produttivo del polo industriale, è orientato verso l'adozione della procedura di amministrazione straordinaria e che risulta già in fase di predisposizione il decreto di commissariamento della società di gestione, che andrà ad aggiungersi al commissariamento dell'acciaieria disposto nel 2015.

Avverte, inoltre, che, sulla base di informazioni pervenute dalle associazioni degli imprenditori, la platea dei creditori dell'azienda appare rilevante e variegata.

Fa presente poi che presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono in corso verifiche orientate ad accertare la possibilità di incrementare interventi e risorse a favore dell'indotto, nonché di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione della Regione Puglia, come proposto dal presidente Emiliano.

Preannuncia, infine, l'imminente presentazione di proposte emendative volte a rendere funzionale la disciplina di amministrazione straordinaria allo specifico caso dell'Ilva.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo giustificano la riapertura di un breve dibattito sul provvedimento in titolo, con un intervento per ciascun Gruppo. Ha quindi la parola la senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), la quale, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Bergamotto, ritiene che possano ritenersi superati gli emendamenti precedentemente presentati, menzionando in particolare quelli che recano l'indicazione di una quota percentuale da destinare al sostegno dell'indotto, mentre auspica che sia dato uno spazio adeguato per l'esame delle proposte emendative preannunciate dal Governo nonché per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, in replica all'intervento della senatrice Fregolent, precisa che taluni emendamenti già presentati, al momento in fase di istruttoria da parte dell'Esecutivo, necessiteranno probabilmente di riformulazioni conseguenti alla presentazione delle nuove proposte emendative, ma non possono essere considerati del tutto superati.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) evidenzia, al riguardo, che si è ancora in attesa dell'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati. Auspica, in proposito, che il Governo valuti con favore le proposte relative all'amministrazione straordinaria, al sostegno all'indotto e alla cassa integrazione per i lavoratori, che, a suo parere, conservano un rilevante significato ai fini della soluzione della situazione in esame.

Domanda poi chiarimenti sulla tempistica relativa alla presentazione delle preannunciate proposte emendative.

Ha poi la parola il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), il quale auspica che le dichiarazioni del Governo si traducano prossimamente in misure concrete a favore della realtà tarantina, tanto più che le esigenze

dell'indotto - nonostante i dati resi da Acciaierie d'Italia - erano chiare sin dall'inizio.

Ritiene, in proposito, di particolare importanza la verifica, sotto i profili legislativi e amministrativi, delle possibilità di dare seguito, compatibilmente con la normativa europea, alla proposta di utilizzare l'avanzo regionale di amministrazione formulata dal presidente Emiliano.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato di condividere i contenuti degli interventi che lo hanno preceduto, formula l'auspicio che, con l'azione di rilancio del polo industriale di Taranto, possano essere introdotte misure di salvaguardia dell'indotto delle aziende industriali attive anche nelle altre aree del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il seguito dell'esame sarà organizzato tenendo conto sia dell'esigenza di avere un quadro d'insieme di tutte le modifiche proposte al provvedimento, sia della necessità di garantire la conclusione nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo. Si augura pertanto che entro giovedì si possa avere un quadro più definito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (Atto Senato n. 1027), approvato dalla Camera dei deputati. Propone pertanto di integrare l'ordine del giorno convocando immediatamente una ulteriore seduta, per rendere il parere alla Commissione affari costituzionali.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [986](#)

Art. 4

4.3 (testo corretto)

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, comma 2-bis, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato." sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati."».

4.0.4 (testo 2)

[Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze."

2. Al fine di sostenere le attività che interessano impianti di raffinazione, riconosciuti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)".».

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 106 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9,30.*

IN SEDE DELIBERANTE

(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Discussione e approvazione)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato in prima lettura, è stato modificato dalla Camera dei deputati per quanto concerne gli articoli 10 e 11. Dopo aver ricordato che il provvedimento intende riconoscere un particolare ruolo all'agricoltore, anche in relazione alle nuove sfide del *Green new deal*, riferisce che presso l'altro ramo del Parlamento sono state modificate le parti del provvedimento relative alla decorrenza degli oneri, pari a 20.000 euro, riguardanti il premio al merito denominato «*De agri cultura*», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Puntualizza al riguardo che nel testo licenziato dal Senato era autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, mentre l'articolo 10, come modificato dalla Camera, riferisce tale onere al 2024. Conseguentemente è modificato anche l'articolo 11, sulla copertura finanziaria, per far fronte alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per gli emendamenti, ricordando che, in base all'articolo 104 del Regolamento, per l'esame in terza lettura si discute e delibera solo sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

La Commissione conviene di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 10, modificato dalla Camera dei

deputati.

Per dichiarazione di voto, a nome del suo Gruppo, prende la parola la senatrice [NATURALE](#) (M5S), ricordando l'impegno profuso dal suo schieramento durante l'esame in prima lettura. Tiene tuttavia a precisare che avrebbe auspicato miglioramenti presso la Camera dei deputati, mentre invece il provvedimento risulta svuotato sul piano delle risorse, pur avendo mantenuto l'idea che l'agricoltore debba essere consapevole del proprio ruolo quale custode dell'ambiente. Dichiarò perciò l'astensione del suo Gruppo, in quanto il testo ha disatteso le aspettative.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che il Gruppo del Movimento 5 Stelle in prima lettura aveva dichiarato un voto favorevole, ad eccezione dell'articolo 4. Domanda dunque se l'astensione dichiarata dalla senatrice Naturale riguardi solo l'articolo 10 o anche l'articolo 11 e il provvedimento nel suo complesso.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) si riserva di intervenire anche in dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) fa notare che il testo licenziato dalla Camera dei deputati non modifica l'impostazione a suo tempo approvata dal Senato e che le risorse, pari a 20.000 euro, non sono state ridotte. Le modifiche apportate in seconda lettura hanno avuto la finalità di adeguare la decorrenza della copertura a partire dal 2024.

Ricorda peraltro che il testo assume un valore maggiore considerata l'attenzione del Governo nei confronti degli agricoltori e rimarca l'esigenza di tutelare la figura dell'agricoltore che custodisce l'ambiente. Nel richiamare a sua volta la condivisione raggiunta in Commissione durante la discussione in prima lettura, si augura che anche ora si proceda in modo concorde.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) rimarca che, come sottolineato dal senatore Bergesio, le ragioni della terza lettura risiedono esclusivamente nell'adeguamento della copertura, considerato che a fine 2023 non si è riusciti ad approvare in via definitiva il testo presso la Camera dato l'elevato numero di provvedimenti da licenziare.

Fa notare peraltro che il disegno di legge in esame consente di cambiare la filosofia prevalente in base alla quale l'agricoltore era percepito come un inquinatore, in favore di un approccio positivo che assegna all'agricoltore anche la funzione di custode del territorio, riabilitandone così il ruolo, in modo più efficace anche a livello comunicativo. Evidenzia del resto che gli agricoltori italiani hanno già compreso che la produzione deve essere orientata alla sostenibilità.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) conferma la ricostruzione fornita dal senatore Bergesio e dal Presidente, rammentando che in prima lettura erano stati approvati anche emendamenti del Movimento 5 Stelle, dando così un importante segnale di concordanza. Si augura dunque che le precisazioni rese portino a un ripensamento del voto finale, a testimonianza del proficuo lavoro compiuto dalla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti, è approvato anche l'articolo 11, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), pur prendendo atto delle precisazioni fornite, ribadisce che nel passaggio in seconda lettura vi erano aspettative di miglioramento, impiegate sulla possibilità di fornire ulteriori indirizzi all'agricoltore. Permane invece nel testo un'impronta generica, basata solo sulla consapevolezza, per l'agricoltore, di custodire l'ambiente. Nel riconoscere comunque il valore della ricorrenza di cui all'articolo 6, si rammarica per la mancata occasione di dare maggiore concretezza alle azioni previste dal testo, che a questo punto rischia di diventare superfluo. Dichiarò dunque il voto di astensione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) conferma il voto favorevole del proprio Gruppo già espresso in prima lettura, ritenendo che il provvedimento abbia comunque una sua valenza, seppur non risolutiva. Occorre infatti, a suo giudizio, raggiungere una condivisione di intenti sulle funzioni dell'agricoltore, che è un alleato dell'ambiente tanto più che è il primo a subire gli effetti dei cambiamenti climatici. Sottolinea comunque che tutte le azioni di custodia del territorio non possono

ricadere sull'agricoltore, ma va salvaguardato il principio di fondo. Ciò non toglie, conclude, che possano essere implementate ulteriori misure.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto di astensione della propria parte politica, affermando che si sovraccarica di responsabilità la figura dell'agricoltore, cui vengono attribuiti dei compiti che a suo avviso spetterebbero allo Stato. Avrebbe inoltre ritenuto necessario arricchire la definizione di «agricoltore custode», su cui il confronto è stato ampio durante la prima lettura, considerato che c'è una parte del settore agricolo che non rispetta del tutto l'ambiente. Ritiene conclusivamente che il comparto andrebbe sostenuto in altro modo.

La Commissione approva infine il provvedimento nel suo complesso, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il testo 2 dell'emendamento 01.4, pubblicato in allegato, e che la 4ª Commissione ha reso parere sugli emendamenti.

Riferisce altresì che, all'esito di una interlocuzione informale con il Governo, vi sono possibili convergenze tra le proposte emendative presentate dai diversi schieramenti. Prefigura dunque la possibilità di iniziare le votazioni non appena giungeranno i pareri sulle proposte emendative, attualmente in istruttoria, a cui si aggiungerà un ulteriore emendamento, presumibilmente del Relatore, su questioni contingenti legate all'amministrazione straordinaria. Nella seduta di domani, prosegue, si potrà valutare come organizzare i lavori e fissare un eventuale termine di presentazione dei subemendamenti alla preannunciata proposta del Relatore, qualora giunga entro la settimana in corso. Manifesta tuttavia dubbi sulla effettiva conclusione dell'esame entro martedì prossimo, fermo restando che occorre tener conto dei tempi complessivi di conversione anche rispetto al lavoro che sarà svolto dalla Camera dei deputati.

Rispondendo anche ad un quesito del senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), ricorda che il decreto-legge n. 4 del 2024 va convertito in legge entro il 18 marzo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [986](#)

Art. 01

01.4 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024
107ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la 4ª Commissione ha ritenuto di non avere osservazioni sull'emendamento 01.4 (testo 2) e che è stato presentato l'emendamento 4.0.4 (testo 3), pubblicato in allegato, analogo all'emendamento 4.0.4 (testo 2), il cui comma 2 è stato dichiarato improponibile. Al riguardo, a seguito di una rivalutazione, dichiara di ammettere all'esame il predetto 4.0.4 (testo 3). Ricorda comunque che sono ancora in istruttoria eventuali altre improponibilità. Prende infine atto che non vi sono ulteriori interventi per l'illustrazione delle proposte emendative, che dunque vengono date per illustrate.

Quanto al prosieguo dell'esame, fa presente che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato il rinvio di una settimana dell'avvio del provvedimento in titolo, che dovrebbe dunque aver luogo nella settimana dal 5 al 7 marzo. Pertanto, la settimana prossima sarà dedicata alle votazioni.

Rammenta poi che, come preannunciato dal sottosegretario Fausta Bergamotto, è allo studio una ulteriore proposta emendativa, a firma del relatore, che dovrebbe giungere entro la giornata di domani. In tal caso, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a lunedì, 26 febbraio, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che, alla luce del calendario dell'Assemblea, la Commissione potrebbe riunirsi nelle giornate di martedì 27 febbraio, alle ore 14.30, mercoledì 28 febbraio alle ore 9 e al termine dell'Assemblea, nonché giovedì 29 febbraio, alle ore 9, per le votazioni degli emendamenti al disegno di legge n. [986](#) (D-l 4/2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico). Si riserva comunque di inserire all'ordine del giorno eventuali atti urgenti che dovessero sopraggiungere.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierno Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della odierna seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [986](#)

Art. 4

4.0.4 (testo 3)

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove

l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze."».

2. Al fine di razionalizzare all'interno della medesima Autorità di sistema portuale, le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande)".".».

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo autorizza la ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, lo strumento normativo di cui l'Italia è parte e che, sottoscritto nel 1976 a Barcellona e rinnovato nel 1995, è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Dopo aver riepilogato la genesi del Protocollo, fa presente che esso è composto di 40 articoli, ed è finalizzato ad agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Accenna quindi alle disposizioni generali (Parte I, articoli da 1 a 7) nonché agli elementi della gestione integrata delle zone costiere (Parte II, articoli da 8 a 15), ricordando che il Protocollo elenca una serie di elementi obbligatori per le Parti. Al riguardo segnala che, mentre l'articolo 8 concerne la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, l'articolo 9 attiene alle garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche. Tale disposizione, oltre a dettare una serie di principi comuni a tutte le attività economiche (dalla riduzione delle risorse naturali, alla definizione di indicatori di sviluppo, allo scambio di buone pratiche), individua principi specifici per le singole attività le quali, per quanto di interesse, sono: agricoltura e industria; pesca; acquacoltura; turismo e attività ricreative; utilizzo di

risorse naturali. Sono altresì definite le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, tra cui anche foreste e boschi (articoli 10 e 11), le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).

Passa poi a descrivere gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere (Parte III, articoli da 16 a 21), le disposizioni inerenti i particolari rischi che interessano le zone costiere, le misure di contrasto e le politiche di prevenzione (Parte IV, articoli da 22 a 24), nonché le Parti V del Protocollo (articoli da 25 a 29) e VI (articoli da 30 a 33), in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali. Da ultimo, il Protocollo (Parte VII, articoli da 34 a 40), reca le disposizioni finali, in cui sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

In conclusione, fa presente che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli e che, secondo l'articolo 3, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso unanime della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato, già trasmessi a tutti i senatori e sui quali si era convenuto - grazie alla disponibilità dei Gruppi di opposizione - di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a lunedì 26 febbraio, alle ore 18. Alla scadenza, sono stati presentati due subemendamenti alla proposta 1.100, pubblicati in allegato.

Fa presente quindi che sugli emendamenti i Dicasteri di settore hanno concluso l'istruttoria di competenza, alla quale tuttavia mancano gli orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare con riferimento all'articolo 2 e all'emendamento 2.0.1000. Propone pertanto di accantonare tutte le proposte emendative all'articolo 2 e di procedere all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4, fermo restando che, ove si registrassero pareri favorevoli su emendamenti ai suddetti articoli, verranno accantonati in attesa che si completi l'istruttoria.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda se non sia preferibile attendere la conclusione dell'istruttoria e iniziare tutte le votazioni domani.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) rende noto che il proprio Gruppo intende chiedere in Conferenza dei Capigruppo di non procedere a votazioni nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, in quanto avrà luogo il congresso del Partito popolare europeo. Pertanto è ragionevole supporre, a suo avviso, che l'esame del provvedimento in titolo in Assemblea avrà luogo nella giornata di martedì 5 marzo; qualora il calendario dell'Assemblea confermasse tale ipotesi, riterrebbe opportuno concludere l'esame in Commissione tra domani e dopodomani.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI), nel prendere atto delle informazioni fornite dal senatore Paroli circa le esigenze del Gruppo Forza Italia, rivolge un appello ai Gruppi di opposizione affinché si proceda oggi con le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3 e 4, come proposto dal Presidente.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) manifesta disponibilità a procedere in tal senso, purché sia garantito un tempo adeguato per valutare le eventuali riformulazioni che il Governo dovesse rendere in sede di parere favorevole. Tiene infatti a precisare che finora l'opposizione ha garantito di procedere in

maniera spedita e dunque non è ad essa imputabile l'eventuale ritardo nell'esame degli emendamenti. Il presidente [DE CARLO](#) assicura che la Commissione valuterà la propria organizzazione tenendo conto delle esigenze di tutti i Gruppi, anche con eventuali sospensioni o sedute aggiuntive. Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

La Commissione conviene dunque di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché i subemendamenti presentati all'emendamento 2.0.1000, parimenti accantonato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere contrario sulle proposte 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 01.6, 01.7, 1.5, 1.6, 1.7, 1.1, 1.4 e 1.0.1. Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta 1.8.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda invece di accantonare gli emendamenti 1.100 (sui subemendamenti ad esso riferiti, invece, preannuncia un parere contrario), 1.2 ed 1.3, sui quali il parere sarebbe favorevole, con eventuale riformulazione.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 1.100 (assieme ai relativi subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2), 1.2 ed 1.3.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 01.4 si intende ritirato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 01.6, 01.7 ed 1.5.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) ribadisce incidentalmente che resta comunque necessario, pur nell'esigenza di garantire un ordinato e celere andamento dei lavori, avere piena cognizione dei pareri forniti dal Governo sugli emendamenti e in particolare su eventuali proposte di riformulazione. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.6, osservando in via preliminare che l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria avrebbe potuto essere evitata qualora il Governo e le forze politiche di maggioranza avessero prestato maggiore attenzione alle problematiche sottese alle imprese di carattere strategico.

In ogni caso, anche ricorrendo a tale soluzione non appare possibile prescindere dalla necessità di garantire la piena continuità produttiva delle imprese predette (con particolare riferimento all'ILVA di Taranto), salvaguardando altresì l'occupazione, gli interessi dell'indotto ed i profili ambientali inerenti il processo di decarbonizzazione: l'emendamento 1.6, unitamente a tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito democratico al testo del decreto-legge, si muove proprio in questa direzione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), aderendo all'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine le proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Come concordato in precedenza, si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 3, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 3.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.0.1 e 3.0.2.

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta 3.7.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda infine di accantonare le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 e 3.15, sulle quali preannuncia un orientamento favorevole.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.10 e 3.15.

Con separate votazioni, risultano respinte le proposte 3.4, 3.5 e 3.6.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), aderendo all'invito della rappresentante del Governo, fa proprio l'emendamento 3.7 dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, sono poste congiuntamente ai voti e respinte le identiche proposte 3.11, 3.12 e 3.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 3.14, 3.16, 3.0.1 e 3.0.2. Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 4, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 4.0.3, 4.0.4 (testo 3), 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Sulla base di quanto deliberato precedentemente dalla Commissione, domanda infine di accantonare le proposte 4.2, 4.3 (testo corretto) e 4.0.1, sulle quali preannuncia delle riformulazioni.

Invita infine i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.0.2.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si associa, invitando a valutare di accantonare anche la proposta 4.0.4 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti 4.3, 4.0.4 e 4.0.4 (testo 2), per la parte ritenuta proponibile, si intendono ritirati.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), primo firmatario dell'emendamento 4.0.2, si dichiara sorpreso dell'invito al ritiro formulato dalla rappresentante del Governo. Nel dettaglio la proposta, tramite un'opportuna novella dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2029 la possibilità per le imprese di avvalersi delle deroghe previste in ordine ai valori limite fissati per le discariche di rifiuti, ponendosi in linea con la normativa europea. Lo stringente limite temporale fissato dall'attuale disciplina, unico caso all'interno dell'Unione europea, impone infatti alle acciaierie italiane (inclusa l'ILVA) di ricorrere a complicate e costose procedure per lo smaltimento dei residui, con il risultato che, il più delle volte, questi vengono abbandonati all'aperto con evidenti rischi per l'ambiente circostante. La normativa vigente, inoltre, penalizza le imprese italiane a favore di quelle site in altri Paesi dell'Unione europea, danneggiando la loro competitività. L'oratore precisa altresì che l'emendamento riprende il testo riformulato di due proposte presentate al cosiddetto "decreto milleproroghe" (Atto Camera n. 1633), nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che avevano ricevuto anche l'avviso favorevole del Ministero dell'ambiente, ritirate tuttavia dai rispettivi presentatori per non allargare eccessivamente il già ampio spettro di azione del provvedimento.

L'attuale sede di esame, per contro, risulta ottimale per la trattazione della tematica e alla luce di ciò l'invito al ritiro appare decisamente poco comprensibile.

Conclude chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2 al fine di approfondire ulteriormente la questione, a suo giudizio connessa con il provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, nonché dell'emendamento 4.0.4 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) osserva, altresì, che gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7 risultano, rispettivamente, simili alle proposte 2.0.7 e 2.0.8, riferite all'articolo 2 e già accantonate. In ragione di ciò, propone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

La Commissione conviene.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 4.1, 4.0.3 e 4.0.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 28 febbraio, già convocata alle ore 9, sia anticipata alle ore 8,30.

In relazione a tale proposta, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) rimarca l'esigenza che sia comunque garantito ai Gruppi un adeguato lasso di tempo per poter valutare i pareri e le riformulazioni proposte dal Governo in merito alle proposte emendative riferite al disegno di legge n. 986 (Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico), anche nell'ipotesi che giungano domattina tutti i pareri mancanti.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), in ordine al citato disegno di legge, ritiene opportuno conferire il mandato al relatore non oltre giovedì 29 febbraio.

La Commissione conviene sulla proposta di anticipazione della seduta di domattina.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [986](#)

Art. 1

1.100/1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#)

*All'emendamento 1.100, dopo le parole: «All'articolo 27» aggiungere le seguenti: «comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al».*

1.100/2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#)

All'emendamento 1.100, dopo le parole: «gli stessi complessi aziendali» sono inserite le seguenti: «purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali.».

1.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali"».

Art. 2

2.100

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «1-sexies », dopo l'ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente: «Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario».*

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 109 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024
109ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [DE CARLO](#) riferisce che sono pervenuti i pareri del Governo, all'esito dell'istruttoria del Ministero dell'economia e delle finanze, su tutte le proposte accantonate all'articolo 3, nonché su alcuni emendamenti accantonati agli articoli 1 e 4. Pur comprendendo che non sia preferibile procedere in maniera frammentaria, senza disporre di un quadro di insieme, propone di procedere nelle votazioni quanto meno degli emendamenti all'articolo 3, anche nella prospettiva di consentire alle Commissioni affari costituzionali e bilancio di esprimere i rispettivi pareri su eventuali emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-ter e 6-bis, del Regolamento. Ricorda peraltro che, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame in Aula inizierà e potrebbe concludersi nella giornata di martedì 5 marzo.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara di non avere obiezioni a concludere l'esame, con il conferimento del mandato al relatore, entro domani. Precisa tuttavia che occorre visionare in anticipo le eventuali riformulazioni e proposte di modifica del Governo rispetto agli emendamenti accantonati. Fa presente peraltro che domattina, alle ore 9, è prevista una riunione del suo Gruppo, ma preannuncia sin d'ora disponibilità a concludere nella mattinata di domani in orari compatibili con tali ulteriori impegni.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) domanda se, nell'ipotesi di concludere oggi le votazioni, domani sia possibile effettivamente votare il conferimento del mandato al relatore.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che, qualora si concludessero nella giornata di oggi tutte le votazioni e le Commissioni 1ª e 5ª riuscissero a rendere i prescritti pareri entro domattina, sarebbe possibile nella giornata di domani, anche in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, concludere l'esame. Domanda dunque nuovamente se i Gruppi convengono sull'ipotesi di votare ora le proposte emendative all'articolo 3, ricordando di aver già inviato ai proponenti, in via informale, l'unica proposta di

riformulazione prospettata.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), dopo aver puntualizzato che è preferibile disporre di tutte le riformulazioni, non ha obiezioni a procedere nel senso indicato dal Presidente. Preannuncia peraltro che, sull'articolo 2 e sull'emendamento 2.0.1000, il suo Gruppo reputa opportuno conoscere tutti i pareri prima di procedere alle votazioni.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) prende atto con favore di una collaborazione positiva tra le forze politiche e ritiene che, nelle sospensioni dell'Assemblea di oggi, si potrebbe proseguire nelle votazioni, fermo restando la convocazione di domani per il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala che il suo Gruppo preferirebbe concludere domani, prima della seduta pomeridiana di Assemblea, altrimenti resterebbe in piedi l'ipotesi di concludere martedì 5 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) si augura che non sia necessario l'allargamento dei tempi fino a martedì 5 marzo, ma che si riesca a votare tutto entro domani.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conferma l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 2 nonché dei subemendamenti alla proposta 2.0.1000, parimenti accantonata. Restano altresì accantonate le proposte 1.100 (e relativi subemendamenti), 1.2, 1.3, 4.2, 4.3 (testo corretto), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4 (testo 3), 4.0.6 e 4.0.7, nonché il Coord. 1.

Si passa all'esame delle proposte emendative accantonate all'articolo 3.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, mentre in merito agli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.15 dà lettura di un'unica proposta di riformulazione, comprensiva dei contenuti di tutti e tre gli emendamenti citati.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula dunque l'emendamento 3.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, confermando i pareri favorevoli sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.9 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 3.10 e 3.15.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 4.0.2.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 2.0.1000/12 e 2.0.1000/30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [986](#)

Art. 3

3.9 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti alla implementazione, gestione e manutenzione dei presidi ambientali, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza e la tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.».

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 110 (pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024
110ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [DE CARLO](#) domanda al Sottosegretario a che punto sia l'istruttoria sulle proposte emendative accantonate, ricordando che questa mattina si sono concluse le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 3, mentre risultano ancora accantonate le proposte 1.100 (e relativi subemendamenti), 1.2, 1.3, tutti gli emendamenti all'articolo 2 e i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, parimenti accantonata, nonché gli emendamenti 4.2, 4.3 (testo corretto), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4 (testo 3), 4.0.6, 4.0.7 e Coord.1.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fa presente che è pervenuta una riformulazione, con pareri favorevoli dell'amministrazione di competenza nonché del Dicastero dell'economia, sulla proposta 1.2 nonché su due subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Il [PRESIDENTE](#), pur precisando anche che la Commissione potrebbe procedere alle votazioni degli emendamenti accantonati all'articolo 1, ritiene che - sulla base degli accordi assunti tra i Gruppi - sia preferibile rimandare le votazioni a domattina, nella prospettiva di mettere a disposizione dei commissari tutti i pareri mancanti e le eventuali riformulazioni.

Rammenta comunque che occorrerà lavorare in sinergia anche con le Commissioni affari costituzionali e bilancio, cui saranno inviate le proposte eventualmente approvate. Propone pertanto di sconvocare la seduta di oggi, delle ore 19,30, di posticipare alle ore 10,45 la seduta già convocata domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9, e di convocare una ulteriore seduta domani alle ore 14 nell'auspicio di poter votare il conferimento del mandato al relatore.

Qualora non fosse possibile concludere l'esame nella giornata di domani, preannuncia l'intenzione di convocare una nuova seduta martedì 5 marzo, alle ore 10.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) concorda con l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, ribadendo comunque che i Gruppi devono disporre di tempi adeguati per valutare le

proposte del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/986/5/9 (testo corretto), pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI, POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata oggi, alle ore 19,30, non avrà luogo. Propone altresì di posticipare alle ore 10,45 la seduta già convocata domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 9, e al contempo di convocare una nuova seduta domani, giovedì 29 febbraio, alle ore 14. L'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già previsto al termine della seduta delle ore 9, è posticipato al termine della seduta delle ore 14.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,20.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [986](#)

G/986/5/9 (testo corretto)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO2 per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO2 per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H2 based (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel

vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

- Nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex Ilva* di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 111 (ant.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024
111ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.
La seduta inizia alle ore 10,50.*

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 1 del decreto-legge, essendo pervenuti tutti i pareri mancanti sulle proposte in istruttoria.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.100, nonché il proprio parere contrario sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Esprime quindi parere favorevole anche sull'emendamento 1.2, subordinatamente ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) si esprime in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) riformula conseguentemente l'emendamento 1.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Sono quindi approvati, sempre con separate votazioni, gli emendamenti 1.100 e 1.2 (testo 2).

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara infine di ritirare l'emendamento 1.3.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 (testo corretto).

Invita quindi i presentatori degli emendamenti 4.0.2 e 4.0.4 (testo 3) a valutare l'opportunità di ritirare le rispettive proposte.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.0.1, subordinatamente a delle riformulazioni di cui dà lettura.

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

I senatori [MAFFONI](#) (Fdl) e Anna Maria [FALLUCCHI](#) (Fdl) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 4.2 e 4.0.1 in testi 2, pubblicati in allegato.

I senatori [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiungono, previo assenso dei presentatori, la firma all'emendamento 4.0.1 (testo 2).

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), primo firmatario dell'emendamento 4.0.2, nel preannunciare la presentazione della proposta anche nel corso dell'esame in Assemblea, ribadisce le proprie perplessità sull'orientamento espresso dal Governo, richiamando le osservazioni da lui svolte nella seduta del 27 febbraio scorso.

Prevedere, in ordine allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, un limite temporale più basso rispetto alla normativa europea, infatti, risulterebbe particolarmente dannoso per le imprese italiane e costituirebbe, altresì, un incentivo al proliferare delle discariche abusive di rifiuti, con gravi danni per l'ambiente. Nel ribadire che la proposta emendativa non presenta costi e che recepisce le indicazioni già formulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in occasione dell'esame del "decreto milleproroghe" (Atto Camera 1633) presso la Camera dei deputati, domanda alla rappresentante del Governo delucidazioni sul punto.

La sottosegretaria BERGAMOTTO precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri, al cui parere il suo Dicastero si è rimesso, ha evidenziato che, da un lato, l'emendamento appare non omogeneo rispetto all'oggetto del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno (in quanto la tipologia di rifiuti presa in considerazione risulta assai ampia), mentre, dall'altro, sarebbe necessario approfondire gli effetti di natura ambientale e sanitaria derivanti dalla sua concreta applicazione, soprattutto con riferimento ai valori-limite fissati dalla normativa comunitaria.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), preso atto delle delucidazioni ricevute, ritira infine l'emendamento 4.0.2.

Interviene anche il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), dichiarando di ritirare l'emendamento 4.0.4 (testo 3).

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.2 (testo 2) e 4.3 (testo corretto).

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 4.0.1 (testo 2), in quanto attribuirebbe, in ordine alle procedure di autorizzazione, un eccessivo potere al Ministero competente a discapito delle altre autorità interessate dal procedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 (testo 2) viene quindi approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.7 risultano, rispettivamente, simili alle proposte 2.0.7 e 2.0.8, riferite all'articolo 2 e ancora accantonate. In ragione di ciò, ne conferma l'accantonamento.

Rende quindi noto che sono pervenute le proposte di riformulazione del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1000 (con la sola eccezione del subemendamento 2.0.1000/39, dove sono ancora in corso delle valutazioni).

Le predette riformulazioni sono in corso di distribuzione. Al fine di consentire le relative valutazioni di merito, secondo gli accordi assunti dai Gruppi, ipotizza quindi di sospendere la seduta per circa tre quarti d'ora.

La sottosegretaria BERGAMOTTO fornisce quindi alcune precisazioni sulle riformulazioni proposte dal Governo in ordine ai subemendamenti 2.0.1000/03, 2.0.1000/36 e 2.0.1000/22.

I senatori [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) e [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) si riservano di esaminare nel dettaglio le riformulazioni proposte, esprimendo comunque apprezzamento per i chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 12,20.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'esame di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2, precedentemente accantonate.

Cede quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione dei prescritti pareri.

La sottosegretaria BERGAMOTTO esprime parere contrario sulle proposte 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (nonché sul 4.0.6, ad esso simile), 2.0.8 (nonché sul 4.0.7,

ad esso simile), 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.100, nonché sulla proposta 2.2, per la parte identica al 2.3 e 2.4.

Con riferimento ai subemendamenti presentati all'emendamento 2.0.1000, esprime parere contrario sulle proposte 2.0.1000/6, 2.0.1000/7, 2.0.1000/14, 2.0.1000/15, 2.0.1000/26, 2.0.1000/28, 2.0.1000/29, 2.0.1000/30, 2.0.1000/31, 2.0.1000/35, 2.0.1000/38, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44, 2.0.1000/45, 2.0.1000/47, 2.0.1000/48, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/51, 2.0.1000/52, 2.0.1000/53, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/57, 2.0.1000/58, 2.0.1000/59 e 2.0.1000/61.

Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti 2.0.1000/1 e 2.0.1000/21.

In ordine alla proposta 2.0.1000/2 il parere è favorevole solo sulle lettere *b*) e *c*), purché vengano modificate in senso analogo alle riformulazioni, rispettivamente, dei subemendamenti 2.0.1000/3 e 2.0.1000/22, di cui dà lettura.

A tale ultimo riguardo, esprime parere favorevole anche sulle proposte 2.0.1000/8 e 2.0.1000/13, se riformulate nel senso indicato per il subemendamento 2.0.1000/3, nonché sulle proposte 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25 e 2.0.1000/27, se riformulate nel senso indicato per il subemendamento 2.0.1000/22. Queste ultime assorbirebbero anche le proposte 2.0.1000/32 e 2.0.1000/33, su cui il parere è favorevole. Il parere è altresì favorevole sul subemendamento 2.0.1000/36, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura.

Anche alla luce delle riformulazioni proposte, invita infine i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/12, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/34, 2.0.1000/37, 2.0.1000/46, 2.0.1000/54 e 2.0.1000/60. Qualora esse fossero mantenute, il parere sarebbe invece contrario.

Analogo invito al ritiro, o in alternativa parere contrario, esprime in merito alle proposte 2.0.1000/39, 2.0.1000/40, 2.0.1000/41, 2.0.1000/42, sulle quali è in corso l'istruttoria da parte del Governo. Si augura che su di esse si possa trovare una riformulazione durante l'esame in Assemblea.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1000. Relativamente alle restanti proposte, si pronuncia quindi in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 2.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, e fa proprio l'emendamento 2.20.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) fa proprie tutte le proposte emendative a firma della senatrice Fregolent e riformula il subemendamento 2.0.1000/2 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

I senatori [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), Mara [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) riformulano, rispettivamente, i subemendamenti 2.0.1000/3, 2.0.1000/8 e 2.0.1000/13 in testi 2, pubblicati in allegato, identici tra loro.

Accedendo all'invito del Sottosegretario, i proponenti dei subemendamenti 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25 e 2.0.1000/27 li riformulano in testi 2, pubblicati in allegato, identici tra loro.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, aggiunge la firma di tutti i componenti del Gruppo al subemendamento 2.0.1000/22 (testo 2), previo assenso dei presentatori.

I senatori [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) aggiungono la propria firma al subemendamento 2.0.1000/23 (testo 2).

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) dichiara di aggiungere la firma di tutti i componenti del suo Gruppo al subemendamento 2.0.1000/27 (testo 2), previo assenso dei presentatori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 2.0.1000/34, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

Si procede quindi alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Vengono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 2.2 (testo 2), 2.3 e 2.4.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Posti congiuntamente in votazione, sono altresì respinti gli identici emendamenti 2.11 e 2.12.

Con separate votazioni, la Commissione respinge le proposte 2.13 e 2.14.

Viene invece approvato l'emendamento 2.100.

Con separate votazioni, sono successivamente respinte le proposte 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27 e 2.28.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), i membri del Gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione, nonché i senatori [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), Mara [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma al subemendamento 2.0.1000/1, previo assenso dei presentatori.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/1 viene quindi approvato.

Con riferimento al subemendamento 2.0.1000/2 (testo 2), il [PRESIDENTE](#) propone che la sua votazione avvenga per parti separate. La prima parte (di cui alla lettera *a*), risulta identica ai subemendamenti 2.0.1000/3 (testo 2), 2.0.1000/8 (testo 2) e 2.0.1000/13 (testo 2), e sarà posta in votazione congiuntamente ai medesimi, laddove la parte restante (di cui alla lettera *b*), è identica alle proposte 2.0.1000/22 (testo 2), 2.0.1000/23 (testo 2), 2.0.1000/24 (testo 2), 2.0.1000/25 (testo 2) e 2.0.1000/27 (testo 2) e sarà votata congiuntamente alle medesime.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) sottoscrive, unitamente ai componenti del suo Gruppo, il subemendamento 2.0.1000/8 (testo 2), previo assenso dei presentatori.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici subemendamenti 2.0.1000/2 (testo 2), lettera *a*), 2.0.1000/3 (testo 2), 2.0.1000/8 (testo 2) e 2.0.1000/13 (testo 2), con conseguente assorbimento delle proposte 2.0.1000/9, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11 e 2.0.1000/12, nonché preclusione delle proposte 2.0.1000/14, 2.0.1000/15, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19 e 2.0.1000/20.

I subemendamenti 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Dopo che la Commissione ha respinto i subemendamenti 2.0.1000/6 e 2.0.1000/7, posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/21 è approvato, previa aggiunte di firma dei componenti del Gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione, dei componenti del Gruppo della Lega e della senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*).

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici subemendamenti 2.0.1000/22 (testo 2), 2.0.1000/23 (testo 2), 2.0.1000/24 (testo 2), 2.0.1000/25 (testo 2), 2.0.1000/27 (testo 2) e 2.0.1000/2 (testo 2) (relativamente alla lettera *b*), con conseguente assorbimento delle proposte 2.0.1000/32 e 2.0.1000/33.

Viene invece respinto il subemendamento 2.0.1000/26.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.0.1000/28, 2.0.1000/29, 2.0.1000/30 e 2.0.1000/31.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1000/35 risulta respinto.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) accoglie l'invito del Sottosegretario e riformula la proposta 2.0.1000/36 in un testo 2, pubblicato in allegato.

I senatori del Gruppo di Fratelli d'Italia e del Gruppo della Lega aggiungono la propria firma al subemendamento 2.0.1000/36 (testo 2), previo assenso dei presentatori.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/36 (testo 2) è approvato.

Il subemendamento 2.0.1000/37 viene ritirato dai proponenti.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1000/38 è respinto.

Con riferimento al subemendamento 2.0.1000/39, relativo alle tutele per i lavoratori dell'indotto, il [PRESIDENTE](#) precisa che la tematica è ancora allo studio dei Dicasteri competenti, al fine di riuscire a determinare una corretta copertura finanziaria.

Invita quindi i presentatori a ritirare la proposta, considerato anche il fatto che, qualora il Governo riuscisse a completare la propria istruttoria, sarebbe possibile definire un'efficace soluzione nel corso dell'esame in Assemblea.

Il subemendamento 2.0.1000/39 viene quindi ritirato dai proponenti.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 2.0.1000/40 e 2.0.1000/41 sono respinti.
Con separate votazioni, la Commissione respinge altresì i subemendamenti 2.0.1000/42, 2.0.1000/43, 2.0.1000/44 e 2.0.1000/45.
Il subemendamento 2.0.1000/46 viene invece ritirato dai proponenti.
Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 2.0.1000/47, 2.0.1000/48, 2.0.1000/49, 2.0.1000/50, 2.0.1000/51, 2.0.1000/52 e 2.0.1000/53.
Il subemendamento 2.0.1000/54 è ritirato dai proponenti.
Viene invece respinto il subemendamento 2.0.1000/55.
Successivamente sono posti congiuntamente ai voti e del pari respinti i subemendamenti 2.0.1000/56, 2.0.1000/57 e 2.0.1000/58.
La Commissione respinge il subemendamento 2.0.1000/59.
Il subemendamento 2.0.1000/60 viene quindi ritirato dai proponenti.
Successivamente, viene posto ai voti e respinto il subemendamento 2.0.1000/61.
È posto ai voti e approvato l'emendamento 2.0.1000, nel testo risultante dai subemendamenti approvati.
Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.
Posti congiuntamente ai voti, sono respinti altresì gli identici emendamenti 2.0.7 e 4.0.6.
Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti anche gli identici emendamenti 2.0.8 e 4.0.7, che vengono respinti dalla Commissione.
Con distinte votazioni, sono infine respinte anche le proposte 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.
Il PRESIDENTE constata che si è esaurito l'esame di tutti gli emendamenti al testo del decreto-legge. Residuano pertanto da esaminare le proposte di coordinamento finale del testo e gli ordini del giorno. Apprezzate le circostanze, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo all'odierna seduta pomeridiana e di valutare l'avvio della seduta, già convocata alle ore 14, sulla base della conclusione dei lavori delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, chiamate ad esprimersi sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-ter e 6-bis, del Regolamento.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [986](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Art. 2

2.2 (testo 2)

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies» dopo le parole: «esigenze di continuità» inserire le seguenti: «produttiva e».

2.0.1000/2 (testo 2)

[Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

All'emendamento 2.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1»;

b) al capoverso «Articolo 2-quater», apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;

- dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014»;

- conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».

2.0.1000/3 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.»

2.0.1000/8 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Pucciarelli](#), [De Carlo](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.»

2.0.1000/13 (testo 2)

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo, nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1.»

2.0.1000/22 (testo 2)

[Paroli](#), [Rosso](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:

al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».

2.0.1000/23 (testo 2)

[Gelmini](#), [Durnwalder](#), [Paroli](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:

al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».

2.0.1000/24 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:

al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».

2.0.1000/25 (testo 2)

[Damiani](#), [Paroli](#), [Rosso](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:

al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».

2.0.1000/27 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Pucciarelli](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso «Articolo 2-quater»:

al comma 1, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «anche non continuative» e sopprimere le seguenti parole: «anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti»;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;

b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «vantati dalle imprese», inserire le seguenti: «dell'indotto di cui al comma 2-bis».

2.0.1000/36 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'emendamento 2.0.1000, capoverso "Articolo 2-quater", dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo, sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.»

Art. 4

4.2 (testo 2)

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, capoverso 74-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del Codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario straordinario»;

b) *al comma 7, dopo le parole:* «di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e» *inserire le seguenti:* «di autorizzare».

4.0.1 (testo 2)

[Fallucchi](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Misure in materia di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b), possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56, del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a 40 da almeno un anno. ";

b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è depositata in cancelleria";

c) all'articolo 62, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.";

d) all'articolo 73, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72.";

e) all'articolo 74, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-*bis*) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*;".

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 112 (pom.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024
112ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.
La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno reso pareri non ostativi sugli emendamenti approvati e che il Relatore ha presentato un'ulteriore proposta di coordinamento, Coord.2, pubblicata in allegato.

Poiché nella seduta antimeridiana si sono concluse le votazioni delle proposte emendative, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti di coordinamento Coord. 1, per la parte compatibile con le modifiche già apportate al testo, e Coord. 2 e successivamente all'esame degli ordini del giorno e al voto sul conferimento del mandato al Relatore.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO si esprime in senso favorevole sulle proposte di coordinamento Coord.1 e Coord.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti Coord. 1, per la parte compatibile con le modifiche già apportate al testo, e Coord. 2 sono approvati.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

I senatori [NAVE](#) (M5S) e [NATURALE](#) (M5S) sottoscrivono gli ordini del giorno G/986/8/9, G/986/12/9 e G/986/14/9.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sottoscrive l'ordine del giorno G/986/6/9.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO dichiara di non accogliere gli ordini del giorno G/986/1/9, G/986/4/9, G/986/5/9 (testo corretto), G/986/8/9, G/986/9/9 e G/986/13/9.

Quanto all'ordine del giorno G/986/2/9, l'accoglimento è subordinato a una riformulazione di cui dà lettura, relativamente agli impegni al Governo. Anche in relazione all'ordine del giorno G/986/3/9, dà lettura di una riformulazione della parte dispositiva, cui è subordinato l'accoglimento. In merito all'ordine del giorno G/986/6/9, propone una riformulazione volta a sopprimere la prima e la settima

premessa e a modificare l'impegno, secondo un testo di cui dà lettura. Manifesta quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/986/7/9, purché l'impegno sia riformulato nel senso di limitare l'oggetto sulla popolazione residente nei comuni di Taranto e Stazze. Quanto all'ordine del giorno G/986/10/9, propone di riformularlo, espungendo l'ultima premessa e riformulando l'impegno. In relazione all'ordine del giorno G/986/11/9, il parere favorevole è subordinato alla soppressione del secondo e del terzo capoverso e alla riformulazione dell'impegno. Sull'ordine del giorno G/986/12/9, il parere è favorevole per quanto attiene la parte dispositiva, purché sia soppressa l'ultima premessa. Infine, relativamente all'ordine del giorno G/986/14/9, propone una riformulazione dell'impegno al Governo, nonché la soppressione dell'ultimo capoverso antecedente alla parte dispositiva.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) accoglie le proposte del Sottosegretario in merito agli ordini del giorno G/986/2/9, G/986/3/9, G/986/7/9, G/986/10/9 e G/986/11/9, che riformula conseguentemente in testi 2, pubblicati in allegato, accolti dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO. Non accetta invece la riformulazione proposta in merito all'ordine del giorno G/986/6/9, che dunque risulta non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula gli ordini del giorno G/986/12/9 e G/986/14/9 in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Si passa infine al conferimento del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale sottolinea che l'avvio dell'amministrazione straordinaria rappresenta una scelta dettata dalla necessità, dovuta tanto alle responsabilità di Arcelor Mittal, quanto alle inadeguatezze del Governo. Augurandosi che l'amministrazione straordinaria possa consentire l'adozione di un nuovo piano industriale, ritiene che occorrerà verificare con attenzione l'evoluzione della vicenda. Al riguardo, prende atto con favore dell'approvazione, tra gli altri, dell'emendamento 1.2 (testo 2), a sua prima firma, secondo il quale il commissario straordinario deve comunicare il predetto piano industriale entro sei mesi dal provvedimento di ammissione; ciò costituirà a suo avviso un ulteriore banco di prova.

Riservandosi di intervenire in maniera più dettagliata in Assemblea e rappresentando le criticità, tuttora esistenti, nonché i rischi, ancora non scongiurati, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, motivato dalla disponibilità ad accogliere alcune proposte emendative della propria parte politica, ma ribadisce che occorrerà dare soluzione alle molteplici questioni aperte.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) si associa alle affermazioni del senatore Martella, manifestando tuttavia preoccupazione, considerato che attualmente sono in amministrazione straordinaria tanto l'azienda proprietaria degli impianti, quanto l'azienda locataria, con il rischio che si verifichino nuovamente quelle circostanze che già una volta hanno penalizzato i fornitori.

Tiene comunque a precisare che l'amministrazione straordinaria, in quanto procedura concorsuale, non rappresenta una buona notizia per il rilancio dell'azienda. Reputa altresì che il Governo si è fatto cogliere impreparato dall'atteggiamento del socio privato e ciò non depone a favore di coloro i quali si ricandidano per prendere in mano la società.

Sottolinea altresì il rilievo della produzione nazionale di acciaio, che giudica fondamentale per far sì che l'Italia mantenga un ruolo di primo piano tra le grandi manifatture.

Dichiara pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo, quale apertura di credito verso l'imminente futuro, aggiungendo tuttavia una nota pessimistica, motivata dalle vicende pregresse.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sottolineando come, nonostante il confronto positivo su alcune proposte emendative, restino le lacune in termini di politica industriale. Né sono state affrontate, in maniera a suo avviso adeguata, le misure per l'indotto, l'ambiente e la salute dei cittadini.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Commissione, e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [986](#)

G/986/2/9 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- la recente riforma costituzionale ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'articolo 9 della Costituzione e ha rafforzato la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro anche nel campo delle attività produttive. L'articolo 41 recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.» È evidente che il costituente ha indicato i valori secondo un certo ordine ribadendo che il diritto alla salute è prioritario, essendo al primo posto dell'articolo 41. Il diritto alla salute è anche l'unico definito «fondamentale» dalla Costituzione;

- ad oggi non sussistono garanzie sugli effetti sulla salute delle misure previste nell'autorizzazione integrata ambientale relative allo stabilimento siderurgico di Taranto, scaduta ad agosto del 2023, ma non completamente attuata, e sulla quale il Governo ha autorizzato le cosiddette "misure compensative";

- il lavoro nel settore siderurgico non risulta qualificato come «usurante», ma nei fatti lo è a causa delle condizioni di lavoro in un ambiente altamente inquinato e in impianti con alte temperature e turni di lavoro notturni;

- i livelli di benzene crescono in modo allarmante, come segnalato dall'Arpa Puglia nel corso degli ultimi anni. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

impegna il Governo:

a monitorare costantemente il rispetto dell'AIA e delle ulteriori prescrizioni in materia ambientale, in modo da garantire che il ciclo produttivo avvenga senza recare pregiudizio alla tutela della salute e dell'ambiente.

G/986/3/9 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di

bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico; l'emergenza ambientale nell'area dell'ex Ilva di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del decreto-legge n. 129 del 2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione della suddetta area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario. A questo decreto ne sono succeduti, senza soluzione di continuità, numerosi altri;

- gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'Istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, colpendo in modo intollerabile anche i bambini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire adeguate risorse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di proseguire l'attività di controllo e monitoraggio ambientale a tutela della salute pubblica attualmente svolta dall'Arpa Puglia.

G/986/7/9 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di pm10 e pm 2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si

sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, tesa a garantire, anche per i prossimi anni, la prosecuzione e l'implementazione del piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

G/986/10/9 (testo 2)

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, a vigilare sull'applicazione degli impegni assunti in sede ministeriale da Arcelor Mittal nell'accordo sindacale del 6 settembre 2018 con riferimento alle tutele occupazionali per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria.

G/986/11/9 (testo 2)

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

è evidente la necessità di un intervento a sostegno delle aziende dell'indotto e della continuità lavorativa,

impegna il Governo:

ad adottare ogni inutile iniziativa al fine di rendere operative le disposizioni di tutela varate dal provvedimento in titolo e da Sace S.p.A. per la tutela dell'indotto.

G/986/12/9 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

G/986/14/9 (testo 2)

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;

impegna il Governo:

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, avvenga con la clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di Sace S.p.A.

Coord. 2

Il Relatore

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «Articolo 2-bis», comma 2, sostituire le parole: «da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo», con le seguenti: «da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo»;

al capoverso «Articolo 2-ter», comma 3, sostituire le parole: «entro il 2 per cento», con le seguenti: «entro il limite massimo del 2 per cento»;

al capoverso «Articolo 2-quater», comma 2, sostituire le parole: «in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore» con le seguenti: «in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024**

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,50.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza degli oneri finanziari e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi;
- in particolare, il Capo I (articoli 1-7), reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) reca misure per la competitività; constatato, altresì, che non si ravvisano criticità relativamente ai profili della ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti

rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge in conversione, come risultante dalle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, risulta composto da 36 articoli, suddivisi in tre Capi; in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14-*quater*, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 14-*quinquies* a 18-*bis*, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21, detta le disposizioni finanziarie e finali; rilevato, altresì, che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi sono individuati nell'esigenza di: introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione; introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. Alla richiesta si associa il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- il decreto-legge si compone di disposizioni di immediata applicazione, con contenuto specifico e corrispondente al titolo del provvedimento;

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi risiedono nell'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché nell'esigenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rivelato che:

- con riguardo al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il provvedimento attiene alla materia di potestà legislativa concorrente "tutela della salute", di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

- l'articolo 3, relativo al piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative, e l'articolo 8, riguardante l'educazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione e cura di tali patologie, prevedono forme di accordo e di informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178 (pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

178ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene preoccupanti le misure in esame, che lasciano intuire un atteggiamento intollerante nei confronti dei giornalisti. Infatti, non solo si introducono sanzioni più severe, ma si prevedono termini molto stringenti per la rettifica, tanto da renderne quasi impossibile la pubblicazione. A suo avviso, anziché tutelare il diffamato si intende piuttosto colpire la libertà di espressione, proprio mentre l'Unione europea va in direzione opposta, con una direttiva sui risarcimenti ai giornalisti per le liti temerarie.

A nome del Gruppo, esprime quindi un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(932) ZANETTIN. - *Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che il divieto di intercettazione dovrebbe riguardare solo le comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente nell'esercizio del mandato. In caso contrario, oltre a violare il principio di uguaglianza, si limiterebbero in modo eccessivo gli strumenti a disposizione della magistratura per la ricerca della prova, in contrasto peraltro con gli obiettivi di assicurare ordine e legalità che almeno una parte della maggioranza dichiara di perseguire.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio.

Il presidente [TOSATO](#), ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 30 gennaio scorso.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) critica il ricorso al sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda che di questo argomento si era occupato nella scorsa legislatura anche il ministro della giustizia Bonafede. Si era convenuto che, pur essendo corretto l'obiettivo di contrastare la formazione di correnti all'interno del CSM, fosse inopportuno rimettere alla casualità il conferimento di una carica elettiva.

Inoltre, a suo avviso, tale misura costituirebbe una violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto la politica si arrogherebbe il diritto di intervenire nell'elezione dei componenti togati dell'organo di autogoverno dei giudici, oltre ad eleggere i membri laici.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) preannuncia un voto contrario, non solo per il merito del provvedimento, ma anche perché il meccanismo del sorteggio solleva dubbi di costituzionalità, come sottolineato dalla maggioranza degli esperti consultati nella scorsa legislatura. Ritene pertanto che sarebbe più corretto modificare lo schema di parere, dando conto dell'orientamento degli studiosi circa i possibili profili di illegittimità costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dei rilievi delle opposizioni, ma preferisce mantenere inalterato lo schema di parere, ritenendo che le osservazioni proposte potranno essere approfondite nella Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa presente di aver preannunciato anche al presidente Balboni la convocazione di una riunione del Gruppo PD per le ore 9,30 di domani, giovedì 29 febbraio. Chiede quindi di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire ai senatori del PD di parteciparvi.

Il presidente [TOSATO](#), stante la richiesta del senatore Giorgis, propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi e per le ore 8,30 di domani. Propone altresì di anticipare alle ore 12 la seduta già convocata per le ore 13 di domani, per l'espressione del parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge n. [986](#) (decreto-legge n. 4 del 2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Del resto, anche l'esame del disegno di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali per l'anno 2024) finirebbe comunque per slittare alla prossima settimana, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti eventualmente approvati.

Le senatrici [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) si associano alle considerazioni del senatore Lisei.

La Commissione pertanto conviene.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute, già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 28 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, giovedì 29 febbraio, non avranno luogo. La seduta di domani, già convocata per le ore 13, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 466**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato Riparazione pecuniaria) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato Pene per la diffamazione);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;

b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);

- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;

- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi on line. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;

- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo;

- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;

- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 179 (pom.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024

179ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi osservazioni, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024
120ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala gli articoli 1 e 4, entrambi riguardanti la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, prevista per le grandi imprese commerciali insolventi e diretta a conservare il patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, in materia di accesso all'amministrazione straordinaria da parte di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali. La modifica introdotta dal decreto-legge consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la modifica, che abilita qualsiasi socio, non solo pubblico ma anche privato, intende favorire la risoluzione dei conflitti endosocietari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando uno strumento - quello dell'amministrazione straordinaria immediata - che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione. Al fine di evitare che gli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi (decreto legislativo n. 14 del 2019) rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario siano utilizzati a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata finalizzata all'ammissione all'amministrazione straordinaria, l'articolo 1 del decreto-legge prevede inoltre che, dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi

d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 4 del decreto-legge introduce nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 il nuovo articolo 74-*bis*, recante la disciplina relativa alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 74-*bis* prevede che nel caso in cui il Tribunale disponga la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria, la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il successivo comma 2 prevede che, nel caso di chiusura anticipata della procedura, il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni, e che le rinunce alle liti e le transazioni siano autorizzate dal giudice delegato. Il comma 3 reca la disciplina dell'accantonamento delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti mentre il comma 4 reca la disciplina delle somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi; in ogni caso, il comma 5 precisa che, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si fa luogo a riapertura della procedura.

Il comma 6 dispone che la chiusura della procedura non comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari. Al comma 7 si prevede che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chieda al Tribunale, che provvede con decreto, l'archiviazione della procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il comma 8 dispone, infine, che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), non avendo avuto il tempo di approfondire una materia molto tecnica, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo viene approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 dello schema di decreto, è composto da 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito TUSMA).

Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala i seguenti commi: i commi 20 e 21 modificano, rispettivamente, gli articoli 30 e 31 del TUSMA concernenti la tutela dei diritti fondamentali e il divieto di istigazione nei contenuti della programmazione. Nella formulazione vigente, il citato articolo 30 prevede che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi. Con le modifiche apportate dal provvedimento in esame, si prevede che, con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti prescritti.

I commi 23 e 24 modificano, rispettivamente, gli articoli 35 e 36 del TUSMA in materia di rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici. Con riferimento alle competenze della Commissione, si ricorda che ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali

direttori responsabili.

Il comma 23, in particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 35 TUSMA prevedendo che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali. La modifica introdotta specifica che possono dar luogo a istanza di rettifica anche la diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità;

I commi 25 e 26 modificano, rispettivamente, gli articoli 37 e 38 del TUSMA, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori. In particolare, con le modifiche introdotte, i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori (articolo 37, comma 6). Ai sensi dell'articolo 38, in caso di inosservanza dei divieti nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori si applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000 nonché - come specificato dalla modifica al comma 3 - la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. Al riguardo, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 38 prevede, a legislazione vigente, che le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Intervengono per dichiarare il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) e i senatori [VERINI](#) (PD-IDP) e [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni non ostative viene approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra i provvedimenti in titolo.

Il disegno di legge n. 558 si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico. L'articolo 2 stabilisce che il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma debba avvenire mediante il loro caricamento secondo la modalità di upload, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 1). I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente (comma 2). Ai sensi dell'articolo 3, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna. L'articolo 4 demanda ad un Tavolo tecnico, da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la redazione - entro sessanta giorni dal suo insediamento - di un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici (commi 1 e 2). L'articolo 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A differenza del congiunto Atto Senato 558, il disegno di legge n. 766 reca un ambito di applicazione più limitato, intervenendo infatti, soltanto sulla disciplina del processo civile telematico.

Più nel dettaglio l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile. In particolare il comma 1, lettera *a*), abroga l'articolo 169 del codice di procedura civile, il quale prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. La lettera *b*) reca una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Viene introdotto nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro cinque giorni dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede de plano. La lettera *c*) interviene sull'articolo 320 del codice di procedura civile. Tale modifica - come precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile". Ed ancora la lettera *d*) modifica l'articolo 371 del codice di procedura civile prevedendo che il controricorso in risposta al ricorso incidentale per cassazione debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

L'articolo 2 reca poi modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Nel dettaglio l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi sentiti il CSM e il CNF) siano definiti i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento di una serie di informazioni indicate mediante puntuale rinvio alle disposizioni del codice di rito. Il disegno di legge si propone in tal modo di assicurare, attraverso i suddetti modelli, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 123 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile. La lettera *d*), demanda a successivi decreti ministeriali da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche al fine di assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Strettamente collegata alla modifica testé illustrata è l'abrogazione - contenuta nell'articolo 2, lettera *b*) - dell'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente, chiede la possibilità di poter svolgere un approfondimento istruttorio su un tema di grande interesse per tutto il settore della giustizia, come di recente ricordato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in più sedi. Oltre ad approfondimenti relativi alla migliore formulazione normativa, sarebbe opportuno che la Commissione svolgesse anche un'istruttoria per individuare le migliori soluzioni da un punto di vista organizzativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile un'istruttoria sui provvedimenti in

esame, sottolineando come il disegno di legge AS 558 sia rivolto a tutti i settori processuali, indicando quale soluzione la istituzione di una piattaforma unica. La soluzione individuata, tuttavia, pone alcune criticità nel settore civile che necessitano di un approfondimento, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale e delle problematiche tecniche ad essa connesse.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene a sua volta opportuno un approfondimento istruttorio in considerazione del fatto che l'informatizzazione della giustizia rappresenta uno dei temi di più grande interesse per l'avvocatura così come per la magistratura, e in generale per tutti gli operatori del diritto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in sede di programmazione dei lavori, saranno definiti il perimetro e le modalità delle audizioni e degli approfondimenti richiesti dai commissari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, rinvia il seguito della discussione congiunta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge AS 995, recante: "Ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria", già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 126 (ant.) del 25/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2024

126ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, al fine di rafforzare alcune misure già presenti nell'ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi e di prevedere garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

L'articolo 1 modifica il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, per stabilire che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria. L'amministrazione consente la continuità di esercizio dell'azienda ed è improntata alla sua conservazione.

L'articolo 2 modifica il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno, per stabilire disposizioni volte a garantire la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto e la salvaguardia dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, si prevede la concessione di uno o più finanziamenti di durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria. In particolare, si prevede nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 500, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, la prosecuzione senza soluzione di continuità per il 2024 del trattamento straordinario di integrazione salariale, a qualunque titolo già richiesto o autorizzato. La finalità è quella di evitare ripercussioni negative sulla tenuta dei livelli occupazionali e il rischio di disperdere il patrimonio di competenze dei lavoratori.

L'articolo 4 reca modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la disciplina

dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzate a facilitare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 134 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sul tema propone di ricordare la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale.

Richiama anche i centri "Internet più sicuro", cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Europa digitale, e la Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), finalizzati ad aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*, nonché l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico", che ha promosso la prevenzione del bullismo *online* (COM(2022) 316).

Ritiene che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge siano coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Intervengono il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e le senatrici [ROJC](#) (PD-IDP) e [MALPEZZI](#) (PD-IDP) per manifestare il disagio rispetto alla votazione su un testo - peraltro sostanzialmente condiviso - su cui vi era l'intesa di procedere con urgenza senza modifiche e che ora invece è stato modificato con emendamenti approvati in Commissione di merito, di cui occorre tenere conto ai fini della valutazione sulla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Replicano la relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e le senatrici [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), rilevando come si tratti di emendamenti che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla Commissione è stato richiesto il parere solo sul testo del disegno di legge, per valutarne la compatibilità con l'ordinamento europeo. Tuttavia, condivide l'esigenza di

conoscere le modifiche approvate ieri dalla Commissione di merito, per valutare la compatibilità europea del provvedimento così come modificato. Propone pertanto di sospendere la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione delle modifiche apportate al testo in esame.

La seduta, sospesa alle ore 9.05, riprende alle ore 9,10.

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare il parere con il riferimento al testo come emendato in sede di Commissioni merito.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) riformula in tal senso lo schema di parere.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) e la senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole, ritenendo che gli emendamenti approvati in Commissione di merito non modificano la sostanza del provvedimento.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) e [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE), e il senatore [MATERA](#) (FdI), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere come modificato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce la possibilità, per un socio di grandi società strategiche partecipate come l'ex Ilva, che detiene almeno il 30 per cento della proprietà, di presentare autonomamente richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di un finanziamento quinquennale, di non più di 320 milioni di euro, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della ex società Ilva, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con riguardo allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, propone di ricordare che resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali.

Propone, quindi, di richiamare la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato.

Al riguardo, ritiene che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il Presidente dà quindi conto dell'emendamento 2.0.1000, che prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e che lo stesso prevede il rispetto della dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

Interviene il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), che si riferisce anzitutto alla citata procedura di infrazione, per ribadire, come già più volte in altra sede rilevato, l'esigenza di poter valutare, in sede di

disegno di legge di delegazione europea o di disegno di legge europea, quali procedure di infrazione affrontare prioritariamente con tali provvedimenti.

Preannuncia, quindi, l'astensione del suo Gruppo su questo provvedimento, poiché la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea del finanziamento previsto all'articolo 2, ovvero se l'intervento pubblico risponda al principio dell'operatore in economia di mercato, deve essere assicurata non solo dalla restituzione del capitale con gli interessi al tasso stabilito dal mercato, ma anche con la presenza di un piano industriale convincente, evenienza che invece è del tutto assente.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il tema dell'Ilva è di forte attualità e molto risalente nel tempo, con una procedura di infrazione che è nata oltre 10 anni or sono. Periodicamente, si adottano misure volte, da un lato, a sostenere l'attività produttiva, a salvaguardia dell'occupazione, e dall'altro ad affrontare i problemi ambientali, che tuttavia continuano a gravare sui territori, con enormi sacrifici subiti dalla popolazione.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo rispetto a un provvedimento che si limita a un ulteriore rinvio del problema, con il mantenimento di una minima attività produttiva e della cassa integrazione salariale, senza risolvere il problema in modo definitivo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, a fronte di proposte emendative mai prese in considerazione, sebbene orientate verso prospettive risolutive per la riconversione dello stabilimento, mentre il provvedimento non prospetta alternative né indicazioni programmatiche.

La senatrice [RONZULLI](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare , approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Ricorda che la Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, di disposizioni volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto fuori sede e tariffe agevolate per i servizi di trasporto funzionali al voto nel comune di residenza.

Rileva, al riguardo, che l'intervento legislativo si pone pienamente in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In tal senso quindi, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, saranno definite soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei.

Ritenuto che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con

l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole su un provvedimento volto ad assicurare il diritto di voto e a superare la crisi di partecipazione elettorale. Esprime, quindi, soddisfazione per l'estensione del provvedimento anche alle prossime elezioni europee e per la previsione di tariffe agevolate di trasporto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che il disegno di legge n. 787, presentato alla Camera con la prima firma della deputata Madia del Gruppo PD, risponde all'esigenza di tanti cittadini che vivono fuori dal comune di propria residenza e che devono affrontare costi elevati per rientrare nei luoghi di residenza, spesso dovendo attraversare l'intera penisola, per poter esercitare il diritto di voto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente nel merito del provvedimento, pur stigmatizzando la trasformazione da norme di diretta attuazione a una mera delega al Governo, con la conseguente compressione delle prerogative del Parlamento. Per questo motivo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ricorda, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23). Rileva che tale disposizione si pone in linea con l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale sono state fissate le elezioni europee di quest'anno, che si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro.

Rileva, inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Considerate anche le altre disposizioni del decreto-legge, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, soprattutto in relazione alle disposizioni sul terzo mandato dei sindaci, ritenendo che chi ha avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo già per 10 anni debba lasciare spazio ad altri.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) propone di rinviare il voto sullo schema di parere, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha rinviato alla prossima settimana il seguito

dell'esame, comprensivo delle proposte emendative che sono state presentate.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) si associa alla richiesta.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) conviene sul rinvio del voto, al fine di tenere conto delle eventuali modifiche che saranno apportate con l'approvazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti.

Ricorda, al riguardo, che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, attualmente in fase di approvazione definitiva al Senato (A.S. 969), che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo.

Propone quindi di rilevare tale aspetto, esprimendo la necessità che, in fase di attuazione, siano previste adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto favorevole, facendo tuttavia notare come le medesime considerazioni erano contenute in un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, che è stato invece respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), anche alla luce dell'osservazione del senatore Lombardo, chiede di rinviare il voto alla prossima settimana e di modificare il riferimento alla fase di approvazione finale del disegno di legge di delegazione europea, dal momento che è stato oggi approvato definitivamente in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, propone quindi di stralciare il predetto riferimento dallo schema di parere di procedere al voto.

Pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 866

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerata la Comunicazione della Commissione europea, del 24 marzo 2021, "Strategia dell'Unione

europea sui diritti dei minori" (COM(2021) 142), in cui si evidenzia che i minori sono esposti a un aumento della violenza domestica, degli abusi, dello sfruttamento *online*, nonché del bullismo *online*, e in cui si indica come comune la violenza nella scuola e tra minori, esercitata attraverso il bullismo fisico, verbale o relazionale;

valutato l'impegno della Commissione europea a fornire sostegno, attraverso il programma digitale per i centri "Internet più sicuro" e la piattaforma "Internet migliore per i ragazzi", al fine di aumentare la consapevolezza e sviluppare capacità in merito al bullismo *online*, al riconoscimento della disinformazione e alla promozione di un comportamento sano e responsabile *online*;

considerata l'iniziativa "Percorsi per il successo scolastico" che ha promosso la prevenzione del bullismo *online*;

valutato che, nel complesso, le norme previste dal disegno di legge, come emendato in sede di Commissioni di merito, sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria, e l'emendamento 2.0.1000 del Governo;

considerato che l'articolo 1 stabilisce che qualsiasi socio (compreso il socio pubblico) che detenga, da solo o congiuntamente con altri soci, la maggioranza del 30 per cento di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti, possa autonomamente presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria;

considerato, inoltre, che l'articolo 2 prevede la concessione di uno o più finanziamenti della durata massima di 5 anni, a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, qualora quest'ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

ricordato che, in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

considerata la normativa europea in materia di procedure di insolvenza, in materia di emissioni industriali e in materia di aiuti di Stato alle imprese, i quali ultimi sono ritenuti compatibili con le norme UE se sono effettuati alle stesse condizioni che un investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato;

valutato che il finanziamento di cui all'articolo 2 prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, e che pertanto il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

considerato che l'emendamento 2.0.1000 prevede disposizioni di sostegno alle imprese che forniscono beni e servizi alle imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sull'emendamento 2.0.1000.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 787 E 799

La 4a Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, i disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare e che spesso rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

considerato che la Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e che esso si compone di un unico articolo che delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo anche una rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia o all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispondendo all'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo e contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

rilevato che l'intervento legislativo di delega è pienamente coerente con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate in altri Stati europei;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune

nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;
considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 673 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, volto a semplificare e ammodernare la normativa che disciplina il trasporto marittimo, anche tenendo conto delle nuove tecnologie informatiche, al fine di allineare le condizioni di operatività delle imprese della navigazione marittima italiane alle imprese di navigazione europee e di innalzare il loro livello di competitività internazionale, nonché al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare, con riguardo alle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo, e gli emendamenti a esso riferiti;
considerato che sulla competitività del settore del trasporto marittimo e portuale inciderà fortemente anche la direttiva (UE) 2023/959, contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede l'estensione del sistema ETS (*Emission Trading System*) di quote di emissione di CO2 anche al sistema del trasporto marittimo;
ritenuto, al riguardo, necessario prevedere, in fase di attuazione, adeguate forme di compensazione per le imprese marittime e portuali, e dei relativi lavoratori, con la destinazione al settore di almeno il 60 per cento dei proventi dalla vendita delle relative quote di emissione, nonché con la destinazione degli incentivi previsti per la transizione ecologica e con agevolazioni fiscali per sostenere la competitività dei servizi degli scali portuali;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti a esso riferiti.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconfiribilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova *governance* economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-*quater*.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della

concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede. Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione

dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure. Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria

Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogo e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogo è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifiuto formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi; considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri; rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17); rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023; valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7

alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinata, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23); rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;
- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;
- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;
- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come

testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;
rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (*smart grids*) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;
valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 194 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

194ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4-ter, atteso che la copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE è assicurata da una trattenuta operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sui meccanismi incentivanti, occorre chiedere conferma che il gettito previsto sia tale da coprire i costi per le nuove attività attribuite al GSE, tenuto conto che l'ente è incluso nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Riguardo l'articolo 4-sexies, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, andrebbero fornite delucidazioni circa l'entità degli incrementi tariffari necessari per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, assicurandone la sostenibilità e l'allineamento temporale. In relazione alle modifiche relative alla copertura dei costi, andrebbe chiarita l'efficacia della precisazione per cui la riassegnazione ai fini di spesa dei proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 avviene al netto delle risorse già iscritte in bilancio ai sensi delle altre leggi citate e che le somme eccedenti la quota riassegnata restano acquisite al bilancio dello Stato. Infatti il citato comma 1 dell'articolo 33 prevede che le tariffe da applicare ai proponenti sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS: non dovrebbero pertanto residuare eccedenze. Sarebbe quindi utile una quantificazione delle risorse che andrebbero a miglioramento dei saldi per effetto della modifica in esame.

Relativamente all'articolo 4-septies, recante modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in merito ai nuovi compiti attribuiti al GSE e al GME (Gestore dei mercati energetici), andrebbe assicurato che i gestori siano in grado di svolgere tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 5, comma 3-quater, per quanto concerne l'estensione dell'accisa agevolata al biodiesel, il Governo ha affermato, presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono minori entrate in quanto attualmente il biodiesel non risulta utilizzato: a tale riguardo, chiede di fornire ulteriori elementi a

supporto di tale affermazione. Inoltre, andrebbe assicurato che l'assenza di gettito sia stata stabile negli anni e andrebbe escluso che nelle previsioni per gli anni futuri siano state contabilizzate entrate.

Riguardo all'articolo 8, al comma 2-*bis*, recante misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare, andrebbe chiarito se gli ulteriori compiti possano essere adempiuti dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, considerato un presumibile incremento dei carichi di lavoro per effetto della realizzazione degli impianti eolici galleggianti.

Relativamente all'articolo 10, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con riguardo agli effetti sui saldi, rilevato che si tratta di spesa in conto capitale che normalmente sconta effetti più diluiti nel tempo per i saldi di fabbisogno e indebitamento, in quanto i pagamenti seguono gli stati di avanzamento dei lavori, andrebbe confermato l'integrale e simmetrico impatto su tutti i saldi nel 2023, anche considerando che si tratta di norma entrata in vigore il 10 dicembre 2023.

In merito all'articolo 12, in tema di registro delle tecnologie per il fotovoltaico, andrebbe confermato che le entrate per la copertura degli oneri per la tenuta del registro siano sufficienti e temporalmente allineate con i relativi oneri.

Per quanto riguarda l'articolo 14, comma 7, posto che la norma stabilisce che le attività di monitoraggio ivi previste siano effettuate nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che la Relazione tecnica iniziale afferma che Acquirente unico S.p.A. possa svolgere in maniera adeguata tale funzione, andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di suffragare la sostenibilità a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 14-*ter*, atteso che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, andrebbe assicurato che tale deroga non si applichi alle norme relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 18, andrebbero forniti ulteriori elementi circa gli aiuti previsti per le zone colpite dagli eventi alluvionali del 29 ottobre 2023, incluse le risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 121.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità e finanza pubblica, che è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2024.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di risposta alle osservazioni già formulate dal relatore.

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere, elaborata sulla base degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 2: dopo il comma 4, sia inserito il seguente: "4-bis. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."; dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: "6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; all'articolo 3, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. Il Ministero del turismo,

mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito."; all'articolo 4, al comma 3, sia aggiunto infine il seguente periodo: "La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato."; all'articolo 5, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 7, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8."; l'articolo 8 sia sostituito dal seguente: «Articolo 8 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.»".

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 2.850 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2025, a valere sulle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, occorre valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio 2024 e al relativo bilancio triennale 2024-2026.

Con specifico riferimento alle riunioni straordinarie di cui all'articolo 12, comma 2, dell'Accordo, chiede ulteriori chiarimenti circa l'affermazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui, nel caso di convocazione di tali riunioni a Belgrado, non vi saranno oneri di missione a carico dello Stato.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti in relazione alle osservazioni formulate.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce dei

chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, si concorda sulla necessità di riferire la copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026; in relazione all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dell'Accordo, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, ossia che, qualora le riunioni straordinarie siano convocate a Belgrado, non vi saranno oneri in quanto parteciperà il personale dell'ambasciata italiana già in servizio in quella città, mentre se le riunioni si svolgeranno a Roma, non vi saranno oneri di missione per la parte italiana, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 2, delle parole: "bilancio triennale 2023-2025" con le seguenti: "bilancio triennale 2024-2026", e delle parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".". Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, all'articolo 3, reca una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, rileva che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dell'Accordo allegato, l'attuazione dell'Accordo stesso è rimessa alla disponibilità di adeguati fondi stanziati. La relazione tecnica precisa che tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa, e che, per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 dell'Accordo, al comma 1, prevede l'istituzione di una Commissione mista composta da funzionari ed esperti delle rispettive Parti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente alle autorità di gestione. Viene previsto, al comma 2, che la Commissione mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti.

La relazione tecnica asserisce che, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione mista, pertanto non vi è l'esigenza di stanziare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come invece previsto per analoghi accordi internazionali.

La relazione tecnica afferma altresì che ai componenti della Commissione mista non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

Al riguardo, con riferimento ai compensi dei componenti della Commissione mista, non essendovi specificazioni né nella proposta legislativa di ratifica né nell'Accordo allegato, occorre valutare se precisare nell'articolato del disegno di legge in esame che ai componenti della Commissione mista non spettano compensi, gettoni di presenza, rim-borsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che appare condivisibile specificare il profilo oggetto di rilievo da parte della relatrice.

La relatrice [PAITA](#) (IV-C-RE) illustra quindi una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 3, in fine, del seguente comma: "3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **NOCCO** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre avere conferma che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. siano relativi a spese di conto capitale come identificate in relazione tecnica.

Relativamente all'impatto sull'indebitamento netto, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta effetti, trattandosi di un'operazione finanziaria: pur tenendo presenti i criteri stabiliti al riguardo dal sistema europeo dei conti (SEC 2010), dal punto di vista sostanziale si presuppone che le somme concesse vengano effettivamente restituite. Sul punto andrebbe chiarito, in relazione all'andamento della gestione, se le somme oggetto di finanziamento abbiano un grado di ragionevole certezza nella restituzione.

L'individuazione delle risorse a copertura avviene mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 142 del 2019, risorse che erano state stanziare dal decreto-legge n. 103 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125. Al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni del mantenimento in bilancio delle risorse, se vi siano stati precedenti impegni di spesa e, in tal caso, se il loro utilizzo per una diversa finalità non pregiudichi tali impegni.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che in luogo del generico richiamo ai commi che recano le somme per la copertura dell'intervento in esame, sarebbe opportuno esplicitare l'utilizzo ai fini di copertura delle risorse in questione, chiarendo che l'intervento di proroga dell'integrazione salariale viene effettuato a valere sulle suddette risorse.

Per ulteriori delucidazioni, rinvia dossier del Servizio del bilancio n. 120.

Il sottosegretario FRENI, in merito all'articolo 2, conferma che i finanziamenti concessi dal MEF per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.a. sono relativi a spese di conto capitale.

Conferma che, tenuto conto, in particolare, della prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, nell'evidenziare che la norma in esame modifica, per l'importo di 320 milioni, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, conferma che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa.

In relazione all'articolo 3 concorda con i rilievi formulati, proponendo di inserire, al comma 1, dopo le parole "della legge 30 dicembre 2023, n. 213," le parole: "e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,".

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024
195ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, che viene resa disponibile.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, alla luce della relazione tecnica di passaggio depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per criticare nettamente sia il merito sia il metodo dell'esame del provvedimento. Il decreto-legge è giunto in Senato ed è stato iniziato il suo esame solo nella giornata di ieri, e sullo stesso viene già preannunciato il voto di fiducia da parte del Governo. Tale restrizione estrema dei tempi vanifica di fatto la funzione stessa dell'esame parlamentare, finendo per delineare una funzione dell'esame parlamentare svilito a quella di un mero passacarte. Ciò costituisce un metodo inaccettabile, che svilisce il ruolo stesso di contributo da parte dell'esame parlamentare. Rispetto a tali prassi, ormai invalsa, e di cui ci si limita a prendere atto, chiede alla Presidenza di farsi parte attiva per sollevare tutta la criticità, atteso che occorrerebbe invece manifestare la totale inaccettabilità di queste modalità di esame in sede parlamentare. Sottolinea come si sia dinanzi ormai al cinquantatreesimo voto di fiducia, da parte di una maggioranza che si fregia di essere politica, ma che non ha in realtà il coraggio di affrontare i contenuti dei provvedimenti, né di confrontarsi nelle sedi istituzionali dovute sui contenuti medesimi. Conclude quindi preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento, ribadendo la netta non condivisione né dei profili di merito né del metodo ancora una volta adottato.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCCO** (FdI) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, viene confermato che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.A. sono relativi a spese di conto capitale;

- sempre con riguardo all'articolo 2, viene confermato che, tenuto anche conto della prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione; - con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, rilevato che l'articolo 2 modifica, per l'importo di 320 milioni di euro, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, viene confermato che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa;

- in relazione all'articolo 3, viene confermata l'esigenza di una riformulazione del comma 1 per rendere esplicito l'utilizzo, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse di cui all'articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 213 del 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2023, n. 213," delle seguenti: "e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,".

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi è nulla da osservare, risultando il parere conforme a quanto chiarito dal Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(924-A) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **CALANDRINI** (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis.", chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione all'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 1.3 (testo 2), che ha recepito, con una modifica di forma, la condizione posta dalla Commissione bilancio.

In relazione all'articolo 4, comma 3, occorre aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di conto capitale, di spettanza del Ministero dell'istruzione e del merito, alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026, eliminando il riferimento alle proiezioni.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, chiedendo di poter rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 210 (pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

210ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi il 28 febbraio alle ore 10, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi in relazione alla proposta 3.9 (testo 2). Sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 (quest'ultimo recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo), non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata, domani giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Avverte inoltre che, nella stessa giornata è convocata un'ulteriore seduta, alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 211 (ant.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024
211ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi il 29 febbraio alle ore 11,45, nonché gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.100. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi in relazione alle proposte 3.9 (testo 2) e 4.2 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.1 (testo 2). Sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 3.1, 3.2 e 3.3 (quest'ultimo recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo) e 4.3 (testo corretto), non vi sono osservazioni da formulare. Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo su tutte le proposte segnalate dalla relatrice, in quanto non comportano effetti finanziari. Chiarisce in particolare che la proposta 4.0.1 (testo 2) non determina effetti finanziari in quanto è possibile procedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.2 (testo 2), 1.100, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo corretto) e 4.0.1 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE ricorda che sono ancora in corso votazioni presso la Commissione di merito, per cui vi saranno ulteriori emendamenti approvati da esaminare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso

atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene evidenziato che il trasferimento ad ANAS S.p.A. rappresenta uno strumento di accelerazione nell'esecuzione delle opere, anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione quadro stipulata dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO) con ANAS il 1° giugno 2023 e che, all'attualità, risultano ancora in fase di progettazione. Tale trasferimento, pertanto, è finalizzato ad assegnare direttamente ad ANAS lo svolgimento, quale soggetto attuatore che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, dell'intero ciclo delle attività afferenti alla realizzazione dei progetti, con conseguente risparmio sia in termini di risorse finanziarie, sia in termini di tempistiche per lo svolgimento dell'iter autorizzativo degli interventi. A tale ultimo proposito, viene evidenziato come, per tutte le opere incluse nell'Allegato A del decreto-legge in esame, la possibilità di procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS già disponibili, consentirà di recuperare i consistenti ritardi registrati sui relativi cronoprogrammi;
- con riferimento all'articolo 2, viene evidenziato come la disposizione preveda che in capo all'Amministratore delegato pro tempore della SIMICO rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021;
- con riferimento all'articolo 4, in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine ai quadri economici degli interventi affidati ad ANAS e, in particolare, in relazione alla quantificazione degli oneri di investimento nella misura idonea a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS, viene evidenziato che gli oneri di investimento per la Società SIMICO sono stati valutati pari al 3 per cento, in quanto riferiti alle sole spese di funzionamento della Società stessa, senza ricomprendere le spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro che, nei quadri economici di SIMICO, sono ricomprese all'interno delle "somme a disposizione". Gli attuali quadri economici degli interventi di cui all'Allegato A del decreto-legge in titolo prevedono un azzeramento da parte di ANAS S.p.A. delle spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro prevedendo un complessivo valore del 9 per cento per gli oneri di investimento. Al riguardo, deve considerarsi come in sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS dell'ordinario regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9 per cento, che appare in ogni caso coerente con i quadri economici delle opere, dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari, appunto, ad un totale del 9 per cento. La disposizione, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento e comporta, anzi, un risparmio netto sugli oneri di investimento per la SIMICO, pari al 3 per cento. Viene pertanto confermato che rimangono invariati i quadri economici delle opere per le quali ANAS è individuato quale soggetto attuatore, nonché i finanziamenti assegnati alle medesime;
- in relazione al comma 3 dell'articolo 4, viene rammentato che l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha autorizzato a favore dell'ANAS la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 (al fine di compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021), prevedendo, al comma 2-quinquies, che ai relativi oneri si fa fronte "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Inoltre, l'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023 ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 7,270 milioni di euro per l'anno 2024, riduzione che dovrà essere "assorbita" sull'annualità 2032, trattandosi di somme già assegnate all'ANAS con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2021, n. 488. Conseguentemente, come indicato in relazione tecnica, le risorse non utilizzate ammontano a 67,730 milioni di euro, di cui 17,730 milioni per l'anno 2032 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034: di tali somme viene quindi confermata la disponibilità;

- per quanto attiene alla rilevata discrasia temporale tra oneri e copertura, viene evidenziato che la l'articolo 4, comma 3, attiene alla regolazione contabile di ANAS e la stessa non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche. Pertanto, le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già assegnate a valere sull'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 "a compensazione" delle minori entrate registrate da ANAS per essere destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 13,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 212 (pom.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024

212ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi dalla Commissione di merito in data odierna, alle ore 13,10, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle identiche proposte 2.2 (testo 2), 2.3, 2.4 e 2.100, non vi sono osservazioni da formulare. Occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 2.0.1000/1, così come in relazione alla proposta 2.0.1000/21. Occorre verificare gli effetti finanziari dei subemendamenti 2.0.1000/2 (testo 2), 2.0.1000/3 (testo 2), identico a 2.0.1000/8 (testo 2) e 2.0.1000/13 (testo 2), nonché 2.0.1000/22 (testo 2), identico a 2.0.1000/23 (testo 2), 2.0.1000/24 (testo 2), 2.0.1000/25 (testo 2) e 2.0.1000/27 (testo 2). Risulta necessario verificare gli effetti finanziari del subemendamento 2.0.1000/36 (testo 2), che sembra presentare profili di onerosità. Sulla proposta 2.0.1000, chiede conferma dell'assenza di onerosità, con particolare riguardo alla clausola di salvezza degli effetti contenuta nel "conseguentemente".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso non ostativo del Governo su tutte le proposte segnalate dalla relatrice, che non comportano effetti finanziari.

Precisa che, nella valutazione del Governo, non vi sono profili di onerosità nella proposta 2.0.1000/36 (testo 2).

In relazione all'emendamento 2.0.1000, conferma che la proposta non determina effetti finanziari negativi.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [NOCCO](#) (FdI), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, trasmessi in data odierna, alle ore 13,10, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

213ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MISIANI](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che per il trasferimento della sede a Digione il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura, senza alcun altro onere a carico dei Paesi membri, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo, per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul provvedimento in esame, per cui esprime un avviso non ostativo.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata dalla Commissione.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge n. 145 del 2016, che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, allo scopo di rendere più snello e rispondente alle emergenze geopolitiche il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane.

La relazione tecnica afferma che le relative disposizioni hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, rammenta che la disciplina vigente prevede, per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni internazionali, due passaggi: in primo luogo, le deliberazioni del Consiglio dei ministri di partecipazione o di proroga delle missioni internazionali, che vengono trasmesse, corredate di relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo; in secondo luogo, la ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi vengono preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) elimina la necessità dell'adozione di uno o più DPCM per la ripartizione delle risorse: con la successiva lettera c) dell'articolo 1, infatti, il riparto del Fondo per il finanziamento sia delle nuove missioni sia per la proroga di quelle in corso, viene affidato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo con decreto ministeriale e non più con DPCM fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che attualmente è previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari. Pur tenendo conto della finalità di semplificazione delle procedure, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, occorre valutare la persistente esigenza di una valutazione dei profili finanziari dell'autorizzazione alle missioni da parte dei competenti organi parlamentari, con specifico riferimento alla relazione tecnica verificata che accompagna la deliberazione iniziale del Consiglio dei ministri. Appare inoltre utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale configurabilità del controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi agli attuali DPCM.

Infine, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), che abroga la disposizione (articolo 2, comma 5) della legge n. 145 del 2016, recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta in relazione alla clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024. Si segnala, tuttavia, che il suddetto comma 30 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio solo nell'anno 2024, mentre il comma 2 dell'articolo 5 della legge 145 del 2016, che si intende abrogare, non contiene alcun limite temporale.

Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione alle proposte emendative, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) si segnala che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35). In relazione all'articolo 2-*quinqües*, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*quinqües*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinqües*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinqües*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-*quinqües*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinqües*.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-*quinqües*.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-*quinqües*.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinqües*.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2. In relazione all'articolo 4-*bis*, comporta maggiori la proposta 4-*bis*.0.200. Occorre valutare la proposta 4-*bis*.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sul testo-A all'esame.

Si riserva invece di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in relazione agli emendamenti in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla votazione del parere sul testo all'esame, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per

le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ([n. 121](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposte alle richieste di chiarimento sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 214 (pom.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 5 MARZO 2024
214ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, segnala l'esigenza di un breve rinvio dell'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è ulteriormente convocata una seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 4, nel confermare quanto asserito in relazione tecnica, viene rappresentato che

agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di comunicazione rivolte alla popolazione anziana si provvede con le risorse allocate sul PG 12 del capitolo 5510, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, denominato "Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute, incluse quelle per l'iscrizione, l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali e per le connesse esigenze di rappresentanza", per un importo pari a circa il 30 per cento dello stanziamento annuo sul medesimo capitolo, il cui centro di responsabilità è il Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute. La norma prevede inoltre l'adozione di linee di indirizzo nazionali da parte del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità, da porre a base dei Piani d'azioni che saranno adottati a livello regionale e locale nell'ambito della programmazione integrata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 5, viene confermato che le iniziative di cui alla disposizione in questione potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di obblighi già previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- in relazione all'articolo 8, viene confermato che i compiti posti a carico del Ministero del turismo si limitano esclusivamente ad attività promozionali in senso stretto. Ciò premesso, tali attività promozionali sono sostenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che vengano determinati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto che per l'espletamento delle medesime attività promozionali il Ministero del turismo può avvalersi anche della collaborazione di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, ovvero di altri enti strumentali;
- in relazione all'articolo 9, viene confermato che all'atto dell'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* (articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021) sono stati scontati effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell'orizzonte pluriennale e quindi non esposti nel prospetto triennale riepilogativo degli effetti finanziari della richiamata disposizione. Queste informazioni sono desumibili dalle stime sull'utilizzo delle risorse *Next generation EU* riportate nei quadri tendenziali di finanza pubblica dei Documenti di economia e finanza presentati dopo la legge di bilancio per il 2021. Viene inoltre confermato che Agenas verifica l'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dall'articolo 9 avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 10, nel richiamare anche gli elementi informativi presenti nella relazione tecnica dell'articolo 27, viene confermata la sostenibilità delle misure. Viene ulteriormente precisato che l'articolo 10 assicura la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale unificata alle persone anziane tutte, solo ove occorra: quindi l'accesso ai processi valutativi è assicurato a una definita categoria di persone anziane (articolo 27, comma 2), con l'aggiunta, all'occorrenza, di altri soggetti, compatibilmente con le risorse rese disponibili a legislazione vigente, come riportato esplicitamente nella relazione tecnica all'articolo 10. Lo scopo di prevedere un'offerta progressiva è anche giustificato dalla circostanza che, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 27 di un numero di soggetti inferiori alle previsioni, si possano utilizzare risorse ancora disponibili a favore di altre persone anziane. Per i profili di copertura, viene rilevato che le somme destinate alle progettualità per l'attività sportiva della popolazione anziana non corrispondono a risorse nuove o a risorse di annualità precedenti non utilizzate;
- in relazione all'articolo 13, viene segnalato che dal disposto della norma non risulterebbe la promozione di agevolazioni per l'adozione di animali, ma l'adozione sarebbe la finalità che si intende raggiungere con la corresponsione delle predette agevolazioni. Il Governo concorda, inoltre, con l'opportunità di inserire un riferimento espresso alla destinazione alle regioni delle risorse del fondo nella modifica operata dal comma 4 al comma 209 della legge di bilancio per specificare che le risorse sono ripartite tra regioni;
- in relazione all'articolo 20, viene confermato che la disposizione è formulata in termini di "facoltà";

- in relazione all'articolo 22 con riferimento alla richiesta di fornire maggiori indicazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione progressiva dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) e degli obiettivi di servizio anche nei confronti delle categorie di persone diverse dalla platea degli anziani non autosufficienti, si chiarisce che tali interventi rientrano nella sfera di competenze delle Regioni, le quali, sulla base delle esigenze dell'utenza del proprio territorio, provvedono a modulare e quantificare le risorse da destinarvi. Si fa presente che la norma in esame richiama la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, che prevede una procedura per la determinazione di LEP e fabbisogni standard, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali;
- in relazione all'articolo 23, viene confermato che l'attività ivi prevista sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 25, viene rappresentato che la norma consente di migliorare le modalità del funzionamento del sistema locale dei servizi, sulla base delle risorse attualmente disponibili. Viene inoltre segnalato che alle attuali condizioni non si prevede la necessità di ulteriori risorse per l'implementazione di modelli volti a sviluppare servizi di comunità, che viceversa dovranno essere individuate e reperite quando si verificheranno le condizioni sul territorio che le renderanno necessarie;
- in relazione all'articolo 27, viene osservato che dal 2023 è previsto lo stanziamento di 50.000.000 euro a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato degli operatori sociali destinati a comporre le *equipe* sociosanitarie integrate. Con riferimento ai contenuti del comma 5, viene specificato che l'impiego delle *equipe* operanti presso strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) è previsto solo come una possibile soluzione e, peraltro, non si ritiene che per il personale del SSN debba essere previsto un puntuale corrispettivo per attività svolte nell'ambito delle strutture del SSN. Il richiamo, nella relazione tecnica, alla garanzia delle attività nell'ambito delle risorse che costituiscono il finanziamento statale corrente al SSN rappresenta il limite entro il quale potrà darsi attuazione alla possibilità di impiego delle citate *equipe*;
- in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che la collaborazione di cui alle previsioni del comma 2 può realizzarsi attraverso degli accordi che prevedano unicamente un coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'ambito delle singole attività istituzionali di ognuno: si conferma che tale previsione non determina costi ulteriori;
- in relazione all'articolo 29, viene confermato che il numero di 42.000 pazienti rilevabili nel 2026 risulta coerente con un'attività assistenziale che potrà svilupparsi lungo l'intero triennio di riferimento. Rispetto alla copertura finanziaria dell'intervento a decorrere dall'annualità 2027, viene rappresentato che i servizi erogati nell'ambito di tale articolo si inseriscono già nella corrente gestione sanitaria dei pazienti che accedono a servizi di assistenza domiciliare afferenti al proprio Servizio Sanitario Regionale e rientrano appieno nei LEA. Viene altresì confermato che all'atto dell'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* (articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020) sono stati scontati effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell'orizzonte pluriennale e quindi non esposti nel prospetto triennale riepilogativo degli effetti finanziari della richiamata disposizione. Queste informazioni sono tuttavia desumibili dalle stime sull'utilizzo delle risorse *Next generation EU* riportate nei quadri tendenziali di finanza pubblica dei Documenti di economia e finanza presentati dopo la legge di bilancio per il 2021;
- in relazione all'articolo 31, viene rappresentato che l'esplicito rinvio al vigente DPCM 12 gennaio 2017 garantisce che non sono previste modifiche nella erogazione della singola prestazione da assicurare agli anziani non autosufficienti, facendosi quindi riferimento a quelle già ricomprese nei vigenti Livelli essenziali di assistenza (LEA), ma unicamente una migliore e più efficace integrazione (in termini di maggiore qualità percepita dal paziente piuttosto che in termini di quantità di prestazioni date). Gli interventi eventuali, che già avvengono nella quotidianità per i requisiti posti dalla normativa a carico delle strutture che operano in altri ambiti assistenziali, potranno essere realizzati con le risorse

già disponibili;

- in relazione all'articolo 33, con riferimento ai chiarimenti richiesti sulla portata innovativa del comma 3, viene rappresentato che la disposizione si limita ad evidenziare che per effetto dell'età sopravvenuta e in presenza dei presupposti e requisiti previsti alla persona con disabilità, evidentemente, si applicheranno anche le disposizioni relative agli anziani in condizione di disabilità;

- in relazione all'articolo 34, circa la sostenibilità degli adempimenti previsti dall'introduzione della prestazione universale, viene rilevato che la prestazione riguarda una platea contenuta rispetto alle prestazioni istituzionali dell'INPS e che anche l'impegno dei medici INPS per la valutazione del bisogno assistenziale gravissimo sulla platea degli aventi diritto (che rispettano i requisiti economici) può essere svolta con il personale previsto a normativa vigente anche sulla base della possibilità di effettuare una valutazione agli atti per i soggetti richiedenti già beneficiari dell'indennità di accompagnamento;

- in relazione agli articoli 35 e 36, circa la stima della platea di potenziali beneficiari della prestazione, individuata nel 23 per cento dei percettori di indennità di accompagnamento ultra 80enni, viene rilevato che la stima è stata effettuata a legislazione vigente e, precisamente, utilizzando i parametri forniti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, di cui l'istituenda commissione dovrà tenere conto ai fini dell'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo. In merito alla stima dell'onere, tenuto conto che non tutti i beneficiari dovrebbero accedervi per l'intera durata della sperimentazione e/o per l'importo massimo previsto, la valutazione di 250 milioni di euro annui appare prudentiale;

- in relazione all'articolo 38, essendo tali misure praticate nei modelli più avanzati di intervento regionale, viene rappresentato che la previsione normativa assume carattere di principio generale di natura ordinamentale e, pertanto, all'attuazione delle medesime misure si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 39, viene segnalato che la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 13 implica che le regioni attuino le disposizioni di cui ai citati commi 5 e 7 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 41, circa la conferma richiesta in ordine all'utilizzo di 75 milioni di euro, per ciascuno dei due anni 2025 e 2026, delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, "mediante corrispondente riduzione", viene confermata la disponibilità delle risorse, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 13, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di beni alimentari destinati ai medesimi animali»";

- all'articolo 13, al comma 4 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dopo le parole: «criteri di ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «tra le regioni»";

- all'articolo 15, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.";

- all'articolo 20, comma 1, la parola: "favoriscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono favorire"; conseguentemente, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il parere è altresì reso nel presupposto che, in relazione all'articolo 30, l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali non pregiudichi gli interventi già avviati o programmati.

1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 215 (pom.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

215ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) riepiloga gli elementi istruttori, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-bis, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-bis.200.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-quater, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-quater.200, 2-quater.201 (già 2.0.1000/31), 2-quater.202 e 2-quater.203 (già 2.0.1000/29) e 2-quater.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-quater.204 (già 2.0.1000/35).

In relazione all'articolo 2-quinquies, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41), 2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40) e 2-quinquies.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43) e 2-quinquies.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-quinquies.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della

sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2.

In relazione all'articolo 4-bis, comporta maggiori la proposta 4-bis.0.200. Occorre valutare la proposta 4-bis.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2), esprime un avviso contrario, attesa la inidoneità della copertura prevista che non assicura la conseguente compensazione.

In relazione alla proposta 01.5, formula una valutazione di contrarietà per oneri privi di copertura finanziaria. In ordine alle proposte 1.1 e 1.0.1, concorda con la Commissione in quanto le misure determinano oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Formula una valutazione di contrarietà sugli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1), poiché, sulla base degli elementi a disposizione, dalle disposizioni derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12, concorda con la Commissione, apparendo le proposte suscettibili di comportare maggiori oneri. Sulle proposte 2.0.1 e 2.0.11, si pronuncia in senso contrario per oneri privi di adeguata copertura. In relazione agli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13, rappresenta che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Esprime un avviso contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sugli emendamenti 2-bis.200, 2-quater.200, 2-quater.201 (già 2.0.1000/31), 2-quater.202, 2-quater.203 (già 2.0.1000/29) e 2-quater.205 (già 2.0.1000/38).

Segnala che, dall'emendamento 2-quater.204 (già 2.0.1000/35), sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda con la Commissione sull'onerosità degli emendamenti 2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41), 2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40) e 2-quinquies.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Sulle proposte 2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43) e 2-quinquies.204, esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Sull'emendamento 2-quinquies.205, formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura. Sull'emendamento 2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59), esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Concorda con la Commissione che comporta maggiori oneri l'emendamento 2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61).

Anche in ordine alla proposta 3.4, conviene con la valutazione di onerosità della relatrice.

In relazione all'emendamento 3.6, esprime un avviso di semplice contrarietà. Con riguardo all'emendamento 3.200, non ha nulla da osservare a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Su richiesta della senatrice [DAMANTE](#) (M5S), conviene che la riformulazione possa essere estesa anche all'emendamento 3.201. Sulla base degli elementi a disposizione, fa presente che dall'emendamento 3.100 derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Esprime un avviso contrario sull'emendamento 3.16, in quanto la copertura proposta non assicura la occorrente compensazione su tutti i tre saldi, e sull'emendamento 3.0.1, giacché esso comporta maggiori oneri riferiti a fattispecie che non sono comprimibili in un limite di spesa. In relazione all'emendamento 3.0.2, segnala che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda quindi con la Commissione sull'onerosità della proposta 4.0.100. Conferma l'assenza di

oneri sulla proposta 4.0.2.

Con riguardo all'emendamento 4-*bis*.0.200, non ha osservazioni da formulare a condizione che sia riformulato nel testo messo a disposizione della Commissione. Con riguardo all'emendamento 4-*bis*.0.201, non ha nulla da osservare, non derivando oneri per la finanza pubblica.

Si associa infine sulla valutazione non ostativa della Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), in relazione alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 2-*quinq*ues.205, osserva che dovrebbe essere stata predisposta un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, la verifica degli effetti finanziari sarà disponibile nell'aggiornamento della relazione tecnica in sede di passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 1.1, 1.0.1, 1.4, 1.200 (già 1.100/1), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.1, 2.0.11, 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7), 2.0.13, 2-*bis*.200, 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29), 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38), 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35), 2-*quinq*ues.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinq*ues.201 (già 2.0.1000/40), 2-*quinq*ues.202, 2-*quinq*ues.203 (già 2.0.1000/43), 2-*quinq*ues.204, 2-*quinq*ues.218 (già 2.0.1000/59), 2-*quinq*ues.219 (già 2.0.1000/61), 3.4, 3.100, 3.16, 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.100.

Sull'emendamento 2-*quinq*ues.205, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo, apportare le seguenti modifiche; a) al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»; b) ai commi 8 e 11 sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "16,7 milioni".

Sugli emendamenti 3.200 e 3.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente identica riformulazione: "Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Sull'emendamento 4-*bis*.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art 4-*bis*. (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di

60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14 pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.»".

Sulla proposta 3.6, il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di esprimere i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI dichiara che sono ancora in corso alcune verifiche istruttorie, riservandosi di fornire l'avviso del Governo in una delle prossime sedute utili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 120 (pom.) del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024
120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente, d'intesa con il senatore Orsomarso, che il senatore Melchiorre è il relatore designato per il disegno di legge in titolo.

Il senatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). Dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Tale articolo prevede, in particolare, che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per richiedere al Ministro delle imprese e del *Made in Italy* l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e l'organo amministrativo abbia omissso di presentare l'istanza di ammissione entro i successivi quindici giorni, ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Rispetto al testo previgente, precisa che le imprese interessate possono essere partecipate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche statali e si attribuisce la facoltà di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di

amministrazione straordinaria anche ai soci privati che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie. L'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 1 dell'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille; il comma 1 specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), resta fermo il beneficio summenzionato - nell'ambito del limite di spesa stabilito dalla norma già vigente - qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione. Il successivo comma 2 prevede - al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro - che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati (a rotazione) dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi, relativi alle suddette manutenzione e sorveglianza. Infine, l'articolo 4 reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che il provvedimento presenti gravi lacune sotto il profilo delle misure a tutela dell'ambiente e della salute. Segnala infatti che, con le ditte dell'indotto in sciopero, in quanto ancora in attesa del pagamento dei crediti maturati, pari a circa 120 milioni di euro, la manutenzione degli impianti non viene più effettuata - con la conseguenza che si sono già registrate emissioni di benzene oltre la soglia consentita -, mettendo così in pericolo la cittadinanza ed esponendo i lavoratori al rischio di possibili incidenti. Auspica quindi che, a differenza di quanto avvenuto per il precedente prestito, con il nuovo, pari circa 320 milioni, venga introdotto un vincolo di destinazione a favore delle aziende dell'indotto, così da permettere la ripresa di alcune attività determinanti per la sicurezza collettiva ed evitare il fallimento di molte di loro.

Richiama poi le conseguenze della precedente amministrazione straordinaria, che registrò crediti perduti per 150 milioni, aziende in crisi e perdita di numerosi posti di lavoro. Invita quindi il Governo a considerare la possibilità di prevedere delle iniziative volte a salvaguardare le imprese dell'indotto, finalizzate soprattutto a sospendere il pagamento di alcuni tributi e a garantire, attraverso SACE o Cassa depositi e prestiti, il pagamento dei crediti ai fornitori, nonché l'accesso a forme di finanziamento per assicurare liquidità al tessuto imprenditoriale coinvolto. Infine, giudica ormai improcrastinabile il varo di un progetto di reale ambientalizzazione e di riconversione industriale, per coinvolgere la forza lavoro che in prospettiva verrà esclusa dall'azienda e permettere una rinascita della città di Taranto, che registra un reddito pro capite nettamente più basso rispetto al resto della Puglia, nonché una disoccupazione giovanile (16-24 anni) che si attesta intorno al 50 per cento.

Il seguito dell'esame è rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà, nelle giornate di martedì 20 e martedì 27 febbraio, un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle entrate e della riscossione, Agenzia del demanio, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della giustizia tributaria.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), con riferimento all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, preannuncia, alla luce delle audizioni svolte, una rimodulazione della proposta di risoluzione presentata.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la nuova risoluzione, acquisito il consenso dei Gruppi, potrà essere votata nel corso della settimana corrente.

Inoltre, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza", il cui esame comincerà la prossima settimana, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. Non registrando alcuna obiezione, sollecita i Gruppi a segnalare eventuali soggetti da ascoltare entro la giornata di domani.

Informa infine che il seguito dell'esame in sede redigente del disegno di legge n. 484, Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle, proseguirà nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.5.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 124 (ant.) dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione contraria, a nome della propria parte politica, della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), come già ipotizzato nella seduta del 6 febbraio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di domani, venerdì 9 febbraio, a orario da stabilire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori Cristina [TAJANI](#) (PD-IDP) e [CROATTI](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#), in esito al quale la Commissione conviene di fissare il termine in oggetto alle ore 12 di lunedì 12 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono stati presentati 40 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, i Gruppi possono ancora segnalare soggetti da ascoltare.

Il [PRESIDENTE](#) la rassicura in tal senso, invitando tuttavia i Gruppi a farlo entro la giornata di oggi per permettere una migliore organizzazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) sollecita un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, per quanto riguarda l'Atto Senato n. 484, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti, quindi è probabile che il seguito dell'esame slitti ancora di qualche giorno. Relativamente invece all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, avverte che la Commissione è in attesa della rimodulazione della proposta di risoluzione, chiarendo al contempo che, qualora il testo non fosse condiviso, sarebbe possibile presentarne uno alternativo, in attesa di una revisione incisiva della materia, che non potrebbe che essere frutto di uno specifico intervento normativo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che, a causa di impegni istituzionali a Bruxelles che lo coinvolgono nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di mercoledì 14.

Prende atto la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, prevista alle ore 14.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 116 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [816](#)

G/816/1/6

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 816, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,

premessi che:

con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articoli da 25 a 32, è stato introdotto in Italia il cd. "Start-up Act", un quadro normativo finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative;

più di recente, il 19 luglio 2023, è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 107 a prima firma Centemero, attualmente in esame al Senato della Repubblica;

in coerenza e continuità con i provvedimenti sopramenzionati, risulterebbe importante un rafforzamento degli investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di Fondi per investimenti in start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione» autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di start-up e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, aventi sede legale in Italia; e di prevedere la possibilità di incrementare il Fondo di Fondi anche con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.

Art. 1

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

2) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

1.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 1-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 1-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.0.4

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati decorrere dall'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

1.0.5

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente

o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»."

1.0.6

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»."

1.0.7

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente: «7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.»."

1.0.8

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella start-up innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso

patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.

7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della start-up innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superi, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»

1.0.9

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime "de minimis". Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime "de minimis" si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime "de minimis", il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.»

Art. 2

2.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articolo 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

2.2

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 29-bis» con le seguenti: «degli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9-ter» con le seguenti: «commi 9 e 9-ter»

2.3

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

3) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

4) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

2.5

[La Marca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai cittadini oriundi italiani che risiedono all'estero ma che intendono avviare una start-up con sede legale in Italia e che ivi sviluppano la propria attività."

2.6

[Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento»

2.0.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.2

[La Marca](#)

Dopo l'Articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Fondo per la creazione in Italia di start-up innovative da parte di cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero)

1. Al fine di promuovere la creazione nel territorio dello Stato italiano di imprese *start-up* innovative da parte di cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

2.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.

2.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* - FVC - o in iniziative di *Corporate Venture Capital* - CVC - per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

- 1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;
- 2) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;
- 3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

2.0.6

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* - FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

2.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare destinano somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi per il Venture Capital (FVC), in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da reti di investitori informali o in società di investimento.

2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da reti di investitori informali o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative.»

2.0.8

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti:

«*7-ter.* A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma *7-ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a

tassazione dell'importo.»).

2.0.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

Art. 3

3.1

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), n. 2).

3.2

[La Marca](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: "uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo" aggiungere le seguenti: "o in uno Stato estero previo il possesso della cittadinanza italiana".

3.3

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 29» con le seguenti: «agli articoli 29 e 29-bis» e le parole: «comma 9» con le seguenti «commi 9 e 9-ter».

3.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* - FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.3

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.4

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente: «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.»»

3.0.5

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.0.6

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti stipulati con start-up innovative)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.»

3.0.7

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»."

3.0.8

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».

2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

3.0.9

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 29-ter

(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)

1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione del somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del de minimis, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal made in Italy.»."

3.0.10

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)

1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I - Investire in innovazione);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento »de minimis« ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. Una quota delle entrate dello Stato di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle start-up innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per il tramite di soggetti gestori.»

Art. 4

4.1

[Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50 milioni» con le seguenti:«euro 100 milioni»

4.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

**1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 87 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

87ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle acque (n. 42)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice [FAROLFI](#) (FdI) comunica che - con riferimento alla questione sollevata nella scorsa seduta dalla senatrice Di Girolamo - il Governo ha reso noto che l'architetto Rossetto, sebbene pensionato, potrà ricoprire l'incarico in questione, alla luce dell'articolo 8, comma 13, del decreto-legge n. 13 del 2023, che ha introdotto una deroga fino al 31 dicembre 2026 a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [FAROLFI](#) (FdI) alla luce del curriculum del candidato e di quanto emerso nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, del parere favorevole della relatrice sulla proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori [BASSO](#) (PD-IDP), [SISLER](#) (FdI) - in sostituzione del senatore De Priamo - [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [IRTO](#) (PD-IDP), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [PETRUCCI](#) (FdI), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S), [TREVISI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole sulla nomina dell'architetto Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle acque è approvata con 12 voti favorevoli e 4 voti contrari, risultando anche 3 voti di astensione.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in

materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **TUBETTI** (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede che - nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali (ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati) - l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, possa essere richiesta, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, dai soci (anche privati) che detengano, anche congiuntamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, mentre finora la richiesta poteva essere avanzata solo dal socio pubblico.

Si prevede inoltre che, dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dal Codice della crisi d'impresa. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda.

L'articolo 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 3, comma 1, dispone per l'anno 2024 la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendali non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale.

Il comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro, prevede che gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza possano essere interessati, a rotazione, dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto qualora i medesimi lavoratori non siano direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza.

L'articolo 4 reca disposizioni applicabili alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 89 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ([n. 108](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riserva non è ancora stata sciolta e che l'approvazione del parere dovrà pertanto necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la riserva non è stata sciolta e l'approvazione del parere dovrà pertanto necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24

dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e l'approvazione del parere dovrà pertanto necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [TUBETTI](#) (Fdl) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione per vari profili della vicenda, dalla tempistica alle coperture finanziarie alla salvaguardia di lavoratori e ambiente, anche alla luce di quanto riferito dai soggetti invitati a partecipare al ciclo di audizioni in corso presso la 9ª Commissione. Emergono infatti numerose questioni che richiedono una riflessione e una soluzione, da ultimo quanto riportato dal Presidente della regione Liguria in merito all'utilizzo delle aree di Genova.

A fronte di tante criticità, intorno all'*iter* di conversione del decreto-legge sembra regnare ancora molta confusione. Il Governo ha annunciato modifiche a tutela dei lavoratori e dell'indotto, ma non è ancora chiaro se e in quali termini ciò avverrà. Inoltre, non è al momento possibile valutare se le risorse previste siano sufficienti.

Ritenendo di non avere ancora a disposizione tutte le informazioni necessarie a esprimersi, annuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Alla luce di quanto dichiarato dal senatore Basso, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) chiede di rinviare il voto sul provvedimento, in considerazione del fatto che presso la 9ª Commissione non sono ancora terminate le audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la circostanza citata non assume rilevanza da un punto di vista regolamentare: i pareri delle Commissioni competenti su singoli profili costituiscono uno degli elementi che la Commissione alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente acquisisce nella prima fase dell'esame, dedicata all'istruttoria legislativa. Esse si esprimono sul testo originario del provvedimento, entro termini stabiliti dal regolamento, mentre è compito della Commissione primaria, alla luce dei pareri resi dalle altre Commissioni e di quanto emerso dalle audizioni, valutare quali modifiche debbano essere apportate al testo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) afferma che le audizioni avrebbero potuto fornire elementi importanti ai fini delle valutazioni dei Gruppi anche in Commissione ambiente, considerato che la scelta adottata in passato di far prevalere le ragioni della produzione su quelle della tutela dell'ambiente, non sembra aver dato alcun frutto neanche dal punto di vista della produzione. Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) ritiene che la ricostruzione operata dal Presidente determini il rischio di sminuire eccessivamente il ruolo delle Commissioni che si esprimono in sede consultiva. Anche queste, ai fini dell'espressione del parere, dovrebbero compiere un'attività istruttoria.

Ritenendo di non avere elementi sufficienti, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che, dal punto di vista regolamentare, le audizioni sono di competenza della sola Commissione primaria e che, in caso contrario, si verificherebbero sovrapposizioni nell'operato delle varie Commissioni.

Aggiunge poi che egli non intende assolutamente sminuire l'attività consultiva della Commissione, ma solo inquadrala nel suo giusto perimetro. A riprova di ciò, ricorda che, al contrario di quanto avviene in altre Commissioni, egli non ha ritenuto di promuovere la costituzione di una Sottocommissione pareri, proprio al fine di garantire la massima trasparenza e inclusività che sono proprie della sede

plenaria.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e il convinto sostegno all'azione del Governo su un tema che, come tutti i colleghi certamente sanno, è molto complesso, anche alla luce del quadro ereditato dal passato, che ha condotto alla situazione in cui ci si trova oggi. Il provvedimento in esame è necessario ma si inserisce in un'azione in divenire, volta a individuare soluzioni per tutti i profili coinvolti, dalla tutela dei lavoratori e dell'indotto alla tutela ambientale. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria già prevista per domani, 7 febbraio, alle ore 13, non avrà più luogo, mentre resta confermata la riunione delle 13,30 dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 24 GENNAIO 2024

153ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

indi del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(986\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 4, il relatore [ZULLO](#) (FdI) dà conto, in primo luogo, dell'articolo 3. Il comma 1 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il successivo comma 2 limita la possibilità di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa per gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza.

L'articolo 1 estende inoltre ai soci privati la possibilità di richiedere, in determinati casi, l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il successivo articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici dell'ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare la continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 4 integra la disciplina relativa alle grandi imprese in stato di insolvenza e assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria, allo scopo di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure medesime.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) chiede di passare allo svolgimento della discussione generale successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Con l'avviso favorevole del relatore [ZULLO](#) (FdI), la presidente [CANTU'](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(931\)](#) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala innanzitutto le finalità principali del disegno di legge in titolo, riportate all'articolo 1, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

L'articolo 6 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'impresa agricola.

L'articolo 9 è volto a consentire alle regioni e alle province autonome programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.

L'articolo 10 dispone in merito alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), anche riguardo la composizione e le competenze relative.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) rammenta che la Commissione di merito della Camera dei deputati aveva licenziato all'unanimità un testo di elevata qualità, predisposto con il contributo di tutte le parti politiche. Successivamente l'intervento del Governo ha purtroppo comportato modifiche che hanno stravolto e svuotato il provvedimento. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, risultano particolarmente gravi la genericità dei contenuti, specie in materia di assunzioni e contratto di lavoro.

In assenza di altre richieste di intervento, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo; la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) invece annuncia voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

[\(924-bis\)](#) *Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

[\(122\)](#) *Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*

[\(269\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

[\(410\)](#) *Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

[\(898\)](#) *Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) dà conto innanzitutto del disegno di legge n. 122, le cui finalità sono esplicitate dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia.

L'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la tutela di quanti abbiano conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.

Il successivo articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 5 reca, in relazione alle persone affette da epilessia, disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro di coloro che non

siano riconosciuti idonei alla guida.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nel disegno di legge n. 269 gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari dell'intervento legislativo.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della Commissione nazionale per la lotta contro l'epilessia, mentre l'articolo 4 demanda al Ministro della salute la promozione di campagne di informazione e di formazione.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di centri di riferimento per l'epilessia presso ogni regione.

Il successivo articolo 6 dispone in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti non abilitati alla guida a causa della loro condizione patologica.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.

[L'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 410 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari del provvedimento.](#)

L'articolo 3 è volto alla tutela di coloro che hanno conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.

Il successivo articolo 4 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione nelle epilessie e l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica e di certificazione d'inidoneità alla guida, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida.

Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La finalità e i destinatari del disegno di legge n. 898 sono specificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2.

Il successivo articolo 3 dispone in tema di limitazioni alle persone affette da epilessia. Prevede inoltre che la persona soggetta alle limitazioni anzidette possa essere destinataria di un programma personalizzato finalizzato alla sua inclusione sociale e, nel caso, al mantenimento dell'accesso al lavoro.

Ai sensi dell'articolo 4 è discriminatoria ogni distinzione, esclusione o limitazione imposta a persona con epilessia in stato di remissione clinica debitamente certificata.

L'articolo 5 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 6 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione.

All'articolo 7 è prevista l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.

L'articolo 8 reca norme in materia di patente di guida, mentre l'articolo 9 dispone in tema di certificazione d'inidoneità alla guida di veicoli, di integrazione nel mondo del lavoro degli inidonei alla guida e di patente nautica.

Infine, l'articolo 10 concerne la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esprime soddisfazione per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo, ricordando il costante e approfondito impegno della 12ª Commissione del Senato, che, nella scorsa legislatura, aveva consentito di pervenire a una sintesi condivisa delle proposte legislative concernenti la medesima materia. Si augura dunque che la discussione possa ora giovare del medesimo spirito di condivisione costruttiva, al fine dell'individuazione di una sintesi di adeguata qualità. Particolarmente meritevole di approfondimento è, a tale riguardo, la migliore definizione normativa in relazione alla questione dell'inserimento lavorativo.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte e si esprime a favore di una sinergia idonea a conseguire un risultato utile, allo scopo fondamentale di garantire la migliore tutela a soggetti particolarmente fragili, tenuto conto della complessità socio-sanitaria connessa all'epilessia. Auspica pertanto l'impegno comune di tutte le parti politiche, in analogia con il lavoro svolto in Commissione nella scorsa legislatura.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) formula un giudizio favorevole su tutti i disegni di legge in discussione, utili

tra l'altro a contrastare gli esistenti pregiudizi stigmatizzanti nei confronti delle persone affette da epilessia. Segnala quindi la necessità di procedere a un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire questioni specifiche, quali lo svolgimento di mansioni lavorative in situazioni di rischio, e con la finalità di predisporre un testo unificato delle diverse proposte presentate.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) concorda con la proposta del relatore.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 1° febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nell'odierna seduta pomeridiana si procederà anzitutto all'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. L'importanza di tale trattazione risulta peraltro amplificata dall'evidente connessione con l'approvazione unanime della Commissione della risoluzione sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, avvenuta il 18 gennaio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024**

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sugli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, recante in particolare modifiche al codice della navigazione, la relatrice MANCINI (Fdl) richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, riguardante le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi rientranti sotto la competenza di autorità marittime diverse, finalizzato a consentire l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti senza necessità di rilascio di plurime e identiche autorizzazioni.

L'articolo 2 stabilisce che i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima. La disposizione è volta in particolare a uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi.

Gli articoli 3 e 4 recano modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima a scopo di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 2 e di semplificazione delle procedure di stipula e convalida delle convenzioni di arruolamento delle procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio e delle annotazioni sul libretto di navigazione, nonché delle modalità di arruolamento del comandante.

L'articolo 5 consente di effettuare la dichiarazione di accettazione del comando della nave, da parte del comandante, anche in modalità digitale.

Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, l'articolo 6 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisca l'Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite la

digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare. La gestione della piattaforma è affidata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ne è inoltre prevista l'integrazione con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL.

L'articolo 7 è finalizzato a consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione del personale marittimo per mezzo di denaro contante a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale corresponsione non potrà comunque essere superiore a 500 euro mensili.

In riferimento ai capi successivi del disegno di legge si segnala innanzitutto l'articolo 13, teso a consentire la digitalizzazione di una serie di documenti di bordo, fra i quali il ruolo di equipaggio, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, il registro degli infortuni, il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. In relazione alle ispezioni previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, attuativo della direttiva sulla conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, a fini di semplificazione e razionalizzazione delle risorse l'articolo 16 prevede che le navi sottoposte a tali ispezioni non debbano essere assoggettate anche alle visite oggetto di precedenti disposizioni legislative (articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271). Inoltre, per le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 32, è proposto di eliminare la duplicazione delle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge n. 1045 del 1939 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, mantenendo soltanto queste ultime.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) si sofferma sui principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 1, volti a consentire l'esercizio del diritto di voto, con riferimento alle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, agli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.

Il comma 5 dispone che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dal disegno di legge sia valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative con finalità analoghe relative alle elezioni politiche.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rammenta il favore sul disegno di legge in esame già espresso dai Gruppi di opposizione presso la Commissione di merito, in considerazione dell'opportunità di disporre in tempi rapidi della disciplina necessaria a garantire l'effettività del diritto alla partecipazione elettorale.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ravvisa innanzitutto la necessità di coordinamento con disposizioni recate dal decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, riguardante il medesimo ambito di intervento.

Riguardo il merito del provvedimento in esame, si pone innanzitutto la questione di una dotazione

adeguata di risorse, nonché la necessità di una definizione adeguata delle scelte strategiche in merito ai processi di riconversione e alle prospettive della siderurgia.

Risulta inoltre indispensabile un riconoscimento adeguatamente esteso del diritto alla fruizione alla cassa integrazione; in particolare, idonee garanzie devono essere predisposte a tutela dei lavoratori dell'indotto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva la sussistenza di linee contraddittorie tra diversi componenti del Governo in merito alla questione delle acciaierie ILVA, mentre è indispensabile adottare una strategia mirata a conciliare l'esigenza di tutela ambientale e della salute con il mantenimento delle capacità produttive del settore siderurgico, essenziale per l'economia nazionale. Resta inoltre aperta la grave questione della mancanza di manutenzione degli impianti, che costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Per le finalità richiamate, risulta ineludibile la questione dell'intervento pubblico nell'azienda.

A tale riguardo, il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la già ricordata connessione del decreto-legge in esame con il citato decreto-legge n. 9.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) rileva la comune consapevolezza circa il carattere imprescindibile del ricorso all'amministrazione straordinaria ai fini della tutela ambientale, della salute e della sicurezza, nonché del mantenimento delle capacità produttive. A fronte di tali obiettivi, il Governo è univocamente impegnato, fronteggiando serie difficoltà oggettive.

Si riserva quindi di predisporre uno schema di parere favorevole, contenente uno specifico riferimento alle integrazioni normative recate dal decreto-legge n. 9, volto specificamente alla tutela dell'indotto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che sia utile disporre della possibilità di approfondire i contenuti del nuovo decreto-legge, al fine di una migliore valutazione della proposta di parere.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) riconosce la fondatezza del rilievo della senatrice Pirro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Esame e rinvio)

Nel riferire sullo schema di decreto legislativo in esame, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) dà conto in primo luogo della disciplina di delega, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33 del 2023, mettendone in rilievo gli obiettivi fondamentali.

Quanto al testo dello schema di decreto, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 definisce i compiti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

L'articolo 4 prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione, nonché l'adozione delle linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.

L'articolo 5 riguarda la sicurezza sul lavoro per i soggetti anziani e la promozione del lavoro agile.

Il successivo articolo 6 prevede un complesso di interventi tesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani.

L'articolo 7 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione di iniziative e misure finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane.

L'articolo 9 è volto alla promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.

L'articolo 10 dispone in merito alla possibilità per le persone anziane di ottenere una valutazione multidimensionale nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA).

I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 riguardano la promozione dell'incontro e del dialogo intergenerazionale. Il successivo comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possano promuovere attività intese alla valorizzazione e alla trasmissione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 12 prevede la promozione di iniziative e progetti nell'ambito dell'attività sportiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 13 prevedono che le regioni e le province autonome promuovano l'accesso degli animali da affezione nelle [strutture residenziali e nelle residenze protette](#), mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali d'affezione e il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei requisiti e delle modalità per la distribuzione gratuita a enti del Terzo settore di medicinali veterinari per animali d'affezione.

L'articolo 14 concerne la presentazione di progetti di servizio civile universale in favore degli anziani.

L'articolo 15 prevede che il CIPA predisponga linee guida in materia di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale.

Il comma 1 dell'articolo 16 riguarda il ricorso a meccanismi di rigenerazione urbana. Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale la definizione degli standard edilizi e costruttivi relativi alle procedure di selezione delle iniziative progettuali di coabitazione da finanziare.

Le iniziative per la coabitazione sono oggetto altresì degli articoli 17 e 18.

Gli articoli 19 e 20 sono volti alla promozione della formazione delle competenze digitali.

L'articolo 21 dispone in merito alla definizione e all'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Le previsioni di cui all'articolo 22 riguardano le modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e le modalità della progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché le relative modalità di erogazione tramite gli ambiti territoriali sociali (ATS), mentre gli articoli 23 e 24 disciplinano rispettivamente il sistema di monitoraggio dei LEPS e le funzioni degli ATS.

L'articolo 25 è volto a promuovere servizi di comunità a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie.

Il successivo articolo 26 dispone in materia di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, mentre l'articolo 27 disciplina la valutazione multidimensionale unificata e l'articolo 28 reca ulteriori previsioni sull'attività dei PUA.

L'articolo 29 reca misure finalizzate a garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari.

Gli articoli 30 e 31 concernono i servizi socioassistenziali e sociosanitario di tipo residenziale e semiresidenziale.

L'articolo 32 garantisce, relativamente a determinati casi, l'accesso alle cure palliative.

In base all'articolo 33, le persone anziane che non versano nelle condizioni di non autosufficienza possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilità per accedere ai relativi benefici.

Gli articoli da 34 a 36 istituiscono, in via sperimentale, la "prestazione universale", erogata agli anziani non autosufficienti con determinati requisiti.

L'articolo 37 opera una ricognizione delle agevolazioni fiscali e contributive fruibili anche in caso di ricorso a prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti.

L'articolo 38 è volto a concorrere alla definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti e all'istituzione di registri regionali di assistente familiare. Le regioni sono altresì chiamate a sottoscrivere accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e ATS, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari. Sono inoltre chiamate a promuovere corsi di formazione professionale finalizzati ad acquisire la qualificazione di assistente familiare.

L'articolo 39 reca disposizioni riguardanti la figura del *caregiver* familiare.

Infine, l'articolo 42 dispone in merito all'entrata in vigore.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rammenta il percorso che ha portato all'approvazione della legge delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, connotato da una forte condivisione su un tema di particolare delicatezza. Auspica quindi che un analogo spirito costruttivo

ispiri l'esame della proposta in titolo, volta a dotare l'ordinamento italiano di una disciplina organica relativa alla tutela delle persone anziane, assicurando che il Governo ha la massima apertura nei confronti delle proposte di miglioramento che saranno offerte dall'esame parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

1.4.2.7.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024
161ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [ZULLO](#) (Fdl) si riserva di predisporre una proposta di parere, tenendo conto in particolare del tema, posto in evidenza nel corso del dibattito, della tutela occupazionale relativamente all'indotto delle grandi imprese in amministrazione straordinaria.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) manifesta l'orientamento nettamente contrario del proprio Gruppo in relazione ai contenuti del testo in esame. Sarebbe stato infatti preferibile disporre di un quadro normativo idoneo a porre i presupposti per una ripresa effettiva dell'attività del settore siderurgico, anche prevedendo l'ingresso del capitale pubblico. Risultano inoltre gravi le lacune in materia di *governance* e di garanzia per l'indotto. E' poi di particolare rilevanza l'insufficienza delle risorse messe a disposizione dal Governo, alla luce del bisogno di sostenere i lavoratori, spesso privi di retribuzione per periodi lunghi, e di rinunciare la produzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) espone l'opportunità di un'attenta verifica della coerenza dei contenuti dello schema di decreto legislativo con gli intenti condivisi che avevano caratterizzato l'esame del disegno di legge di delegazione, richiedendo allo scopo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni. Dopo aver espresso apprezzamento riguardo all'intervento del vice ministro Maria Teresa Bellucci nella precedente seduta, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Mazzella, sottolineando l'utilità di disporre della valutazione dei soggetti più direttamente interessati.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) si esprime favorevolmente in ordine alla possibilità di svolgere audizioni,

con particolare riguardo all'aspetto della corrispondenza fra le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo e principi e criteri di delega.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di segnalare i soggetti da audire entro le ore 10 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 867 (recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"), per il parere alla 2ª Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avvisa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 19,15 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.7.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 162 (pom.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024
162ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) presenta uno schema di parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore, che tuttavia non può far passare in secondo piano la debolezza di fondo del provvedimento in esame. Questo non offre infatti alcuna prospettiva di rilancio produttivo e non scongiura pertanto il rischio del protrarsi della situazione di crisi.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) manifesta la valutazione favorevole del proprio Gruppo in ordine allo schema di parere.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) riconosce la sensibilità dimostrata dal relatore in riferimento alla questione dell'indotto. Le misure proposte dal Governo non risultano tuttavia rispondenti alla necessità di soluzioni rapide e definitive per la ripresa della produzione siderurgica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), pur ammettendo l'impegno del relatore, lamenta l'assenza di misure idonee a un'effettiva tutela della salute della popolazione di Taranto, che, come attestato da ricerche autorevoli, è esposta a gravi rischi.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) prende atto delle osservazioni riguardanti i lavoratori dell'indotto. Tuttavia resta aperta la questione fondamentale delle nuove prospettive produttive per gli impianti siderurgici.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) fa presente di aver inteso includere nello schema di parere gli spunti offerti dal dibattito. I rilievi principali appena esposti riguardano tuttavia la competenza della Commissione di merito. Conclude mettendo in evidenza la necessità di coniugare la tutela della salute e dell'ambiente con la continuità aziendale e conferma la propria proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) riferisce sui profili di competenza del disegno di legge in esame, il quale prevede l'istituzione, per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».

I compiti della Commissione bicamerale sono specificati dall'articolo 2. Essa è chiamata a esaminare la gestione della comunità fin dalla sua istituzione e a formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio, al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare, all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.

In base al comma 10 dell'articolo 4 la Commissione bicamerale di inchiesta ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) auspica una conclusione positiva dell'*iter* del disegno di legge in esame, al fine di garantire la continuità con i lavori svolti dall'analoga Commissione parlamentare d'inchiesta nella scorsa legislatura.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) rileva nell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta un'occasione utile all'individuazione di misure volte alla fissazione di requisiti di idoneità e di forme di controllo riguardo le comunità alloggio. Esprime inoltre l'auspicio di un'attività di inchiesta obiettiva e scevra da strumentalizzazione politiche.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) osserva che alla fondamentale e meritoria abolizione dei manicomi è seguita una fase caratterizzata dalla presenza di strutture di piccole dimensioni, difficilmente identificabili e controllabili, nelle quali possono verificarsi casi di sopraffazione ai danni di persone fragili. Ricorda inoltre che l'attività della Commissione di inchiesta sarà utile qualora svolta in serenità e in assenza di contrapposizioni di carattere partitico.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) fa presente che le osservazioni del senatore Guidi riguardano in modo particolare i casi delle strutture doppia diagnosi, destinate all'accoglienza di persone tossicodipendenti. Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione della rimodulazione dell'orario di convocazione dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 8 febbraio, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986**

La 10a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, espresso apprezzamento per la successiva adozione da parte del Governo di un ulteriore provvedimento d'urgenza (decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024), contenente misure rilevanti e urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza, nel formulare l'auspicio che si dia soluzione definitiva alla questione ex ILVA, anche attraverso il rafforzamento della *governance*, tutelando al contempo valori di rango costituzionale quali il lavoro, la salute e l'ambiente, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni e osservazioni. Si invita anzitutto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere le misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità anche alle imprese definite MidCap.

Con specifico riferimento alle aziende dell'indotto, si chiede di voler considerare:

1. la possibilità di elevare da due a cinque il numero di esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia, prendendo a riferimento al contempo il 50 per cento del fatturato medio complessivo o, in alternativa, l'ammontare dei crediti vantati per fatture scadute il cui importo complessivo è pari o superiore a un milione di euro;
2. la possibilità di comprendere tra le ulteriori misure di protezione tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché i crediti vantati per il risanamento ambientale, per l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro e per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al DPCM del 14 marzo 2014.

Infine, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, si raccomanda di prendere in esame l'opportunità di allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività manutentive dello stabilimento.

1.4.2.8. Comitato per la legislazione

1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 33 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

33^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [MATERA](#), facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 986

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione;

considerata la rilevanza e la molteplicità dei profili relativi alle fattispecie disciplinate ritiene opportuno che il Governo predisponga una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali connessi all'attuazione delle misure in questione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo; *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo periodo, è presente il riferimento alla «domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14», che appare incompleto giacché al periodo successivo è citata più esaurientemente come la «domanda di nomina dell'esperto». È, dunque,

opportuno uniformare le due formulazioni nel senso più esteso;
all'articolo 3, comma 1, sono menzionati i «piani di riorganizzazione aziendale», che al comma 2 diventano i «programmi di cui al comma 1». Poiché la normativa di riferimento, di cui al combinato disposto degli articoli 54 e 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, utilizza sempre la parola «programmi», è opportuno adeguare di conseguenza la formulazione del comma 1;
sempre all'articolo 3, comma 1, si fa riferimento alla «prosecuzione aziendale, ai sensi [del] decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347», decreto che utilizza sempre la più corretta espressione «prosecuzione dell'esercizio d'impresa», come anche avviene nel citato decreto legislativo n. 270 del 1999;
all'articolo 4, comma 1, capoverso 74-bis, il comma 7 è formulato in modo poco chiaro nella parte in cui prevede che il commissario straordinario possa chiedere al tribunale «di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato», inducendo a ritenere che si possa chiedere di archiviare la chiusura del conto, oltre che la procedura di amministrazione straordinaria, invece che «di chiudere» il conto;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,
invita il Governo a predisporre una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:
all'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «non può essere proposta la domanda» *inserire le seguenti:* «di nomina dell'esperto»;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «piani di riorganizzazione aziendale» *con le seguenti:* «programmi di riorganizzazione aziendale»;
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «prosecuzione aziendale» *con le seguenti:* «prosecuzione dell'esercizio d'impresa»;
all'articolo 4, comma 1, capoverso 74-bis, comma 7, sostituire le parole: «la chiusura del conto» *con le seguenti:* «di chiudere il conto».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 163 del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

163a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 967.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPAGNOLLI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare, come lei ha preannunciato, il disegno di legge di iniziativa governativa che ratifica l'accordo in materia di coproduzione cinematografica tra Italia e Serbia, sottoscritto nel marzo 2023, che è un'intesa bilaterale rientrante nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese

ed è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra Italia e Serbia. La Serbia, tra l'altro, ha una grande tradizione cinematografica.

Il testo, in particolare, si pone quale strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani e serbi nella pianificazione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, consentendo alle coproduzioni realizzate ai sensi dell'accordo medesimo di essere considerate alla stessa stregua di opere nazionali dei rispettivi Paesi, anche dal punto di vista fiscale.

Questo Accordo è composto di sedici articoli e di un Allegato e, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svolgere il ruolo di autorità competenti responsabili dell'applicazione del testo bilaterale, stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'accordo siano assimilate appunto a opere internazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli e sottoponendo le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni all'approvazione delle competenti autorità.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 2.850 euro ogni quattro anni.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Mi consenta, Presidente, per chiudere, di fare un augurio in lingua serba: *dobro gledanje filma*, buona visione del film.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,55).

Sospendo nuovamente la seduta per una Conferenza dei Capigruppo, in cui verrà definito il calendario dei lavori, che è convocata immediatamente.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,42).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signora Presidente, l'intesa, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi.

L'Accordo sostituisce una precedente intesa relativa alle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con l'allora Repubblica federativa di Jugoslavia. Il suo obiettivo è incentivare i produttori italiani e serbi nella cooperazione su opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica. Le coproduzioni realizzate ai sensi dell'intesa possono essere considerate come opere nazionali dei rispettivi Paesi. L'intesa stabilisce che le cooperazioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto ed i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli e prevede che le istanze per il riconoscimento delle coproduzioni siano sottoposte all'approvazione delle autorità competenti.

L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione; fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico; definisce le quote in percentuali dei rapporti finanziari dei produttori e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate. (*Brusio. Richiami del Presidente.*)

L'Accordo disciplina poi le agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni e per l'identificazione delle coproduzioni e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali.

Ad una commissione mista viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo tra le coproduzioni.

L'intesa fra Italia e Serbia, inoltre, disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingentamento della commercializzazione e la loro presentazione ai festival internazionali.

Per tutte queste ragioni si dichiara il voto favorevole da parte del Gruppo. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, credo che l'approvazione di questo provvedimento sia un segnale importante in una fase storica in cui tra l'Italia e i Paesi balcanici ci sono delle evidenti necessità di allacciare rapporti a tutti i livelli e su tutti i piani. I Balcani sono per noi il luogo attraverso il quale è possibile allacciare ulteriori relazioni fondamentali per il nostro futuro con i Paesi del Medio Oriente e, se finisce l'attuale situazione bellica tra la Russia e l'Ucraina, anche con la Russia. Quindi, è necessario avere rapporti sempre migliori con i Paesi balcanici.

La Serbia - come sappiamo - è un Paese che in passato ha avuto anche dei ruoli nel nostro continente talvolta nefasti. Ricordiamo che la Prima guerra mondiale è nata dall'attentato a Francesco Ferdinando a Sarajevo: non era Serbia, ma Bosnia, e comunque l'etnia della persona che uccise l'arciduca era serba.

È dunque necessario che noi portiamo avanti questo tipo di iniziative. Sono contento di aver fatto da relatore per il provvedimento in esame e mi auguro che venga approvato all'unanimità.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, richiamandomi a quanto ha appena detto il collega Spagnolli, che ha perfettamente ragione. Senza arrivare all'attentato di Sarajevo, è ovvio che tutti gli accordi che legano l'Unione europea e l'Italia, che è uno dei Paesi principali dell'Unione, agli Stati dei Balcani occidentali vanno nella giusta direzione. È interesse dell'Unione europea creare una rete di relazioni con tutti i Paesi dell'area, che sono storicamente un luogo assai delicato per gli equilibri non soltanto di quel quadrante, ma più in generale europei.

Pertanto, tutto ciò che va nella direzione di legare i Balcani occidentali all'Unione europea va visto con grande attenzione, in particolare - mi permetto di dire - per quello che riguarda la Serbia, che è un Paese, tra quelli dell'area, che ancora sente un po' il richiamo della foresta, anche culturalmente e dal punto di vista religioso, da parte della Russia. È interesse, dunque, dell'Unione europea incentivare e creare un percorso stabilito che abbia un obiettivo a termine ragionevole, affinché anche le riforme nelle quali questi Paesi sono impegnati possano raccogliere il risultato di arrivare nell'Unione europea.

L'Italia tradizionalmente è stata tra i Paesi che si sono sempre schierati a favore dell'allargamento dell'Unione a questi Stati. Quindi, anche un accordo - se vogliamo - piccolo come quello di cui stiamo discutendo, che si riferisce a un settore molto specifico come l'industria cinematografica, ovviamente molto importante, va visto in quel quadro. Il nostro voto, quindi, favorevole si spiega non soltanto per il merito di questo specifico trattato, ma più in generale per ragioni più ampie che hanno a che fare con questioni più alte. Il voto del Gruppo, insomma, è convintamente a favore.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, è con una certa soddisfazione che dichiaro il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame non solo per il merito dello stesso. Si tenga presente che stiamo sostituendo un Accordo che era stato fatto con la Repubblica federale di Jugoslavia, per cui è passato qualche decennio. Pertanto è molto importante riaprire un canale di confronto e di discussione con un Paese come la Serbia.

Io frequento i Balcani da quando si era parlato di guerra umanitaria e da quel momento ho cominciato a fare solidarietà con la Serbia. Quindi è un atto importante anche dal punto di vista personale. Nei Balcani ci sono certamente popoli che sono -come ha detto poc'anzi il senatore Scalfarotto - abbastanza conflittuali tra di loro. Si tratta non solo di sviluppare l'industria cinematografica, ma anche di creare uno scambio di carattere culturale e quindi di favorire attraverso la cultura, la discussione, il confronto le relazioni per sviluppare la pace, perché in quella realtà ancora oggi le fibrillazioni sono alte. Non dimentichiamo che cova sempre sotto la cenere un certo fermento in quella realtà, per cui costruire una relazione culturale è un modo per favorire la pace non tanto con le armi, ma con le idee, il confronto e la solidarietà.

Per questa ragione, in conclusione, noi voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo tra Italia e Serbia sulle coproduzioni cinematografiche ha tra i suoi obiettivi quello di facilitare l'interscambio e la collaborazione culturale tra i due Paesi dal punto di vista sia culturale, sia economico. Questo implica un reciproco riconoscimento ed è un passo verso l'integrazione europea e verso un orizzonte comune e di pace, così preziosi in questo momento.

Il nuovo Accordo, stipulato il 21 marzo dello scorso anno, sostituisce l'Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 20 gennaio 1968. Quell'Accordo, con tutti i limiti dovuti al tempo trascorso, è tutt'oggi valido per i Paesi facenti parte della precedente configurazione territoriale dell'ex Jugoslavia e con i quali non sono in vigore accordi bilaterali in materia. Un nuovo accordo, quindi, era certamente necessario non solo per quello che è successo nel mondo, ma anche per quello che è successo nel mondo del cinema e degli audiovisivi. Nel 1968 uscivano «2001 Odissea nello spazio» di Stanley Kubrick e «C'era una volta il West» di Sergio Leone, capolavori assoluti di una cinematografia che però non conosceva le piattaforme *streaming*, la computergrafica e molte altre cose che hanno rivoluzionato il modo di fare e di guardare i film. Italia e Serbia hanno ritenuto opportuno elaborare un nuovo testo che regolamenti i rapporti di collaborazione bilaterale in materia cinematografica adeguandoli alle moderne esigenze tecnico-artistiche dell'apparato cinematografico, nonché ai cambiamenti avvenuti nel tempo nella normativa di settore e anche nel settore audiovisivo nel suo complesso.

Nel contesto culturale in generale, nonché nel quadro giuridico più specifico, quindi, l'Accordo si è dato obiettivi ambiziosi quanto concreti; uno strumento normativo che sia di incentivo alle coproduzioni cinematografiche tra più Paesi europei e che consenta alle opere realizzate di beneficiare degli stessi vantaggi riservati alle opere nazionali. I benefici previsti per le opere nazionali nei rispettivi Paesi sono riconosciuti alle coproduzioni italo-serbe e serbo-italiane. Si individuano nelle nazionalità di appartenenza gli autori e le figure artistiche utili a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni equiparando, per quanto riguarda l'Italia, i cittadini appartenenti all'Unione europea.

La 3a Commissione, che ho l'onore di presiedere, si è occupata di questo protocollo e si è già espressa

favorevolmente. I Balcani occidentali sono da sempre per noi una zona con la quale dialoghiamo e intratteniamo un rapporto di reciproci scambi: è tenendo conto anche di questo che l'Italia e la Serbia hanno ritenuto opportuno riscrivere *ex novo* l'Accordo. Si tratta di uno strumento efficace per promuovere la reciproca conoscenza e l'amicizia tra l'Italia e la Serbia.

Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-Partito Popolare Europeo alla ratifica dell'Accordo in esame. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, mi consenta, *in primis*, di fare le congratulazioni, i complimenti e gli auguri di buon lavoro alla nostra cara collega Alessandra Todde per il nuovo incarico che andrà a ricoprire a breve e per il grande lavoro svolto per le elezioni in Sardegna. (*Applausi*). Ne approfitto in questa veste perché non ho avuto ancora modo di farle gli auguri personalmente.

Per quel che riguarda l'Accordo con la Serbia relativamente all'ambiente e al settore cineaudiovisivo, vogliamo assolutamente rimarcare l'aspetto di collaborazione che c'è tra Italia e Serbia in questo ambito e anche quanto sia importante l'Accordo per sviluppare non solo il settore audiovisivo, ma anche tutto l'indotto che porta a livello culturale e turistico, perché tutte le volte che si fa una produzione audiocinevisiva si porta l'Italia nel mondo e si rende il nostro Paese attrattivo anche dal punto di vista turistico.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, si discute la ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia. L'obiettivo è, evidentemente, sviluppare rapporti cinematografici e audiovisivi tra i due Paesi, come peraltro abbiamo visto fare anche in altre occasioni con altri Stati, con altre Nazioni.

Condividendo i principi, le modalità e la valenza culturale dell'Accordo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[GIACOBBE](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'Italia e la Serbia - come ci ricordava prima la senatrice Craxi - avevano già in essere un Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica; Accordo che tuttavia andava rivisto per l'evoluzione che l'industria cinematografica ha avuto negli anni e in considerazione anche del fatto che, con il termine cinema, si intende tutto l'audiovisivo in senso lato.

La rideterminazione di significato e di percentuali che definiscano la coproduzione di materiale audiovisivo era doverosa per rispondere alle esigenze contemporanee del mercato, ma anche per sviluppare nuove tutele per le imprese e i lavoratori del settore, in modo che questi vedano tutelati sempre i propri diritti di cittadini di Nazioni comunitarie, anche in Paesi come la Serbia che ancora non fanno parte dell'Unione europea.

Inoltre, implementare i rapporti bilaterali con un Paese membro della Commissione INCE, di cui anch'io faccio parte, va nella giusta direzione, proprio perché, attraverso questo organismo internazionale, l'Italia cerca di dare il proprio contributo affinché Nazioni come la Serbia riescano a raggiungere i requisiti e gli *standard* richiesti per l'ingresso nella nostra Unione europea.

Anche per questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia.

[SCURRIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, le relazioni tra la Repubblica di Serbia e la Repubblica italiana nel campo della cultura possono essere caratterizzate come rapporti dinamici e costruttivi nel corso del

tempo, anche per quello che riguarda i rapporti amichevoli intercorsi tra i due Paesi; rapporti sottesi al reciproco interesse per un loro continuo miglioramento, a cominciare dal settore culturale.

È un percorso che viene da lontano, perché l'Accordo innova e sostituisce quello fatto tra Italia e Serbia già nel 1968 e migliora ulteriormente le condizioni delle relazioni culturali tra il nostro Paese e la Serbia. Ciò va incontro anche a tutto quanto già previsto da alcune convenzioni internazionali, come quelle dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, che, proprio rispetto alle produzioni e alle coproduzioni cinematografiche, ne hanno sempre sottolineato l'aspetto di strumento fondamentale nel rapporto tra Paesi.

Questo Accordo è importante, perché pone in evidenza, ovviamente, l'aspetto culturale, ma anche tutta l'importanza dell'indotto che il cinema e la cultura possono portare e la valorizzazione di chi lavora nel settore. È un percorso che viene da lontano, perché già nel 2022, nel corso del Festival del cinema di Roma, si è cominciato ad aprire uno spazio di ragionamento su come migliorare questo Accordo tra i due Paesi, che ha goduto l'anno successivo, nel 2023, anche di finanziamenti regionali ed europei, proprio per stimolare ulteriormente le collaborazioni tra i nostri Paesi.

Questo anche perché in Serbia da tempo si svolge un Festival del cinema italo-serbo, che vede protagonisti molti dei nostri autori, attori e di persone di cultura. Esso viene seguito, ad esempio, da Gabriella Carlucci, che ha portato, attraverso questo Festival, l'Italia in Serbia.

È per questo che noi accogliamo con favore questo accordo, perché con il cinema si porta anche il resto d'Italia e si porta il nostro *made in Italy*; con il cinema arrivano le nostre aziende, la nostra moda e il *food* italiano; è un modo anche per ricevere ovviamente quello che in Serbia, da questo punto di vista, sanno proporci.

Ecco perché esprimiamo, come Fratelli d'Italia, un voto a favore di questo aAccordo, che continua a far crescere la nostra amicizia con la Serbia, potenzia il nostro cinema e valorizza tutto il settore culturale ed imprenditoriale italiano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale «Luosi Pico» di Mirandola, in provincia di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Giovedì 29 febbraio, alle ore 15, si svolgerà un'informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze. I Gruppi avranno facoltà di intervenire per cinque minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, al quale sono attribuiti dieci minuti.

Il *question time*, già previsto per giovedì 29, non avrà luogo.

Martedì 5 marzo, alle ore 12, il Governo renderà comunicazioni sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024. I Gruppi avranno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto sugli strumenti di indirizzo presentati per dieci minuti, quindici minuti al Gruppo Misto.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario corrente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Ratifiche di a c c o r d i
Mercoledì	28	"	h. 10-20	internazionali

<p>Giovedì</p>	<p>29</p>	<p>"</p>	<p>h. 10</p>	<p>- Disegno di legge n. 674-B - Interventi a sostegno della competitività dei capitali (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)</p> <p>- Disegno di legge n. 905 - Sicurezza del personale scolastico (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</p> <p>- Disegno di legge n. 931 - Imprenditoria giovanile nel settore agricolo (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 29, ore 10)</p> <p>- Informativa del Ministro dell'interno sui fatti avvenuti in</p>
----------------	-----------	----------	--------------	--

				occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze (giovedì 29, ore 15)
Martedì	5	marzo	h. 12	- Comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024 - Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Mercoledì	6	"	h. 10	
Giovedì	7	"	h. 10	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) dovranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 28 febbraio.

Martedì	12	marzo	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	13	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7 (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 19 marzo</i>)
Giovedì	14	"	h. 10	- Disegno di legge n. 997 - Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024 (<i>scade il 29 marzo</i>) - Sindacato

				ispettivo (giovedì 14, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 14, ore 15)
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7) e n. 997 (Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	marzo	h. 15,30	-
Mercoledì	20	"	h. 10- 20	Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo (martedì 19, ore 15,30)
Giovedì	21	"	h. 10	- Eventuale seguito decreti- legge non conclusi - Disegno di legge n. 1014 - Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina (<i>scade il 5 aprile</i>) - Sindacato ispettivo (giovedì 21, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

				(giovedì 21, ore 15)
--	--	--	--	---------------------------------

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1014 (Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario potrà essere integrato con le Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), collegato alla manovra di finanza pubblica.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 674-B
(Interventi a sostegno della competitività dei capitali)**

(Gruppi 2 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	18'
L-SP-PSd'AZ	15'
M5S	15'
FI-BP-PPE	12'
Misto	10'
IV-C-RE	9'
Aut (SVP-PATT, Cb)	8'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	8'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 5, Presidenza italiana del G7)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

IaC)-MAIE	
-----------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 997
(Decreto-legge n. 7, Elezioni 2024)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1014
(Decreto-legge n. 10, Olimpiadi Milano-Cortina)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(968) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il*

Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (Relazione orale) (ore 18,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 968.

La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatrice.

MIELI, relatrice. Signor Presidente, Governo, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone, sottoscritto dalle parti nel giugno 2023.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e all'espansione della coproduzione tra l'Italia e il Giappone, consentendo alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche dei due Paesi di essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano.

Composto da 18 articoli e un Allegato, l'Accordo, dopo aver definito l'obiettivo dell'intesa, offerto un quadro delle definizioni utilizzate e rinviato all'Allegato circa l'individuazione delle autorità competenti per l'attuazione, stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'Accordo stesso siano assimilate alle opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli. L'Allegato, che è parte integrante dell'Accordo stesso, individua nel Ministero della cultura per parte italiana e nei Ministeri degli affari esteri e dell'economia e nell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese le autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa. Il medesimo Allegato reca altresì le norme procedurali per l'ammissione ai benefici delle coproduzioni, la modalità per la presentazione delle relative istanze e l'identificazione delle coproduzioni cinematografiche bilaterali.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiamando le amministrazioni interessate a svolgere le attività previste dalla legge a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, l'intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese ed alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero. È finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra Italia e Giappone, uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto.

Le coproduzioni realizzate a norma dell'Accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici delle rispettive legislazioni.

L'Accordo stabilisce che le coproduzioni approvate ai sensi dell'intesa siano assimilate ad opere nazionali, individuando i benefici a cui possono avere diritto ed i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli.

L'intesa bilaterale fra Italia e Giappone fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico, definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori e dispone in ordine alle possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali.

Ulteriori articoli recano norme in materia di importazione temporanea di attrezzature cinematografiche, di pellicole originali e lingue utilizzate, nonché di autorizzazione per la pubblica proiezione.

Il cinema italiano e quello giapponese d'ora in poi potranno lavorare più facilmente a progetti comuni grazie all'Accordo di coproduzione cinematografica firmato a Tokyo. È un risultato concreto e significativo del partenariato strategico tra l'Italia e il Giappone lanciato dal presidente Meloni e dal primo ministro Kishida a gennaio.

Si apre una grande opportunità di sviluppo per l'industria cinematografica nazionale, la cui eccellenza è ben nota anche in Giappone.

Per tutte queste motivazioni, annuncio il voto favorevole da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo e soffermarmi solamente su poche questioni.

L'accordo che riguarda l'industria cinematografica si colloca dentro un quadro più ampio, costituito da una collaborazione molto intensa in questo momento sul piano dell'interscambio commerciale. Voglio ricordare l'Accordo di partenariato economico tra Unione europea e Giappone (EPA), che ha dato una grossa spinta all'interscambio commerciale e aperto canali per i nostri esportatori e per gli esportatori europei in quel mercato così interessante. È ovvio che anche l'industria culturale può avere un ruolo in questo senso.

Poi mi viene da dire anche che, in un momento in cui il mondo è diventato un posto molto meno sicuro, in cui le democrazie liberali fanno fatica, perché anche in alcune importanti democrazie liberali il populismo e il sovranismo si fanno strada, il fatto di concludere accordi di libero scambio e anche di altro genere, come quelli culturali, con Paesi cosiddetti *like-minded*, penso che sia un modo per stringere relazioni che non sono ovviamente militari, ma hanno anche un grande impatto sul piano delle alleanze e della vicinanza tra Paesi politicamente vicini. Quindi, qualsiasi piccolo passo, come un accordo così settoriale, può servire a stringere i bulloni di un'alleanza solida e importante come quella che noi abbiamo con il Giappone.

Votiamo quindi favorevolmente a questo accordo, ma dentro un quadro di relazioni positive e prospere come quelle che abbiamo con l'Impero del Sol Levante. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, questa intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero. In particolare, il mercato e l'industria cinematografica giapponese sono strategici e centrali per questo settore in continuo mutamento.

L'intesa è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra Italia e Giappone, che è uno dei mercati a livello mondiale più importanti per il comparto. Le coproduzioni realizzate, a norma dell'Accordo, da società cinematografiche dei due Paesi possono infatti essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici delle rispettive legislazioni. I soggetti attuatori, o meglio le autorità competenti per i rispettivi Paesi, sono il Ministero della cultura per l'Italia e i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e dell'Agenzia per gli affari culturali per la parte giapponese.

Nell'Accordo, al punto 6, si prevede che si individuino in modo significativo anche le *location*, sia nei teatri di posa sia per gli esterni, promuovendo così attraverso la coproduzione di film e di audiovisivi i rispettivi territori. A una commissione mista poi, composta da funzionari ed esperti, viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni.

Credo che questo Accordo, oltre che utile per le rispettive industrie cinematografiche, sia un tassello importante nel rapporto di amicizia e scambio che da molti decenni caratterizza le relazioni tra Italia e Giappone.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,18)

(Segue CRAXI). Il cinema è uno straordinario terreno di scambio e di conoscenza reciproca. Le *troupe*, gli attori, gli autori e i registi, che dovranno essere italiani e giapponesi, saranno un'importante avanguardia di pace ed amicizia tra i nostri popoli e - si spera - lo saranno anche le loro opere. Per quanto riguarda i cittadini italiani, ovviamente, ad essi saranno equiparati quelli di tutta l'Unione europea.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-Partito Popolare Europeo del Senato alla ratifica di questo Accordo. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, avrei una domanda per il rappresentante del Governo. Ho già chiesto anche in Commissione più e più volte, riguardo a queste ratifiche, che ricalcano il tracciato che già abbiamo istituito con altri Paesi, se fosse possibile avere un *report* che mostri a noi parlamentari il reale successo di questi accordi in termini qualitativi e quantitativi; ossia chiederei se fosse possibile, da parte del Governo, fornirci il risultato di queste ratifiche. Infatti, ne abbiamo già fatte 14 o 15 con altri Stati e questo con il Giappone ricalca esattamente quello approvato poco fa con la Serbia e con altri Stati. Quindi, chiedo se sia possibile che ci venga fornito questo *report*.

Ovviamente voteremo a favore di questo Accordo e non ripeterò quanto sia positivo, come fatto prima durante l'esame di quello con la Serbia, perché ritengo sia un veicolo formidabile per il turismo e anche per molte altre attività industriali. Ricordo che con il Giappone abbiamo anche in atto un programma di costruzione di un aereo di sesta generazione e abbiamo rapporti più che buoni. Questo Accordo sul settore cinematografico ci trova assolutamente concordi. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, la firma dell'Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Giappone si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti al cinema. L'intesa rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese. Tra le finalità, volte a promuovere e a diffondere il cinema italiano non solo in Italia, ma anche all'estero, vi è la conclusione di accordi bilaterali internazionali di coproduzione cinematografica.

Analogamente ad altri accordi già conclusi da parte italiana, quello con il Giappone estende alle coproduzioni italo-giapponesi le medesime condizioni rivolte alle opere nazionali per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa di riferimento. L'Accordo offre un valido strumento normativo di incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione estera.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[GIACOBBE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, il Giappone rappresenta una cultura e un Paese molto distanti da noi, eppure vi ha trovato casa un gruppo di italiani, una piccola ma attiva comunità italiana all'estero: i dati AIRE indicano circa 6.000 connazionali residenti nel Paese del Sol Levante.

Nonostante le distanze geografiche e culturali, tuttavia, i nostri Paesi sono vicini e collaborativi. Non possiamo dimenticare quanto in ambiti come la cucina lo scambio Italia-Giappone sia comune per la formazione di *chef* di rango. Come la cucina favorisce lo scambio interculturale, così il cinema può essere uno strumento utile per ampliare la nostra reciproca conoscenza.

Inoltre, signora Presidente, crediamo che il nostro Paese debba sempre essere animato da uno spirito di collaborazione fattiva con Paesi terzi e che, attraverso accordi che possono sembrare marginali, si possa contribuire all'esportazione progressiva del *made in Italy* nel mondo.

Anche per questi motivi, signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone. (Applausi).

[BARCAIUOLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdi). Signora Presidente, poche parole per dire che ovviamente, condividendo integralmente la relazione del relatore e anche buona parte degli interventi di coloro i quali mi hanno preceduto, è chiaro che noi, quando parliamo del Giappone, lo vediamo nei nostri planisferi come l'estremo Oriente, ma in realtà altro non è che l'estremo Occidente per cultura, per capacità imprenditoriale, per collocazione geopolitica e anche per una serie di rapporti che sono stati giustamente citati anche dal collega Giacobbe, quando parlava della cucina. Ricordo che nel 2024 ricorrono tra l'altro i centocinquant'anni del primo ristorante italiano aperto in Giappone, quindi è una sinergia che va avanti.

Va fatto un plauso al Governo e al ministro San Giuliano, che ovviamente hanno deciso di investire su quella che viene chiamata la settima Arte, il cinema, perché anche attraverso di essa si possono creare cultura e interazione tra due Nazioni che sono collocate geopoliticamente assieme e che possono e devono crescere assieme.

Ricordo, presidente Craxi, che qualche mese fa, quando abbiamo ricevuto in Commissione affari esteri e difesa una delegazione giapponese dell'omologa Commissione del Parlamento giapponese, la prima domanda che ci è fu posta riguardava la Via della Seta. Grazie a questo Governo usciamo da determinati imbarazzi e continuiamo su una collocazione precisa dell'Italia, anche rispetto a dinamiche come queste, che sicuramente vanno *a latere* di processi più complicati, più alti e più incisivi rispetto a materie che forse incidono maggiormente, ma che sono sicuramente utili e vanno ovviamente avvalorate e sostenute.

Dopodiché non ho problemi a dire che invece, rispetto a quanto detto dal senatore Marton, condivido la richiesta di una sorta di *report* semestrale o annuale rispetto allo sviluppo delle ratifiche che spesso esaminiamo in maniera comprensibilmente veloce, non approfondita, sia in Commissione sia in Aula.

Annuncio pertanto il voto convintamente favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 18,26)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 674-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Orsomarso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ORSOMARSO, *relatore*. Signora Presidente, rammentiamo all'Assemblea l'importanza del provvedimento in esame, che va nella direzione di agevolare il mercato dei capitali italiano ed estero, nonché in materia di educazione finanziaria, come previsto dall'articolato che il Senato aveva approvato dopo un'ampia discussione. Dopo esser stato inviato alla Camera, il provvedimento ritorna per una terza lettura senza che di fatto ci siano emendamenti, salvo un intervento su una copertura finanziaria a cavallo tra 2023 e 2024, per approvare questa modifica e rendere efficace il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, questo disegno di legge di iniziativa governativa aveva l'obiettivo di introdurre un articolato col quale dare veste normativa alle linee tracciate dal Libro verde del 2022 sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita. Si trattava quindi - com'è giusto ricordare - di un documento predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica all'epoca ampiamente partecipata dagli operatori dei mercati, favorendo un dibattito pubblico che aveva anche evidenziato le necessità del sistema e le possibili iniziative da portare avanti.

C'è da fare una premessa di carattere sistemico a proposito del disegno di legge in esame, ricordandoci che il nostro mercato borsistico è particolarmente asfittico e sottodimensionato, nel quale le imprese che scelgono di quotarsi in Borsa sono davvero in numero altamente contenuto; tra l'altro, essendo un mercato che non prevede con facilità l'accesso da parte di investitori privati o comunque di soggetti privati agli investimenti, dipende prevalentemente dalle banche. Ciò significa che sostanzialmente il nostro mercato è abbastanza complesso, poco dinamico, e difficilmente sviluppa una capacità di reazione a situazioni contingenti di crisi, come ha rivelato la stessa Confindustria. Questo accade proprio perché le imprese dipendono dalle banche per gli investimenti e le banche, a loro volta, hanno difficoltà a reperire i capitali in quanto sono le uniche che operano in maniera quasi esclusiva sul mercato.

Questo disegno di legge, quindi, per certi versi coglie nel segno, nel momento in cui vuole tradurre in normativa le linee del Libro verde. Per alcuni versi, quindi, presenta delle luci e ne condividiamo l'assetto e anche la *ratio*, per altri versi, invece, contiene ombre delle quali continuiamo a restare abbastanza perplessi.

Faccio riferimento sicuramente alle modifiche introdotte per quanto riguarda le piccole e medie imprese, per le quali viene elevata la soglia per la capitalizzazione, ma anche qui si poteva fare qualcosa di più, introducendo un elemento un po' più coraggioso e estendere questa disciplina anche a quelle che non vengono capitalizzate, che decidono di non investire e quindi di non quotarsi.

Un altro elemento che andava sicuramente introdotto in questo testo di legge era la possibilità soprattutto per le piccole e medie imprese, ma anche per quelle di minori dimensioni, di godere di un credito di imposta per scontare i costi della quotazione, proprio perché si tratta di costi importanti, che poi ricadono sugli imprenditori e questo poteva essere anche un modo per incoraggiare gli imprenditori italiani e sostenerli.

Anche con riguardo ad altre norme, per quanto il discorso sia abbastanza tecnico, possiamo dire che da un lato le approviamo e dall'altro invece restiamo perplessi. Fra queste, sicuramente ci sono quelle relative all'adeguamento della normativa nazionale sul voto plurimo e sul voto maggiorato, ma mentre quelle sul voto plurimo, per esempio, sono norme che sicuramente vanno anche a tutela degli investitori e degli azionisti e si pongono in linea con la disciplina comunitaria, quella sul voto

maggiorato invece è una disciplina che ci lascia perplessi e che comunque avrebbe potuto essere pensata con maggiore attenzione anche tenendo conto dei rilievi che sono stati formulati nel corso delle audizioni nell'*iter* dei lavori.

Un altro elemento in chiaroscuro in questo disegno di legge è quello relativo alla presentazione delle liste dei consigli di amministrazione, che costituisce un elemento di criticità di questo testo, perché anche nel corso delle audizioni era stato rilevato come il mancato adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria, soprattutto dei Paesi in cui i maggiori gruppi industriali hanno scelto di indicare la loro sede legale, determina un'incapacità da parte dell'Italia di attrarre investimenti. Anche su questo si poteva fare di più e si poteva fare meglio, ma soprattutto si poteva essere più attenti e coinvolgere le parti sociali, gli investitori e gli *stakeholder* che necessariamente sono i destinatari di questo provvedimento.

Andando a concludere, mi soffermo sull'aspetto relativo allo strumento della delega. Signor Presidente, quando un Governo decide di introdurre una serie di disposizioni con le quali certamente - va detto - decide in maniera apprezzabile di adeguare la normativa interna alle esigenze mutate del settore, fintanto che questo provvedimento trova un articolato e quindi un suo insieme di disposizioni che viene fuori da un percorso legislativo parlamentare, il testo che ne origina può essere più o meno condivisibile, ma comunque è il frutto di un percorso che ha visto coinvolte le Camere e quindi si è sviluppato nella sua fisiologia. Quando però poi un Governo sceglie di inserirsi una delega come quella contenuta nell'articolo 19 di questo testo, ecco che entriamo nuovamente nel patologico, perché quando una delega riguarda il testo unico dell'intermediazione finanziaria, le norme del codice civile sulle società quotate, il testo unico bancario e il codice delle assicurazioni, capiamo bene che gli argomenti sono troppi perché possano essere affrontati con una delega in bianco. Su questo, quindi, esprimiamo più di una perplessità e ci diciamo anche abbastanza preoccupati.

Signor Presidente, qual è il rischio, quando si fa una delega? Il rischio è di sganciare il testo e anche il lavoro legislativo dalla sua sede naturale, cioè quello delle Camere e del Parlamento, e di farlo camminare separatamente, in percorsi in cui non si ascoltano più i rappresentanti eletti, ma si ascoltano magari gli investitori e gli operatori del settore o chi rappresenta specifiche esigenze e, come tale, magari condiziona anche il lavoro legislativo, il lavoro di formazione di una legge. Questo non è mai un bell'esperimento e su questo manteniamo una nostra riserva sull'approccio a questa legge.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo. Finalmente, in terza lettura, ci accingiamo ad approvare il disegno di legge capitali, per raggiungere l'obiettivo di favorire l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari e soprattutto di stimolarne la crescita.

Il nuovo passaggio a Palazzo Madama, reso obbligatorio anche dalla modifica intervenuta sulle coperture, non cambia lo scopo principe di questo intervento, che è quello di avanzare di un primo passo per eliminare il *gap* di un mercato italiano ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie.

Il testo è un ottimo risultato, il risultato di una sintesi fatta dal Governo, ma anche da tutti i colleghi, che colgo l'occasione per ringraziare di questo importante lavoro collegiale, basandosi anche su alcuni documenti predisposti negli anni scorsi. Nel marzo 2022, infatti, il MEF aveva pubblicato un Libro verde sulla competitività, in cui sottolineava come la piazza italiana manifestasse una condizione di cronico ritardo.

Inoltre, nel *report* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ci si interrogava su come creare opportunità di crescita per le imprese e i risparmiatori italiani e si segnalava che, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società all'anno fosse stata quotata sul mercato regolamentato dalla Borsa italiana, mentre la capitalizzazione del mercato del Paese, in percentuale al PIL, si fosse attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee. Questi documenti raccontavano come ancora il 90 per cento di tutte le obbligazioni societarie italiane fosse quotato in una Borsa estera, mentre solo il 7 per cento dei portafogli degli investitori istituzionali fosse investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane.

Infine, il numero totale di obbligazioni societarie emesse in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane nel 2018, ad esempio, era stato pari a circa il 6 per cento, vale a dire la metà della

percentuale italiana del PIL europeo. Per contro, si stimava che gli investitori italiani avessero allocato 190 miliardi di euro, sia direttamente sia indirettamente, tramite fondi di investimento esteri. Era quindi necessario intervenire per invertire questo *trend*.

Grazie al disegno di legge capitali abbiamo finalmente un testo di legge che mira a dare risposte alla foto sbiadita di questo mercato italiano con dimensioni contenute e che lo fa in maniera organica, per portare l'Italia su un campo più competitivo a livello internazionale.

Lo facciamo anche nell'ottica di un Paese membro dell'Unione europea. Il rafforzamento del mercato europeo, che presenta un *gap* competitivo significativo, ci interessa, perché ha subito un declino più accentuato rispetto a quello delle altre principali piazze finanziarie nel periodo *post-Covid*, a causa anche degli scarsi progressi conseguiti nel superamento della propria frammentazione e di un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell'evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.

Bisogna pertanto garantire la ripresa economica dell'UE, ma anche e soprattutto consentire alle aziende italiane di essere competitive in questo mercato, dando loro tutela e strumenti adeguati ed evitando che quello italiano rimanga di fatto il mercato più piccolo all'interno di quelli europei.

È importante perciò tendere una mano alle imprese che nel corso degli anni sono andate via dall'Italia, ad esempio con riferimento alla sede fiscale, preferendo altri Paesi europei o extracontinentali proprio perché magari qui da noi non avevano garanzie sulla *governance*, per respingere scalate ostili.

Guardiamo perciò con fiducia e proattività alla possibilità che grandi marchi di molteplici settori, che hanno fatto la storia dell'Italia, invertano la rotta, proprio a causa della questione della *governance* da sempre più garantita all'estero che qui.

La riforma della Borsa è quindi un processo fondamentale per far crescere l'Italia ed avvicinarla ad altri mercati con strumenti più competitivi ed equilibrati e magari non far cadere le nostre imprese alle sirene del modello olandese, dove una regolazione di fatto non c'è, perché regolare un sistema vuol dire avere il coraggio di stabilire norme che funzionino, che siano stabili e che diano affidabilità al mercato. Come istituzioni possiamo solo andare in questa direzione: legiferare dicendo "no" ad un'assenza di regole e "sì" ad una loro semplificazione.

In risposta ad alcune speculazioni giornalistiche, voglio sottolineare che questa riforma non rischia di allontanare gli investimenti o rendere ingovernabili alcuni grandi gruppi. La norma sulle modalità di presentazione della lista dei consigli di amministrazione serve piuttosto a limitare il meccanismo con cui si perpetuano nel fido dei consigli di amministrazione, a prescindere dai soci. Rafforzare il peso degli azionisti consente invece di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di capitali, proprio sotto l'egida di un investimento più sicuro.

Infine, introducendo la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle leggi collegate, abbiamo la possibilità di intervenire entro un anno con un testo di più ampio respiro e con gli eventuali aggiustamenti che si rendano necessari. Credo che questo sia indispensabile, perché, in un mondo che si muove velocemente come mai accaduto prima, le regole non possono più essere quelle del 1998 e forse neanche quelle più giovani di qualche anno.

Vorrei parlare in ultimo della norma che ritengo più rilevante di questo disegno di legge. Finalmente si parla di partecipazione piena e consapevole dei cittadini italiani alla vita economica del Paese. Finalmente MEF e Miur sono incaricati di elaborare una strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Auspico che il Governo riesca a supportare di volta in volta con una dose di risorse più consistenti questa decisione storica, perché con questo disegno di legge si riconosce il diritto alla formazione economica e finanziaria, prima lasciata all'iniziativa di singoli istituti o associazioni, e la si inserisce come insegnamento stabile nelle ore di educazione civica per dare una prima conoscenza ai nostri ragazzi di finanza personale, di risparmio, di investimento e di finanza digitale e dematerializzata. È indubbio, infine, che una maggiore conoscenza tra i cittadini di queste materie sul lungo termine aiuterebbe anche il corretto funzionamento dei mercati, dando nel suo piccolo un importante contributo anche alla stabilità economica del Paese.

Concludo dicendo che con questo disegno di legge il Governo Meloni ha voluto avviare un vero e proprio cambio di passo strutturale nel rapporto tra imprese e mercato di capitali, da un lato,

rimuovendo vincoli normativi e operativi e modificando l'accesso al mercato da parte delle imprese e, dall'altro, introducendo misure che stimolano, sia sul lato della domanda sia su quello dell'offerta, la canalizzazione degli investimenti attraverso i mercati.

Non ultimo e non meno importante, il Governo Meloni si è occupato anche di una forma di investimento che è la più importante: il capitale umano, capace di generare nel prossimo futuro una conoscenza finanziaria che possa apportare implicazioni in termini di benessere individuale e sociale, per affermare un cambiamento fondamentale della nostra Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che non sono stati presentati né emendamenti, né ordini del giorno.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 a 26 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a ratificare praticamente quello che è già stato approvato tempo fa qui in Senato e che ha subito una variazione alla Camera, quindi in terza lettura ci accingiamo ad approvarlo definitivamente oggi.

È un provvedimento molto importante. I capitali sono la linfa vitale di un sistema economico e determinano la crescita delle imprese e la competitività intera di un Paese.

Il mercato dei capitali pubblici e privati in Italia non è ancora sufficientemente strutturato per imprimere un impulso adeguato allo sviluppo dell'economia nazionale. Il sistema di finanziamento è ancora in gran parte e in grande prevalenza dipendente dal credito bancario.

Il disegno di legge in esame introduce, da un lato, misure volte a migliorare la dinamicità del mercato italiano dei capitali, a semplificare e a favorire l'accesso alle imprese e a strumenti finanziari, rimuovendo vincoli normativi e operativi; dall'altro, invece, introduce misure che incentivano attraverso i mercati la canalizzazione del risparmio privato verso le imprese, rafforzando anche la tutela degli investitori.

Noi dobbiamo valorizzare quella che è una peculiarità, una caratteristica degli italiani, data da una grande capacità di risparmio da parte delle famiglie, notando l'incremento della volontà di investimento da parte delle famiglie italiane su investimenti di carattere sicuro. Ciò ci fa ben pensare sul fatto che si possa anche investire direttamente su quelle che sono le imprese che possono andare verso una capitalizzazione, che è stata aumentata da 500.000 a un miliardo, in modo tale da poter avere capacità di ricevere dal mercato gli impulsi che vengono dati per la crescita attraverso i capitali.

Questa propensione rinnovata da parte delle famiglie italiane verso l'investimento che adesso si basa su percentuali molto basse rispetto alla competitività a livello europeo consente comunque di far comprendere le opportunità di crescita del nostro Paese. Gli stessi italiani possono così autofinanziare l'impresa e l'investimento italiano.

Queste sono le caratteristiche principali che voglio citare oggi, al di là di quella che è la complessa architettura dell'intero impianto normativo che andiamo ad approvare. Si tratta di una caratteristica particolare che va ad incentivare e a migliorare quella che è una caratteristica tipica del risparmio italiano, forse unica sul mercato europeo. Sfruttare questa leva è importante al fine di far crescere gli investimenti sul territorio italiano, soprattutto per quanto riguarda le imprese italiane e la capacità di finanziare lo stesso mercato industriale italiano.

È per questo motivo e per tanti altri che annuncio il voto favorevole da parte del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Avviso i colleghi che se tutti conterranno gli interventi, riusciremo a votare il provvedimento questa sera.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il provvedimento al nostro esame era atteso dal nostro Paese, svolto però in maniera corretta. Il nostro Paese ha una quotazione in Borsa veramente limitata rispetto all'importanza della nostra economia e alla nostra storia industriale. Se tra le società quotate in Borsa togliamo le pubbliche e le banche, rimane veramente poca cosa; abbiamo un mercato veramente asfittico. C'era quindi veramente bisogno di procedere con una misura che avrebbe dovuto in teoria stimolare l'ingresso delle società partecipate ad entrare ed essere quotate in Borsa.

Voi avete preso in parte il lavoro realizzato sotto il Governo Draghi con il Libro verde sul risparmio, inserendo la semplificazione di alcune procedure e la parte sull'educazione finanziaria, di cui ormai da anni sentiamo parlare. Non c'è legislatura in cui non si facciano norme sull'educazione finanziaria non soltanto nelle scuole, per rendere edotti maggiormente i cittadini e per renderli in un certo senso più sicuri quando decidono di investire i propri soldi in Borsa, contrastando quelle che possono essere le truffe.

C'è una contraddizione di fondo nel nostro Paese. Noi abbiamo il più grande risparmio realizzato da cittadini privati che si affidano alle nostre banche e la minor capacità invece di procedere all'investimento nella nostra Borsa. Però qualcosa non deve essere andato secondo le aspettative degli operatori, se durante l'esame di questo provvedimento le maggiori società quotate hanno presentato un decalogo di dieci punti, dicendo che cosa serviva al nostro Paese per aumentare la capacità di quotazione nella nostra Borsa. Gran parte dei dieci punti presentati dalle maggiori società di capitali non sono stati recepiti dal vostro Governo in questo disegno di legge. Chiedono, ad esempio, la certezza del diritto, che il diritto tributario riguardi anche le loro attività, che ci sia la parte di concertazione preventiva e chiedono di non dover andare sempre in tribunale e in giudizio per vedere risolte le proprie cause. Sono tutti elementi che voi non avete neanche valutato.

Noi ci asterremo come Gruppo, come abbiamo fatto già nella prima votazione, come il Gruppo della Camera ha ribadito, perché se ci sono degli elementi positivi; tuttavia quello che chiedevano gli operatori è stato in gran parte disatteso, ma quello che ci ha sconvolto sono in particolare gli articoli 12 e 18, che voi avete inserito, uno dei quali riguarda la votazione nei consigli di amministrazione e il secondo riguarda le banche popolari.

Parto dalle banche popolari: è stata la riforma del Governo Renzi del 2015 che ha portato a un rafforzamento delle banche popolari e ha consentito, dopo i più grandi gruppi Intesa e Unicredit, di formare altre banche con un capitale e con la forza di reggere anche la competizione europea. Tutte le banche popolari hanno fatto ricorso e hanno cercato di non procedere alla realizzazione di quello che prevedeva la riforma, cioè trasformarle in SpA, hanno perso in tutti i gradi e finalmente, non ultimo nel 2022, l'ultima Banca popolare del Nord e l'ultima del Sud finalmente si sono adeguate a quello che prevedeva la norma.

Che cosa avete fatto voi? Avete modificato due elementi importanti. Prima si prevedeva un capitale di 8 miliardi, voi l'avete aumentato a 16 miliardi. Questo vuol dire che le banche popolari, che si sono unite per costituire un capitale di 8 miliardi oggi potrebbero tornare indietro. Ma soprattutto voi evitate che queste si trasformino in SpA, che era invece il fulcro e il nucleo della riforma Renzi. Avete dato la responsabilità a quella riforma del disastro delle banche centrali. Sapete di mentire e sapevate di farlo anche all'epoca. Questo non è vero, gli atti ci hanno dato ragione: quello che ha determinato le truffe ai cittadini era il modo di gestire quelle banche, il famoso voto capitarario che è stato per fortuna smantellato.

Veniamo alle maggioranze del consiglio di amministrazione: avviene un calcolo assolutamente assurdo e, di fatto, quelli che vincono non hanno il controllo. Mi spiego: se ci sono tre cordate, una prende la maggioranza e le altre due prendono meno del 20 per cento di voti, voi avete dato loro la

possibilità di avere comunque il 20 per cento; un regalo, come fosse un premio di maggioranza. Non solo: se ottengono più di quel 20 per cento, non aumentate i voti a seconda di quanto hanno ottenuto; date loro il resto di tutte le cordate che non hanno raggiunto il 3 per cento, ascrivendolo a loro. Quindi, di fatto, conviene arrivare secondi e terzi piuttosto che primi, perché si avrà la maggioranza delle quotazioni, nonostante il consiglio di amministrazione sia andato esattamente nella parte opposta. Una follia che avete concepito forse per tutelare qualche specifico gruppo, ma così generate veramente un pasticcio e un disguido che renderà ancora meno trasparente l'azione nei consigli di amministrazione. Per questi motivi noi non potremo - come vi ho detto - votare positivamente, anche se avete preso parte del libro verde che era stato scritto durante il periodo del Governo Draghi, ma lo avete nettamente peggiorato e soprattutto avete disatteso ciò che era fondamentale per far ripartire il risparmio e le quotazioni nella nostra Borsa, cioè quella trasparenza e quella richiesta di fiducia che ancora adesso, con questo provvedimento, i consumatori e i cittadini tutti non avranno. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, negli intenti, poteva rappresentare un testo positivo, intervenendo in particolare sulle piccole e medie imprese. Quanto invece al risultato finale, nel testo sono più le ombre che le luci. Avevamo anche proposto alcuni emendamenti, quale quello che poneva un limite agli stipendi dei supermanager di aziende pubbliche e private. Possiamo mai immaginare che una sola persona sia talmente meritevole da guadagnare 1.000 volte quello che guadagna un dipendente della propria azienda? Sono davvero lontani gli anni in cui alcuni grandi imprenditori italiani spiegavano che il rapporto di uno a dieci doveva stare al centro anche della competitività di un'azienda, perché si poneva una questione di giustizia sociale che gli stessi imprenditori mettevano al centro del dibattito pubblico.

In Europa gli amministratori delegati prendevano al massimo 45 volte di più dei dipendenti della società della società negli anni Ottanta. Nel 2008 tale forbice è quasi decuplicata: 416 volte in più, continuando ad aumentare e a crescere fino al 2020, quando la media dei salari dei top manager europei è arrivata ad essere 649 volte superiore a quella dei dipendenti. Pensiamo ad amministratori delegati come Tavares di Stellantis, che prendono salari 1.000 volte superiori a quelli dei nostri operai: quando sbagliano, che responsabilità hanno? Mentre gli operai e i dipendenti rischiano sempre il posto di lavoro, loro si arricchiscono e spesso non pagano nulla per gli errori che fanno.

Tra le criticità, poi, non posso sottacere quella contenuta all'articolo 10, che depotenzia l'attività di vigilanza della Consob, aumentando l'opacità delle azioni degli azionisti. Si sopprime infatti l'obbligo di segnalare alla Consob le operazioni degli azionisti di controllo, abrogando la disciplina in tema di comunicazione al pubblico che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicazione alla Consob delle operazioni effettuate anche per interposta persona.

L'articolo 21 del testo, poi, mina l'impianto di regole che disciplinano la restrizione dell'uscita del personale dai membri degli organi direttivi che esercitano l'attività professionale nel settore regolamentato e contribuiscono, tra l'altro, a rafforzare l'indipendenza delle autorità - parlo della Consob, di Banca Italia e via dicendo - riducendo così il rischio di conflitto di interesse. Ovviamente nell'industria e nelle attività di supervisione, si riduce a un solo anno tale periodo di incompatibilità cui fare riferimento per la verifica di sussistenza di causa di inconfermabilità. Questo rischia di rendere meno credibili tutti gli organi rispetto ai quali le autorità devono continuare a rafforzare la propria indipendenza. Cioè, in sostanza, siamo di fronte a questo.

Il disegno di legge propone poi una norma varata durante l'emergenza Covid, che consentirebbe per soli due anni di procedere nuovamente ad aumentare il capitale sociale a maggioranza semplice invece che di due terzi. Non si capisce quali emergenze giustifichino un analogo favore nel contesto attuale. Tra l'altro, gli aumenti di capitali, se eseguiti con conferimenti in natura o senza diritto di opzione, sono operazioni rischiose soprattutto per i soci di minoranza, perché le azioni vengono in questi casi riservate agli azionisti di controllo e ai soggetti a loro vicini.

L'unica disposizione del provvedimento che va in soccorso alle piccole e medie imprese è quella

dell'articolo 3, che introducendo nel nostro sistema la dematerializzazione su base volontaria delle quote della società a responsabilità limitata, facilita la loro compravendita nel mercato secondario e spiana la strada allo sviluppo di raccolta fondi. Insomma, è un nuovo approccio digitale in grado di favorire la partecipazione di nuovi investitori interessati a sostenere la crescita di *startup* e piccole e medie imprese.

Le piccole luci che si intravedono in questo provvedimento comprendono la disposizione di cui all'articolo 21, tesa a introdurre l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio, all'investimento nell'ambito dell'educazione civica, in tal modo contribuendo già a livello scolastico ad affrontare il concetto delle disuguaglianze e delle competenze necessarie ad acquisire un maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, nonché a colmare il divario di competenza che colloca i cittadini italiani in una posizione di forte svantaggio a livello internazionale.

Avviandomi alla conclusione, le proposte previste nel testo in esame sono tuttavia troppo deboli perché esso possa avere il nostro voto favorevole, pertanto annuncio il voto di astensione del Gruppo.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signora Presidente, ritorna in terza lettura, ma solo per una semplice modifica tecnica, il cosiddetto disegno di legge capitali. La modifica riguarda lo sconfinamento nell'anno finanziario, perché l'approvazione finale di questo importantissimo testo era prevista nell'anno 2023, ma ciò non è accaduto per la concomitanza di vari provvedimenti (la manovra finanziaria in Senato, altri provvedimenti alla Camera dei deputati), quindi si è andati oltre l'anno 2023. Si tratta, quindi, solo di una modifica tecnica per quanto riguarda l'anno finanziario 2024.

Quello in esame è un disegno di legge importante, molto articolato, che in questo ramo del Parlamento abbiamo esaminato in maniera specifica e puntuale, dedicando ad esso molti mesi. Io esprimo ancora una volta il mio ringraziamento perché nella prima lettura, insieme al relatore Orsomarso, al presidente della Commissione finanze Garavaglia, ai membri della Commissione finanze e al capogruppo Lotito, abbiamo fatto un ottimo lavoro affrontando un tema particolare.

Il testo reca molte norme; ne vorrei ricordare alcune, ma soprattutto vorrei ricordare qualche passaggio fondamentale di questo disegno di legge che finalmente oggi approviamo definitivamente in terza lettura. Era importante soprattutto cercare di trovare e di modificare alcune regole che avevano reso difficile il reperimento di una serie di capitali, perché confrontando la nostra Borsa con le altre europee o soprattutto mondiali, abbiamo riscontrato delle difficoltà, le stesse che hanno avuto anche, in un momento difficile, le nostre aziende italiane. Abbiamo fatto un lavoro, anche grazie alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, proprio per cercare nuove norme, al fine di snellire e rendere più semplice alcune questioni, cercare di mettere in competizione le nostre aziende e reperire capitali che possono essere utili al futuro del Paese.

Vorrei dare alcuni numeri per farvi capire la portata non soltanto del provvedimento, ma anche quali sono le difficoltà che vivono le aziende italiane e le Borse. Il valore mondiale delle società quotate è di 101.000 miliardi, quindi un dato che corrisponde grosso modo al PIL mondiale; la capitalizzazione della Borsa di Milano è di 735 miliardi, quindi rappresenta poco più di un terzo dei 2.000 miliardi del PIL italiano; l'Italia è l'ottava potenza industriale; il 2023 ha visto 39 nuove società quotate in offerta pubblica, mentre i *delisting* sono stati 26; nel 2022, invece, abbiamo avuto più *delisting* che nuove quotazioni di aziende. Tutti i titoli della Borsa italiana valgono meno del 25 per cento del primo titolo quotato a Wall Street; il titolo di maggiore valore che abbiamo nel nostro Paese è Ferrari, che vale 74 miliardi, cioè un decimo dell'intero listino italiano e un quarantesimo del valore del primo titolo quotato a Wall Street, che vale quasi 3.000 miliardi.

Il 2023 ha anche segnato un aumento delle emissioni di *bond* societari, che sono un'altra forma di finanziamento a cui si ricorre attraverso il mercato. Nel 2023 abbiamo avuto anche criticità legate al credito, con le aziende che hanno avuto difficoltà ad accedere al credito sia a causa dell'inflazione, sia a causa della BCE, sia a causa dell'aumento spropositato dei tassi. Tutte queste difficoltà hanno portato a problemi e a crisi, che vanno considerati per contestualizzare: oggi arriviamo a questo disegno di

legge perché abbiamo riscontrato difficoltà e carenze del nostro sistema, quindi la difficoltà oggi di reperire capitali, sia interni al nostro Paese che esteri, per poter sviluppare le nostre aziende e trovare nuove risorse finanziarie sul mercato. Siamo intervenuti su alcune norme proprio per snellire e per rendere più agevole l'accesso e quindi l'ingresso in Borsa e il reperimento di questi capitali. Siamo intervenuti anche su determinate norme alquanto delicate, che sono state enunciate anche negli interventi che hanno preceduto il mio, riguardanti le liste dei candidati dei consigli di amministrazione e le questioni del voto plurimo. Sono convinto che quando questa legge entrerà in vigore troverà sostegno e noi ne potremo vedere gli effetti positivi.

Un'altra norma importante contenuta nel provvedimento è quella che prevede il consolidamento del ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento del capitale delle società quotate, che in Italia è il più basso rispetto a tutti gli altri Paesi europei.

Ecco perché invito quindi a leggere queste norme come un complesso di disposizioni che faranno crescere il nostro Paese verso modelli più dinamici e più seducenti di quello che avevamo. L'obiettivo è quello di sostenere l'economia reale italiana che ha tante potenzialità, tante idee e tanta creatività, sostenendo in questo modo anche le nostre aziende.

Signor Presidente, mi conceda ancora un solo minuto per dire che oggi, oltre ad esprimere il nostro voto favorevole, come avevamo già fatto in prima lettura, lo esprimiamo anche in maniera convinta perché all'interno di questo disegno di legge passa anche la norma che riguarda l'educazione finanziaria. Me ne sono interessato in questa come nella precedente legislatura con più proposte di legge e proprio la settimana scorsa la Banca d'Italia, attraverso una sua indagine, ci ha ancora detto come la scuola oggi sia un luogo adatto per insegnare ai bambini l'educazione finanziaria, per cominciare a far capire quali sono piccole differenze anche di linguaggio. Questo è dunque un segnale positivo che ci conferma che si va nella direzione giusta. Esprimo, quindi, anche la mia felicità personale e politica, perché arriva a compimento una mia idea, sostenuta sempre dal Gruppo parlamentare di Forza Italia sia nella scorsa legislatura, sia in questa. Anche per questo, sull'intero provvedimento dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Gastaldi-Abba» di Genova, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 674-B (ore 19,10)

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, ritorna al Senato, così come è stato ricordato, dopo un lungo e tortuoso percorso iniziato ad aprile 2023. Preliminarmente, Presidente, vorrei togliere alcuni dubbi sulla bontà di questo provvedimento, perché noi riteniamo che sia un provvedimento completamente inutile, in quanto non risolve tutta una serie di criticità legate al funzionamento del nostro mercato dei capitali e, soprattutto, non risolve due problematiche importanti: sia il sottodimensionamento del mercato dei capitali, sia le motivazioni che sono alla base della fuga delle nostre imprese sui mercati esteri.

Il decadimento del mercato dei capitali italiano è frutto, come noto, di diverse problematiche, alcune delle quali congenite al nostro sistema imprenditoriale, altre ad una regolamentazione inadeguata. A queste due tematiche, a queste due criticità, noi aggiungiamo anche tutta una serie di scelte sbagliate di politica economica del Governo. In particolar modo il Governo, in questi oltre ormai diciassette mesi, è stato innanzitutto latitante nel definire la politica industriale del Paese. Dopodiché, non ha introdotto nuove misure a favore della crescita dell'assetto dimensionale delle piccole e medie imprese, che oggi costituiscono il nucleo portante del nostro sistema economico.

Di fronte a tutte queste criticità, il Governo ha semplicemente operato una serie di tagli, cancellando misure volte proprio ad accrescere la dimensione e la competitività delle nostre imprese. Ne ricordo solo alcune: innanzitutto, la cancellazione dell'agevolazione ACE, ovvero l'agevolazione alla crescita delle imprese. Si trattava di un'agevolazione che contribuiva all'autofinanziamento delle imprese per scoraggiare le stesse all'indebitamento.

Il Governo, cancellando questa misura, invia un messaggio. Noi abbiamo sempre rinnegato l'indebitamento per favorire il sistema bancario e abbiamo sempre voluto favorire la capitalizzazione delle imprese. Per cui, oggi il centrodestra deve spiegare al mondo delle imprese perché sia necessario indebitarsi, quando, con l'introduzione e con la conferma dell'ACE, le imprese avrebbero avuto la grande possibilità di autofinanziarsi grazie al trattenimento degli utili defianziati.

Altra misura che il Governo ha introdotto per fare cassa sulla competitività è l'eliminazione della norma Transizione 4.0, che era uno strumento fondamentale per migliorare la produttività e la capacità innovativa delle nostre imprese. (*Applausi*). Oggi, senza una politica industriale e senza delle misure volte a favorire gli investimenti nell'*equity* delle imprese e la competitività e la produttività, noi ci chiediamo come riusciamo a migliorare la capitalizzazione del nostro mercato valutario.

Detto questo, le scelte di politica economica del Governo non aiutano il mercato dei capitali a crescere. Sono stati forniti alcuni dati legati al nostro mercato mobiliare. È vero che c'è stata una crescita con saldo positivo del numero delle imprese quotate nell'anno 2023. Però, attenzione, rimaniamo ancora la cenerentola d'Europa, perché la nostra capitalizzazione del mercato rispetto al PIL è solo del 39 per cento, quando in Francia abbiamo una capitalizzazione che supera il 150 per cento del PIL e Londra supera il 170 per cento del PIL: quindi, siamo notevolmente indietro rispetto ai nostri competitori europei.

Con questo provvedimento il Governo cosa fa per cercare di rimediare a queste criticità? Va a proporre sia la quotazione delle PMI, conservando però alcune agevolazioni proprio agli azionisti di riferimento, sia cercando di incentivare la permanenza nel mercato mobiliare, garantendo al socio di riferimento la continuità del controllo di gestione. È questo l'errore di fondo del provvedimento in esame, ovvero garantire un regime di favore ai soci che esercitano un'influenza rilevante o il controllo relativo. Questa scelta, infatti, rischia di favorire gli interessi *ad personam* del socio di riferimento, a discapito dell'interesse sociale e della crescita dell'impresa.

Si continua così a tutelare il modello di *governance* padronale, spesso a carattere familiare, a discapito dell'apertura delle imprese al mercato dei capitali, degli investitori e dei risparmiatori privati, restii a investire in forme societarie chiuse, poco trasparenti e scarsamente propense alla managerialità.

Questo particolare è evidente nelle scelte che il Governo fa con riferimento a due tematiche importanti, che vanno a caratterizzare il provvedimento: la lista degli amministratori, dove vengono posti limiti e vincoli, e il voto maggioritario e multiplo, dove si premiano e si continuano a premiare i soci di riferimento. In particolare, con riferimento alla disciplina della lista degli amministratori, si introduce un impianto *sui generis*, solo italiano, non seguito da altri Paesi europei, ovvero si pongono una serie di limiti agli amministratori nel voler proporre la propria lista e nello stesso tempo, nel caso in cui la lista degli amministratori risultasse quella vincitrice, si vanno a garantire agli azionisti di riferimento delle postazioni all'interno della *governance* dell'impresa. Il risultato sarà l'ingovernabilità. Si contraddice peraltro un principio fondamentale del nostro codice civile, quello della missione degli amministratori, che non sono nominati per tutelare interessi particolari, ma sono chiamati a seguire l'interesse sociale della società. Per questo motivo noi riteniamo che questa norma produrrà confusione e contrasto all'interno delle nostre aziende.

Con riferimento alla lista degli amministratori noi abbiamo seguito un percorso, quello di favorire la lista degli amministratori, però ad una serie di condizioni: limitando lo strapotere dei *manager*, favorendo il ricambio manageriale, limitando il numero di mandati (sia all'interno della società, sia in altre società), favorendo l'ingresso di nuovi *manager* e favorendo anche la partecipazione dei lavoratori, contenendo soprattutto gli stipendi dei *manager*. Il risultato è stato che queste nostre proposte sono state tutte bocciate.

Con riferimento all'altro tema, il voto plurimo o multiplo, il Governo ha preferito confermare la norma attuale, rafforzando il potere degli azionisti di riferimento. A questo punto il risultato è che le nostre aziende saranno ancora poco attrattive nei confronti degli investitori, con un sistema poco democratico che, invece di attrarre dei capitali, li scoraggerà.

Il risultato a questo punto, con riferimento soprattutto a questi due aspetti, che condizionano il nostro parere sul provvedimento, è pessimo, perché si introducono dei meccanismi macchinosi e pasticciati

che finiranno per favorire l'interesse particolare di qualche potentato. Si cercherà di risolvere oggi una questione all'interno di qualche società quotata, dove ci sono delle diatribe, però nello stesso tempo si creerà ancora più confusione.

L'inutilità di questo provvedimento è riconosciuta anche dallo stesso Governo, che introduce, peraltro al termine, una norma di delega al Governo per modificare le norme che oggi stiamo approvando. Si rimanda così ad un successivo provvedimento quello che oggi già si ritiene inutile. Per tutte queste ragioni, comunico il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, questo passaggio formale al Senato è l'occasione per ribadire qualche concetto su questo provvedimento, molto importante e atteso. Perché è molto importante e atteso? L'Italia è la seconda manifattura d'Europa e ha un grande risparmio privato; stiamo vedendo in questi giorni il successo che ha la nuova emissione dei BTP valore (più di 10 miliardi in due giorni). Questo la dice lunga su quanto potenziale di risparmio privato possiamo attivare. L'Italia ha enormi margini di crescita proprio sul mercato dei capitali, per tutta una serie di motivazioni che sono già state approfondite (quindi serviva una revisione del mercato dei capitali), e ha un enorme margine di crescita perché abbiamo un numero veramente rilevante di cosiddette multinazionali tascabili, piccole e medie imprese fortissime che riescono a competere sui mercati internazionali, nonostante tutto e nonostante tutti, nonostante anche tanti lacci e laccioli che il Parlamento negli anni ha messo in campo.

Ebbene quali sono le principali linee di azione che ci sono in questo provvedimento e che vanno nella direzione di dare una mano al nostro sistema finanziario? La prima: la semplificazione del processo di quotazione, in particolare per le piccole e medie imprese. La seconda: l'incentivo a rimanere quando in Italia quando si è ben quotati. Tantissime aziende escono dal mercato - fenomeno del *delisting* - tante aziende hanno portato la sede in altri Paesi; come mai? Forse perché le regole di questi Paesi erano migliori? Certo, altrimenti sarebbero rimaste nel nostro Paese. Forse perché i costi sono inferiori? Certo. Quindi si è andati incontro a talune di queste esigenze. Penso al voto plurimo o al voto maggiorato, giusto per fare qualche esempio.

La terza: la semplificazione delle attività delle nostre aziende, delle regole sul rappresentante designato e sulla lista del consiglio di amministrazione, su cui si è discusso parecchio. Abbiamo svolto molte audizioni in Commissione finanze per cercare un equilibrio fra le giuste esigenze e i giusti interessi del *management*, dei *manager* e dei fondi e i giusti interessi dei soci.

Il nostro è un capitalismo ancora molto legato alle aziende familiari. Vi sono tante piccole e medie imprese di carattere familiare e bisogna stare attenti a non farcele portar via. (*Applausi*). Quando infatti un fondo investe in una nostra piccola e media impresa, spesso accade che sia un investimento a breve, per avere da esso subito dei vantaggi. Vi è quindi scarso investimento nell'azienda stessa e, poi, l'azienda finisce.

L'obiettivo quindi è quello di mantenere e far crescere le nostre aziende e anche di attirare investimenti esteri.

Si è fatto un passo avanti, seppur non definitivo. Avremo modo di vedere come funzionano queste regole nel corso di quest'anno, tanto che, parallelamente, proprio in questo provvedimento abbiamo previsto una delega al ministro Giorgetti affinché ci sia in tempi rapidi - con una delega corta, della durata di circa un anno - la revisione del testo unico sulle disposizioni in materia di mercati finanziari (TUF).

Sono state introdotte quindi nuove regole, con la possibilità di testarle sul campo e di eventuali aggiustamenti, qualora ce ne fosse bisogno, arrivando in conclusione ad una revisione generale del testo unico dei mercati finanziari. Questo è un modo di agire ordinato e serio, che guarda anche che cosa succede negli altri Paesi e che tutela il nostro mercato finanziario e il nostro sistema industriale.

Colgo l'occasione per ringraziare senatrici e senatori della Commissione finanze e tesoro che hanno lavorato molto sul provvedimento in discussione. Con l'auspicio che queste nuove regole diano nuova linfa e nuovo vigore al nostro sistema industriale, annuncio il voto favorevole della Lega sul

provvedimento. *(Applausi)*.

[TAJANI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, nei pochi minuti a mia disposizione intendo confermare l'orientamento di voto del Gruppo Partito Democratico e il voto da esso espresso nel corso della prima lettura del provvedimento in discussione.

Come è stato richiamato da alcuni colleghi prima di me, il provvedimento che oggi votiamo affonda le sue origini in un percorso serio e partecipato, che fu avviato nella scorsa legislatura sotto la guida del MEF. Un percorso che vide la consultazione e la collaborazione di diversi attori: non solo *stakeholder* economici e finanziari, ma anche enti come Banca d'Italia, Consob e autorità competenti in materia nel nostro Paese. Quel percorso portò alla scrittura del Libro verde che aveva l'obiettivo di suggerire al legislatore strumenti per migliorare la competitività delle nostre imprese, anche delle piccole e medie imprese, attraverso un migliore e maggiore ricorso al mercato dei capitali finanziari. Ebbene, questo provvedimento vede alcuni aspetti positivi, anche molto positivi, che traggono origine dal Libro verde, dal percorso della scorsa legislatura. Alcuni sono stati già citati: la dematerializzazione delle quote rivolte alle piccole e medie imprese; i provvedimenti che guardano con attenzione alla possibilità di accedere al mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese; il tema dell'educazione finanziaria che ovviamente sta a cuore a tutti in quest'Aula.

Di fianco a questi elementi, si sono poi aggiunti, nel corso del dibattito parlamentare, in particolare nel lavoro di Commissione, alcuni aspetti che si sono tradotti in articoli del testo che oggi votiamo, decisamente più critici e più controversi - sono stati richiamati già dagli interventi dei colleghi di opposizione - come l'articolo 12, che introduce un meccanismo farraginoso per la votazione della lista dei consigli di amministrazione. Noi avremmo preferito una maggiore libertà e autonomia dei singoli statuti delle imprese su questo aspetto. E i rilievi critici non vengono soltanto dalle opposizioni: poche settimane fa la grande stampa finanziaria internazionale ha acceso un faro su questo provvedimento, indicandone gli elementi critici e anche l'unicità di misure così farraginose a confronto con altri ordinamenti nazionali.

Vi è poi un ultimo tema che ha politicamente un certo rilievo, richiamato in chiusura dal collega Garavaglia. Il testo contiene delle modifiche che diventeranno immediatamente attuative, dopo l'approvazione da parte delle Camere in terza lettura, e anche una delega al Governo che si sovrappone con le materie di cui oggi trattiamo. L'orientamento del Governo rispetto alla riforma del testo unico della finanza e alla sovrapposizione con l'articolato oggi in discussione non è ancora chiaro. Quindi, cosa il Governo deciderà e come deciderà di interpretare questa delega non è dato sapere nello striminzito dispositivo che il testo contiene, delegando la riforma del TUF al Governo.

Vi è quindi un livello di sovrapposizione normativa tra quello che legifera il Parlamento e cosa invece affidiamo al Governo, che non contribuisce a fare chiarezza e mantiene un'alea sul risultato definitivo di questo processo di riforma. Questa è la ragione per cui il nostro è un voto di astensione, che si unisce all'orientamento di tutte le opposizioni e che forse dovrebbe far riflettere anche il Governo quando deciderà di attuare la delega che gli stiamo dando. *(Applausi)*.

[TUBETTI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI *(Fdl)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo ad esprimere il voto finale su un provvedimento lungamente atteso, con l'obiettivo di rendere l'Italia più competitiva e preparata alle sfide del futuro.

Ho già avuto l'occasione di illustrare in questa medesima sede quelli che, tra gli altri, ritengo siano gli aspetti più rilevanti sui quali questo disegno di legge interviene. Tuttavia, brevemente, ci tengo a ribadire alcuni, poiché a mio giudizio trattasi di un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Innanzitutto, mi preme sottolineare come una parte fondamentale di questo provvedimento punti al riconoscimento e al rafforzamento del ruolo cruciale delle piccole e medie imprese dell'economia italiana. *(Applausi)*. Le piccole e medie imprese sono il motore trainante della nostra economia e sono responsabili della maggior parte dei posti di lavoro del Paese. Ma, oltre alla loro rilevanza economica,

esse rappresentano soprattutto lo spirito imprenditoriale italiano e i valori familiari su cui esso si fonda, quella geniale intraprendenza che ha caratterizzato il popolo italiano nell'arco di tutta la sua storia. Dobbiamo fare di più per sostenere e promuovere la piccola e la media impresa, garantendo che abbiano accesso al capitale, alle risorse e al sostegno di cui hanno bisogno per crescere e prosperare. Vanno in questa direzione, dunque, le disposizioni che prevedono una sburocratizzazione per la missione delle PMI alle negoziazioni sui mercati regolamentati e l'innalzamento della loro capitalizzazione massima dai 500 milioni a un miliardo di euro.

A tal proposito è anche da sottolineare l'articolo 3, che introduce la dematerializzazione su base volontaria delle quote delle Srl, rendendole più semplici da gestire e trasferire, ma anche più trasparenti. L'intento della norma è che questa facilità di circolazione possa aumentare gli investimenti nelle nuove strutture, come ad esempio nel *crowdfunding*, ed incoraggiare l'uso di tecnologie emergenti verso una catena del valore sempre più digitalizzata. Minori costi di registrazione e maggiore trasparenza incentiveranno la compravendita nel mercato secondario e spingeranno nuovi investitori a sostenere la crescita di *startup* e, appunto, piccola e media impresa. (*Applausi*).

La sburocratizzazione del sistema, tuttavia, non riguarda esclusivamente le PMI. Il provvedimento in esame ha l'ulteriore ambizione di incentivare il rientro nel nostro Paese di grandi e storici marchi che hanno contribuito a rendere celebre ed apprezzato il nome dell'Italia nel mondo. Scellerate decisioni passate, supportate da un'Unione europea che - da un lato - garantisce la libera circolazione dei capitali e - dall'altro - la sopravvivenza nel proprio interno di veri e propri paradisi fiscali, hanno agevolato il loro trasferimento all'estero. Noi miriamo al loro ritorno perché sono parte integrante della nostra storia.

A tal fine, il disegno di legge in oggetto interviene su più fronti: *in primis* con l'articolo 12, dalla portata quasi storica, che prevede il cambio della disciplina nella presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Esso consentirà allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo.

Inoltre, il provvedimento indica nel dettaglio il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. È una garanzia fondamentale che finalmente fornirà un'importante strumento di tutela nei confronti delle scalate ostili. Voglio evidenziare anche la rilevanza non trascurabile della possibilità di conferire deleghe di voto ai gestori di portafogli, rimuovendo il vincolo legato al conferimento per singole assemblee. Viene aperta la strada alla concessione di deleghe per diverse occasioni; il che non solo facilita l'esercizio del diritto di voto degli azionisti, ma allinea anche la legislazione italiana al contesto normativo dell'Unione europea.

Altresì è necessario notare, all'articolo 13, la riformulazione dell'articolo 2351 del codice civile, finalizzata a rendere la normativa italiana più conforme agli *standard* europei in termini di flessibilità. Secondo la proposta, il numero di voti assegnabili ad ogni azione con diritto di voto multiplo aumenterebbe da 3 a 10, a partire dall'introduzione di nuove quotazioni: di nuovo un passo in più verso l'attrattività del nostro Paese.

Va sottolineata ancora, poi, l'importante riforma organica della disciplina relativa alle società emittenti di strumenti finanziari diffusi. Tale riforma comporta la cancellazione di molteplici vincoli che equiparavano queste società a quelle con titoli quotati nei mercati regolamentati. Questa eliminazione di vincoli mira - da un lato - a facilitare la circolazione del capitale e - dall'altro lato - a mantenere comunque un adeguato livello di tutela per gli operatori.

L'obiettivo finale è creare un livello normativo adatto che consenta al sistema finanziario di adattarsi alle varie esigenze di protezione degli investitori e delle società. La semplificazione, dunque, è il concetto chiave che ispira il provvedimento e l'azione del Governo più in generale (*Applausi*). Il terreno per le imprese va fertilizzato. Non possiamo continuare a consentire che la burocrazia soffochi il tessuto imprenditoriale del nostro Paese. È necessaria una nuova spinta, un rilancio e gli strumenti forniti di questo testo normativo certamente ne saranno facilitatori.

Onorevoli colleghi, avviandomi alla conclusione, il presente disegno di legge rappresenta una grande opportunità per l'Italia per abbracciare il cambiamento, per insegnare ai nostri ragazzi cos'è la finanza già dalle scuole, per promuovere la crescita economica e migliorare il futuro finanziario del nostro grande Paese. È finalmente arrivato il momento di agire, con coraggio e determinazione. Per questo esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia che in questo momento mi onoro di rappresentare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINO *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(Fdi)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni fa si è svolto il doveroso ricordo dell'assassinio di Valerio Verbano, ucciso dall'odio politico coltivato ad arte in quei tempi bui che furono gli anni di piombo, tempi che hanno segnato un'intera generazione e dei quali... *(Brusio. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Aspettiamo che i colleghi abbandonino l'Aula, possibilmente in silenzio. Prego, senatrice.

PELLEGRINO *(Fdi)*. Un manichino raffigurante Giorgia Meloni è stato incendiato in quella commemorazione organizzata da centri sociali, rispondendo al ricordo di quella scia di sangue con un chiaro atto di intolleranza e violenza. Quel gesto, così come devastare con scritte e compiere atti vandalici in una stazione della metropolitana incitando all'impiccagione degli avversari politici, non possono essere definiti in alcun modo una forma di protesta, ma semplicemente esplosioni ingiustificabili di odio e di intolleranza che minano le basi del vivere civile. Non è questo il modo per ricordare quei lutti e non è questo il modo per celebrare vittime innocenti che non vogliamo più avere. Questi gesti non hanno rappresentato solo un attacco a una figura politica, ma hanno innanzitutto offeso il ricordo di Valerio Verbano e quello di tutti i nostri ragazzi caduti, dall'una e dall'altra parte. Questi gesti sono stati un attacco ai principi di rispetto, dialogo e convivenza civile; temi che, invece, dovrebbero trovare sempre più spazio nel dibattito politico, come abbiamo tentato di fare solo qualche giorno fa proprio in quest'Aula tutti insieme, ricordando Paolo Di Nella, come già Fratelli d'Italia per prima ha sollecitato sempre in quest'Aula nell'anniversario di Acca Larenzia.

La condanna di ogni forma di violenza politica, il rispetto della libertà di espressione e la convivenza civile devono guidare ogni società che si definisce democratica, quindi anche e soprattutto la nostra Italia. La violenza non può mai essere giustificata come strumento di dissenso politico, perciò è fondamentale fare un passo avanti tutti insieme, per ribadire che queste manifestazioni così strutturate vanno fermate, mai tollerate e mai giustificate, perché rappresentano un vero e proprio attacco ai principi fondamentali su cui si fonda la nostra democrazia, e non devono avere spazio nella società.

Di fronte a tali eventi è quindi essenziale che ogni esponente politico lavori attivamente per promuovere un clima di rispetto reciproco. Questo impegno non può però limitarsi alle parole, ma deve tradursi in azioni concrete. La politica ha la responsabilità di guidare questo processo, di essere esempio di civiltà e maturità, dimostrando che è possibile confrontarsi su idee e progetti senza ricorrere all'uso del turpiloquio, della violenza e della devastazione di beni pubblici.

Concludo, signor Presidente, dicendo che l'Italia può continuare sulla strada di essere un faro di democrazia, libertà e giustizia, ma può farlo solo se tutti noi lavoreremo attivamente con rigore per salvaguardare la nostra identità democratica e per evitare che si cada nuovamente nel buio del diritto e nell'abisso della barbarie. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 19,41).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (**967**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione per euro 2.850 annui a decorrere dall'anno 2025 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (**968**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione

cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti ([674-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf ».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ai 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 miliardo di euro ».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgono della disciplina del comma *2-bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-*undecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato ».

2. All'articolo 100-*ter*, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » sono inserite le seguenti: « nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma *2-bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ».

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83-*sexies*, comma 3, le parole: « Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. » sono soppresse;

b) all'articolo 102, comma 4, le parole: « o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 » sono sostituite dalle seguenti: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 114-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « I piani di compensi » sono sostituite dalle seguenti: « Negli emittenti quotati, i piani di compensi »;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 116 è abrogato;

e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 148-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « , nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

g) all'articolo 165-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I*. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate

»;

2) al comma 6, le parole: « e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 » sono soppresse;

h) all'articolo 165-*quater*, comma 1, le parole: « e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

i) all'articolo 165-*quinqüies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

l) all'articolo 165-*sexies*, comma 1, le parole: « e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, » sono soppresse;

m) all'articolo 191-*ter*, comma 6, le parole: « o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante » sono soppresse;

n) all'articolo 193, comma 1, le parole: « 116, comma 1-*bis*, » sono soppresse.

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2325-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2325-*ter*. - (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) - Ai fini di cui all'articolo 2325-*bis*, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-*bis*, primo comma.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Non si considerano emittenti diffusi:

1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;

4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.

Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

Nel caso previsto dall'articolo 2409-*bis*, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini di cui all'articolo 2343-*ter*, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: « al mercato del capitale di rischio » sono

inserite le seguenti: « o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c) all'articolo 2391-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « con azioni quotate in mercati regolamentati »;

2) al terzo comma, lettera b), le parole: « che fa ricorso al mercato del capitale di rischio » sono soppresse.

4. L'articolo 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-*bis*) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di flottante)

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2412:

1) al primo comma, dopo le parole: « il doppio del capitale sociale » sono inserite le seguenti: « risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma »;

2) al quinto comma, dopo le parole: « ad essere » sono inserite le seguenti: « sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere »;

b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica ».

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66-*bis*, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 66-*ter*:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) al comma 6, lettera a), le parole: « vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero » sono soppresse.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)

1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 »;
- b) il comma 7 è abrogato.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)

1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)

1. Dopo l'articolo 135-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 135-*undecies*.1. - *(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)* - 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4.

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-*ter* è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ».

2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-*ter*.1. - *(Lista del consiglio di amministrazione)* - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

- a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole

dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;

c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato
(*Disposizioni in materia di voto plurimo*)

1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato
(*Disposizioni in materia di voto maggiorato*)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni »;

b) l'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« Art. 127-*quinquies*. - (*Maggiorazione del voto*) - 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.

3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.

4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria

speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.

10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione ».

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: « i fondi pensione, » sono inserite le seguenti: « gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ».

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: « proprie azioni » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna):

l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

3) alla lettera i-bis), dopo le parole: « strumenti finanziari partecipativi » sono aggiunte le seguenti: « e che gestisce direttamente il proprio patrimonio »;

4) dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente:

« i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 »;

5) alla lettera i-*quater*), alinea, le parole: « che gestisce direttamente il proprio patrimonio » sono

soppresse;

6) alla lettera *l*), le parole: « le Sicav e le Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna »;

7) alla lettera *m*), le parole: « e la Sicav » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav e la Sicav in gestione esterna »;

8) alla lettera *m-ter*), le parole: « e la Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna »;

9) alla lettera *q-bis*), le parole: « e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni » sono sostituite dalle seguenti: « , la Sicaf »;

10) alla lettera *q-quinquies*), le parole: « e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf » sono sostituite dalle seguenti: « e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti: « ; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.

6-*ter*. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.

6-*quater*. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-*bis* dell'articolo 57 »;

c) all'articolo 35-*quinquies*, comma 5, dopo le parole: « gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, » sono inserite le seguenti: « 2351, secondo comma, ultimo periodo, »;

d) all'articolo 35-*decies*, comma 1, alinea, le parole: « che gestiscono i propri patrimoni » sono soppresse;

e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - (*Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno*) - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

a) adottano la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;

d) lo statuto prevede:

1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;

f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli

obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-*bis*, comma 3, lettera c), e 41-*ter*, comma 2, lettera b).

2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.

3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

5. Si applicano gli articoli 35-*quater*, 35-*quinquies*, 35-*sexies*, 35-*septies*, 35-*octies* e 35-*novies*.

6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile »;

f) all'articolo 57, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

« 6-*bis*.2. La procedura disciplinata dal comma 6-*bis* trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr ».

2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(*Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea*)

1. All'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob » sono sostituite dalle seguenti: « per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile ».

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « 8 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16 miliardi di euro ».

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
- b)* aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli *standard* internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
- c)* facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
- d)* rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
- e)* semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
- f)* prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
- g)* contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
- h)* assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
- i)* aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli *standard* internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

Capo II

DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: « 6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa ».

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 29-bis. - *(Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)* - 1.

I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « nei due anni precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti ».

3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. » sono soppresse.

Art. 22.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)

1. All'articolo 7-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto ».

2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*terdecies* è aggiunto il seguente:

« *2-quaterdecies*. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-*terdecies* la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato ».

Art. 23.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)

1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-*bis* è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO II-*bis*.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 196-*ter*. - *(Impegni)* - *1*. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.

3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:

- a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
- b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
- c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo ».

Art. 24.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)

1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo III

MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA

Art. 25.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Misure in materia di educazione finanziaria)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « culturale » è inserita la seguente: « , economica »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « diritto alla salute e al benessere della persona » sono sostituite dalle seguenti: « diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« l-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi »;

d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « e alla cittadinanza attiva » sono inserite le seguenti: « e l'educazione finanziaria ».

2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) al comma 6, le parole: « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;

c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 »;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura

dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Capo IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

Art. 26.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile »;

b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quinquies*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato ».

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 967

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 968

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 674-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Campione, Casini,

Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fina, Franceschelli, Garavaglia, La Pietra, Matera, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Panizzut Massimiliano, Bitonci Massimo, Bof Gianangelo, Cavandoli Laura, Lazzarini Arianna, Nisini Tiziana, Pierro Attilio, Pretto Erik Umberto, Zinzi Gianpiero, Zoffili Eugenio, Frassini Rebecca, Giagoni Dario

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia (1037)

(presentato in data 23/02/2024)

C.113 approvato dalla Camera dei deputati;

onn. Caparvi Virginio, Barabotti Andrea, Candiani Stefano, Cavandoli Laura, Furguele Domenico, Frassini Rebecca

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (1038)

(presentato in data 23/02/2024)

C.799 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.988).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ambrogio Paola, Spinelli Domenica, Gelmetti Matteo, Castelli Guido, Calandrini Nicola, Rapani Ernesto, Della Porta Costanzo, Guidi Antonio, Petrenga Giovanna, Tubetti Francesca, Russo Raoul, Iannone Antonio, Farolfi Marta

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica digitale. Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92 (1039)

(presentato in data 22/02/2024);

senatori Fina Michele, Nicita Antonio, Rando Vincenza, Franceschelli Silvio, Zampa Sandra, Martella Andrea, Tajani Cristina, Irto Nicola, D'Elia Cecilia, Giorgis Andrea, Delrio Graziano, Alfieri Alessandro, Giacobbe Francesco, Rossomando Anna, Camusso Susanna Lina Giulia, La Marca Francesca, Furlan Annamaria, Zambito Ylenia, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Basso Lorenzo, Rojc Tatjana, Verducci Francesco, Sensi Filippo, Manca Daniele

Modifiche al codice penale in materia di propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la produzione, distribuzione o vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti (1040)

(presentato in data 22/02/2024);

senatore Marti Roberto

Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti (1041)

(presentato in data 27/02/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (n. 131).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro della cultura, con lettera del 21 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023,

con riferimento alla regione Puglia (n. 128);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (n. 129);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (n. 130).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 20 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 132), "Calamità naturali" (n. 133), "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 134) e "Conservazione dei beni culturali" (n. 135).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura, al dottor Paolo D'Angeli, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della cultura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023.

Il predetto documento è inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc XIII*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395, la relazione sullo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente (Atto n. 374).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta congiunta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (JOIN(2024) 4 definitivo), alla 3^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (C(2023) 6789 definitivo), alla 9^a Commissione permanente e, per il parere, alla 4^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in

data 16 febbraio 2024, le seguenti sentenze e ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 30 gennaio 2024, causa C-255/21, Reti Televisive Italiane (RTI) contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nei confronti di Elemedia Spa ed altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Direttiva 2010/13/UE - Servizi di media audiovisivi - Articolo 23, paragrafi 1 e 2 - Limiti imposti al tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva - Deroghe - Nozione di "annunci dell'emittente relativi ai propri programmi" - Annunci effettuati da tale emittente per promuovere le trasmissioni di una stazione radio appartenente al medesimo gruppo di detta emittente - alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 19*);

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, BU contro Comune di Copertino. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Lecce. Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro - Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico - Contenimento della spesa pubblica - Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico - alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 20*);

Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 25 gennaio 2024, causa C-389/22, GC e altri contro Croce Rossa Italiana ed altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Requisito, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro militare della Croce Rossa italiana - Clausola 5 - Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Trasformazione dello status di "lavoratore a tempo determinato" in status di "lavoratore a tempo indeterminato" - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - alla 2a, alla 3a alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XIX, n. 21*).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 22 febbraio 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

della Lombardia (Atto n. 375);

delle Marche (Atto n. 376);

per la Provincia Autonoma di Trento (Atto n. 377).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 21 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una segnalazione, adottata con delibera n. 70 del 10 gennaio 2024, in materia di mancata previsione della gradualità della sanzione e della necessaria valutazione dell'elemento soggettivo nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 18, commi 4 e 23, dell'allegato II.12 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n.383).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 22 del 23 gennaio 2024, depositata il successivo 22 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente» (*Doc. VII, n. 59*) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 191*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 26 e 27 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 14/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 378);

la deliberazione n. 15/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 379);

la deliberazione n. 16/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Finanziamento di *start-up*»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 380);

la deliberazione n. 17/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Cybersecurity*»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 381);

la deliberazione n. 18/2024G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 382).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della Regione Emilia-Romagna: risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Parlamento e il Governo ad approvare in tempi congrui la legge delega ed il conseguente decreto legislativo in materia di esercizio del diritto di voto, al fine di introdurre modalità per l'esercizio del diritto del voto da parte degli elettori che per motivi di studio, lavoro e cura si trovano in un comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 15).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso:

sei raccomandazioni e dodici risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della IV Parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 9 al 13 ottobre 2023, pervenute in data 16 ottobre 2023;

una raccomandazione e una risoluzione approvate nel corso della Commissione Permanente, svoltasi a Vaduz il 28 novembre 2023, pervenuta in data 1° dicembre 2023;

cinque raccomandazioni e undici risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della I Parte della Sessione ordinaria, svoltasi dal 22 al 26 gennaio 2024, pervenuti in data 29 gennaio 2024.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2258 - *Pegasus* e altri *spyware* simili e la sorveglianza segreta da parte di Stati. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 77);

raccomandazione n. 2259 - Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ristabilire la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovere la pace mondiale. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII--bis*, n. 78);

raccomandazione n. 2260 - La situazione nel Nagorno-Karabakh. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 79);

risoluzione 2261 - Richiesta di immediato rilascio di Osman Kavala. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 80);

raccomandazione 2262 - Prevenire i comportamenti che provocano dipendenza nei bambini. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 81);

raccomandazione 2263 - Salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani adulti. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 82);

risoluzione 2511 - La sfida dell'ideologia di estrema destra alla democrazia e ai diritti umani in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 83);

risoluzione 2512 - Il rispetto da parte della Francia degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 84);

risoluzione 2513 - *Pegasus* e altri *spyware* simili e la sorveglianza segreta da parte di Stati. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 85);

risoluzione 2514 - La prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne in situazione di handicap. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 86);

risoluzione 2515 - Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ristabilire la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovere la pace mondiale. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 87);

risoluzione n. 2516 - Assicurare una pace giusta in Ucraina e una sicurezza duratura in Europa. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 88);

risoluzione n. 2517 - La situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 89);

risoluzione n. 2518 - Richiesta di immediato rilascio di Osman Kavala. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 90);

risoluzione n. 2519 - Esame della legittimità e legalità della deroga al limite di mandati *ad personam* per il presidente in carica della Federazione Russa. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 91);

risoluzione n. 2520 - Prevenire i comportamenti che provocano dipendenza nei bambini. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 92);

risoluzione 2521 - Salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani adulti. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 93);

risoluzione 2522 - La crisi umanitaria emergente per l'Afghanistan e i rifugiati afgani. Il predetto

documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 94);
raccomandazione 2264 - Editing genomico ereditabile negli esseri umani. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 95);
risoluzione 2523 - Razzismo istituzionale delle forze dell'ordine nei confronti dei Rom e dei nomadi. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 96);
raccomandazione 2265 - La situazione dei bambini in Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 97);
raccomandazione 2266 - Un futuro democratico per la Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 98);
raccomandazione 2267 - Il contrasto alle SLAPP: un imperativo per una società democratica. Il predetto documento è deferito alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 99);
raccomandazione 2268 - Garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti: un obbligo per gli Stati membri. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 100);
raccomandazione 2269 - Abusi su minori negli istituti in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 101);
risoluzione 2524 - Sviluppi recenti in Medio Oriente: l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e la risposta israeliana. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 102);
risoluzione 2525 - Il tema della migrazione e dell'asilo in campagna elettorale e le conseguenze sull'accoglienza dei migranti e sui loro diritti. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 103);
risoluzione 2526 - Globalizzazione in tempo di crisi e di guerra: il ruolo dell'OCSE dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 104);
risoluzione 2527 - Contestazione, per motivi di merito, dei poteri non ancora ratificati della delegazione parlamentare dell'Azerbaigian. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 105);
risoluzione 2528 - Denunce di tortura sistemica e trattamenti e punizioni inumani e degradanti in luoghi di detenzione in Europa. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a, alla 4a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 106);
risoluzione 2529 - La situazione dei bambini in Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 107);
risoluzione 2530 - Un futuro democratico per la Bielorussia. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 108);
risoluzione 2531 - Il contrasto alle SLAPP: un imperativo per una società democratica. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 109);
risoluzione 2532 - Garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti: un obbligo per gli Stati membri. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 110);
risoluzione 2533 - Abusi su minori negli istituti in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 111);
risoluzione 2534 - L'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio - dicembre 2023). Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 112).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Cosenza ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01023 del senatore Iannone.

Interrogazioni

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

Trenitalia ha comunicato che dal 1° marzo 2024 sull'alta velocità e sugli *intercity* il trasporto di bici e monopattini potrà avvenire solo a condizione che essi possano essere "smontati e chiusi in una sacca" di dimensioni non superiori agli 80x110x45 centimetri, da collocare esclusivamente negli spazi dedicati ai bagagli;

l'annuncio, trasmesso anche a bordo dei treni nelle ultime settimane, conferma che, in caso contrario, al passeggero è precluso l'accesso al treno e che, in caso di inadempienza, è tenuto al pagamento di una penalità di 50 euro, oltre a dover scendere dal convoglio alla prima stazione utile;

all'interrogante appare evidente il carattere inutilmente vessatorio di tali disposizioni, che non solo costringono i passeggeri a un inutile "impacchettamento" (l'obbligo di "apposita sacca") del proprio mezzo, ma anche a riporlo a distanza dal posto assegnato, costringendolo ad approntare ulteriori misure di sicurezza contro i furti (ad esempio con lucchetti e catene), peraltro in rapido e costante aumento per via delle caratteristiche sempre più pregiate di bici e monopattini;

nei giorni scorsi Trenitalia ha precisato che il nuovo regolamento mira a garantire la sicurezza e il *comfort* di tutti i passeggeri e che analoghe prescrizioni sono state adottate anche da altre imprese ferroviarie europee, ma tale astratta e generica motivazione non vale in alcun modo a giustificare le previsioni, posto che, opportunamente, non sono stati previsti limiti alle dimensioni e al numero di bagagli "normali" che ciascun passeggero può portare a bordo, giacché le più elementari norme di comportamento e di buon senso appaiono sufficienti a garantire un viaggio sereno e ordinato (e tantomeno casi isolati di disagi, solo accennati da Trenitalia, possono giustificare limitazioni tanto inutili ai passeggeri);

la decisione di Trenitalia appare del tutto in contrasto con gli innumerevoli sforzi profusi, soprattutto negli ultimi anni, per incentivare l'intermodalità e la mobilità sostenibile, quale strumento fondamentale per diminuire l'impatto sulla salute, ambientale, sociale ed economico generato dai veicoli privati, dal traffico, dagli incidenti e dal conseguente degrado e inquinamento imposto soprattutto nelle aree urbane,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per i profili di competenza, al fine di garantire e incentivare un trasporto agevole e senza impedimenti di bici e monopattini a bordo di tutte le tipologie di treni, in particolare ovviando alle criticità esposte.

(3-00984)

[FURLAN](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la tragedia avvenuta all'interno del cantiere Esselunga di Firenze ha reso non più procrastinabile la necessità di rafforzare il personale e gli strumenti per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

l'Ispettorato nazionale del lavoro opera con un grave sottorganico in tutti i profili e risultano insufficienti le risorse, le dotazioni e gli strumenti a disposizione del personale;

in questi mesi, a più riprese, le forze sindacali hanno evidenziato le criticità dell'Ispettorato: la carenza di personale, ispettivo e non solo, la rinuncia di molti vincitori di concorso a prendere servizio per la scarsa attrattività dell'ente e la carenza di infrastrutture informatiche adeguate;

la questione relativa alla proroga e allo scorrimento delle graduatorie è stata oggetto di un emendamento della prima firmataria della presente interrogazione alla legge di conversione del decreto del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (milleproroghe), che però non ha trovato sostegno tra le forze politiche di maggioranza;

i rappresentanti sindacali di FP CGIL, CISL FP, UILPA, FLP, Confintesa FP, CONFSAL-UNSA e USB PI in data 23 febbraio 2024 sono tornati a chiedere che siano "previste nuove assunzioni e che

l'INL sia autorizzato, per via normativa, a usare una quota del proprio importante avanzo di bilancio per investire adeguate risorse in favore del personale", al fine di assumere "una volta per tutte la responsabilità anche di investire su chi quotidianamente si batte in prima persona per tutelare il lavoro, la salute e la vita dei lavoratori, beni primari ed essenziali",
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di intervenire sulla situazione dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, risolvendo il problema della carenza di personale prevedendo anche lo scorrimento integrale delle graduatorie e nuove risorse per l'assunzione di personale.

(3-00985)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la stampa ha dato ampio risalto alla notizia relativa a un caso per il quale, nonostante il processo non fosse ancora concluso, era già stata scritta la sentenza di condanna;
il difensore dell'imputato ha casualmente scoperto il dispositivo nel fascicolo del dibattimento e ha successivamente richiesto ed ottenuto l'astensione, sia del presidente del collegio, che dei due giudici della seconda sezione del Tribunale di Firenze;
i fatti risalgono al 15 febbraio 2024;
il legale, durante l'attesa dell'udienza, con il permesso del pubblico ministero ha sfogliato il fascicolo del dibattimento, contenente gli atti e i verbali;
in questo modo avrebbe trovato il dispositivo riportante la data del 18 ottobre 2023, con il nome dell'imputato e la condanna di 5 anni e mezzo per maltrattamenti, privo della firma del presidente;
il pubblico ministero non aveva ancora svolto la requisitoria e gli avvocati non avevano nemmeno argomentato le difese;
il difensore ha richiesto l'astensione da parte del collegio e i tre giudici si sono astenuti. La presidente del Tribunale ha autorizzato la decisione, avviando degli accertamenti;
la locale camera penale ha giustamente sottolineato che appariva evidente che nella fattispecie una decisione era in realtà stata già assunta, senza prima aver ascoltato le argomentazioni della difesa;
tale modo di amministrare la giustizia denota una visione del processo penale in cui le ragioni della difesa vengono intese alla stregua di un inutile orpello a cui si possa tranquillamente rinunciare con conseguente oltraggio del ruolo e della funzione del difensore,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, affinché sia fatta piena luce sull'episodio, anche eventualmente attraverso l'attivazione dei propri poteri ispettivi e disciplinari.

(3-00986)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 23 febbraio 2024 si è registrato un preoccupante e inquietante atto vandalico ai danni della sede della CGIL a San Donà di Piave;
è stata rotta una vetrata della sede ubicata in piazza IV Novembre, che ospita le sedi delle categorie di lavoratori e pensionati, il CAF e il Patronato INCA;
è stato solamente il caso ad evitare che potessero esservi feriti tra collaboratori e cittadini;
si tratta quindi di un episodio grave, che non va derubricato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative intenda assumere al fine di verificarne matrice e di innalzare il livello di attenzione sul territorio veneziano a tutela delle sedi sindacali.

(3-00987)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENTI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella notte del 31 dicembre 2023, durante i festeggiamenti nella Pro loco di Rosazza (Biella), cui partecipavano il deputato Pozzolo e il sottosegretario Delmastro delle Vedove, dalla pistola del primo partiva un colpo che feriva Luca Campana;
secondo le ricostruzioni, risulta che al veglione di Capodanno organizzato dal sottosegretario Delmastro delle Vedove ci fossero diversi familiari della sua scorta (tra cui la moglie, la figlia e Luca

Campana, appunto, il marito della figlia del capo della scorta Pablito Morello) e numerosi agenti della Polizia penitenziaria;
dalle ricostruzioni emerge che il sottosegretario avrebbe abbandonato per qualche minuto la sala della festa, da solo e senza la scorta, che sarebbe rimasta all'interno a proseguire i festeggiamenti in maniera del tutto anomala e irriuale;
nel corso della 144^a seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851 a prima firma del senatore Renzi, il Ministro in indirizzo ha fatto riferimento alla condotta della scorta, che non ha seguito il sottosegretario Delmastro, affermando che «Esiste una forma di tutela esterna, che è quella che si occupa della garanzia del tutelato per quanto riguarda gli ambienti circostanti; una volta che questa è stata assicurata, esiste una tutela interna: se il tutelato rimane in un ambiente chiuso, deve essere accompagnato da chi deve assicurarne la tutela»;
tale precisazione rende ancor più impellente comprendere le ragioni di una condotta tanto anomala, che vede agenti in servizio di scorta rimanere all'interno del ristorante per i festeggiamenti e il sottosegretario di Stato Delmastro allontanarsi in piena notte;
sentito nell'ambito dell'indagine avviata a seguito dei fatti esposti, il sottosegretario lo scorso 8 gennaio ha affermato di trovarsi, al momento dello sparo "fuori con due conoscenti della figlia"; ai giornalisti riferito di essere "uscito per buttare la monnezza", "caricare il cibo avanzato in macchina" e "fumare una sigaretta";
lo stesso Delmastro ha giustificato la condotta della sua scorta affermando di aver reputato, in piena autonomia, di trovarsi in una "situazione protetta e tranquilla", spiegando così il congedo degli agenti in servizio,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui il sottosegretario Delmastro delle Vedove, durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro, si sia allontanato da solo e senza scorta;
per quale ragione gli agenti in servizio abbiano ritenuto di trattenersi nei festeggiamenti, anziché seguire il sottosegretario e proseguire nell'attività di tutela della sua incolumità.
(3-00988)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZAMBITO](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 23 febbraio 2024, a Pisa e Firenze, studenti delle scuole superiori manifestavano pacificamente a sostegno della Palestina;
nonostante il carattere di assoluta non violenza delle manifestazioni, il numero esiguo dei partecipanti, quasi tutti minorenni, molti ragazzi, tutti disarmati, sono stati caricati e manganellati dalle forze dell'ordine anche mentre erano a terra, inermi e nonostante le mani alzate, senza poter scappare perché chiusi dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, con un'evidente sproporzione nell'uso della forza da parte degli agenti;
secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 24 febbraio, i testimoni della manifestazione di Pisa hanno riferito: "Un agente rideva davanti al volto insanguinato di una minore. Anche i soccorsi sono stati intralciati, non hanno fatto passare l'ambulanza, ma solo alcuni medici";
il risultato delle cariche delle forze dell'ordine a Pisa è stato di 13 feriti: nove minorenni con traumi cranici e ferite lacero-contuse sulla testa e sulle braccia e fratture alle mani per difendersi dai colpi di manganello, e quattro maggiorenni, di cui un venticinquenne con trauma cranico ed escoriazione del capo, e tre diciannovenni, uno con braccio steccato, colpito con manganello mentre si riparava il capo, e altri due per trauma cranico e ferite lacero-contuse;
il 24 febbraio, in una nota diffusa dal Quirinale si legge: "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà

di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento"; in un'intervista al quotidiano "Corriere della Sera" del 25 febbraio, il Ministro in indirizzo ha detto: "Vedere quelle immagini ha contrariato e amareggiato anche me. Quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è in ogni caso doveroso svolgere ogni esame obiettivo su come siano andati i fatti. Ho chiesto di avere una dettagliata relazione sullo svolgimento degli eventi e su quale possibile attività di mediazione sia stata sviluppata per prevenire quegli incidenti (...) Il Governo non ha cambiato le regole della gestione dell'ordine pubblico";

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 25 febbraio, a seguito di un'interlocuzione tra il Ministro e il capo della Polizia è stato concordato "un documento in cui il Dipartimento di sicurezza parla della necessità di 'un momento di riflessione sugli aspetti organizzativi e operativi'";

secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" del 25 febbraio, "Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, intervistato dal Tg1, intanto promette provvedimenti. 'Le iniziative assunte dagli operatori a Firenze e Pisa devono essere verificate con severità e trasparenza. Momenti critici capitano in caso di cortei non preavvisati, ma non sono una giustificazione'";

secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" del 26 febbraio, ci sono stati due ordini di caricare gli studenti e ora insieme ai video postati *on line* e in onda sui telegiornali nazionali e locali, le testimonianze dei ragazzi picchiati sono al centro delle indagini della Procura e già oggi "i pm pisani, guidati dal procuratore Giovanni Porpora potrebbero iscrivere i primi indagati sul fascicolo (...) A Pisa non si esclude che l'indagine si possa allargare all'intera catena di comando della Questura che ha gestito l'ordine pubblico per il corteo non autorizzato dei liceali. (...) il responsabile della Questura, raccontano i sindacati, ha ammesso che c'è stato 'un problema di gestione della piazza, dal punto di vista organizzativo e operativo, a suo avviso causato dal fatto che non erano chiari gli obiettivi del corteo'";

in un articolo dell'esecutivo di "Magistratura democratica" del 24 febbraio, "Libertà costituzionali e ordine pubblico", si sottolinea come "L'articolo 18 della legge in materia di sicurezza pubblica prevede, è vero, l'obbligo per i promotori di una di riunione in luogo pubblico di darne avviso almeno tre giorni prima al questore, ma l'omesso avviso non rappresenta una condizione di illegittimità della riunione né un'automatica presunzione di pericolo per l'ordine pubblico. All'omissione dell'avviso, infatti, consegue solo la facoltà (non l'obbligo), per il questore, di ordinare lo scioglimento della riunione. Tale facoltà, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito, deve essere di stretta interpretazione, il che significa, in primo luogo, che il motivo dello scioglimento deve rigorosamente inerire a ragioni di sicurezza e non al merito o al tema della manifestazione. In secondo luogo, sono previste delle modalità per lo scioglimento della riunione agli articoli 24 e 25 del regolamento di attuazione della stessa legge, le quali non autorizzano in alcun modo un uso indiscriminato o sproporzionato della forza. L'uso della forza è legittimo solo quando sia inevitabile per effettive ragioni di sicurezza degli agenti e della collettività",

si chiede di sapere:

se e quali direttive siano state impartite dal Ministero dell'interno nella gestione dell'ordine pubblico e se, come il Ministro ha affermato più volte in questi giorni, si possa confermare che non sono cambiate le regole della suddetta gestione;

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo abbia finora adottato e intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di fare al più presto chiarezza sugli inquietanti fatti esposti e, in particolare, su che cosa non abbia funzionato nella catena di comando, stigmatizzando con fermezza tali comportamenti e punendo i responsabili degli episodi di violenza, incompatibili con i principi di uno Stato democratico, a tutela e difesa della Costituzione, della libertà di manifestare pubblicamente opinioni, come ricordato dal Capo dello Stato, e della democrazia.

(3-00983)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la notizia della morte in poche ore a Roma di altri due detenuti, uno di 66 e l'altro di 77 anni, ripropone il tema delle condizioni di vita nelle carceri e in particolare del diritto alla salute dei detenuti;

il primo, diabetico, deceduto nella notte tra il 19 e il 20, aveva 66 anni e si trovava in cella a Rebibbia. Il secondo, sempre detenuto a Rebibbia, è morto il 21 febbraio 2024, aveva 77 anni ed era affetto da polmonite e insufficienza renale;
il Garante delle persone private della libertà del Lazio, Stefano Anastasia, ha denunciato "l'incompatibilità della detenzione con le malattie gravi, che non possono essere adeguatamente curate in carcere";
risulta davvero difficile da comprendere come i due uomini ultrasessantenni e affetti da gravi patologie fossero ancora in stato di detenzione in carcere nonostante l'aggravarsi delle loro malattie;
il diritto alla salute vale anche per i detenuti ma evidentemente in questo caso non è stato così poiché, se le patologie non possono essere curate nella reclusione, il detenuto deve essere ricoverato tempestivamente in una struttura idonea, prima che sia troppo tardi;
il Garante nazionale dei detenuti ha annunciato che saranno avviate verifiche in merito ai decessi dei due detenuti avvenuti a Roma in poche ore;
in generale, nella situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, il tema dell'assistenza sanitaria resta una delle questioni che richiedono maggiore attenzione e cura da parte del Governo e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
il problema delle visite specialistiche per i detenuti è annoso e legato a molteplici inefficienze delle strutture carcerarie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda approfondire le circostanze della morte dei due detenuti e quali azioni, anche di carattere normativo, intenda porre in essere al fine di scongiurare nuovi episodi così gravi da comportare il decesso di persone in stato detentivo.

(4-01042)

[MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [CASTIELLO](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone la completa fusione delle competenze doganali e monopolistiche all'interno dell'Agenzia delle dogane e monopoli, così indicando: "L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento";

in occasione di una riunione del 10 gennaio 2024 l'organismo paritetico per l'innovazione ha avviato il procedimento per porre un ulteriore passo in avanti per la riforma delle strutture territoriali, come quella di Torre Annunziata (Napoli), al fine di applicare il dettato normativo e riorganizzare l'assetto amministrativo fondendo le competenze doganali e monopolistiche;

più specificamente, si sta provvedendo, senza alcun riguardo per le strutture territoriali, alla fusione di alcune competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che farebbe slittare la competenza dagli uffici territoriali a quelli regionali, declassando alcuni *hub* portuali fondamentali per lo sviluppo locale. Così, il territorio oplontino rischia di perdere molte competenze e funzioni, a vantaggio di altre infrastrutture portuali, il che rappresenta un danno enorme, anche per la forza lavoro coinvolta;
considerato che:

il porto di Torre Annunziata è un *hub* fondamentale, che comprende un ufficio territoriale di enorme importanza strategica per il territorio e per la comunità cittadina, in termini di indotto commerciale;
con una successiva nota congiunta, i principali organi sindacali di categoria (CGIL, CISL e UIL) hanno posto alcuni dubbi essenziali rispetto al nuovo assetto organizzativo che dovrebbe entrare in vigore e alle rispettive competenze. In particolare, viene ritenuta condivisibile una divisione strutturale dell'ufficio affari generali poiché l'accorpamento in essere provocava "evidenti problematiche con un appesantimento di tutte le attività" e viene dunque ritenuta positiva una "suddivisione dei due settori";
inoltre la nota evidenzia altre carenze, quali ad esempio la mancanza di alcun riferimento al direttore aggiunto e alla sussistenza di doppie sedi, nonché al superamento eventuale di tale contesto. Allo

stesso modo non viene contemplata una competenza complessiva nei contesti di contenzioso regionale, mentre per quel che riguarda l'attività antifrode all'interno delle direzioni territoriali verrebbero predisposti uffici antifrode regionali declassando gli uffici territoriali che svolgevano quella funzione; considerato che, a parere degli interroganti, la legge va sempre applicata, ma si deve trovare il modo giusto con cui farlo, senza danneggiare in maniera pesante le comunità locali soprattutto quando si cerca di recepire tardivamente una normativa di 12 anni fa, si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui i Ministri in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intendano affrontare la problematica in modo strutturale allo scopo di garantire una riorganizzazione agevole e funzionale;

se ritengano che l'attuale riorganizzazione prevista dall'organismo paritetico per l'innovazione possa danneggiare i porti considerati *hub* territoriali strategici, come quello di Torre Annunziata, declassando le strutture territoriali.

(4-01043)

[ALOSIO](#), [CASTIELLO](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [LOPREIATO](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [GUIDOLIN](#), [CATALDI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il grano "Senatore Cappelli" prende il nome dal senatore Raffaele Cappelli, che promosse attivamente la sua coltivazione in Italia all'inizio del XX secolo. Questa varietà di grano è stata sviluppata attraverso incroci selettivi che ne hanno migliorato la resistenza alle malattie e le rese, rendendola una scelta attraente per i coltivatori e i produttori di pasta. La varietà è un *mix* tra grano duro tradizionale e varietà di grano provenienti dalla Turchia e dall'Asia Minore;

oltre all'uso nella produzione alimentare, il grano Senatore Cappelli è stato oggetto di interesse per la sua idoneità alla coltivazione biologica e per la sua capacità di adattarsi a terreni diversi. Queste caratteristiche lo hanno reso una scelta attraente per i coltivatori che cercano varietà di grano adatte alla produzione biologica e alla diversificazione delle colture. Tuttavia questo prodotto alimentare è anche oggetto di alcune controversie principalmente legate alla sua diffusione, alle sue caratteristiche e al suo impatto sull'agricoltura e sull'industria alimentare;

una delle principali controversie riguarda il controllo della diffusione e della commercializzazione delle sementi di grano Senatore Cappelli: alcuni produttori e organizzazioni agricole sostengono che le restrizioni sulla distribuzione delle sementi, spesso imposte da brevetti o diritti di proprietà intellettuale, limitino l'accesso dei piccoli agricoltori a questa varietà di grano. Questo solleva preoccupazioni riguardo all'equità e alla sostenibilità dell'accesso alle risorse genetiche;

inoltre, alcuni esperti nutrizionisti e agricoltori hanno sollevato dubbi sulle affermazioni riguardanti le superiori qualità nutrizionali del grano Senatore Cappelli rispetto ad altre varietà. Alcuni studi hanno indicato che le differenze possono essere marginali, sollevando domande sull'effettivo valore aggiunto di questa varietà dal punto di vista nutrizionale. Inoltre, sebbene il grano Senatore Cappelli sia spesso promosso per la sua adattabilità a diverse condizioni climatiche, alcuni critici sostengono che la sua coltivazione su larga scala potrebbe portare a problemi ambientali, come la riduzione della biodiversità e la possibile introduzione di piante invasive in nuove aree;

il "mantenimento in purezza della varietà" di grano Senatore Cappelli è stato affidato nel 2016, e per la durata di 15 anni, dall'ente pubblico CREA alla S.I.S. S.p.A. (il cui presidente è anche vice-presidente di Coldiretti nazionale) con licenza esclusiva di moltiplicazione e sfruttamento commerciale delle sementi. Più specificamente, il contratto prevedeva che S.I.S. S.p.A. utilizzasse seme di grano Senatore Cappelli certificato fornito da CREA, producesse solamente le quantità di semi necessarie ai suoi bisogni e rispettasse i piani produttivi e commerciali definiti dal 2017 in avanti;

a seguito di segnalazioni da parte di alcuni agricoltori, il 20 marzo 2019 l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di S.I.S. S.p.A. per accertare che: 1) S.I.S. S.p.A. abbia subordinato la fornitura di semi certificati Cappelli ai coltivatori alla condizione che essi cedessero l'intera produzione di granella alla stessa S.I.S., a prezzi prestabiliti; 2) S.I.S. S.p.A. abbia ritardato o rifiutato ingiustificatamente, in diverse occasioni le forniture di seme di grano

Senatore Cappelli richieste dai coltivatori; 3) S.I.S. S.p.A. abbia incrementato il prezzo di vendita dei semi in misura significativa (più 55 per cento) e non giustificata da maggiori costi di produzione; successivamente, l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha qualificato tali pratiche commerciali come scorrette, in quanto "attraverso tali condotte S.I.S. SpA ha abusato della maggior forza commerciale nei confronti degli agricoltori, privandoli di alternative per approvvigionarsi dei semi di grano Senatore Cappelli", irrogando alla S.I.S. S.p.A. tre sanzioni amministrative, per l'importo complessivo di 150.000 euro;

successivamente, relativamente al provvedimento dell'Antitrust, S.I.S. S.p.A. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nei confronti di alcune associazioni, tra cui Grano Salus, Confagricoltura, CIA, Copagri. Relativamente al ricorso, con numero di registro generale 815 del 2020, la sezione prima del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha pronunciato la propria sentenza, stabilendo che il ricorso è infondato. Pertanto, con il provvedimento impugnato l'Autorità ha accertato che S.I.S. ha posto in essere tre distinte pratiche commerciali scorrette;

in particolare, secondo il TAR, S.I.S. S.p.A. ha: "subordinato la fornitura delle sementi, nei confronti dei coltivatori interessati a coltivare grano Cappelli, all'accettazione da parte loro di un rapporto di filiera chiusa mediante un contratto per adesione ('Contratto SIS') che prevedeva il conferimento/cessione a SIS stessa del successivo raccolto dagli stessi realizzato, a condizioni da essa unilateralmente prestabilite e in assenza di negoziazione con le controparti contrattuali", prevedendo inoltre che avrebbe "ritardato, ed anche negato, in maniera ingiustificata, la fornitura di sementi della varietà Cappelli a svariati coltivatori, discriminando questi ultimi sulla base di criteri meramente soggettivi quali, in particolare, l'appartenenza dei richiedenti le sementi a determinate organizzazioni di rappresentanza", palesandosi una probabile discriminazione a danno degli agricoltori non iscritti a Coldiretti, come dimostrato nell'istruttoria dell'Antitrust. Infine, risulta che S.I.S. ha "imposto prezzi delle sementi significativamente maggiori senza che ciò fosse giustificato da effettivi costi per attività di lavorazione o ricerca e sviluppo effettuate dall'impresa sementiera",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le modalità attraverso cui, nel perimetro delle proprie competenze, intenda intervenire al fine di evitare che avvengano ulteriori pratiche commerciali scorrette e se condivida l'opportunità che Coldiretti non esprima propri vertici apicali in seno all'organigramma di S.I.S. S.p.A.;

se intenda attivarsi nelle sedi di competenza, affinché vengano approfondite le pratiche commerciali adottate da S.I.S. S.p.A. negli anni pregressi, appurando se vi siano state pressioni a vantaggio di talune associazioni di categoria.

(4-01044)

[RENZI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) all'articolo 1, comma 945, ha istituito la Fondazione «Biotechopolo di Siena», una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro con sede legale e operativa in Siena, i cui membri fondatori sono il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze;

la Fondazione Biotechopolo senese ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie;

la Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie, svolge altresì le funzioni di *hub* antipandemico attraverso il "Centro nazionale anti pandemico - CNAP";

sempre la legge n. 234 del 2021, all'articolo 1, comma 949, ha previsto per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche l'autorizzazione

di una spesa pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

il predetto comma 949 ha previsto la possibilità di finanziare le iniziative della Fondazione con le risorse del Fondo complementare al PNRR, autorizzate dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nel limite di complessivi 340 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, e con specifico riferimento alle funzioni di *hub* antipandemico;

in data 11 luglio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Mario Draghi, è stato approvato lo statuto della Fondazione "Biotecnopolo di Siena" che tra i vari aspetti disciplinati consente, in ossequio al comma 951 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, la partecipazione e la collaborazione della Fondazione "Toscana Life Sciences" con la Fondazione Biotecnopolo;

le risorse messe a disposizione e investite sul territorio senese potrebbero generare, secondo tutte le stime fatte a valle delle scelte di indirizzo scientifico ed operativo contenute nel Piano strategico pluriennale, approvato ma congelato dal nuovo Consiglio, le possibili seguenti ricadute: oltre 350 addetti diretti (a regime), oltre 300 addetti indiretti (a regime), circa 50 milioni di investimenti per la costruzione di edifici per ospitare il Biotecnopolo e il CNAP e la loro implementazione tecnologica, circa 60 milioni di euro di investimenti in tecnologie e strumentazioni con possibilità di utilizzo, anche per altri attori pubblici e privati del territorio;

negli scorsi mesi si è assistito a una serie di cambiamenti negli assetti, tra i componenti del Consiglio e il Presidente del Biotecnopolo, che sono derivati anche dal cambio di Governo, che è avvenuto a seguito delle elezioni del settembre 2022;

il cambio di Governo con le successive modifiche alla composizione del Consiglio e la non operatività per lunghi mesi del Consiglio stesso (che tuttora non riesce ad operare per avviare concretamente il Biotecnopolo e il CNAP) sono fatti che pongono seri dubbi sull'avvio reale del progetto, in un clima in cui si vuole rimettere tutto in discussione anche cambiando lo statuto;

ad oggi ad avviso dell'interrogante è inaccettabile il perpetrarsi di ulteriori situazioni di stallo e rallentamenti che rischiano di far fallire l'intero progetto della Fondazione Biotecnopolo di Siena e del CNAP, nonostante l'evidente strategicità del progetto in termini di investimenti, ricerca, innovazione e sviluppo;

un'eventuale riduzione degli investimenti previsti per il Centro nazionale anti pandemico comporterebbe importanti ritardi nell'avvio delle attività della Fondazione e un ridimensionamento del Centro stesso,

si chiede di sapere:

a che punto sia l'attuazione del progetto relativo alla Fondazione "Biotecnopolo di Siena", in quanto polo strategico per la sicurezza sanitaria e la ricerca scientifica in tale ambito e quali siano le tempistiche previste entro cui si intende garantire la piena operatività della Fondazione stessa e del CNAP;

se i Ministri in indirizzo, in ragione dei ritardi accumulati, non ritengano di adottare iniziative, ciascuno per i profili di competenza, per sbloccare le prospettive di sviluppo del progetto e, in caso positivo, quali e con quali tempi e modalità;

se non intendano attivarsi per salvaguardare gli stanziamenti destinati alla Fondazione trasferendoli nella contabilità speciale o, in subordine, estendendo l'orizzonte temporale previsto per l'utilizzo delle stesse, al fine di compensare gli ingenti ritardi accumulati e assicurare risorse adeguate per graduare nel tempo gli interventi da mettere in atto.

(4-01045)

[FLORDIA Barbara](#), [DI GIROLAMO](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#), [LICHERI Sabrina](#), [SCARPINATO](#), [LOPREIATO](#), [CROATTI](#), [PIRRO](#), [NICITA](#), [CASTELLONE](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il 15 febbraio 2024 in un'intervista rilasciata al principale telegiornale nazionale, seguito da quasi 5 milioni di persone, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commentando l'approvazione, da parte della società preposta, dell'aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione del ponte

sullo Stretto di Messina, ha dichiarato: "È un'opera che, secondo le stime, porterà 120 mila posti di lavoro in tutta Italia e farà risparmiare ore e ore di tempo in treno, in auto e in moto";
tuttavia, nel comunicato stampa rilasciato dalla società Stretto di Messina S.p.A. nella medesima data, è stato indicato: "Impatto occupazionale: Fase cantiere 120 mila Unità Lavoro Anno. Si stima che in cantiere saranno occupati mediamente 4.300 addetti all'anno che raggiungeranno un picco di 7.000 addetti nel periodo di maggiore produzione. Per tutta la durata del cantiere (7 anni) si avrà dunque un impatto occupazionale diretto di circa 30.000 Unità Lavorative per Anno cui aggiungere l'impatto occupazionale indiretto e indotto, stimato in 90.000 Unità, per un totale di 120.000 ULA [Unità Lavoro Anno] generate dell'Opera";
come indicato dalla Stretto di Messina S.p.A., il risultato di 120.000 unità è anche frutto della considerazione di un impatto occupazionale indiretto e indotto stimato in 90.000 unità, senza che tuttavia siano stati resi noti criteri e precisazioni relativi a tale stima;
le ULA non coincidono con i nuovi posti di lavoro generati dall'opera, bensì riguardano il "numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno" e il totale di 120.000 evidentemente non è il numero di nuovi lavoratori, bensì il risultato della moltiplicazione del numero stimato di persone occupate per i 7 anni previsti di durata del cantiere;
dunque, il numero stimato di persone da occupare, in via diretta, indiretta e indotto, ammonta, al più, a 120.000 diviso 7, ossia 17.142;
non è stato reso noto quale sarà il numero delle persone impiegate a regime, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera;
inoltre, non è stato reso noto quali sono i progetti del Governo con riguardo al personale impiegato durante la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera,
si chiede di sapere:
sulla scorta di quali stime e criteri il Ministro indirizzo abbia annunciato che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina porterà 120.000 posti di lavoro in tutta Italia;
sulla scorta di quali stime e criteri l'impatto occupazionale indiretto e indotto della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina venga stimato in 90.000 unità;
quale sarà il numero delle persone impiegate a regime, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera;
se vi siano e quali siano le previsioni di ricollocamento del personale, tra diretto, indiretto e indotto, occupato durante la costruzione del ponte sullo Stretto, successivamente al completamento della costruzione e messa in esercizio dell'opera.

(4-01046)

[CRISANTI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la febbre Dengue è una malattia infettiva tropicale trasmessa all'uomo dalla puntura di zanzare appartenenti alla specie *Aedes aegypti*, che causa sintomi simil-influenzali più o meno gravi e, in casi rari, può risultare persino fatale;

stando agli ultimi dati diffusi dal Ministero della salute del Brasile, aggiornati al 12 febbraio 2024, i casi di Dengue nel Paese sudamericano sono in costante aumento, superando la quota di mezzo milione e configurando una vera e propria epidemia, e i contagi si stanno attualmente allargando anche in gran parte dell'Argentina, dove si contano 40.000 casi;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i contagi sono in aumento anche in tre Paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo i dati del 5 dicembre 2023 risulta il Paese con il più alto numero di contagi con 347 casi, di cui ben 82 autoctoni, mentre sarebbero 43 per la Francia e 3 in Spagna;

nei Paesi dell'emisfero nord, in particolare in Europa, costituisce un pericolo in un'ottica di salute globale, dato che si manifesta soprattutto come malattia di importazione, il cui incremento è dovuto all'aumentata frequenza di spostamenti di merci e di persone;

considerato l'aumento globale dei casi e il conseguente innalzamento del livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue;

vista la nota ministeriale n. 4753 "Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani", la quale invita gli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF-SASN) ad innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e dalle merci importate dai Paesi di frequente diffusione della malattia;

considerato inoltre che, in ossequio a quanto già previsto da una precedente circolare del Ministero prot. 29249 del 28 settembre 2017, e in ossequio al piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025, il Ministero raccomanda agli USMAF-SASN di "vigilare attentamente sulla disinsettazione degli aeromobili (tenendo in considerazione quanto previsto dalle circolari 25 marzo 2016; 27 luglio 2016; 19 agosto 2016, emanate in occasione degli outbreak di Zika) e di valutare l'opportunità di emettere ordinanze per l'effettuazione di interventi straordinari di sorveglianza delle popolazioni di vettori ed altri infestanti e di disinfezione",

si chiede di sapere se siano stati effettuati o programmati studi da parte del competente Ministero per verificare la presenza in Italia di focolai riproduttivi di *Aedes aegypti* e se la presenza di questa zanzara sia stata già segnalata in Italia. In caso affermativo, se e quali misure e politiche informative il Ministro in indirizzo abbia intenzione di mettere in campo.

(4-01047)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa si sarebbero verificati, su tutto il territorio nazionale, notevoli ritardi nei servizi di erogazione dei passaporti da parte delle questure e degli uffici di Polizia territorialmente competenti;

la Lombardia, oltre a essere una delle regioni più popolose d'Italia, è anche una regione con un tessuto produttivo importante, che concorre per il 22 per cento al PIL nazionale;

i tempi medi di rilascio dei passaporti per la regione Lombardia si attestano tra i 45 e i 50 giorni e tale tempistica risulta essere in media con quella nazionale;

per la provincia di Lecco i tempi di rilascio del passaporto, invece, sarebbero ben oltre i 90 giorni, il che arreca profondi disagi ai cittadini e alle attività produttive locali che commerciano con l'estero;

appare di tutta evidenza come, nonostante i programmi annunciati dal Ministro in indirizzo, la situazione sia ancora emergenziale, soprattutto quando l'unico sistema per il rilascio del passaporto è quello telematico che, invece di accelerare le procedure, come avrebbe dovuto, ha creato lunghissime attese, anche di diversi mesi;

è necessario potenziare gli addetti negli uffici delle questure, garantendo aperture straordinarie degli uffici;

considerato che l'articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, dispone che: "Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e in particolare delle criticità riscontrate nella provincia di Lecco e quali iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio ad una situazione che sta arrecando notevoli disagi ai cittadini ivi residenti.

(4-01048)

[GELMINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel 2014, a seguito di una candidatura del 2008, la città di Matera è stata designata capitale europea della cultura per il 2019. Matera è stata la quarta città italiana ad ottenere questo riconoscimento, dopo Firenze (1986), Bologna (2000) e Genova (2004); è stata la prima, e tuttora è l'unica, città italiana del Sud; e fino al 2025, anno in cui il primato passerà a Gorizia, sarà la capitale europea della cultura meno abitata in Italia (circa 60.000 abitanti, Gorizia ne conta poco più della metà);

la biblioteca provinciale "Tommaso Stigliani" (intitolata al poeta ed erudito materano del Seicento), fondata nel 1933, ha cambiato sede varie volte fino a stabilirsi, nel 1998, nel palazzo dell'Annunziata, un immobile costruito nel 1735, fiore all'occhiello del centro storico di Matera. Il patrimonio librario della biblioteca provinciale è di grandissimo pregio: 400.000 volumi, 30.000 libri rari dei secoli XVI-XIX, 95 cinquecentine, 95 incunaboli, 140 manoscritti. A questo patrimonio, che si è ampliato nel

corso degli anni grazie alle donazioni di enti pubblici e privati cittadini, si aggiungono collezioni di opere d'arte, di grammofoni e fonografi, e una collezione numismatica che consta di oltre 4.000 monete;

è assiduamente frequentata da studenti di scuola e universitari, da ricercatori interessati al ricco patrimonio, da pensionati che oltre a consultare libri e periodici della biblioteca, vedono in essa, come del resto i più giovani, un importante luogo di aggregazione. La biblioteca provinciale serve da sola i 31 comuni della provincia di Matera, oltre a numerosi altri comuni della vicina Puglia nelle province di Bari e Taranto;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), implica, ai commi 85-89 dell'art. 1, il passaggio della delega alla cultura dalla Provincia (di Matera) alla Regione (Basilicata), all'interno di un programma generale di smantellamento istituzionale delle Province, peraltro messo in seria discussione nella presente Legislatura da iniziative *bipartisan* del Parlamento;

il 28 luglio 2023 il Consiglio regionale della Basilicata ha annunciato lo stanziamento di un milione e 300.000 euro per la biblioteca provinciale di Matera, con adempimento a carico dell'ufficio politiche di sviluppo entro il mese di ottobre; 430.000 euro non sono ancora stati erogati;

la biblioteca ha urgente bisogno di questi fondi per far fronte ad una preoccupante carenza di personale: dal 2015 a oggi il numero di dipendenti è sceso dal 45 a 12, e dal 2017 manca un bibliotecario preposto alla direzione; i tecnici specializzati sono tutti andati in pensione senza essere rimpiazzati. Molto importante è anche il potenziamento digitale della biblioteca, tramite l'ammodernamento della rete informatica e dei servizi collegati (*e-book*, periodici *on line* eccetera). Senza questi investimenti la biblioteca corre il rischio di chiudere al pubblico definitivamente, oppure di ridurre drasticamente gli orari di apertura (al momento è aperta 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì, solo il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio);

le associazioni "Amici della Biblioteca" e "Amabili confini" si battono dal 2015 per il rilancio della biblioteca provinciale; a partire da gennaio 2024 è stato istituito un presidio permanente con raccolta di firme (a oggi oltre 30.000). Anche il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese si è dimostrato sensibile alla questione, inviando una proposta progettuale al Consiglio regionale alla fine del mese di gennaio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda esprimersi sulla mancata erogazione per intero della cifra di un milione e 300.000 euro stanziata per la biblioteca provinciale di Matera;

entro quali tempi e in che termini la Regione procederà all'assunzione del bibliotecario dei tecnici specializzati andati in pensione;

se il Ministro intenda impegnarsi ad erogare fondi aggiuntivi, contribuendo a stabilizzare la spesa annua qualora lo stanziamento previsto non risultasse sufficiente a garantire la sopravvivenza e il mantenimento nel tempo della biblioteca provinciale, visto anche il contributo eccezionale di Matera nella promozione della cultura italiana, dell'Italia meridionale e della Basilicata nel mondo.

(4-01049)

[CASTIELLO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MARTON](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [ALOISIO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

nel *report* diffuso in data 6 aprile 2023 da Standard & Poor's, una delle principali agenzie di *rating* internazionali, è stato analizzato l'impatto dell'autonomia regionale differenziata sul tessuto economico dell'Italia;

come riferito dalla suddetta agenzia: "Senza dettagli completi sulla riforma o sulla portata del potenziale decentramento che il governo centrale potrebbe accettare, è difficile stimare l'impatto diretto della nuova legislazione", tuttavia possono "aumentare le differenze nella qualità dei servizi tra le Regioni nel tempo" atteso che "alcune regioni (soprattutto nel nord) possono cercare di fornire servizi di qualità superiore" e che le "differenze sono già abbastanza marcate";

considerato che:

in data 6 aprile 2023 l'andamento del differenziale BTP-Bund si attestava a 180, salvo aumentare di 2 punti alla successiva apertura di mercato;

lo *spread* misura la fiducia degli investitori verso lo Stato che emette titoli, relativamente alla sua capacità di restituire il debito. Più elevato è lo *spread*, minore è il grado d'affidabilità del Paese e maggiore il rischio insolvenza;

pertanto, atteso che a influenzare l'andamento dello *spread* basta anche una semplice dichiarazione di un ente o di un attore accreditato a livello internazionale, il *gap* del differenziale BTP-Bund registrato tra il 6 e l'11 aprile 2023 è da collegare proprio al *report* diffuso da Standard & Poor's, che non ha mancato di influenzare il *sentiment* degli investitori internazionali relativamente al "tasso di affidabilità dell'Italia";

ciò induce a riflettere sulle ricadute internazionali della concessione di ulteriori spazi di autonomia alle Regioni. Infatti, anche sulla scorta delle valutazioni effettuate dalle agenzie di *rating* che hanno già manifestato l'interesse ad approfondire gli effetti correlati al decentramento, gli investitori internazionali potrebbero interpretare il processo autonomistico come rischioso per la tenuta del sistema Paese e, temendo il rischio di insolvenza, potrebbero pretendere dei tassi d'interesse più elevati per l'acquisto dei nostri titoli di Stato. Ciò potrebbe determinare l'innalzamento del livello di debito pubblico italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni possa dare seguito a un aumento del debito pubblico, conseguente all'incremento della percezione del rischio di insolvenza del nostro Paese da parte degli investitori internazionali;

se ritenga che il giudizio rilasciato dalle agenzie di *rating* internazionali, a seguito della concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni, possa esporre il Paese a un incremento del debito sovrano; quali misure intenda proporre o adottare, nell'ambito della sua competenza, per fronteggiare questo rischio.

(4-01050)

[CASTIELLO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [LOPREIATO](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#), [MARTON](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [ALDOISIO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il "ponte Tanagro", in località Caiazzano di Padula scalo (Salerno), tra Sassano e la città della Certosa di San Lorenzo, che si trova lungo la strada provinciale 51 all'altezza del chilometro 3+900, è chiuso al traffico dal 29 ottobre 2021, per problemi strutturali;

dopo oltre due anni dalla chiusura al traffico ancora non sono iniziati i lavori di sistemazione;

la chiusura del ponte produce gravissimi disagi ai cittadini, in particolare agli studenti, costretti a utilizzare percorsi alternativi certamente più lunghi e disagiati rispetto all'ordinario tragitto per gli spostamenti tra le comunità di Sassano, Padula, Monte San Giacomo e Teggiano, oltre ad altrettanto gravi danni all'economia agricola e imprenditoriale del Vallo di Diano;

risulta affatto ingiustificato e incomprensibile il ritardo nell'avvio dei lavori indifferibili per il ripristino di questa necessaria ed importante opera pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quali misure intenda adottare affinché l'agibilità del ponte Tanagro venga finalmente ripristinata, definendo senza ulteriore indugio le procedure relative e sollevando le comunità locali dai gravi disagi.

(4-01051)

[POTENTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il monumento in memoria dei caduti nella Grande Guerra del Comune di Collesalveti (Livorno) e delle sue frazioni si trova in via Umberto I e venne realizzato dalla baronessa Carla Celesia di Vegliasco nel 1925, importante artista del simbolismo toscano;

l'inaugurazione del monumento avvenne nell'ottobre del 1925, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III e dell'arcivescovo di Pisa, cardinale Pietro Maffi;

il prossimo anno ricorre quindi il centesimo anniversario dall'inaugurazione, ma le condizioni in cui versa la scalinata del monumento sono di grave ed irreparabile ammaloramento e richiedono interventi

urgenti;

nella comunità, sensibile al mantenimento del monumento, è sorto un gruppo dal nome "Salviamo il salvabile" che ha scritto, senza peraltro ricevere risposte, sia alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno che al Comune di Collesalveti, per richiedere interventi di salvaguardia e recupero dell'opera stessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative di competenza, considerata l'importanza storica e culturale del monumento menzionato in premessa e il valore morale per la comunità di Collesalveti, finalizzate a favorire e velocizzare il restauro dell'opera che onora la memoria dei caduti locali nella Grande Guerra del 1915-1918.

(4-01052)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00987 del senatore Martella, su un atto vandalico ai danni della sede della CGIL di San Donà di Piave;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00985 della senatrice Furlan ed altri, sulla carenza di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

1.5.2.2. Seduta n. 166 del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

166a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 5 MARZO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 167 del 12 marzo 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,02).

Si dà lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 4 marzo è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7» (1056).

Comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024 e conseguente discussione (ore 12,05)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1 (testo 2), 3, 4 e 5 e dei paragrafi da 1 a 17 e da 19 a 22 delle premesse e del dispositivo della proposta di risoluzione n. 6. Reiezione del paragrafo 18 della proposta di risoluzione n. 6

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024».

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 27 febbraio, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di dieci minuti per Gruppo, con cinque minuti aggiuntivi in via eccezionale per il Gruppo Misto.

Ha facoltà di parlare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, che ringrazio per la presenza.

[TAJANI](#), *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, sono io che ringrazio lei. Considero giusto e urgente condividere con il Senato della Repubblica le motivazioni che hanno indotto il Governo a promuovere due nuove missioni. Si tratta dell'operazione Levante in Medio Oriente e del dispositivo multi-dominio nell'area del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, in cui è compresa anche la missione europea Aspides.

Sabato scorso, come sapete, il cacciatorpediniere Caio Duilio ha abbattuto un drone lanciato dagli Houthi nello stretto di Bab El Mandeb e sono certo che tutta l'Assemblea del Senato vorrà rinnovare all'equipaggio del Caio Duilio e a tutte le Forze armate la profonda gratitudine per il loro costante e prezioso operato. (*Applausi*). L'attacco al nostro cacciatorpediniere conferma ancora una volta la gravità della minaccia terroristica degli Houthi e la tempestività delle iniziative che il Governo ha deciso di intraprendere. Ieri è stata attaccata la nave Sky II battente bandiera liberiana, di proprietà svizzera, e diretta a Gibuti.

La situazione nel Mar Rosso va inquadrata nella più ampia crisi in Medio Oriente scatenata dai brutali attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. Come ho già avuto modo di riferire in Parlamento in diverse occasioni, il Governo italiano ha operato perseguendo alcuni obiettivi fondamentali: innanzitutto favorire il rilascio incondizionato degli ostaggi e consentire l'accesso umanitario; evitare un'*escalation* nella Regione; promuovere un cessate il fuoco; creare le condizioni minime per far prevalere la via della diplomazia e della politica su quella delle armi e della distruzione.

Abbiamo appreso con sgomento della strage di giovedì scorso a Gaza: un massacro di civili inermi che ha complicato, purtroppo, anche i negoziati in corso per il raggiungimento di una tregua. Nessuno può cancellare i fatti del 7 ottobre: è stata la spietata caccia all'ebreo scatenata da Hamas ad innescare il conflitto. Tuttavia sono troppe le vittime palestinesi che non hanno nulla a che vedere con i terroristi. La strage del pane impone di intensificare gli sforzi per giungere al più presto ad un cessate il fuoco. Abbiamo chiesto ad Israele di accertare con rigore la dinamica dei fatti e le responsabilità.

È fondamentale, onorevoli senatori, continuare a lavorare per un rapido rilascio degli ostaggi, ma anche per incrementare gli aiuti nella Striscia di Gaza, altrimenti corriamo il rischio di una catastrofe umanitaria ancor più devastante. Dobbiamo far arrivare alla Striscia tutti gli aiuti alimentari di cui c'è bisogno. Desidero promuovere un'iniziativa umanitaria coordinata, che ho chiamato «Pane per Gaza», in inglese «Food for Gaza». (*Applausi*). Ne ho parlato qualche istante fa con il direttore generale della FAO e poi ne parlerò con la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale. Intendo riunire la prossima settimana, probabilmente lunedì, al Ministero degli affari esteri un primo tavolo anche con la Mezzaluna Rossa e con altre organizzazioni. L'obiettivo è quello di fare sistema per agevolare l'accesso degli aiuti e alleviare le sofferenze della popolazione. Il momento è ora, nella prospettiva di un auspicato cessate il fuoco. Noi sosteniamo il dialogo degli americani di queste ore con i Paesi arabi moderati. Il successo di un intervento umanitario coordinato potrà a sua volta facilitare le condizioni di uno sbocco politico cui tutti lavoriamo.

Il nostro impegno, onorevoli senatori, lo sapete, non nasce certamente oggi: fin dall'inizio della crisi, il Governo italiano ha trasmesso beni di prima necessità per un totale di 16 tonnellate, con velivoli dell'Aeronautica militare. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per interventi umanitari nella Striscia,

con particolare attenzione all'emergenza sanitaria ed alimentare. Con i primi 10 milioni abbiamo finanziato, a inizio dicembre, la Croce Rossa internazionale, la Mezzaluna Rossa e le agenzie delle Nazioni Unite. A febbraio, come ho subito riferito in Parlamento, abbiamo stanziato altri 10 milioni di euro, destinati appunto alle agenzie del polo ONU di Roma, all'Organizzazione mondiale della sanità, all'Agenzia umanitaria dell'Unione europea, ad organizzazioni della società civile italiana. Tra le attività previste ci sono anche lo sminamento e la rimozione degli ordigni inesplosi a Gaza. Abbiamo altresì, come sapete, inviato una nave della Marina militare, la nave Vulcano, con a bordo un ospedale con TAC, capacità chirurgica e di rianimazione. La nave è rimasta nel porto di Al-Arish, in Egitto, per due mesi, fino al 31 gennaio, prestando supporto medico a pazienti provenienti da Gaza. La nave Vulcano è rientrata in Italia il 5 febbraio con a bordo minori palestinesi e i loro familiari; i piccoli stanno ricevendo cure mediche specialistiche nei migliori ospedali pediatrici del nostro Paese. Altri erano stati trasportati in Italia con due voli dell'Aeronautica militare, sempre nell'ambito dell'iniziativa volta a prestare cure mediche indispensabili a 100 bambini palestinesi.

Il Governo è pronto a ripetere questa operazione, se sarà possibile farlo, abbiamo già dato la nostra disponibilità a trasportare nel nostro Paese altri 100 bambini feriti nella Striscia di Gaza. Si è trattato di un'iniziativa unica in Europa, resa possibile dal grande lavoro di squadra che coinvolge tutti gli attori del sistema Italia e il terzo settore: la Caritas, la Federazione delle chiese evangeliche, la Comunità di Sant'Egidio e l'ARCI.

L'operazione nazionale Levante in Medio Oriente si inserisce nella stessa linea di azione e ha fra i suoi obiettivi quello di aderire all'iniziativa multinazionale *Maritime Aid to Gaza*, volta all'apertura di un corridoio marittimo per il trasporto di aiuti umanitari con approdo diretto nella Striscia di Gaza, a partire da un polo logistico da costruire a Cipro. Devo dire che durante le riunioni del Consiglio affari esteri l'Italia è stata la prima ad accettare e a sostenere la proposta del Governo cipriota.

Altro obiettivo è quello di paracadutare materiale umanitario sulla Striscia, alla stregua di quanto stanno già facendo altri *partner* come la Francia e la Giordania. Vogliamo fornire ulteriore supporto sanitario a favore della popolazione palestinese tramite lo schieramento di un ospedale militare da campo. A tutto ciò si aggiunge anche la necessità di salvaguardare l'incolumità dei nostri connazionali, civili e militari, presenti nell'area mediorientale. Ricordo che in Libano, tra la missione UNIFIL delle Nazioni Unite e la missione bilaterale MIBIL a favore delle Forze armate libanesi, abbiamo oltre 1.000 militari italiani schierati. Per questo il nostro sforzo è sempre stato orientato anche alla protezione dei contingenti nazionali, prevedendo l'innalzamento delle misure di sicurezza e la predisposizione di eventuali operazioni di evacuazione.

Sul piano politico-diplomatico, resta essenziale raggiungere un cessate il fuoco sostenibile a Gaza, anche per attenuare le tensioni regionali. L'Italia chiede una pausa prolungata e duratura delle ostilità che porti a un cessate il fuoco sostenibile, come richiesto anche dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2712 e 2720.

Il conflitto tra Israele e Hamas ha già avuto un impatto devastante sulla regione, dove sono attivi diversi focolai di tensione: mi riferisco all'allargamento degli scontri in Cisgiordania e l'incremento di intensità nel confronto tra Forze armate israeliane ed Hezbollah lungo il confine libanese, le recenti tensioni in Siria, Iraq e, in parte, anche tra Iran e Pakistan, per non parlare degli attacchi degli Houthis.

L'Italia partecipa attivamente, insieme ai suoi principali alleati e ai Paesi arabi moderati, ad ogni sforzo utile a contenere l'incendio. Durante la mia ultima missione in Libano, Israele e Palestina, a fine gennaio, ho ribadito a tutti gli interlocutori l'importanza di affrontare la crisi con mezzi politici. Ho sottolineato la necessità di un credibile e concreto percorso verso la soluzione "due popoli-due Stati", con il contributo di un'autorità palestinese rafforzata e riformata. Le dimissioni del primo ministro Shtayyeh e la formazione di un futuro governo dell'Autorità nazionale palestinese sono un segnale importante in questa direzione.

In parallelo, dobbiamo rilanciare i processi di normalizzazione e integrazione regionale. Un quadro regionale favorevole è essenziale per il successo di qualsiasi iniziativa politica. I Paesi arabi che più si stanno attivando per la ricerca di una soluzione possono svolgere un ruolo essenziale nella riabilitazione di Gaza e nel favorire l'integrazione economica con Israele. La condizione è che vi sia un

impegno chiaro ed irreversibile per la creazione di uno Stato palestinese indipendente.

In questo quadro fragile e complesso anche il Libano è in cima alle nostre attenzioni, in linea con l'impegno di lunga data dell'Italia nel Paese dei cedri. Le tensioni lungo la Linea blu restano alte; una temporanea cessazione dei combattimenti ridurrebbe i rischi dell'*escalation* e darebbe respiro agli sforzi diplomatici per consolidare le intese parziali e raggiungere un accordo sul confine terrestre con Israele, sulla falsariga di quanto fatto per la delimitazione del confine marittimo. Per questo sosteniamo le iniziative diplomatiche in atto, in particolare quelle dell'inviato speciale degli Stati Uniti Hochstein per ridurre le ostilità e stabilizzare la zona di confine.

Ovviamente la stabilizzazione del Libano dipende anche dall'elezione del Presidente della Repubblica. Come sapete, c'è uno stallo. Tocca ai cristiano-maroniti, ma non si trova un accordo all'interno; non si trova l'accordo con Hezbollah, che dovrebbe sostenere anch'essa il nuovo Presidente. Se non si elegge il Presidente, non si elegge neanche il governatore della Banca centrale libanese, che deve essere sempre un maronita. A tal proposito ho incontrato qualche giorno fa il generale Aoun, capo delle forze armate libanesi, e con lui mi sono confrontato perché anche il ruolo delle forze armate libanesi è importante per la stabilità di quel Paese, anche per far sì che non siano gli Hezbollah l'unico corpo armato, l'unico strumento armato che esiste in Libano. Come dicevo, noi abbiamo 100 militari italiani, che non sono quelli della missione Unifil, ma sono quelli che addestrano le forze armate libanesi.

Fra le manifestazioni più evidenti della crisi fra Israele e Gaza vi sono anche gli attacchi a danno di navi in transito nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. Ribelli che dichiarano di agire a favore della causa palestinese. Ansar Allah, i partigiani di Allah, che abbiamo imparato a conoscere come Houthi, sono un gruppo vicino all'Iran, intendono accreditarsi come attori regionali, hanno capacità militari e una strategia politica, per quanto circoscritta. Per le modalità adottate e le capacità militari evidenziate, gli attacchi del gruppo yemenita dimostrano un concreto supporto militare proveniente da attori esterni, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione degli obiettivi e le informazioni per poterli colpire. Le conseguenze degli attacchi si riverberano solo su alcuni Paesi. Il traffico commerciale di Russia e Cina, per espressa dichiarazione degli Houthi, può transitare liberamente da Suez. Si sta quindi creando una situazione di squilibrio competitivo che avrà un forte impatto su di noi e sulle nostre economie. La verità è che siamo già alle prese con un conflitto ibrido globale e il conflitto si gioca contemporaneamente su più fronti - in Europa, in Medio Oriente e nel quadrante indopacifico - e tocca più dimensioni: l'accesso alle materie prime, alle fonti di energia, alle terre rare; la capacità produttiva in settori strategici, la superiorità tecnologica; e la competitività economica. La nostra posizione sugli attacchi degli Houthi è stata subito chiara: rappresentano un attacco alla sicurezza e alla libertà della navigazione, un ostacolo al libero sviluppo dei flussi commerciali, un impedimento al regolare funzionamento delle rotte marittime. Sono attacchi inaccettabili, come sono inaccettabili le minacce delle ultime settimane attraverso i mezzi di comunicazione, dirette anche all'Italia.

Il nostro Governo ha sottolineato subito, anche a questo Parlamento, la necessità di intraprendere misure urgenti per la soluzione della crisi e per contrastare l'impatto sia economico che politico. Sul piano economico è compromessa la regolarità dei rifornimenti delle merci. L'aumento dei costi ha effetti negativi sul sistema dei trasporti e sul commercio internazionale delle aziende italiane. Siamo un Paese che vive di esportazioni. L'*export* rappresenta il 40 per cento del PIL e il 40 per cento dell'*export* marittimo passa attraverso Suez ed il Mar Rosso. Il volume di interscambio commerciale da e per l'Italia che attraversa il Canale di Suez corrisponde a circa 60 milioni di tonnellate, di cui circa 18 milioni in prodotti petroliferi. Il costo del nolo marittimo è cresciuto in media dell'85 per cento fra gennaio del 2023 e gennaio 2024 e del 25 per cento nella sola settimana dal 4 all'11 gennaio di quest'anno. Siamo di fronte anche a un aumento dei tempi di navigazione, che va da otto a ventuno giorni, con conseguenze sui costi di trasporto, di assicurazione, di servizi e logistica; costi che si riflettono sul prezzo dei prodotti al consumo e che quindi incidono sul portafoglio di tutti i cittadini italiani.

I giorni di ritardo pesano sull'impiego delle navi e sul ruolo dei nostri principali porti: Genova, Trieste, La Spezia, Gioia Tauro, Taranto, Brindisi e Napoli. La circumnavigazione dell'Africa rende più

conveniente per le compagnie di navigazione utilizzare i porti atlantici come punti di ingresso in Europa, a scapito degli scali italiani. La riorganizzazione delle catene logistiche verso approdi diversi dai porti mediterranei potrebbe diventare duratura. Le conseguenze di questa tendenza sarebbero deleterie non solo per l'Italia, ma per i principali Paesi della regione.

Vi è poi il problema legato alla trasmissione dei dati e all'infrastruttura globale di Internet. Attraverso il Mar Rosso passano 16 sistemi di cavi sottomarini che collegano l'Europa all'Asia e quattro sistemi di cavi sono stati recentemente danneggiati. Gli esperti calcolano che un quarto del traffico dati tra Asia ed Europa passa da quei cavi; ciò dimostra la necessità di agire anche per tutelare l'integrità di queste infrastrutture critiche.

Noi abbiamo agito immediatamente. L'Italia è stato il Paese che per primo ha deciso di chiedere all'Unione europea di agire, attraverso una missione militare che avesse regole di ingaggio diverse da quelle di Atalanta. Quest'ultima poteva anche essere utilizzata, ma il Governo spagnolo, che ha il comando della missione, ha detto di no. Quindi la missione Atalanta rimane per garantire la lotta contro la pirateria, mentre la missione che stava nello Stretto di Hormuz non aveva regole di ingaggio che permettessero una difesa attiva, ma serviva soltanto ad accompagnare le navi mercantili. Si è pertanto resa necessaria un'altra missione militare: Aspides. Noi abbiamo insistito perché vi fossero tempi rapidi, ma tutti voi sapete quali sono i tempi delle decisioni comunitarie. Sono servite più riunioni: il Consiglio affari esteri, poi i Ministri della difesa e poi ancora gli esteri. Alla fine siamo riusciti ad ottenere il parere favorevole, con la partecipazione di più Paesi dell'Unione europea alla missione che oggi dovrà essere approvata da questo Parlamento.

Naturalmente abbiamo anche dato il sostegno politico all'operazione difensiva Prosperity Guardian e abbiamo sostenuto alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Io direi che la missione Aspides possa essere considerata un vero successo italiano, perché siamo stati veramente quelli che più di ogni altro l'hanno voluta. Potevamo contare sull'esperienza maturata con la più limitata operazione Emasoh, istituita nel febbraio 2020 al fine di sostenere l'allentamento delle tensioni nel Golfo, con compiti di sorveglianza nello stretto di Hormuz. Aspides ne integrerà le funzioni e i compiti, raccogliendone anche l'eredità in termini di credibilità guadagnata presso gli interlocutori regionali.

La nuova operazione agirà nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden e nel Golfo Persico, con lo scopo di proteggere i nostri traffici contenendo i rischi di *escalation* regionali. I compiti saranno di natura difensiva. La missione non potrà, cioè, intraprendere azioni di tipo preventivo. Su questa parola voglio essere chiaro: preventivo di tipo militare, perché il Governo ha dato parere favorevole alla Camera, come faremo anche qui, ad una risoluzione di azione che prevede l'ipotesi di valutare eventualmente azioni preventive. Qualora dovessero essere necessarie azioni preventive di tipo militare, nella nostra decisione, se sono azioni preventive, come credo di comprendere, tipo l'allontanamento delle navi e la separazione delle navi, quindi non operazioni belliche preventive, noi questo lo consideriamo possibile.

Sono previste mansioni non esecutive, raccolte e scambio di informazioni nelle zone marittime interessate, accompagnamento dei mercantili in transito. Ma la missione avrà anche compiti esecutivi di autodifesa estesa, cioè di neutralizzare attacchi che abbiano come bersaglio diretto navi mercantili scortate e il contrasto ad eventuali tentativi di sequestro delle imbarcazioni. Mi riferisco, ad esempio, alla soppressione di missili o droni in arrivo, come dimostra il caso Caio Duilio che, al momento dell'azione, era in missione nazionale.

Le attività esecutive potranno essere svolte soltanto nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, a sud della latitudine di Mascate. Dovrà in ogni caso trattarsi di risposte necessarie e proporzionate, e comunque sempre in mare o nello spazio aereo. In nessun caso, Aspides potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma. Sede del comando operativo è Larissa in Grecia. L'Italia fornirà il comando tattico imbarcato su nave Caio Duilio e il *force commander* imbarcato per un periodo di almeno sei mesi, già individuato nel contrammiraglio Costantino. Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno, almeno inizialmente, un minimo di tre unità navali. (*Commenti. Brusio*).

Se il Parlamento chiede al Governo di venire a riferire, ma poi non è interessato, questo è un altro

discorso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito a lasciar proseguire il signor Ministro. (*Vivaci commenti del senatore Scalfarotto*). Se lei vuole dare lezioni, sappia che sta pretendendo di esercitare il ruolo del Presidente, quindi, non può dare agli altri colpe che sono sue. Signor Ministro, prosegua pure. (*Applausi*).

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno, almeno inizialmente, un minimo di tre unità navali, supporto *intelligence* e logistico, capacità di *early warning* aereo, potenziale *cyber*, supporto satellitare e comunicazione strategica.

Il contributo italiano è rilevante e si sostanzia nel comando imbarcato, in un cacciatorpediniere, in un velivolo dell'Aeronautica militare, con capacità di sorveglianza, comando, controllo e comunicazioni, in grado di offrire un contributo operativo fondamentale. *Aspides*, tengo a ribadirlo, non è diretta contro nessuno, ma è a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione.

Le risposte saranno condotte nel pieno rispetto del diritto internazionale, di quello consuetudinario e del diritto all'autodifesa in caso di attacco imminente o in corso su navi proprie o di terzi, così come previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. "*Aspides*" agirà inoltre in piena conformità con la Convenzione ONU sul diritto del mare.

L'Unione europea assicurerà il necessario coordinamento sia con l'operazione europea antipirateria *Atalanta* - di cui abbiamo appena assunto il comando delle forze - sia con l'operazione *Prosperity Guardian*, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni.

Credo in ogni caso che alle operazioni navali nell'area vada affiancata una sostenuta azione di coinvolgimento diplomatico dei Paesi della regione, per convincere anche quelli più restii a collaborare.

Gli obiettivi comuni restano: stabilità, *de-escalation* e sicurezza.

Assieme ai colleghi europei, abbiamo definito i possibili destinatari della nostra azione di sensibilizzazione. I primi incontri a livello tecnico si sono già svolti. Non escludiamo convergenze con altri attori non europei che possano aprire la strada a collaborazioni nelle operazioni della missione. Stiamo tutelando un bene pubblico globale. Proteggere il commercio internazionale significa fare gli interessi dell'Europa e dell'Italia. Per questo motivo è fondamentale che l'operazione abbia sufficienti contributi di personale e assetti, per poter svolgere i propri compiti con successo. L'Italia fa, come sempre, la sua parte.

La crisi nel Mar Rosso e la risposta che abbiamo deciso a Bruxelles rappresentano un banco di prova importante per una difesa europea più efficace. L'esperienza del conflitto in Ucraina (dove manderemo un nuovo magistrato presso la missione europea di EUAM Ucraina), la crisi in Medio Oriente e gli attacchi alle navi mercantili nel Mar Rosso hanno messo in evidenza questa necessità. Dobbiamo andare avanti senza esitazioni verso un'autentica difesa europea. Le sfide che abbiamo di fronte sono troppo importanti per poter rinviare ancora questo passo fondamentale. Solo uniti potremo proteggere davvero i nostri cittadini.

Le crisi che stiamo attraversando dimostrano anche la crescente necessità di agire con urgenza e flessibilità. La delibera missioni internazionali è stata inviata alle Camere con notevole anticipo rispetto agli anni scorsi e chiediamo oggi a quest'Assemblea di approvare una risoluzione *ad hoc* per autorizzare l'avvio delle nuove missioni. Occorre però trovare una soluzione strutturale e dotarci di uno strumento che consenta una risposta adeguata, rapida ed efficace alla repentina evoluzione del quadro internazionale.

La legge n. 145 del 2016 presenta evidenti criticità. Per questo abbiamo trasmesso al Senato una proposta di riforma. L'obiettivo è snellire le procedure di autorizzazione delle missioni per rispondere meglio alle rapide evoluzioni del contesto internazionale, preservando prerogative e ruolo centrale del Parlamento.

Signor Presidente, colleghi, prima di concludere questo intervento mi consenta di ringraziare ancora una volta le nostre Forze armate (*Applausi*), i nostri diplomatici e tutti i funzionari che lavorano nell'Unità di crisi del Ministero del ministero degli affari esteri, per il prezioso contributo che danno

ogni giorno per difendere la causa della pace, della giustizia e della libertà. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Mi fa piacere salutare gli studenti e i professori dell'Istituto d'istruzione superiore «Osvaldo Conti», che vengono a trovarci da Aversa, in provincia di Caserta. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo (ore 12,33)

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Calenda e da altri senatori, n. 2, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, n. 3, dai senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri e Petrenga, n. 4, dal senatore Patuanelli e da altri senatori, n. 5, dal senatore Enrico Borghi e da altri senatori, e n. 6, dal senatore Alfieri e da altri senatori.

I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo per esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1, con una riformulazione: si chiede di aggiungere al punto 1.3, dopo le parole «degli Houthi», la parola «anche».

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 2, il parere del Governo è favorevole solamente all'impegno n. 1, mentre è contrario su tutto il resto.

Esprimo parere favorevole sulle proposte di risoluzione nn. 3, 4 e 5. Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 6, a condizione di espungere il paragrafo 18 delle premesse, quello che riguarda l'UNRWA.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori delle proposte di risoluzione se accolgono le riformulazioni proposte dal Governo.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 1, con l'aggiunta di «anche», la proposta di modifica è accolta dai presentatori.

Per quanto riguarda invece la proposta di risoluzione n. 6, chiedo al senatore Boccia se accoglie la riformulazione. (*Commenti*). Se non siete pronti me lo dite più avanti.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* Ribadisco che il parere è favorevole sulla proposta di risoluzione n. 6 a condizione di espungere il paragrafo 18 delle premesse. Se si espunge quel paragrafo, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è sotto gli occhi di tutti come il contesto geopolitico che è stato illustrato dal Ministro sia estremamente critico, dall'Ucraina, passando per il massacro del 7 ottobre per mano di Hamas, al contrasto tra Israele e Hamas per arrivare alle condizioni estremamente tragiche dal punto di vista umanitario della Striscia di Gaza, fino alla crisi del Mar Rosso.

Il ministro Tajani ha illustrato con dovizia di particolari l'impegno dell'Italia, delle Forze armate e della Croce rossa internazionale per alleviare la sofferenza dei palestinesi e noi ci riconosciamo in questo sforzo doveroso, che rende ancora una volta le nostre Forze armate protagoniste, insieme al terzo settore, di un'azione assolutamente importante. Anche il richiamo ai "due popoli, due Stati" ci vede d'accordo, pur non potendo ignorare le difficoltà per Israele di avere un interlocutore, perché è evidente che l'interlocutore non può essere Hamas, che c'è una perdita di *leadership* da parte dell'Autorità nazionale palestinese. Tutti noi auspichiamo che i Paesi arabi moderati si impegnino per restituire forza e autorevolezza all'ANP. Quindi, la situazione è più complessa di come qualche volta i *media* italiani la rappresentano.

In ogni caso, veniamo alla crisi nel Mediterraneo. Chi sono gli Houthi è stato spiegato: si tratta di una milizia sciita che per un decennio ha combattuto la guerra civile dello Yemen. Si tratta di milizie finanziate, secondo alcuni anche addestrate, dall'Iran e quindi non vi è chi non veda come vi sia quantomeno se non un'alleanza palese, sicuramente una convergenza di interessi tra l'Iran e la

Federazione russa, il tutto con la finalità di destabilizzare il Medio Oriente, di indebolire l'Europa e l'Occidente.

Quella nel Mar Rosso è una guerra ibrida che rischia di marginalizzare il Mediterraneo, di imporre nuove rotte commerciali e abbattere intere economie.

In questo intervento vorrei analizzare due dinamiche, quella economica e quella strategico-militare. Parto dalle ricadute economiche della crisi nel Mar Rosso. Intanto, oltre l'80 per cento dei beni scambiati sul pianeta si muove su nave, quindi la libertà di navigazione è sottoposta ad una minaccia globale. Quello che sta accadendo rappresenta una palese violazione del diritto internazionale. La crisi di Suez significa viaggi più lunghi, spedizioni più costose, prezzi finali più alti. L'Italia rischia di subire, come l'Europa, ingenti danni.

D'altronde, circumnavigare l'Africa significa anche lasciare a bocca asciutta scali importanti come Genova, Gioia Tauro e Trieste. Per un Paese come il nostro, che è un Paese trasformatore e che vive di *import-export*, questo ha ricadute veramente drammatiche. È stato calcolato che il valore dell'*import-export* italiano che ogni anno transita per Suez è pari a 148 miliardi di euro.

Di fronte a tutto questo, l'Unione europea ha deciso giustamente di intervenire, avviando l'operazione di sicurezza marittima *Aspides*. Il generale Camporini ha giustamente sottolineato un certo ritardo, che ha ricordato anche il Ministro nel suo intervento, tra il primo attacco degli Houthi, l'11 dicembre, e l'intervento che è datato, se non erro, 19 febbraio. Ma, certo, ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso è una priorità e noi non abbiamo tempo da perdere.

Vengo all'analisi delle conseguenze sul piano strategico e militare. L'Italia nell'operazione *Aspides* ha un ruolo importante. È quindi stato affidato e riconosciuto alle donne e agli uomini della Marina militare un ruolo molto significativo, come meritano. Le nostre Forze armate, d'altronde, sono molto apprezzate e anche le fregate italiane sono moderne e all'altezza.

A differenza, però, di quanto deciso dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, abbiamo scelto un'azione difensiva in forma passiva. Noi ovviamente ci riconosciamo in questa scelta e riteniamo che sia improntata alla prudenza, ad evitare in ogni modo l'*escalation*. Chiediamo tuttavia al Governo di valutare e, ovviamente, calibrare la postura militare dell'operazione in relazione agli eventi.

Vengo ad un ultimo aspetto. Il ministro Tajani ha dichiarato che *Aspides* è un primo passo verso la difesa comune europea. Ecco, noi auspichiamo, signor Ministro, che ci sia da parte dell'Italia la comunicazione all'Unione europea del senso dell'urgenza e soprattutto del tempo che l'Europa ha colpevolmente perso nell'attesa di definire una difesa comune. Questo significa qualcosa anche all'interno di questa missione, perché accanto a Paesi come l'Italia, la Francia e la Germania, che hanno aderito alla missione *Aspides*, ci sono Paesi come la Spagna e l'Irlanda che hanno fatto scelte diverse. Questo rimanda alla necessità e all'urgenza di una difesa comune.

Noi non solo non ci scandalizziamo, ma auspichiamo che si tenda a quel 2 per cento del PIL da spendere in difesa, come chiede la NATO, perché questo è un nostro dovere. Nessuno è guerrafondaio, ma non possiamo ignorare le sfide che abbiamo di fronte e la necessità di affrontarle con i giusti mezzi.

Quello che auspichiamo, e concludo, è che l'Italia sia in prima linea per giocare al meglio questa partita in Europa. Sicuramente noi, come Azione, dai banchi dell'opposizione, facciamo il tifo per l'Italia. (*Applausi*).

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, a seguito degli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre e della conseguente operazione militare dell'esercito israeliano a Gaza, nel Mar Rosso si è registrata una situazione di crescente instabilità per mano degli Houthi, che sono un gruppo islamico di fede zaydita sciita, emerso tra gli anni Ottanta e Novanta in contrapposizione con il Governo sunnita, fortemente influenzato dall'Arabia Saudita, che nel 1962 aveva rovesciato l'imamato zaydista. Attualmente, la maggior parte della popolazione yemenita è di fede sunnita, sebbene in alcune zone del Paese prevalgano gli sciiti.

Nel tentativo di individuare attori esterni che supportassero la loro causa, gli Houthi guardarono al

principale Paese di fede sciita della regione, l'Iran, che era interessato a contrastare l'espansione dei musulmani sunniti e iniziò quindi ad appoggiare le rivendicazioni degli Houthi, divenendo uno stabile alleato ideologico, religioso e militare. Già dalla prima metà degli anni Duemila gli Houthi in Yemen si scontrarono più volte con le autorità nazionali, sempre fortemente influenzate dalla sunnita Arabia Saudita, rivendicando autonomia religiosa e politica, e ciò sfociò nel 2014 nell'avvio della vera e propria guerra civile. Gli Houthi hanno dato vita all'organizzazione armata Ansar Allah, che risulterebbe fatta di circa 20.000 combattenti e ad oggi controlla la maggior parte del territorio a ovest dello Yemen, circa un terzo del territorio complessivo dello Stato, inclusa la capitale Sana'a e ampia parte della costa che affaccia sul Mar Rosso.

Come anticipato, a seguito degli eventi del 7 ottobre, gli Houthi hanno iniziato a manifestare veementemente contro Israele e l'alleato statunitense. Il *leader* Abdul-Malik al-Houthi ha infatti affermato che le sue forze erano pronte a muoversi in centinaia di migliaia per unirsi al popolo palestinese e confrontare il nemico. Dopo il 7 ottobre, per rappresaglia, dallo Yemen sono stati lanciati diversi missili verso Israele. Dal mese di novembre hanno iniziato a verificarsi degli attacchi missilistici e controlli sulle navi mercantili che attraversano il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Il 18 dicembre gli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio dell'operazione Prosperity Guardian, dichiarando che non sarebbero restati a guardare dinanzi a ulteriori attacchi e che gli Houthi ne avrebbero subito le conseguenze.

Non sono state compiute operazioni dirette fino al 31 dicembre, quando gli elicotteri della marina statunitense hanno sparato su un gruppo di piccole imbarcazioni che tentavano di avvicinarsi e imbarcarsi su una nave *container*, che ha per questo richiesto l'aiuto USA. L'attacco americano ha portato alla morte di 10 miliziani Houthi che, come rappresaglia, hanno lanciato missili e attacchi con droni verso alcune imbarcazioni americane il 9 gennaio. Stati Uniti e Regno Unito hanno abbattuto i 21 attacchi degli Houthi. Gli inglesi hanno riferito che i droni usati dagli yemeniti erano di *design* iraniano, un fatto che non sorprende in virtù della già menzionata alleanza militare tra i due attori. All'operazione Prosperity Guardian hanno aderito il Canada, il Regno Unito, la Norvegia, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Francia e la Grecia, le Seychelles, Sri Lanka, Singapore, l'Australia e il Bahrain che funge da base. Anche l'Italia ha ufficializzato la partecipazione mediante l'invio della fregata multimissione Virginio Fasan, per contribuire ad aumentare la presenza nell'area, al fine di garantire il principio di libera navigazione.

L'area geografica dove si stanno verificando questi episodi è fondamentale per le rotte strategiche del commercio marittimo. Il Mar Rosso è una delle principali arterie mondiali, dalla quale passa un terzo del traffico di *container* del mondo. Il fatto che gli Houthi abbiano sfruttato la vulnerabilità del collo di bottiglia naturalmente rappresentato dagli stretti, rendendo pericolosa la navigazione, ha avuto l'effetto, come anticipato, di dirottare molti traffici su rotte più lunghe e costose: passare per il Corno d'Africa comporterebbe fino a un milione di dollari di maggiori spese solo per il carburante.

Basti pensare che un cargo da Singapore a Rotterdam impiegherebbe circa dieci giorni in più di navigazione per raggiungere la destinazione. I danni per l'economia mondiale potrebbero essere catastrofici. Basti pensare a quando, nel 2021, una nave incagliata nel Canale di Suez determinò, per i sei giorni in cui rese la rotta inutilizzabile, un blocco dal valore di 10 miliardi di dollari per ogni giorno.

Ciò sta già avendo un impatto visibile su alcune catene di approvvigionamento colpite da ritardi nelle forniture di materie prime per i semilavorati e prodotti finiti. Come riferisce Mario Sechi dalle pagine di «Libero», Tesla e Volvo hanno sospeso la produzione di auto in Europa per l'assenza di componenti. Sechi ricorda anche che per l'Italia il Canale di Suez vale il 40 per cento dell'interscambio marittimo, pari a 82,8 miliardi di euro. Basti pensare, come riferito da Coldiretti, che le destinazioni interessate sono quelle asiatiche, verso le quali nel 2022 l'Italia ha esportato oltre 217 milioni di chili di frutta, di cui oltre 182 milioni di chili di mele, con principali destinazioni Arabia Saudita, India ed Emirati arabi.

Ci sono preoccupazioni anche per il vino, con le esportazioni *made in Italy* che valgono 112 milioni di euro in Cina. Il blocco del Mar Rosso mette dunque a rischio l'esportazione del *made in Italy* in Cina,

che per il solo settore agroalimentare vale oltre 570 milioni di euro l'anno, di cui oltre il 90 per cento viaggia proprio su nave. Il prezzo del petrolio è aumentato del 4 per cento, raggiungendo gli 80 dollari al barile. La crisi avrebbe fatto crollare il traffico di merci mondiale di quasi il 70 per cento. Nell'incidere sul prezzo delle materie prime energetiche, la situazione potrebbe determinare un aumento dei costi dell'energia e quindi dell'inflazione. Anche i nuovi aumenti dei costi di spedizione globale potrebbero aumentare l'inflazione dei prezzi al consumo nei prossimi mesi.

A seguito della situazione di instabilità del Mar Rosso che sta determinando forti ripercussioni sul transito di navi *container* e, di conseguenza, sulle catene di approvvigionamento, si è iniziato a discutere dell'ipotesi di istituire una missione europea finalizzata a ripristinare la stabilità e la sicurezza di un tratto di mare fondamentale per il commercio internazionale. Il 22 gennaio è stato concordato in linea di principio l'avvio della missione nel Mar Rosso denominata Eunavfor Aspides. Dopo una prima definizione di alcuni dettagli operativi alla riunione dei Ministri della difesa dell'Unione europea del 30-31 gennaio, il Consiglio affari esteri del 19 febbraio ha adottato la decisione formale sull'avvio della missione: l'Italia avrà il comando delle Forze della missione navale. Il Governo Meloni ha condannato le attività criminali degli Houthi sulle imbarcazioni in transito nel Mar Rosso, adoperandosi tempestivamente per individuare soluzioni atte a ripristinare la sicurezza di tale area di mare e garantire la libertà di navigazione. L'Italia è stata da subito in prima fila per dialogare con i Paesi, come Francia e Germania, intenzionati ad attivarsi per assicurare il transito sicuro dei mercantili, tanto che il documento presentato a inizio anno dal Consiglio affari esteri è proprio su iniziativa di Roma, Parigi e Berlino. Per l'Italia, la rotta navale interessata è di rilievo primario, in quanto per Suez transita circa il 40 per cento del nostro interscambio commerciale marittimo. L'iniziativa è ritenuta urgente e su di essa ci si aspetta e si auspica compattezza anche in Patria, senza sterili opposizioni che non farebbero gli interessi economici e politici del nostro Paese. Difendere i mercantili italiani, assicurare la libertà di navigazione sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - la Convenzione UNCLOS di Montego Bay - dal 1982, è un impegno che questo Governo vuole portare avanti con serietà. Per questo motivo l'Esecutivo si è impegnato in prima fila con i principali *partner* europei per la celere definizione degli aspetti operativi della missione Aspides e per il suo pronto avvio. Essa avrà carattere difensivo, dimostrando l'impegno italiano per tentare di arginare una crisi che, se protratta, potrebbe comportare un'impennata nei prezzi delle energie e dei beni al consumo che ricadrebbero sulle famiglie già provate dalle ripercussioni economiche della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi.

Il fatto che il comando delle forze di Aspides sia stato affidato all'Italia è un ulteriore riconoscimento dell'impegno del Governo Meloni, conferma la fiducia riposta nel nostro Paese e premia la competenza e la professionalità della Marina militare, un'eccellenza nazionale, come tutto il comparto della Difesa. *(Applausi)*.

Per questo motivo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi)*.

[RENZI \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, signor vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore delle risoluzioni presentate, come è ovvio e doveroso. Ci limitiamo ad allargare la riflessione molto puntuale sui fatti esposti dal ministro Tajani a una qualche considerazione anche politica, con cinque punti molto rapidi.

Il primo: la Caio Duilio ha fatto l'interesse del nostro Paese *(Applausi)* e chi oggi ne mette in discussione la legittimazione non si rende conto di cosa dice. Se arriva un drone contro una nave militare, non si può dire: non abbiamo ancora l'autorizzazione del Parlamento, datemi il telefonino del Presidente del Senato o del Presidente della Camera. Siamo in presenza del primo atto di guerra da anni contro le nostre navi militari e di una polveriera internazionale. Il Parlamento deve solo dire grazie alle donne e agli uomini delle Forze armate *(Applausi)* che difendono la nostra Costituzione, oltre che la nostra Patria.

Secondo punto: la vicenda del Mar Rosso segna, amici e colleghi sovranisti, la dimostrazione più evidente che il vostro ragionamento non sta in piedi. Il Mar Rosso è, per definizione, la dimostrazione

che l'Italia ha bisogno di globalizzazione ed internazionalizzazione e il fatto che noi interveniamo e siamo favorevoli a intervenire nel Mar Rosso è il modo più efficace per difendere la nostra sovranità. Dal Mar Rosso passano le merci e il futuro dei nostri porti. Nel momento infatti in cui si deve circumnavigare l'Africa, è evidente che poi si arriva a Rotterdam e non nei porti dove, in questo momento, anche amministratori di colori diversi dal nostro stanno facendo molto bene. Penso a Gioia Tauro, al presidente Occhiuto, a Taranto e a Genova. In questa cornice, difendere l'interesse nazionale significa avere una visione globalizzata del mondo. Passano i cavi, passa il futuro di riscatto del Sud e del Mezzogiorno, passa un tema di cui non parla nessuno, che è quello della maggiore esigenza di approvvigionamento energetico.

Collegli, si parla di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale non starà in piedi senza una quantità di energia incredibile (*Applausi*); e, se noi non approvvigioniamo l'Italia con l'energia che passa dal Mar Rosso, noi non saremo in grado di fare nessun tipo di scommessa sui rigassificatori di Porto Empedocle, di Gioia Tauro, di Piombino o persino di Ravenna. Allora, in questa cornice, il Mar Rosso è davvero casa nostra. Altro che sovranismo da tre soldi.

Terza considerazione politica: le battutine che in questo Parlamento, anche da membri del Governo, ho sentito fare anche in questa legislatura, sulle *leadership* dei Paesi arabi riformisti, a cominciare da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, oggi lasciano il tempo che trovano. È del tutto evidente infatti che chi, come chi vi parla, da anni sottolinea l'importanza di difendere le *leadership* moderate nei Paesi arabi contro gli estremisti islamici che vogliono la *jihad* globale, di cui gli Houti sono una parte; ci sono poi Hamas e Hezbollah. Chi però vuole la *jihad* globale sono gli estremisti. (*Applausi*). Dal 2001, dalle Torri Gemelle ad oggi, si sono affrontate due diverse filiere di pensiero.

C'era chi diceva che siamo in presenza di uno scontro di civiltà e voleva dire tutti contro il mondo islamico (visione stupida e sbagliata) e chi da tanti anni sta cercando di dire che, se vogliamo affrontare il rischio dell'estremismo islamico e della *jihad* globale, bisogna allearsi con i *leader* riformisti arabi. E questo è avvenuto quando nel silenzio si facevano le battutine su quello che stava succedendo in Yemen, che qualcuno portava all'attenzione, perché Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti intervenivano in quell'area, difendendo anche noi. Ma era impossibile dirlo, perché si portavano i dromedari nei gazebo, per fare ironia contro gli avversari politici. Questa è la dimostrazione, caro Presidente, della diversità che c'è tra chi fa politica parlando di politica estera e chi si limita alle battutine contro gli avversari, non capendo niente di quello che sta accadendo nel mondo oggi.

Un *leader* di quel mondo mi disse una volta, quando ero al Governo: vedi, Matteo, noi stiamo vivendo tra sunniti e sciiti, quindici secoli dopo la nascita del profeta Maometto, esattamente quello che è successo nel mondo cristiano, tra Medioevo e Rinascimento, tra cattolici e protestanti. Io non so se questa lettura storicamente possa essere condivisa o meno. È interessante; ma quello che so è che la divisione non è tanto tra sunniti e sciiti, ma è tra coloro i quali credono in un mondo globale che rispetti la diversità delle visioni religiose e chi invece vuole imporre, alle Torri Gemelle come al Bataclan, come nelle città europee, la guerra santa per il tramite dei finanziamenti degli estremisti. (*Applausi*). Questo è l'argomento di cui qualcuno da mesi sta discutendo e di cui probabilmente vi sarebbe bisogno di parlare di più.

Quarto punto, e vado a chiudere: cosa c'è di più sterile di chi fa le battutine sugli avversari rispetto agli *slogan*? Dividersi tra quelli che dicono *peace and love*, pace e amore, non abbiamo bisogno di armi perché la pace si fa con la diplomazia - argomento che probabilmente non troverebbe il consenso dei partigiani, che con le armi hanno liberato l'Italia dal nazifascismo (*Applausi*) - e coloro che dicono che siamo in un mondo che è una polveriera e che bisogna sconfiggere e distruggere tutti gli avversari, cioè che scambiano la politica con il Risiko. Sono due opposti estremismi che vanno rigettati al mittente. È Roma la città nella quale si diceva «*si vis pacem, para bellum*». L'esercito europeo - condivido la necessità di andare in quella direzione - è fondamentale per il futuro delle istituzioni di Bruxelles, ma contemporaneamente serve la politica estera, perché, se nella politica estera ci limitiamo a frasi di circostanza e a discorsi retorici privi di politica, non andremo da nessuna parte.

Il mondo di oggi è una polveriera, a partire dalla Corea del Nord, che questa mattina ha annunciato di replicare alle iniziative congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, fino a quello che sta accadendo nei

Paesi africani, dove è giusto fare il Piano Mattei, ma diciamo anche le cose come stanno: abbiamo già perso la battaglia in Africa, se i beni materiali e le materie prime sono totalmente in mano ai cinesi e la Wagner, guidata da Putin, riesce a fare quello che crede all'interno di alcuni Stati. Questo è l'argomento su cui dovremmo discutere: tenere insieme un esercito europeo e una politica estera europea, tenere insieme una forte capacità di investire nell'armamento - perché bisogna armarsi in questo mondo - con la voglia di dire che noi facciamo politica e quindi cerchiamo di affrontare e di risolvere i problemi con la politica e con la diplomazia. La guerra non è una forma di prosecuzione della politica con altri mezzi, come diceva von Clausewitz; è, al contrario, la negazione della politica. Infine, caro Ministro, noi siamo con lei, siamo con il Governo, siamo dalla parte dell'Italia. Da che mondo è mondo, la politica estera deve unire, non dividere. È vero che viviamo in un tempo nel quale, paradossalmente, la politica estera divide le coalizioni, a destra come a sinistra. Ed è un paradosso, perché nella storia italiana, da sempre, la politica estera è stata l'elemento che ha unificato i Governi: Nenni, Berlinguer che fa l'intervista famosa sul Patto Atlantico, dicendo che si sente più sicuro da questa parte del mondo. Eppure, oggi noi abbiamo una situazione complessa.

Signor Ministro, lei rappresenta tutti noi. Sia all'altezza di questo compito. Le battutine di oggi, rispetto al Parlamento, se è interessato o meno, se le risparmi, perché ella oggi ha una grande responsabilità. Sia all'altezza del ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. Buon lavoro a lei, buon lavoro al Governo. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, dico da subito che noi chiediamo, come già emerso qualche ora fa nel dibattito alla Camera, di autorizzare la partecipazione dell'Italia alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ucraina e di autorizzare la missione Levante nell'ambito del conflitto tra Israele ed Hamas, purché la difesa italiana non operi a favore della marina libica e purché le azioni di rafforzamento sulla presenza nel Mediterraneo orientale ricadano negli scopi umanitari.

Chiediamo, invece, di non autorizzare la nuova missione Aspides all'interno della missione che proroga l'impiego di un dispositivo per la presenza, la sorveglianza e la sicurezza nell'area del Mar Rosso e dell'Oceano indiano nord occidentale. Io mi concentrerò, in particolare su quest'ultima, ma voglio fare una premessa, che può sembrare, signor Ministro, solo di metodo, ma che invece è di sostanza. E lo è ancora di più in una condizione come questa, quando il mondo sembra, ogni giorno che passa, sempre più precipitare nell'incubo di una guerra globale.

Noi dell'Alleanza Verdi-Sinistra riteniamo del tutto insoddisfacente il coinvolgimento di questo Parlamento. Abbiamo rischiato di discutere questa missione senza nemmeno passare per le Commissioni parlamentari. Solo in virtù delle prese di posizione delle forze di opposizione abbiamo guadagnato qualche ora, perlomeno per permettere ai Gruppi di confrontarsi su una questione molto delicata che, seppure venga presentata come operazione puramente difensiva, contiene invece molti elementi di ambiguità o perlomeno di forte preoccupazione.

Il Parlamento, a nostro avviso, non è stato sufficientemente e tempestivamente coinvolto. Questo ci sembra molto grave, a maggior ragione per il coinvolgimento rilevante, relevantissimo, della Marina militare italiana e nonostante il rischio concreto che il nostro Paese possa rimanere coinvolto in una *escalation* militare decisa altrove.

Peraltro, stiamo parlando, vorrei che fosse chiaro, di una missione che non può essere considerata come una semplice espansione della missione Atalanta, che si sta svolgendo nel Mar Rosso e che ha una natura diversa, innanzitutto perché, differentemente da questa, inserita all'interno di un quadro ONU, sulla base cioè di risoluzioni del Consiglio di sicurezza. È una missione, quella, diretta esclusivamente alla scorta dei convogli del programma alimentare mondiale e al contrasto della pirateria e del traffico di droga e di armi; quindi, rivolta alla prevenzione di fatti di criminalità e non di un conflitto militare internazionale a rischio *escalation* come quello in corso.

La missione Aspides, nonostante venga presentata fin dal nome come una missione difensiva, rischia però sul campo, in un contesto di guerra, di cambiare natura e determinare una ulteriore *escalation*.

Tale rischio ci sembra colpevolmente trascurato dal Governo italiano e anche da questo dibattito parlamentare, non solo relativamente a questo contesto, ma più in generale nella fase di instabilità che il mondo vive ormai da qualche anno a questa parte. Valeva in passato, e vale ancora oggi, per il conflitto in Ucraina; vale ancor di più per il conflitto in Medio Oriente: due conflitti diversi, che sarebbe improprio assimilare, ma che hanno in comune la stessa rinuncia della comunità internazionale a cercare soluzioni diplomatiche per risolvere la crisi, nella convinzione fallace che solo il ricorso alle armi sia sufficiente per ricercare soluzioni.

Eppure, la questione Ucraina avrebbe dovuto consigliare un altro approccio dopo i clamorosi errori di valutazione che continuano a segnare la strategia o meglio l'assenza di strategia dei Paesi occidentali.

Si è parlato in quel caso di rapida conclusione della guerra, del sicuro successo di una controffensiva che invece non è stato tale, di un possibile collasso economico della Russia, dell'imminente caduta di Putin. Nessuno di questi scenari si è avverato, mentre continuano morte e distruzione. Noi ve l'abbiamo detto più volte in quest'Aula (*Applausi*): non era in discussione la solidarietà all'Ucraina, ma come favorire soluzioni efficaci e non propagandistiche.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 13,11)

(Segue DE CRISTOFARO). La rinuncia dell'Europa a svolgere un ruolo prettamente politico ci pare ancora una volta il tema principale e vale anche oggi che discutiamo della missione Aspides. In Yemen - è stato ricordato - c'è una guerra civile in corso da dieci anni che qui è stata rappresentata in maniera totalmente sottostimata e senza nessuna evidenza mediatica. Eppure parliamo di un conflitto che ha provocato migliaia di morti, che ha costretto 4 milioni di persone a lasciare le proprie case, che ha consegnato 11 milioni di bambini all'assistenza umanitaria. Questo mentre, a proposito del commercio internazionale di armi, imprese anche italiane hanno rifornito per anni la coalizione a guida saudita che bombardava anche i civili, agendo come fornitrici dirette o appaltatrici.

In questo contesto, l'operazione Aspides nel Mar Rosso avrebbe il mandato di accompagnare le navi mercantili e proteggerle dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi, ma si tratta di una missione che presenta perlomeno una serie di aspetti problematici, non solo perché non si può considerare esclusivamente difensiva, tanto è vero che le regole d'ingaggio non escludono che la risposta a un attacco possa colpire le basi nelle coste yemenite, ma anche perché la missione prevede una esplicita connessione con l'operazione Prosperity Guardian, a guida americana, a tutti gli effetti un'operazione militare che comprende e contempla possibili incursioni sul territorio yemenita e attacchi preventivi contro obiettivi Houthi. Una missione peraltro priva, questa, di un mandato delle Nazioni Unite, che avviene senza che sia stata tentata una strada politica e diplomatica che protegga realmente la navigazione.

Noi crediamo che il rischio *escalation* sia molto alto, a maggior ragione alla luce dei bombardamenti statunitensi che hanno recentemente colpito obiettivi in Iraq con una evidente violazione di sovranità; una *escalation* che può favorire un ulteriore allargamento globale del conflitto, senza risolvere le ragioni della destabilizzazione dell'intera regione, che evidentemente vede nella questione di Gaza l'unica possibile chiave di stabilità. (*Applausi*).

Si torni a svolgere un ruolo politico; si cerchi di fermare l'orrenda strage di Gaza per aprire i valichi, per togliere l'assedio alla Striscia; si faccia cessare il fuoco: questo dovrebbe fare la politica e noi crediamo che questo dovrebbe fare il nostro Paese. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, oggi non siamo chiamati ad espletare un mero atto formale, a consumare un passaggio che ci rammenta la centralità del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali, né tantomeno dobbiamo semplicemente esprimerci su nuovi e necessari impegni militari del nostro Paese. Questo voto, specie per quanto concerne la missione Aspides, segna uno spartiacque tra un prima e un dopo. È una *sliding door* tra un'Unione europea inerte che affida i suoi destini in mani altrui e un'altra Europa che, pur in formato ristretto, assume consapevolezza e prende in mano il proprio futuro; si fa attrice e diventa forza anche militare e dà una risposta concreta a minacce concrete, difendendo quindi i suoi

interessi e garantendo il principio della libertà di navigazione.

Basterebbe questo assunto, questa prospettiva di un'Europa che con Aspides diventa protagonista e che deve necessariamente costruire una sua prospettiva di autonomia strategica militare, in sinergia e in concerto con i suoi alleati (penso alla NATO), per dare un sostegno convinto alle determinazioni dell'Esecutivo per le missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel corso di quest'anno rispettivamente in Medio Oriente, nel Mar Rosso e in Ucraina.

Ma, se ciò non bastasse, se pensassimo erroneamente che questo orizzonte non ci appartiene, l'attacco terroristico degli Houthi yemeniti - che, ricordiamolo, sono di fatto una milizia filoiraniana - verso una nostra imbarcazione militare, dimostra ancora una volta la necessità di un nostro impegno diretto. È in questo scenario, in un *front test* più che mai inquieto e in un'area mediterranea attraversata da venti di instabilità e che purtroppo non sono destinati a placarsi in breve tempo, che dobbiamo sviluppare ogni nostra riflessione e progettare il nostro impegno.

Lo spirito dei tempi prevede che difendersi in armi non sia più un'opzione remota; tutti siamo coinvolti in scenari che fino a poco tempo fa sembravano impensabili, anche agli analisti più spericolati. È pertanto necessario che le nostre missioni siano in grado di rispondere ancor meglio ai nuovi contesti e alle rapide evoluzioni che non smettono di susseguirsi.

Viviamo in una fase storica il cui il tempo della risposta è tanto importante quanto la risposta stessa. Non è un caso se nelle scorse settimane si è discusso sui tempi europei del varo di Aspides, su come la reazione sia maturata in ritardo rispetto agli avvenimenti che si consumavano nell'area del Mar Rosso. È vero, i tempi di reazione non sono stati ottimali, ma ciò dimostra ancor più quanto sia importante e necessaria questa scelta e quanto dobbiamo lavorare per dare vita a un esercito europeo, a un meccanismo democratico efficace e tempestivo per rispondere alle sfide che si presentano e che, in un contesto internazionale turbolento, continueranno a presentarsi sempre più frequentemente.

Al pari, qualcuno in casa nostra ha criticato questo nostro impegno internazionale, richiamando le determinazioni della Spagna, la sua scelta di non inviare né uomini né mezzi. Non giudico le decisioni dei Paesi amici e sovrani che reputo legittime; ognuno si regola come meglio crede e secondo i propri interessi, ma in casa nostra, in quest'Aula, come nel Paese, non è consentito a nessuno utilizzare doppi registri, attingere a una stantia retorica pacifista e profittevoli distinguo, indulgiando nell'equivoco e magari indebolendo nell'opinione pubblica questa missione, il cui fine - lo ricordo - è garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta dell'ONU.

Onorevoli colleghi, membri del Governo, l'Italia non ha scelta. Non esiste un dubbio, oltre che un motivo valido, se spendersi o meno, in missioni internazionali. Siamo un Paese immerso fino al collo nel Mediterraneo, siamo parte di questo mare e in questo mare si giocano i nostri destini e i destini di un'Europa che finalmente, anche grazie all'impegno e all'azione di questa maggioranza e di questo Esecutivo, si è ridestata e ha rivolto lo sguardo a Sud, all'Africa profonda, alle realtà rivierasche di questa sponda piuttosto che all'area del Mar Rosso. Questa è l'Europa che vogliamo, che serve, per cui occorre spendersi.

Tutto ciò ha un costo, è vero. Significa in primo luogo impegnarsi, anche militarmente, con i rischi e con i costi che tale impegno comporta, ma dobbiamo sapere che oggi non esistono più pasti gratis. Nessuno, anche per l'effetto crescente e perverso delle proprie opinioni pubbliche, è più disposto a spendersi in cause altrui, o meglio in scenari che i propri cittadini reputano distanti e lontani dai propri interessi. Noi, con questi nuovi impegni, agiamo in scenari di nostro primario interesse, agiamo a difesa di rotte commerciali strategiche, rotte vitali per l'Italia, in un'operazione difensiva che si concentrerà sulla protezione delle navi contro gli attacchi in mare. Per questo non dovremmo stupirci se vi saranno nuove aggressioni contro le nostre unità, o nuovi scontri in un contesto come quello del Mar Rosso ad alto rischio.

Questi episodi dobbiamo metterli in conto: sono la reazione a una scelta obbligata della comunità internazionale di cui facciamo convintamente parte, che ha dovuto schierare la propria forza nell'area, ancora una volta a difesa delle ragioni del diritto e in funzione della pace. Sono interessi plurimi, che rispondono a ragioni tanto geopolitiche che economico-commerciali, tanto le prime quanto le seconde

sono evidenti a tutti.

Desidero però richiamare i dati forniti da Confartigianato, che testimoniano l'impatto della crisi del Mar Rosso sul nostro sistema economico e produttivo, una crisi che genera danni per 95 milioni di euro al giorno, per un totale di 8,8 milioni di euro accumulati tra novembre 2023 e gennaio 2024, di cui 3,3 miliardi (35 milioni al giorno) dovuti alle mancate esportazioni e circa 5,5 miliardi (60 milioni al giorno) per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri. Mi chiedo come possa l'Italia, la cui quota di *export* manifatturiero diretto nei Paesi extraeuropei è pari al 32,7 per cento del totale dell'area (il doppio delle imprese tedesche), non spendersi in questa crisi; come può un Paese, che nel 2023 ha avuto 1,5 punti di PIL derivati dal flusso di *import-export* di merci nel settore del *made in Italy* transitato attraverso il Mar Rosso, non agire e rimanere a guardare.

Tutto ciò, senza contare altri fattori di rischio non meno importanti. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte alla nuova frontiera della guerra ibrida, con una guerra sottomarina ai cavi, infrastrutture strategiche sensibili, prede relativamente facili nelle acque del Mar Rosso. La missione *Aspides* è quindi un paradigma, è una risposta rapida e multilaterale all'attacco a quello che oggi rappresenta il mare: il bene comune globale, che racchiude il maggior numero di minacce e rischi ibridi al mondo.

Credo quindi che l'azione del Governo, anche sulla scorta degli impegni approvati dall'Unione europea il 19 febbraio scorso, in occasione del Consiglio degli affari esteri - e ringrazio il ministro Tajani per il grande lavoro svolto - vada nella direzione giusta. Il provvedimento dell'Esecutivo, infatti, muove da basi di realismo e di grande consapevolezza. La stessa idea di favorire una maggiore interoperabilità e una maggior flessibilità nell'utilizzo degli assetti e delle unità di personale all'interno di missioni appartenenti alla medesima area geografica ne è una prova, perché consente di rispondere con maggiore prontezza nell'eventualità di situazioni di crisi e di emergenza.

Anche con la missione *Levante*, su cui spendo qualche parola prima di concludere, l'Italia conferma la sua proiezione internazionale come forza di pace e testimonia la nostra ferma volontà di aiutare la popolazione palestinese, prima vittima degli attacchi terroristici di Hamas, mantenendo salda una prospettiva di pace in Medio Oriente basata sui due Stati. È quindi con convinzione che, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto favorevole, esortando tutti noi parlamentari di maggioranza e di opposizione a maneggiare questi temi con grande responsabilità, anche nella discussione politica pubblica, augurando a tutti i nostri militari le migliori fortune. Sappiano che l'Italia gli è grata e che saremo sempre al loro fianco. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, stiamo per votare delle proposte di risoluzione che autorizzano tre nuove missioni internazionali che impegnano il Governo a perseguire la tutela degli interessi nazionali. Dirò subito che il Movimento 5 Stelle voterà a favore delle missioni.

Entriamo nel merito della missione *Aspides*, quella che nel Mar Rosso è istituita per la difesa delle navi nella rotta commerciale più importante per il nostro Paese. Avevamo alcuni dubbi: il testo proposto inizialmente non chiariva a sufficienza e non ci rassicurava sul fatto che le nostre Forze armate fossero chiamate ad effettuare o meno operazioni sul suolo yemenita o che potessimo essere parte attiva e belligerante contro gli Houthi in Yemen. Un conto è abbattere droni, come ha fatto qualche giorno fa la nave *Duilio*, un altro è prendere l'iniziativa e attaccare postazioni militari in un'altra Nazione. Bene abbiamo fatto ad insistere che venisse tolto quell'avverbio «eminentemente» riferito all'aggettivo «difensivo» che c'era nel testo originale. La nostra richiesta è stata accolta ed è stato chiarito che la nostra missione sarà difensiva. Nessuno avverbio. Saranno messe in campo tutte le necessarie misure per difendere le navi, proteggere i cavi di comunicazione sottomarini e il personale delle nostre Forze armate, della nostra Marina in particolare. (*Applausi*).

Ci preoccupava e ci preoccupa l'interazione e la cooperazione con l'operazione *Prosperity Guardian*. Sappiamo molto bene che ci sono stati attacchi al suolo a postazioni militari Houthi da parte della coalizione angloamericana. Questo, a parer nostro, può innescare un'*escalation* militare in una parte

del mondo già martoriata. Sappiamo che la motivazione che gli Houthi danno al proprio operato è la situazione a Gaza contro Israele. Vengo quindi alla seconda missione, per cui esprimiamo nuovamente il parere favorevole: la missione Levante. Va molto bene inviare assetti e aiuti umanitari e una nave ospedale e se fosse possibile aumentare questo tipo di aiuti, noi saremmo disponibili. Non possiamo, però, da una parte aiutare le popolazioni civili colpite dalla guerra e dall'altra parte non fare nulla per fermare il Governo israeliano e il suo primo ministro Netanyahu che quella guerra, invece, non intende fermarla. (*Applausi*). Ma come si fa a chiamare diritto di difesa e a pensare che sia una cosa giusta che Israele ponga in atto una carneficina come quella di pochi giorni fa, sparando tra la folla che cercava solo di accaparrarsi il cibo? (*Applausi*). Come può essere giusto quel diritto di difesa se il risultato è la morte di migliaia di persone? Ribadisco: se il risultato è la morte di bambini, giusto o sbagliato che sia il vostro punto di vista, la guerra va fermata immediatamente. (*Applausi*).

Vanno bene gli aiuti ai civili palestinesi, ma invito il Governo ad essere più concreto e meno accondiscendente con Israele. Dica forte e chiaro in tutte le sedi che Netanyahu si deve fermare. Gli sforzi umanitari vanno bene, ma fermiamo la causa e, signor Ministro, facciamo ogni sforzo possibile per riportare alle proprie famiglie gli ostaggi che Hamas ancora detiene.

La terza missione, per cui esprimo il voto favorevole da parte del MoVimento 5 Stelle, è relativa alla cooperazione con l'Ucraina per il miglioramento e lo sviluppo di servizi di sicurezza, per lo sviluppo dello Stato di diritto e per la lotta alla corruzione, per cui impegniamo la nostra magistratura in una collaborazione utile e lungimirante. Di questo vi diamo atto.

Mi consenta un'ulteriore considerazione, signor Ministro. A breve, avremo il comando tattico operativo praticamente di tutte le missioni nel Mediterraneo, quindi sarete in grado di operare direzione e controllo. Di ciò che accade o accadrà dovrete informare questo Parlamento e coinvolgerlo. Signor Presidente, abbiamo chiesto poche cose al Governo, nella nostra risoluzione, e ve le voglio ricordare: di approfondire ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato cessate il fuoco; di farsi promotore di una forte azione diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti il riavvio di un processo di pace basato sul principio "due popoli, due Stati"; di adoperarsi per ampliare la portata umanitaria della suddetta operazione, considerata la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza; di adoperarsi a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione di civili più vulnerabili, tra cui feriti gravi, bambini e anziani; di garantire la natura difensiva dell'operazione Eunavfor Aspides.

Signor Ministro, lei prima richiamava il Parlamento all'attenzione, ma lei in questo momento sta portando poco rispetto a chi parla e a tutta l'Assemblea.

Signor Ministro, avete accettato tutti questi impegni e noi voteremo a favore, ma il voto favorevole che il MoVimento esprime ora non è una cambiale in bianco. (*Applausi*). Questo voto favorevole è sulla base di quanto ci è stato assicurato e messo nero su bianco nelle risoluzioni che voi avete accettato. Non esiteremo un solo istante a denunciare qualsivoglia deviazione dalla missione puramente difensiva e a chiedervene conto. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo in tribuna i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Don Paolo Galliero» da Tribano, in provincia di Padova. Benvenuti in Aula. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Governo (ore 13,30)

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, Ministro, onorevoli colleghi senatori, parto da un brevissimo preambolo. Quando si parla di missioni internazionali e di difesa, alcuni ergono barricate, accusandoci di essere dei guerrafondai, invocando il disimpegno e lasciando emergere un antimilitarismo militante troppo diffuso.

Parlare di difesa vuol dire però parlare di migliaia di giovani italiani impegnati nei teatri più caldi per

garantire difficili equilibri; vuol dire parlare di persone che con orgoglio e con il Tricolore sul petto garantiscono la nostra sicurezza in Italia e all'estero (*Applausi*); vuol dire parlare di ragazzi che nelle missioni internazionali operano a favore delle popolazioni locali, come nel caso dei nostri militari che nelle ultime settimane hanno trasportato dei bambini malati da Gaza verso gli ospedali italiani. (*Applausi*).

Signor Ministro, cari colleghi, quando si parla di difesa, si parla anche di loro, dei loro atti di quotidiano e silenzioso eroismo finanche a rischio della loro vita, di una struttura che quando lo Stato lo richiede, risponde sempre presente, dei figli dell'Italia migliore, di chi sacrifica un'intera vita per la Nazione e per la Patria e di chi poi, come nel caso della missione nel Mar Rosso, difende i nostri interessi strategici, che devono essere difesi assolutamente anche lontano dalle nostre frontiere. (*Applausi*).

Il momento di forte competizione globale e il mutato scenario geopolitico ci impongono un attivismo senza precedenti. Le minacce alla libertà di navigazione e al diritto internazionale sono sotto gli occhi di tutti e non volerle vedere sarebbe un errore che rischiamo di pagare a caro prezzo.

Confindustria, Confartigianato, Coldiretti e altre associazioni, hanno stimato in diversi miliardi i danni alla nostra economia. I ritardi di consegna delle merci sarebbero insostenibili e qualora questo problema non venisse risolto nel breve tempo e le rotte commerciali continuassero a circumnavigare l'Africa, ecco che il rischio di marginalizzazione dei nostri porti che si affacciano sul Mediterraneo andrebbe ad avvantaggiare i porti del Nord Europa.

Segnalo come i dipendenti dell'agenzia portuale che fornisce manodopera ai *terminal* del porto di Trieste, fra i più colpiti dalla crisi, stiano lavorando in media una settimana in meno al mese. Mi chiedo cosa potrebbe accadere se questa settimana diventassero due, tre o più.

Anche alcune imprese della mia Regione, il Friuli-Venezia Giulia, si sono già consultate con Confindustria Alto Adriatico per una possibile apertura della cassa integrazione straordinaria a causa del rallentamento della produzione dovuta evidentemente ai ritardi nell'approvvigionamento.

Ecco che la missione *Aspides*, che ha lo scopo di riportare la sicurezza dei traffici marittimi, è strategica per il nostro Paese. Invito chi non perde l'occasione a puntare il dito contro questo Esecutivo non a criticare, ma a ringraziare questo Governo senza il quale forse nessuno in Europa si sarebbe mosso e preso la briga di prendere l'iniziativa con una sola nave. (*Applausi*).

Chi si astiene, chi non vota, chi non partecipa, chi vota contro - mi auguro davvero pochi - da che parte sta? Da quella dei porti di Gioia Tauro, di Genova e di Trieste o da quella dei porti di Rotterdam e Amburgo. Chi è contro questa missione da che parte sta? Da quella delle nostre imprese e dei nostri lavoratori oppure sta con chi rema contro un'Italia forte in Europa e nel mondo?

Poi, lasciatemelo dire, penso siamo l'unico Paese dove vi sia chi inneggiando al non interventismo, magari strizza l'occhio alle milizie Houthi, come se fossero i paladini della libertà. Non vi è chiaro però che se loro attaccano le nostre navi che stanno scortando navi cargo, sono loro che fanno la guerra e non noi a loro.

L'abbattimento del drone lanciato dalle milizie yemenite filoiraniane Houthi rappresenta, ancora una volta, la conferma della preparazione e della prontezza operativa della nostra Marina militare. (*Applausi*). Al comandante e a tutto l'equipaggio devono andare i nostri più sentiti ringraziamenti. Sottolineo alle malelingue che il cacciatorpediniere *Caio Duilio* si trovava sotto attacco e - come spiegato dal suo comandante - per proteggersi poteva solo intercettare ed abbattere la minaccia, per non mettere a repentaglio l'incolumità del personale di bordo. Per cui le chiacchiere evidentemente stanno a zero. Bene ha fatto il comandante e bene farà in futuro ad agire nella stessa maniera.

Ma, attenzione, minacce di questo tipo possono arrivare anche dalla dimensione subacquea; l'abbiamo già sottolineato, Ministro, in altre occasioni. Alcune società di telecomunicazioni proprio in queste ore hanno lanciato delle informazioni sui danni ai cavi sottomarini per la trasmissione di dati Internet, che portano proprio alla dorsale che va dal Golfo di Aden al Mar Rosso; un'altra minaccia da non sottovalutare. Automaticamente mi viene da pensare alle infrastrutture critiche che passano proprio per il Mediterraneo, come ad esempio i gasdotti, fondamentali per l'approvvigionamento energetico di tutta Europa, le infrastrutture elettriche e, appunto, i cavi sottomarini.

L'invito al Governo, anche se sono sicuro che l'attenzione e le intenzioni sono già operative in questo senso, è a non focalizzarsi esclusivamente sul Mar Rosso, ma a cercare di usare queste informazioni con un grandangolo, proprio per rafforzare quei pattugliamenti e la protezione delle infrastrutture nel Mediterraneo, che possono essere oggetto di attacchi convenzionali o ibridi, come ad esempio i cyberattacchi, da parte - lo abbiamo detto più volte - di attori, statuali e non, presenti sulle coste del Mare nostrum.

Un'Italia, insomma, capace di dispiegare le proprie forze a difesa dei nostri interessi nazionali, ove e quando necessario, che crea una protezione in politica estera per far accrescere anche il nostro importantissimo il peso specifico nei consessi internazionali. Per tempo avevamo pensato o forse qualcuno aveva pensato che la difesa fosse uno strumento non rilevante e di secondo piano. Sapevamo che tanto c'era dietro l'America, che c'era qualcun altro che pensava alla nostra sicurezza; sappiamo invece che oggi, a prescindere da come andranno le elezioni americane, questo probabilmente non sarà più il caso.

Ecco che, con gli equilibri mutati e con un mondo sempre più conflittuale, dove le potenze autocratiche si stanno allineando per sfidare noi e l'Occidente intero, è necessario cambiare questo paradigma. Bisogna pensare a una difesa più solida, rafforzarla nei domini tradizionali, come quello terrestre, aereo e navale, ma anche nei domini *cyber* e spaziale. Dobbiamo essere realistici, signor Ministro: minacce come quelle del mar Rosso rischiano evidentemente di ripetersi, e non solo nel mar Rosso. Investire in difesa vuol dire investire in un settore cruciale per la sicurezza e la difesa dei nostri interessi nazionali. Proprio nel programma di Governo, la difesa dei nostri interessi nazionali è una priorità e non abbiamo dubbio che le missioni Aspides e, non di meno, l'importantissima missione Levante vadano inserite in questo contesto. Come Lega-Partito Sardo d'Azione, per questo motivo, voteremo convintamente in modo favorevole alla proposta di risoluzione.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, in premessa esprimo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sulla nostra proposta di risoluzione, che chiederò sia posta in votazione per parti separate, in seguito alla formulazione di contrarietà al paragrafo 18 espressa dal Ministro. Così come chiederemo di votare per parti separate la proposta di risoluzione presentata da Azione (chiederemo di votare separatamente i punti 1.3 e 1.4). Chiederemo anche di votare per parti separate la proposta di risoluzione della maggioranza, per astenerci sulle premesse e votare invece convintamente sugli impegni.

Abbiamo la consapevolezza che questo sia un passaggio non facile, che non va sottovalutato.

Serve il massimo del rigore e della responsabilità quando si parla di politica estera e di missioni internazionali: per la situazione di tensione nell'area; per il rischio *escalation*, cui ha fatto riferimento anche lei, signor Ministro, nel suo intervento; per l'esigenza di tutelare i nostri legittimi interessi nazionali nell'area, sulla navigazione e la sicurezza della navigazione; per la sicurezza in cui operano gli operatori umanitari e della cooperazione e i nostri militari.

Noi ci uniamo a quello che ha detto lei, al plauso per i nostri militari, le donne e gli uomini impegnati nell'area, i diplomatici e a tutti coloro che garantiscono la sicurezza e la stabilità del nostro Paese. (*Applausi*).

Lo facciamo esprimendo, negli impegni, tre sì convinti. Sì all'operazione Eubam, perché, quando si è trattato di sostenere l'Ucraina con tutti i mezzi, il Partito Democratico ha sempre risposto sì. Noi siamo dalla parte delle democrazie liberali, quella è la frontiera su cui si misura la capacità di difendere quei valori e quei principi.

Un sì convinto all'operazione Levante, un'operazione di sostegno e aiuto rispetto alla tragedia umanitaria in corso a Gaza. Il Governo è intervenuto prontamente con la nave Vulcano. Noi vorremmo, oltre alla nave Vulcano, che sta lì, e oltre all'azione di coordinamento con Cipro, un *hub* che permetta di essere pronti anche in caso di deterioramento. Noi non vorremmo che si arrivi a una situazione di *escalation* nell'area e, anzi, dobbiamo lavorare perché ciò non avvenga, ma dobbiamo essere pronti ad affrontare tale eventualità con tutti gli strumenti e i mezzi a disposizione.

Non ci sfugge che la missione Levante dispone anche dei dispositivi di Mediterraneo sicuro, che copre non solo il Mediterraneo centrale ma anche il Mediterraneo orientale, a tutela degli interessi nazionali del nostro Paese, ma anche a supporto di chi sta operando nella zona. L'idea è di lavorare sul tema dell'assistenza, dal punto di vista della sanità militare, e di aiutare chi sta soffrendo, coloro che vengono portati via da Gaza e vengono curati, negli ospedali italiani ma anche sulla nave Vulcano. Approfito per ringraziare i tantissimi volontari che stanno collaborando, insieme ai militari, ai nostri militari, perché questo possa succedere. Ciò dimostra che l'Italia c'è, in tutte le sue componenti. *(Applausi)*.

Da questo punto di vista, noi dobbiamo fare tutto per inviare il massimo degli aiuti umanitari possibili, visto che questo è previsto dalla missione. Ho citato lo sminamento umanitario. Noi abbiamo un reparto di eccellenza nel nostro genio militare, ma quell'attività, utilissima, è evidente che avverrà in un secondo momento.

In questo momento, visto che una parte dei soldi della scheda 35 e della scheda 40 non li abbiamo spesi (e ne discuteremo poi in maniera approfondita nel proseguo, quando approveremo anche la proroga delle missioni), concentriamoli sulla parte di emergenza umanitaria, sugli aiuti umanitari e su tutto quello che possiamo fare per aiutare chi sta operando: le organizzazioni non governative e tutte le organizzazioni internazionali che in un clima complicato, difficile, in un contesto davvero da tragedia umanitaria, stanno operando a Gaza. Quindi, noi siamo vicini e ringraziamo gli operatori, le organizzazioni internazionali che stanno operando. *(Applausi)*.

Su Aspides noi, sin dall'inizio, abbiamo dato un parere positivo nel caso si svolgesse nell'ambito di una cornice europea con un mandato di tipo difensivo. Mi sembra che si stia andando in questa direzione e, per quello, il nostro sì convinto va anche ad Aspides. La posta in gioco è importante, notevole. Rischiamo di mandare in fumo otto miliardi di nostro saldo commerciale: le associazioni di categoria hanno stimato più di tre miliardi in termini di *export* e cinque miliardi in termini di *import* mancato.

Ciò mette in difficoltà le nostre aziende, oltre a un rischio per la possibilità di comunicare, visto che da più parti sono emerse notizie di un danneggiamento dei cavi sottomarini. Hanno colpito i cavi attraverso cui passano le fibre ottiche e quindi è a rischio il collegamento fra l'Oriente e l'Occidente, con un impatto anche qui notevole sulle economie.

Per non parlare del danno, nel momento in cui aumentano i costi di trasporto per le nostre aziende, per il sistema economico produttivo italiano e dei Paesi europei; così come il danno anche per i nostri porti, perché, nel momento in cui si circumnaviga l'Africa, rischiamo un effetto di spiazzamento per i nostri porti oltre al rischio di un aumento dei tempi. E l'aumento dei tempi in economia è fondamentale per un impatto negativo sulle catene del valore.

Ci sono però delle criticità, signor Ministro e, per il tramite della Presidente, le indirizzo a lei. Abbiamo delle perplessità su come si siano concentrate in un'unica scheda delle operazioni di tipo diverso: due missioni di carattere europeo, una missione con dispositivi nazionale nell'ambito di una collaborazione a livello internazionale e un dispositivo nazionale - quello di fronte alle coste del Mozambico - per la tutela dei nostri interessi nazionali, in particolare di ENI.

Soprattutto abbiamo delle perplessità sui ritardi: avete deciso a fine gennaio di approvare un disegno di legge di modifica della legge n. 145 del 2016. Siamo d'accordo che si intervenga per rendere più veloce la possibilità del dispiegamento di forze di pronto intervento negli scenari dove l'*escalation* arriva in maniera fulminea e dove abbiamo bisogno di intervenire anche utilizzando assetti e dispositivi già definiti. Siamo d'accordo che questo possa essere fatto in tempi brevi e con delle semplificazioni burocratiche. Tuttavia, per un mese non si è fatto niente, quindi faccio un richiamo anche da questo punto di vista: in un mese avremmo potuto andare avanti, approfondire quei temi e permettere al Governo di agire in procedura d'urgenza. Invece voi volevate imporci un passaggio di un giorno senza approfondire. Se vogliamo approfondire è perché vogliamo che sia garantita la sicurezza di quei militari *(Applausi)*, che abbiano l'appoggio del Parlamento, che non debbano intervenire come ha fatto il comandante di vascello (che ringraziamo per il suo lavoro, così come tutte le donne e gli uomini imbarcati a bordo), senza avere il sostegno pieno del Parlamento e la piena legittimazione giuridica.

Sono due le considerazioni finali che vorrei fare al Ministro rispetto alle impostazioni che ha avuto, anche se devo dire che ho condiviso molti dei passaggi che lei ha fatto, signor Ministro. La prima considerazione concerne la posta in gioco nell'area. Lo dico perché alcuni suoi compagni di viaggio, i *leader* più populistici che sostengono questo Governo, a volte evocano uno scontro di civiltà e invitano a scendere in piazza in nome dei valori occidentali. Ciò sarebbe quanto di più sbagliato possibile, poiché in quell'area l'Islam è profondamente frastagliato; lo ha detto bene il collega Renzi nel suo intervento. Non si tratta solo dell'asse della resistenza dell'Iran con i suoi *proxy* Hezbollah e Houthi; si tratta anche di quella parte di Islam politico che può contare su risorse importanti di Paesi cosiddetti moderati. Noi dobbiamo impedire la saldatura dell'asse della resistenza con l'Islam politico e anche con quelle piazze dei Paesi moderati del Golfo che spesso sono con noi alleati e che hanno costruito gli Accordi di Abramo. Tali Paesi, però, nel momento in cui vedono le immagini che arrivano dalla tragedia di Gaza, rischiano di saldarsi con l'asse della resistenza. Noi lo dobbiamo impedire (*Applausi*) e per questo serve un'iniziativa forte anche dell'Italia. Ricordiamoci la nostra storia, la storia di chi viene anche dall'esperienza della Prima Repubblica e sa quanto sia stato fondamentale che si sia tenuta la barra dritta in una postura - così si direbbe oggi - positiva, di dialogo con il mondo arabo moderato, che ha permesso anche la sicurezza del nostro Paese. Non dimentichiamolo.

Termino con un'altra considerazione. Signor Ministro, lei rivendica di essere stato membro autorevole del Partito Popolare Europeo, Presidente del Parlamento europeo e membro della Commissione dell'Unione europea. Ebbene, lei la pensa in maniera diversa da alcuni suoi compagni di viaggio a cui bisognerebbe spiegare che, se vogliamo impedire l'*escalation* e contare di più nello scenario internazionale, non possiamo che spingere sul rafforzamento dell'Europa, della politica estera, della difesa europea. (*Applausi*). I suoi colleghi, che siedono con lei, hanno invece dato mandato in Parlamento europeo di votare contro la riforma dei Trattati, unica possibilità per rafforzare la politica estera e di difesa comune. Cercate di ritrovare un po' di coerenza, perché la politica estera del nostro Paese e la nostra credibilità si potranno misurare e saranno più forti nel momento in cui l'Europa sarà più forte e noi saremo protagonisti dentro quelle dinamiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Alfieri, le chiedo cortesemente di voler ripetere quali sono le richieste di voto separato che avanzate sulle proposte di risoluzione.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 3 della maggioranza, a firma dei senatori Barcaiuolo, Pucciarelli, Gasparri e Petrenga, chiediamo di votare per parti separate premesse e impegni. A tale proposito, come ricordato, voteremo a favore degli impegni e ci asterremo sulla parte delle premesse.

Per quanto riguarda invece la proposta di risoluzione n. 1, chiediamo di votare per parti separate gli impegni 1.3 e 1.4 dal resto della proposta.

Per quanto riguarda invece la nostra proposta di risoluzione, in seguito al parere che ha espresso il ministro Tajani, chiediamo che siano votati per parti separate il paragrafo 18 e il resto della proposta.

[MENIA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (Fdi). Signor Ministro degli affari esteri, la ringrazio per la sua relazione estremamente precisa e voglio ora cercare di rafforzare anche alcune delle cose che lei ha detto per sostenere l'impegno del Governo e motivare la nostra posizione.

Ricordo, signor Ministro, che qualche mese fa eravamo all'indomani dell'aggressione terroristica di Hamas e in quest'Aula ebbi modo di ricordare un libro, quello di Francis Fukuyama, che profetizzava la fine della storia immaginando che la storia si fosse fermata e finita, all'indomani della caduta del muro di Berlino. In quell'occasione in Aula dissi: guardate come la storia si sia tutt'altro che fermata e stia invece correndo e procedendo di corsa. Dicevo allora che l'aggressione russa dell'Ucraina era ormai datata due anni e aveva dato la stura a tanti conflitti: molti conflitti regionali stavano diventando globali, dissi che dovevamo prepararci a qualcos'altro e intravedevo quel che accadeva nel mar Rosso. Non è che io sia stato un profeta, bastava leggere quello che accadeva.

Oggi ci troviamo a votare una proposta di risoluzione che autorizzerà altre tre missioni. Sono missioni in connessione, per l'appunto, con quello che è accaduto: una si riferisce - ed è la più semplice in

qualche modo - al nostro impegno a far partecipare personale della magistratura italiana alla missione civile dell'Unione europea in Ucraina, questo con lo scopo di sostenere l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza. L'altra, invece, si riferisce ad un impegno ancor maggiore di quello che già siamo stati capaci di dare e l'Italia, devo dire, è stata battistrada in questo; noi inviammo subito - qualcuno se n'è dimenticato - la nave Vulcano, una nave ospedale al largo di Gaza anche per prevenire il disastro umanitario. È l'operazione che noi andiamo ora a sostenere, cioè quella che vuole creare una *de-escalation* rispetto alla situazione di Gaza. È quindi una missione che impone un approccio integrato per evitare l'estensione del conflitto su scala regionale ed impone anche e soprattutto la protezione delle popolazioni civili, l'erogazione di aiuti umanitari, l'aviolancio di beni, tutte cose che sappiamo nobilmente fare.

La terza, quella che politicamente è non la più importante, ma sicuramente la più controversa in questo momento e anche quella più impegnativa e pericolosa, perché le cose vanno dette, è la missione Aspides. Ne stiamo parlando, è tutta la mattina che ne stiamo dibattendo. Ecco qua, paradossalmente (lasciatemi disegnare questa immagine), pare che la storia ritorni indietro a cinque secoli fa, cioè a quattro anni prima della scoperta dell'America. Oggi, leggendo certe cronache che arrivano dagli Stati Uniti, secondo la cultura *woke* noi dovremmo chiedere scusa e abbattere le statue di Cristoforo Colombo. Bene, quattro anni prima della scoperta dell'America, nel 1488, un esploratore portoghese, che si chiamava Bartolomeu Dias, andò a girare intorno al Capo di Buona Speranza e scoprì che si potevano così connettere via mare due Continenti che si pensava potessero connettersi invece solo via terra.

Cioè navigò attorno al Capo di Buona Speranza e la sua scoperta, di fatto, aprì la strada al trasporto marittimo globale, cioè permise alle navi di viaggiare tra l'Asia e l'Europa. Certo, il viaggio era lungo, ma aggirare il Capo di Buona Speranza consentiva di spostarsi via mare in due Continenti. Passarono poi quasi quattro secoli e la realizzazione del Canale di Suez, nel 1869, svuotò d'improvviso l'importanza capitale del Capo di Buona Speranza; quel canale, infatti, collegando direttamente il Mar Rosso al Mediterraneo, ha ridotto drasticamente i tempi di viaggio delle navi.

Lasciatemi ora parlare da senatore di Trieste. Ricordo che il barone Revoltella, che ha lasciato una magnifica collezione d'arte, tra l'altro, vice presidente del Canale di Suez, diceva ai triestini di allora, con fascino visionario: vedrete cosa riuscirà a realizzare il Canale di Suez. Aveva visto bene. C'è un quadro bellissimo al Museo Revoltella del pittore triestino Alberto Rieger che illustra a viaggio d'uccello i più di cento chilometri del Canale di Suez: si vedono le piramidi, il Cairo sulla sinistra e il lungo canale che conetterà l'Oceano Indiano al Mediterraneo.

Noi, che siamo la piattaforma avanzata sul Mediterraneo, non possiamo che temere drammaticamente quello che accade da quando gli Houthi hanno scoperto che interrompere quella via significa ottenere una straordinaria influenza globale, attaccando le navi sul mar Rosso. Ci riguarda evidentemente in modo drammatico. Pensate che lo stretto tra Gibuti e lo Yemen si chiama Bab el-Mandeb, che vuol dire «porta del pianto funebre», quindi non potrebbe avere un nome più indicativo. Chiudendo quella porta, infatti, si interrompe una rotta critica e fondamentale per il trasporto del petrolio, delle materie prime, dei semilavorati, delle merci. L'Italia dipende dal Canale di Suez per il 40 per cento del suo *import-export*; il nostro *import-export* vale circa 150 miliardi di euro e si prospettano conseguenze disastrose sul *made in Italy*. Coldiretti, per esempio, ha calcolato che siano a rischio 6 miliardi di euro delle nostre esportazioni solo sulla filiera agroalimentare.

Gli effetti sull'economia sono globali. Molti armatori hanno deciso di circumnavigare l'Africa, come più di centocinquanta anni fa, doppiando il Capo di Buona Speranza. Ora il viaggio dura ventuno giorni invece di sette e, riguardo ai costi, per esempio un *container* con partenza in Asia e arrivo a Genova o a Trieste valeva 1.800 dollari, mentre oggi costa 6.000 dollari, quindi il costo è triplicato se non quadruplicato. Nel frattempo si sono create nuove compagnie di navigazione (non lo sa quasi nessuno): sono tutte di origine cinese e servono a passare il Canale di Suez con operazioni di trasbordo, perché, come sapete, gli Houthi fanno una pirateria selettiva, fanno passare cioè soltanto le navi che ritengono di correligionari o comunque di non oppositori al loro piano e al loro progetto di resistenza.

Gli Houthi sono un'organizzazione armata, non dei simpatici piratini come quelli che si disegnano nei cartoni animati, ma molto più pericolosi, per esempio, di Hamas. Pochi sanno quale sia la loro capacità bellica: sono muniti di missili, di razzi e missili antinave, mezzi robotizzati *underwater* (guardate la questione dei collegamenti sottomarini per la trasmissione dei dati); hanno i barchini minati e l'episodio della nave Caio Duilio di qualche giorno fa lo sta a dimostrare.

Di fronte a tutto ciò, è del tutto evidente che l'interesse nazionale italiano si misura e si tutela con un intervento diretto italiano ed europeo. Il fascino - perché si può parlare anche in questi termini - di questo intervento sta proprio anche nel fatto che è una missione europea in cui l'Italia ha un ruolo di primo piano. La missione Aspides servirà a coprire, a sostenere, a garantire rotte marittime per noi fondamentali. Se la base è insediata a Larissa in Grecia, il comando è affidato all'Italia e in particolare è giusto salutare il *commander-in-chief*, il nostro contrammiraglio Stefano Costantino, perché l'Italia guiderà questa missione con il ruolo di *force commander*. È un passo significativo per noi, per il ruolo dell'Italia, per la sicurezza delle rotte marittime globali e dunque per la sicurezza collettiva. Va sottolineato - lo ripeto ancora una volta - come Aspides veda l'Europa dare per la prima volta una risposta comune. Aspides sarà anche un banco di prova per il G7 a guida italiana, che già se ne è occupato nelle scorse riunioni e per il futuro certamente i *meeting* del G7 mireranno a consolidare sempre di più la sorveglianza navale per il benessere di tutti.

In conclusione, quando la storia corre, gli equilibri si ridisegnano, i popoli e gli Stati possono decidere di stare in seconda fila e seguire le partite scritte da altri, oppure si assumono le responsabilità anche accettando, come è ovvio, i rischi del caso. Questo è quello che noi facciamo, con coscienza e con consapevolezza, con il voto favorevole alla risoluzione che impegna l'Italia in questa missione. L'altro ieri - lo dicevo - la nave Caio Duilio ha abbattuto un drone armato degli Houthi in rapido avvicinamento: è il primo abbattimento di una minaccia aerea su una nave della Marina militare dalla Seconda guerra mondiale. Il teatro, in tutta evidenza, è un teatro difficile. Va fatto quindi un ringraziamento, prima di tutto, agli uomini e alle donne d'Italia che oggi incrociano in quelle acque, in una missione che è difficile e pericolosa, ma vuole segnare il ruolo dell'Italia nel mondo, non in coda agli altri, ma davanti agli altri, per ristabilire le regole del diritto, della libertà, della civiltà, delle relazioni internazionali. Con il nostro grazie, se lo permettete, va anche il nostro pensiero al cielo con le parole sublimi della «Preghiera del marinaio» scritta da Antonio Fogazzaro, perché siano benedette le loro case lontane, le care genti e quelli che per tutti noi nella cadente notte vegliano in armi sul mare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha espresso parere favorevole, con una riformulazione, sulla proposta di risoluzione n. 1; ha espresso parere contrario, ad eccezione del primo impegno, sulla proposta di risoluzione n. 2; ha accettato le proposte di risoluzione nn. 3, 4 e 5 e ha espresso parere favorevole, condizionato ad una riformulazione, sulla proposta di risoluzione n. 6.

Prima di procedere alle votazioni di tali proposte, devo chiedere all'Assemblea di pronunciarsi sulla richiesta del senatore Alfieri di votare per parti separate.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, avanzo anche io la richiesta di votare per parti separate premesse e impegni della proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate delle proposte di risoluzione nn. 1, 3, 5 e 6, avanzata dal senatore Alfieri e dal senatore Patuanelli.

È approvata.

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 1.3 e 1.4 del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Calenda e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e della restante parte del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Il senatore Gasparri non è riuscito a votare, quindi annullo la votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e della restante parte del dispositivo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentato dal senatore Calenda e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Barcaiuolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Barcaiuolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 6.

Ricordo che il Governo ha chiesto di espungere il paragrafo 18 delle premesse. Il senatore Alfieri chiede di votare per parti separate.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sul paragrafo 20 per sapere se è stato espresso un parere favorevole o contrario.

[RAUTI](#), *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, l'unico parere contrario riguarda il paragrafo 18. Non è stato espresso alcun parere contrario sugli altri. Quindi il parere sul paragrafo 20 è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del paragrafo 18 delle premesse della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della restante parte della proposta di risoluzione n. 6, presentata dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri

senatori.

Si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024.

Per consentire i lavori delle Commissioni, in particolare della 5a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,09, è ripresa alle ore 15,07).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Sugli accessi abusivi a banche dati con informazioni sensibili

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea un tema che viene discusso in tutta Italia e che il Parlamento non può ignorare. È una vicenda che riguarda la procura nazionale antimafia e che non saprei definire se di dossieraggio o di documentazione, che ha coinvolto centinaia e centinaia di esponenti, prevalentemente politici, ma anche del mondo dello sport, della musica e della cultura.

Non sono ancora chiara la dimensione o la motivazione di questa vicenda, che, per il luogo di provenienza assume - a mio avviso - una gravità superiore a quella di scandali che pure hanno segnato la vita - ahimè - triste della Repubblica da questo punto di vista. Penso alla P2, penso alle varie P, inventate o numerate: tre o quattro. Penso alla cosiddetta loggia di piazza Ungheria: non so come l'abbiano definita.

Io conosco i luoghi. La procura nazionale antimafia si trova a Via Giulia, non lontano da qui. C'è una bella targa che reca la scritta: procura nazionale antimafia e antiterrorismo, perché le sono state affidate successivamente funzioni ulteriori. È un'istituzione importante, per le funzioni che svolge e per come è nata, in anni drammatici della vita italiana. Fu ideata da Giovanni Falcone, che tutti spesso citiamo come atto di omaggio ad una delle icone della storia della Repubblica.

Dopodiché noi apprendiamo dai giornali e dalle indagini fatte che da lì un sottufficiale, poi diventato ufficiale - non ricordo il grado - avrebbe ispezionato delle SOS (segnalazioni di operazioni sospette) riguardanti non soltanto mafia e terrorismo - alla procura antimafia arriva di tutto, per accordi intervenuti negli anni - ma anche persone che non sono neanche indagate. Se si chiama procura antimafia e antiterrorismo, ci si aspetta - come avvenuto in tante occasioni, rispetto alle quali rendiamo omaggio a quella procura per le cose virtuose che ha fatto nel corso dei decenni - che si occupi di mafia, di criminalità organizzata, di 'ndrangheta, di camorra e di attività di terrorismo. Non voglio citare politici, ma mi chiedo Fedez o altre persone che cosa c'entrino e perché andare a ispezionare le SOS. Non ho capito se tale attività fosse diretta dall'esterno o da giornalisti.

Sono giornalista professionista dal 1985 e conosco bene le facoltà che i giornalisti hanno rispetto alle fonti. Ma non è che, se uno è giornalista, ha una licenza di violare la legalità, perché il modo illegale di acquisire le notizie è comunque un problema che non può essere coperto dal segreto professionale. Poi ho letto il nome di tre giornalisti e non so se ce ne sono altri cinque e chi siano.

La Commissione antimafia lodevolmente se ne occuperà nelle prossime ore e anche il Copasir. Credo che anche il Governo - questo è il senso del mio intervento - debba venire qui in Aula. Leggendo i giornali mi è venuto da pensare a un articolo del «Corriere della sera» che connette i nomi e le date alla cronaca politica. Se Mario Rossi - cito un nome di fantasia - veniva evocato come candidato sindaco ad esempio di Forlimpopoli, quel giorno si fa l'accesso. Potrei citare persone che sono presenti in quest'Aula e che erano alle massime cariche delle istituzioni; si parlava di elezioni alle supreme cariche e si fa l'accesso a quel nome. Ma per scoprire che cosa? La procura nazionale antimafia è la redazione di un giornale? La redazione di un giornale è la procura antimafia? Cosa c'entrano persone - ce ne sono anche qui presenti - che non sono indagate e che non c'entrano niente con la mafia e con il terrorismo, con nessuna indagine di nessun tipo, eppure vengono "visitare".

Il maresciallo, poi diventato forse tenente, ha fatto tutto da solo? Che cosa hanno rilevato i magistrati preposti alla guida di quella procura? Io l'ho detto più volte e lo ribadisco anche in questa sede: c'è una strana coincidenza, poiché tutti i procuratori nazionali antimafia diventano parlamentari nazionali ed

europei della sinistra italiana. È un loro diritto, è una loro facoltà, ma è una strana coincidenza: tre su tre. Spero che quello attuale ci sorprenderà evitando di candidarsi in Parlamento. Questo ci fa guardare a quella istituzione con qualche dubbio, rendendo omaggio alle pagine eroiche che ha scritto, ma vedendo con più scetticismo altre pagine.

Non voglio alzare i toni, anche se sarebbe facile. La mia parte politica è la più - come dire - visitata nelle SOS: parlo del centrodestra e anche il mio partito è stato super visitato. È una vicenda inquietante. Credo che si dovrebbe disporre un'ispezione immediata alla procura. Non so se esista una norma per un commissariamento della procura, ma forse servirebbero misure straordinarie, perché in altri casi ci sarebbero già gli scioperi. Mi auguro che anche il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, che ha giustamente vigilato sulla tranquillità del Paese in occasioni recenti, faccia sentire la sua voce su questo scandalo enorme, anche in quella sua qualità che deve dare delle garanzie, come ha fatto nei giorni scorsi, su temi dell'ordine pubblico o della legalità. Bisogna stare attenti a tutta la vita del Paese. Quindi, mi auguro che già le audizioni dei prossimi giorni ci diano degli elementi, che il Governo venga in quest'Aula e ci sia anche il rispetto di alcune incompatibilità. Nelle prossime ore solleveremo - l'abbiamo già sollevato - un problema: non è che chi ha diretto la procura antimafia, stando in Commissione antimafia, si fa le domande e si dà le risposte. È un conflitto di interesse grandioso (*Applausi*) che noi solleviamo avanti al Paese e non consentiremo la presa in giro delle istituzioni.

Vorrei vedere il parlamentare che fa le domande sulla gestione che lui ha avuto, perché ci sono parlamentari in carica che hanno diretto la procura antimafia e durante la loro presidenza si sono verificati questi episodi. A loro insaputa? Certamente, è probabile, però con una loro responsabilità. Oggi, a ruoli invertiti, saremmo di fronte allo sciopero generale. Non facciamo lo sciopero generale, ma esprimiamo indignazione. Vogliamo verità e giustizia su questo che è il più grave scandalo del tempo recente. (*Applausi*).

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, intendo associarmi a questa richiesta di ragionamento su quello che sta emergendo negli ultimi giorni.

Io reputo questo sistema di spionaggio qualcosa di antitetico rispetto alla nostra democrazia ed è assolutamente evidente che dietro a questa vicenda potrebbe esserci un sistema o un disegno. Lo dico da rappresentante di una forza politica, Italia Viva, il cui *leader* è stato il primo ad essere vittima di tale sistema e anche il primo a denunciarlo. Allora, noi abbiamo il dovere di andare fino in fondo, in tutte le sedi competenti, per cercare di capire davvero che cosa c'è dietro questa incredibile vicenda e lo dobbiamo fare anche e soprattutto ascoltando delle parole importanti. I procuratori hanno già chiesto di essere auditi, per esempio dalla Commissione antimafia di cui faccio parte, e in quella Commissione è evidente che siedono dei deputati e dei senatori che hanno avuto, rispetto ad alcune vicende oggetto della Commissione antimafia, un protagonismo nel passato. Il tema della loro compatibilità rispetto a vicende che riguardano anche l'esercizio del loro mandato è serissimo.

Per esempio, ieri abbiamo assistito ad un'arringa da parte dell'onorevole De Raho, che ha spiegato dal suo punto di vista che cosa è accaduto e quali sono le regole che governavano l'antimafia: perfetto. Il punto, però, è che, siccome stiamo parlando di vicende per le quali - io credo - la Commissione antimafia ha il diritto di farsi un'opinione autonoma, bisogna capire se figure che stanno raccontando vicende delle quali sono state in qualche modo protagoniste possano essere audite all'interno di quella Commissione, in qualità di commissari o di persone che hanno ricoperto delle funzioni precedentemente. Io non faccio il processo a nessuno, ma dico solo che voglio trovarmi nella condizione di autonomia nel poter esprimere il mio giudizio dentro quella Commissione antimafia e non posso assistere a veri e propri comizi senza poter fare una domanda circa i fatti che si raccontano.

Allora, Presidente, glielo dico qua: la richiesta arriverà anche a lei perché, se l'onorevole De Raho ha da dirci delle cose, lei è titolato a decidere se è possibile fare un'audizione dell'onorevole De Raho in quella Commissione. È lei ad avere incaricato ognuno di noi a stare dentro specifiche Commissioni, e anche in quella delicatissima dell'antimafia. Ripeto: non ho aperto io questa discussione, ma, dal

momento in cui ci sono state esternazioni, a quelle esternazioni voglio porre delle domande; voglio capire qual è la verità e voglio essere nella condizione di potermi fare una specifica valutazione rispetto a fatti gravissimi che - ripeto - nulla hanno a che vedere con una realtà democratica, che aprono dei fari e degli interrogativi di una certa delicatezza e sui quali penso, in tutte le Commissioni di cui facciamo parte, dobbiamo andare fino in fondo.

Nessun processo, però la ricerca della verità sì: questo è il nostro stile e su questa vicenda dello spionaggio, anche per l'entità e il numero delle persone coinvolte, per l'entità e la qualità delle persone coinvolte - imprenditori, politici e privati cittadini - vogliamo vedere fino in fondo che cosa c'è dietro e capire quale possa essere il nostro ruolo a tutela della democrazia in questo Paese. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatrice Paita. Ho preso buona nota del suo intervento.

[PATUANELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI \(M5S\)](#). Signor Presidente, è del tutto evidente che i fatti che il collega Gasparri ha portato all'attenzione di quest'Assemblea sono gravi e devono essere investigati, analizzati, chiariti; vanno inoltre capite e attribuite le responsabilità e capire chi eventualmente ne ha. Da questo punto di vista credo ci debba essere la massima collaborazione in Parlamento e nelle Commissioni a ciò preposte, ad esempio la Commissione antimafia, perché si arrivi a individuare le responsabilità e il quadro complessivo entro il quale quelle attività si sono svolte.

È del tutto evidente che anche la mia forza politica, al suo massimo livello, è stata colpita da quest'attività piuttosto irrituale, con l'ex presidente del Consiglio Conte e anche la sua compagna, che sono stati oggetto d'indagine. È pertanto evidente che anche da parte nostra ci debba essere la richiesta di chiarire i contorni di quella vicenda.

Attenzione però - e lo dico con i toni più bassi possibili - a non trasformare una richiesta legittima di chiarezza del Parlamento in un chiacchiericcio politico e in un dibattito meramente politico strumentale *(Applausi)*, perché su questo non siamo d'accordo. Pensare a incompatibilità di autorevoli colleghi, che a mio avviso invece si connotano per la grande esperienza che hanno nel campo della lotta alla criminalità organizzata e che possono contribuire all'interno di quella Commissione ad innalzarne il livello di capacità investigativa, credo sia un valore che questo Parlamento deve proteggere, a prescindere dal colore politico e di appartenenza politica dei parlamentari che la compongono. *(Applausi)*.

Allo stesso modo è oggettivamente un po' strumentale tirare - per così dire - per la giacchetta il Presidente del CSM, che - guarda caso - è anche Presidente della Repubblica e non ha certamente bisogno delle nostre sollecitazioni per decidere quando e come intervenire. *(Applausi)*.

[ROMEO \(LSP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO \(LSP-PSd'Az\)](#). Signor Presidente, come forza politica maggiormente colpita dalle notizie comparse in questi giorni, pensiamo di fare più un ragionamento politico generale che uno prevalentemente strumentale. Intendo dire che forse questa vicenda sui cosiddetti dossieraggi dovrebbe interrogare tutti quanti in quest'Aula sul grado di libertà che vige nel nostro Paese da un po' di tempo a questa parte. Leggere un titolo di giornale che parla di politici, imprenditori, sportivi, VIP, uomini dello spettacolo, privati cittadini spiati o sorvegliati, con *dossier* dai quali partono delle indagini pilotate - questo è ciò che hanno titolato i giornali in questi giorni - indubbiamente non può essere che giudicato - poi tutto è da verificare e chiarire - come un fatto gravissimo. Ha fatto molto bene Matteo Salvini a parlare di vergogna di stampo sovietico. Mai e poi mai ce lo saremmo aspettato; quantomeno, se qualcuno ci chiedesse se noi della Lega siamo sorpresi, visto l'accanimento che c'è stato durante tutta la nostra storia politica, forse la parola «sorpresi» è un po' grande. Non ci stupiamo più di nulla. Forse adesso *a posteriori*, qualora venissero confermate determinate tesi, si potrebbero spiegare anche alcune inchieste che parlavano di rubli e che poi sono finite in bolle di sapone, ma che sono servite per infangare il nostro partito per anni e anni *(Applausi)*, attribuendogli responsabilità che non erano mai state messe in evidenza.

Potremmo anche accennare a tante altre situazioni - adesso il tempo non c'è, perché il Presidente ha

dato cinque minuti per Gruppo - però forse questi episodi e quello che sta succedendo oggi testimoniano il fatto che la libertà e la democrazia - ha ragione la senatrice Paita quando parla di tutela della democrazia - sono in pericolo, e non solo nelle attuali autocrazie (Russia, Iran, Turchia, Corea del Nord e tanti altri Paesi), ma anche in un fronte interno al quale bisogna prestare molta attenzione. I segnali sono tanti, perché li abbiamo visti negli ultimi tempi: il dossieraggio degli ultimi giorni è forse una conferma di come abbiamo già visto limitare la nostra libertà di espressione e di parola. Posso fare degli esempi vissuti in prima persona.

È stato sufficiente, durante la pandemia, avanzare un dubbio sulla gestione dell'emergenza per essere subito tacciati di essere nemici della scienza. È bastato invocare una soluzione diplomatica del conflitto per essere bollati di complicità con il nemico. È sufficiente scrivere un libro esprimendo le proprie idee, di cui magari anch'io personalmente non condivido tutto - mi riferisco al generale Vannacci - per essere indagati per reato di opinione in questo Paese. (*Applausi*).

Probabilmente esiste un sistema invisibile - anche se è tutto da appurare - che vuole delegittimare, discriminare e criminalizzare chi esce dal pensiero dominante, dichiarando fuorilegge tutti coloro che non si adeguano a quel pensiero. Forse di fronte a tutto questo, perché abbiamo capito che le opinioni nel nostro Paese sono libere solo se vanno in una direzione, l'interrogativo che - come dicevo all'inizio - dovremmo porci tutti, al di là delle strumentalità, è se sia questa la libertà che diciamo di voler difendere, una libertà che limita a sua volta la libertà.

Noi della Lega faremo di tutto per la trasparenza, per la verità, per la libertà, per difendere la vera libertà e non riusciranno a fermarci. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, non voglio ingigantire eccessivamente quanto avvenuto, ma sono indiscutibili la gravità del fatto che esponenti delle istituzioni siano stati spiati e che tutto questo sia finito sui giornali, in quanto ciò rappresenta sicuramente un *vulnus* alle istituzioni e alla democrazia. È qualcosa che non appartiene allo Stato di diritto e quindi mi auguro che si faccia piena luce su quanto è avvenuto.

Al tempo stesso, riprendo una proposta del collega Costa che mi sembra molto ragionevole. Solo nel 2023 ci sono state 150.000 segnalazioni di operazioni sospette, un numero obiettivamente importante, la cui stragrande maggioranza si è rivelata infondata e archiviata, ma chi le ha fatte non ha risposto dell'illegittimità dell'operazione. Penso che sia un ulteriore grado di inciviltà il fatto che queste operazioni finiscano sui giornali e quindi pensiamo che esse debbano essere coperte dal segreto come gli atti di indagine preliminare. Non è corretto violare la segretezza di alcune informazioni e soprattutto svilire la dignità e la credibilità di una persona e che tutto questo avvenga in maniera ordinaria è un fatto estremamente grave, non degno di uno Stato di diritto. Quindi, penso che laddove queste operazioni vengano fatte bisogna comunque evitare che finiscano sui giornali.

[VERINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, noi siamo stati i primi a intervenire quando l'altro ieri due servitori dello Stato come il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo hanno chiesto a Copasir, Commissione antimafia e Consiglio superiore della magistratura di essere auditi per le notizie che erano uscite sui giornali. Siamo stati i primi, accompagnati poi naturalmente dalla Presidente della Commissione antimafia e da tanti altri esponenti, perché siamo i primi a volere chiarezza e verità su quanto è successo.

Noi consideriamo la procura nazionale antimafia parte lesa di questa vicenda (*Applausi*) per i comportamenti che due persone - un ufficiale della Guardia di finanza e un magistrato, temporaneamente distaccati a quell'organismo di contrasto alla criminalità organizzata - hanno tenuto e per i quali la procura di Perugia ha aperto un'indagine.

Chi conosce il lavoro della procura nazionale antimafia sa che certi uffici possono fare gli accessi anche con molti gradi di autonomia; accessi non abusivi. Poi quegli accessi si incrociano ai dati bancari e, se da quegli incroci si riscontra che quei movimenti sospetti oltre soglia possono avere

incrociato reati associativi di competenza della procura antimafia, questa allora interviene. Per la stragrande maggioranza degli accessi, però, i vertici della procura non intervengono perché non è loro competenza. Se due persone, allocate temporaneamente, hanno fatto questi accessi abusivi all'insaputa dei vertici delle procure che si sono succedute, noi ci vogliamo chiedere perché lo hanno fatto, cosa c'è dietro, quali affari ci possono essere, leciti o illeciti; certamente non leciti perché erano accessi abusivi. Ci chiediamo anche chi è questo magistrato, qual è la sua storia associativa dentro la magistratura, a quale corrente appartiene perché certamente - per usare un luogo comune che è nel dibattito politico - tutto è il dottor Laudati meno che una famigerata toga rossa, per capirci.

Signor Presidente, al tempo stesso noi siamo preoccupati di un'altra questione, del fatto cioè che questa polemica nei confronti di organismi decisivi nel contrasto alla lotta alle mafie porti alla loro delegittimazione. Attenzione: chiedere le ispezioni con l'abituale virulenza, che nella polemica politica usa anche il senatore Gasparri, capovolgendo la situazione, come se la procura nazionale antimafia fosse un luogo nel quale non si contrasta il male, ma il contrario, è inaccettabile. *(Applausi)*.

Noi siamo orgogliosi di aver contribuito negli anni all'elezione in Parlamento di personalità come Pietro Grasso o come Franco Roberti al Parlamento europeo. *(Applausi)*. Siamo altresì contenti che i colleghi del MoVimento 5 Stelle abbiano contribuito all'elezione di Federico Cafiero de Raho. Capovolgo però il concetto: queste personalità sono state portate in Parlamento da certe forze - nel nostro caso dal PD - perché noi volevamo e vogliamo portare la loro esperienza di lotta alla mafia in queste Aule. Noi vogliamo portare la lotta contro le mafie e la criminalità organizzata in Parlamento. Se tutti, tutte le forze politiche avessero candidato ex procuratori antimafia che hanno speso la vita contro le mafie, che vivono sotto scorta, invece di candidare condannati per associazione mafiosa, forse sarebbe stato molto meglio. *(Applausi)*.

Infine, Presidente, nel chiedere davvero chiarezza, chiediamo altresì rispetto per la magistratura, perché sarà la procura di Perugia a stabilire se un magistrato ha commesso un reato, di quale reato si tratta e se c'è bisogno di processi e di sanzione. Noi siamo garantisti davvero sempre. Attenzione, però: c'è un'altra cosa che ci preoccupa. Non si può prendere il comportamento di qualche magistrato per attaccare la magistratura, così come non si può prendere il comportamento di un magistrato della procura nazionale antimafia.

Allora, Presidente, noi diciamo guai ad attaccare chi combatte la criminalità e guai anche ad attaccare il giornalismo di inchiesta, il quale, come ha detto stamattina l'onorevole Mulé nel corso di un dibattito, fa il suo dovere e, se pubblica dei fatti, non va attaccato perché, come la magistratura, è un presidio della democrazia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Se l'è presa con Gasparri, ma insomma, va bene.

[MALAN](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, credo che siamo di fronte a un fatto molto grave e il fatto stesso che ci sia un tentativo di minimizzare o di dare la colpa a chi questo fatto denuncia, lo rende ancora più grave. Fratelli d'Italia ha chiesto subito di poter avere in Commissione antimafia questi documenti, visto che le notizie continuiamo ad averle solo dai giornali. Peraltro, non mi è chiaro come i giornali abbiano queste notizie, con tutti gli elenchi e i dati. Sta di fatto che le hanno e, a quanto pare, sono notizie reali e preoccupanti. Spero che ben presto avremo, nelle apposite sedi, maggiore chiarezza e maggiori dettagli; però abbiamo appreso che queste interrogazioni, cioè gli accessi abusivi a dei dati riservati, hanno avuto un aumento esponenziale.

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, senatore Malan. Pregherei i componenti del Gruppo PD di stare seduti. Chi non vuole ascoltare può uscire. Prego, senatore Malan.

[MALAN](#) *(Fdi)*. Abbiamo avuto un aumento straordinario di queste interrogazioni, con il picco proprio intorno alle scadenze elettorali. Ora, se questo fosse avvenuto a livello internazionale, parleremmo di tentativi di influenzare l'andamento delle elezioni. È avvenuto invece a livello nazionale e c'è sempre quantomeno il sospetto di un tentativo di influenzare l'andamento delle elezioni, andando a trovare qualche cosa di illegale. Probabilmente non si tratta nemmeno di qualcosa di illegale, perché, in tal caso, ci sarebbe stata un'azione giudiziaria; piuttosto qualcosa di imbarazzante o che, con lo *spin*

adatto - come si dice sui giornali adesso - e con l'effetto adatto, si può far diventare imbarazzante per gli avversari politici.

È vero che non tutti gli esponenti - a quanto se ne sa oggi, ma forse l'elenco non è completo - oggetto di questa attività di assunzione di informazioni illecite sono di centrodestra. Vero. Ce n'è solo una grandissima prevalenza e già questo dovrebbe inquietare. Aggiungiamo una cosa: abbiamo appreso che l'ex presidente del Consiglio Conte, ora *leader* di un'importante partito, il MoVimento 5 Stelle, è stato anche lui oggetto di queste cose, ma parrebbe che ciò sia avvenuto solo durante l'esperienza del Governo Conte I, mentre durante l'esperienza del Governo Conte II sembra di no. Poi vedremo, ma anche i tempi hanno la loro importanza.

Ci sono dei giornalisti, a quanto pare anche con un certo gradimento politico, che dicono che va bene fare dossieraggio, specialmente nei confronti del Governo. Credo che, se la situazione fosse opposta e se ci fossero il centrosinistra al Governo e il centrodestra all'opposizione, forse cambierebbero i criteri. Comunque ci sono dei giornalisti che dicono che va bene fare dossieraggio e ci sono dei politici che dicono che va bene, perché le notizie sono notizie. Allora, se qualcuno avesse accesso ad esempio alle cartelle mediche, ai movimenti personali o a quello che fa nella sua vita privata un parlamentare, un esponente politico o anche non politico (ci sono diversi non politici in questi elenchi), tutto ciò dovrebbe andare bene. Allora le garanzie della riservatezza dei dati personali riguardano sempre e solo gli altri; sono gli altri che devono rispettare tali garanzie. (*Applausi*). Quando invece fa comodo a qualcuno, allora non c'è riservatezza, nel nome della deontologia giornalistica.

Non c'è poi solo la deontologia giornalistica. C'è anche la deontologia dei magistrati, che svolgono un ruolo fondamentale, hanno giustamente degli ampi poteri, proteggono la sicurezza di tutti; ma questo impone anche a loro una determinata accuratezza e una determinata diligenza nel condurre il loro operato. Se un magistrato, a capo di una procura, non si accorge che ci sono state centinaia di azioni illegali e abusive (*Applausi*), io forse mi aspetterei qualcosa di meglio. Che sia magistrato o qualunque altro lavoro faccia, quando uno fa un lavoro, io mi aspetto che lo faccia bene. Il fatto che poi adesso risponda, sostanzialmente, io non c'ero e, se c'ero, dormivo, mi sembra davvero incompatibile con il partecipare ai lavori di una Commissione che dovrebbe fare proprio quello, e cioè andare a trovare quelli che c'erano e non dormivano. (*Applausi*).

Detto questo, non entro nell'aspetto dell'incompatibilità formale, perché non è di competenza nostra. Ma ritengo quantomeno imbarazzante che una Commissione che deve svolgere delle audizioni su tale questione abbia, tra i suoi membri, qualcuno che era lì e che, di conseguenza, probabilmente si difenderà rispetto alle eventuali responsabilità che dovessero emergere sul suo conto.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che è necessario fare piena chiarezza e che è opportuna la collaborazione di tutti. Forse qualcuno pensa che toccherà sempre e solo agli altri, ma non si sa mai, perché le cose potrebbero andare a danno di chiunque. Io spero di no, perché spero che queste azioni illegali non vengano fatte a danno di nessuno, tantomeno dei nostri avversari politici. Però, queste cose non vanno fatte, non vanno difese e non vanno mascherate col nobile, nobilissimo principio della libertà di stampa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza ha consentito questo dibattito al di fuori dell'ordine del giorno perché è sembrato giusto dare rilievo a un argomento che sta riempiendo le pagine dei giornali e che tocca una questione sicuramente sensibile per la democrazia e il Parlamento.

Discussione del disegno di legge:

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (Relazione orale) (ore 15,41)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 986.

Il relatore, senatore Pogliese, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, io ho l'onore e l'onere di essere relatore sul decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024; un decreto-legge di fondamentale importanza per la nostra nazione, che il *premier* Giorgia Meloni e il ministro Adolfo Urso hanno inteso predisporre e successivamente fare approvare con un assoluto tempismo, con l'obiettivo di determinare la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, tutelando, quindi, non soltanto la produzione, ma anche i lavoratori, l'indotto, l'ambiente e la salute dei cittadini.

È un provvedimento fondamentale non soltanto per lo stabilimento pugliese, ma anche per tutta la produzione di acciaio italiana e per il sistema manifatturiero italiano, che è il secondo in Europa e si basa sulla produzione di acciaio; un provvedimento, quindi, che ha refluenze di fondamentale importanza, dal punto di vista non soltanto economico e produttivo, ma anche geopolitico, che non sfuggiranno a nessuno.

Ecco perché era fondamentale approvare questo decreto-legge, che è stato accolto, in maniera trasversale, con grande soddisfazione dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali, dagli enti territoriali, che si sono alternati - caro presidente De Carlo - durante le trenta audizioni organizzate all'interno della 9^a Commissione.

Questo decreto-legge - lo voglio ricordare a chi ci ascolta - è il tredicesimo da undici anni a questa parte, a testimonianza dell'importanza strategica dello stabilimento di Taranto, ma a testimonianza, altresì, di alcuni gravi errori che sono stati commessi dai Governi che si sono alternati ed altresì da chi ha avuto la responsabilità di guidarlo.

L'amministratrice delegata Morselli di Acciaierie d'Italia aveva promesso pubblicamente, per il 2022, che Taranto avrebbe prodotto 5,7 milioni di tonnellate d'acciaio e 4 milioni di tonnellate nel 2023. Ebbene, a fatica sono riusciti a produrne 3,4 milioni di tonnellate nel 2022, che sono scese a 3 milioni nel 2023. Non sono stati mantenuti neppure gli impegni in merito ai livelli occupazionali e al rilancio industriale.

Caro presidente De Carlo, non dobbiamo dimenticare che i patti parasociali firmati con ArcelorMittal furono fortemente sbilanciati a favore del socio privato, togliendo allo Stato margine di azione e ponendolo in una condizione di subalternità rispetto al socio privato.

L'anno scorso il Governo Meloni era già intervenuto con un decreto-legge, per il quale anche in quel caso ho avuto l'onore e l'onere di essere relatore, che sanciva un finanziamento di 680 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia, per garantire anche in quel caso la continuità aziendale, e stanziando altresì 1 miliardo di euro, che in realtà era stato stanziato in un precedente decreto, ma che poteva essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022. Grazie a quel decreto-legge è stato esteso l'orizzonte temporale per utilizzare quel miliardo di euro fino al 31 dicembre 2023 per sostenere eventuali esigenze finanziarie aggiuntive della società.

Nonostante questo, il gruppo indiano ArcelorMittal si è rifiutato di ricapitalizzare la società, i cui debiti nei confronti dei fornitori sono superiori al miliardo di euro. Ecco perché, onorevoli colleghi, non vi era alcuna strada alternativa al decreto-legge in discussione e non vi era alcuna strada alternativa alla nomina di un commissario straordinario che, fra le altre cose, è stato individuato nell'ingegner Giancarlo Quaranta, persona di altissimo livello qualitativo, profondo conoscitore del sistema siderurgico italiano, profondo conoscitore altresì di quell'impianto strategico tarantino. È una nomina - lo voglio sottolineare, perché credo non debba essere dimenticato - questa che è stata accolta con grande soddisfazione, in maniera assolutamente trasversale, *in primis* dalle organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL, della UIL e dell'UGL, cosa che non accade con grande frequenza in situazioni similari a quella che stiamo affrontando.

Prima di entrare nel merito del contenuto del decreto-legge, mi sembra doveroso evidenziare l'eccezionale lavoro sinergico che si è svolto all'interno della 9^a Commissione, retta come sempre con grande competenza ed equilibrio dal presidente De Carlo, e grazie al contributo importante e qualificante che tutti i Gruppi parlamentari hanno dato alla stesura degli emendamenti e al dibattito. I Gruppi d'opposizione - lo voglio dire pubblicamente - si sono caratterizzati per l'attività emendativa qualificata e qualificante che ha trovato ospitalità all'interno del testo approvato dalla Commissione.

Un ringraziamento particolare voglio esternare al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto per il ruolo che ha svolto con grande costanza, con grande equilibrio, con grande competenza. Un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Di Cesare, al dottor Veltri, a Laura Tempestini, per il lavoro di supporto che hanno svolto a tutela del lavoro qualificante della 9a Commissione.

Veniamo alla relazione. Il disegno di legge in esame interviene sulle vicende che hanno interessato gli stabilimenti dell'ex Ilva, per i quali è intervenuto dapprima il decreto-legge n. 4 del 2024, cui è seguito il decreto-legge n. 9 del 2024. Si segnala che il secondo decreto-legge in materia di tutela delle imprese e dell'indotto ha raccolto le esigenze emerse durante le oltre trenta audizioni svolte in Commissione proprio sul decreto-legge n. 4. Per dare continuità a due provvedimenti di urgenza, il Governo, con l'emendamento 2.0.1000, presentato in Commissione, ha trasfuso i contenuti del decreto-legge n. 9 nel provvedimento in esame.

Durante l'*iter* in Commissione sono stati approvati ventotto emendamenti, che hanno visto - come ho detto prima - la convergenza fra le forze politiche su alcuni temi centrali riguardanti in particolare le garanzie per le imprese creditrici di Acciaierie d'Italia e per i lavoratori, un'esigenza trasversale che era stata evidenziata durante le trenta audizioni.

Nel dettaglio, l'articolo 1, modificato dalla Commissione, consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo.

È esattamente quello che poi si è puntualmente verificato all'interno del caso dell'ex Ilva. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, disciplinati dal decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l'avvio della composizione negoziata, si prevede l'archiviazione della relativa domanda. Proprio questa disposizione ha consentito al socio pubblico, Invitalia, di avanzare richiesta di amministrazione straordinaria dopo il fallimento delle ulteriori trattative con il socio privato, nell'ambito della quale è stato nominato il nuovo commissario straordinario.

Durante l'esame in Commissione sono stati aggiunti i commi 1-*bis* e 1-*ter*, secondo i quali, per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, si ritiene che le prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali si verifichino non solo tramite la cessione dei complessi aziendali, come previsto a legislazione vigente, ma anche tramite la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi oggetto gli stessi complessi aziendali. Ciò consentirà maggiori prospettive di rilancio per i soci privati che subentreranno in Ilva. Entro sei mesi dal provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario deve comunicare il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, modificato in Commissione, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso, della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva SpA, qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Detto finanziamento è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario.

Si segnala che, nelle more dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto di concessione del finanziamento, introdotto tramite un emendamento in Commissione, l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto un trasferimento di risorse, pari a 150 milioni di euro, dall'amministrazione straordinaria di Ilva SpA all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia SpA, nel frattempo

disposta in virtù dell'articolo 1.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 15,53)

(Segue POGLIESE, relatore). L'articolo 2-bis, che recepisce, con modifiche, i contenuti del decreto-legge n. 9, riconosce condizioni agevolate di accesso al fondo di garanzia PMI, a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. È ammessa la procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge stesso.

L'articolo 2-quater, modificato in Commissione, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari dei garanti tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. Si prevede, inoltre, la non revocabilità dei pagamenti e delle cessioni dei suddetti crediti effettuati fra l'entrata in vigore del decreto-legge in conversione e l'apertura della procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria.

Durante l'esame in Commissione sono stati introdotti i commi 3 e 4, che prevedono alcuni aspetti certamente importanti. Voglio soltanto sottolineare la possibilità per le Regioni, preannunciata durante l'audizione del presidente della Regione Puglia Emiliano e confermata dal ministro Urso, di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione derivante da trasferimenti statali per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese dell'indotto, nel rispetto della normativa europea di aiuti di Stato.

Poi vi sono altri articoli e altri emendamenti che ho inserito nella relazione che lascio ovviamente agli atti.

L'articolo 4-bis, introdotto in Commissione, interviene in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, con due obiettivi principali: allargare il perimetro delle imprese che possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e anticipare la chiusura della fase concorsuale liquidatoria con la conversione in liquidazione giudiziaria quando, in sostanza, non ci sono più speranze di ripresa dell'attività produttiva, considerato che la finalità dell'amministrazione straordinaria è proprio quella di assicurare prosecuzione, riattivazione e riconversione industriale.

Per queste ragioni, signora Presidente, ritengo sia stato fatto un ottimo lavoro all'interno della Commissione. Ovviamente la discussione evidenzierà eventualmente altri aspetti innovativi, con alcuni emendamenti che sono stati presentati e che mi auguro possano essere accolti anche dall'Assemblea. (Applausi).

Saluto ad una delegazione della divisione cultura del Comune di Rimini

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea una delegazione della divisione cultura del Comune di Rimini, che sta assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 986 (ore 15,55)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

FURLAN (PD-IDP). Signora Presidente, oggi parliamo dell'Ilva, una delle più importanti aziende che hanno caratterizzato la storia industriale del nostro Paese. Mi sono dedicata molte volte alle sue varie crisi che si sono susseguite in questi anni; l'unica cosa andata bene è stata l'accordo di programma di Genova, che ho firmato un po' più di vent'anni fa. In quell'accordo eravamo riusciti - credo l'unico episodio positivo rispetto a questo - a coniugare la produzione con la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici (quasi tutti i lavoratori, per la verità) e la compatibilità ambientale.

Purtroppo, negli ultimi vent'anni gli altri momenti di questa impresa non sono stati caratterizzati allo stesso modo da tutela ambientale, tutela occupazionale e produttiva. Abbiamo vissuto a più riprese quella che mi permetto di definire, signora Presidente, come una storia infinita, in cui molto spesso la politica non ha dato il meglio di sé. Negli anni, sull'Ilva abbiamo accumulato ritardi ed errori e non sempre siamo riusciti a salvaguardare l'ambiente - Taranto ne è la dimostrazione davanti a tutti - ma nemmeno la qualità del lavoro, se penso, ad esempio, ai dati di infortuni e anche di morti sul lavoro

che in questi anni si sono susseguiti.

Tornando indietro nella mia memoria, per le cose che ho fatto per quarant'anni con tanta passione, direi che l'Ilva potrebbe diventare un caso di scuola per insegnare ai nostri giovani e alle nostre giovani cosa non si deve fare quando si ha, invece, l'opportunità di essere tra i primi produttori, anche per qualità, dell'acciaio che abbiamo sempre prodotto come un'azienda a livello europeo. Si potrebbe insegnare cosa non si deve fare, perché altrimenti si portano le persone a dover scegliere tra la propria occupazione o la propria salute; cosa non si deve fare quando si affidano a speculatori le sorti di una grande impresa e come la politica e le istituzioni non devono diventare strumento di divisione e di conflittualità, tanto da creare danno alle cose positive che in tanto tempo avremmo potuto fare.

In quest'anno e mezzo i ritardi accumulati, la mancanza di volontà del Governo di aprire subito un confronto importante con le organizzazioni sindacali e con le forze di maggioranza e di opposizione in quest'Aula, hanno creato, purtroppo, un'altra condizione che ci ha portati davvero molto vicini al tracollo.

Con questo decreto-legge, signora Presidente, cerchiamo di mettere un'altra pezza alla vicissitudine Ilva. L'amministrazione straordinaria, uno dei punti chiave del decreto, ovviamente a questo punto non era più evitabile, e di questo siamo tutti molto consapevoli. Ma probabilmente, se non avessimo vissuto, in quest'anno e mezzo, la mancanza di dialogo e di confronto durata per troppo tempo con le organizzazioni sindacali, ma anche quelli che potremmo chiamare, stendendo un velo pietoso, i conflitti di competenza tra il ministro Fitto e il ministro Urso, probabilmente qualcosa di meglio avremmo assolutamente potuto fare.

Dal Governo, in questi mesi, troppi sono stati i ritardi e le omissioni, e penso al fantomatico *memorandum* che ancora oggi è semi-segreto: che cosa ci sarà mai stato in quel rapporto che nessuno è stato in grado di discutere e approfondire? Un segreto tra un imprenditore che si è dimostrato assolutamente inefficace e inefficiente e che non ha mai rispettato i patti (*Applausi*), e un Governo che, da parte sua, nascondeva le cose, le ha nascoste a questo Parlamento e le ha nascoste alle organizzazioni sindacali. I nodi prima o poi arrivano al pettine e purtroppo sono arrivati.

Vede, signor Presidente, la produzione dell'acciaio è un *asset* strategico per questo Paese; non è qualcosa di secondario, e non solo per i lavoratori e le lavoratrici - quelli diretti e i tanti indiretti dell'appalto - che di quel pane vivono, ma anche perché un Paese industriale come il nostro (nonostante tanti nostri errori, continuiamo a essere, per adesso, la seconda potenza industriale nella nostra Europa) ha bisogno di acciaio. Ne hanno bisogno le nostre industrie manifatturiere, ne hanno bisogno, ovviamente, i nostri interventi infrastrutturali: perché si è dovuti arrivare al punto in cui questa azienda ormai era sull'orlo del tracollo totale e magari saremmo dovuti andare noi all'estero per comprare l'acciaio? Perché non si potevano fare prima atti di chiarezza anche sulla *governance*, altra lacuna davvero importante in questo decreto? (*Applausi*). Subentra lo Stato, finalmente. Noi tutti ci auguriamo che i commissari facciano un gran buon lavoro e abbiano finalmente competenza industriale, perché nel passato questo non sempre è avvenuto. Ma non capiamo perché nel decreto-legge non vi sia una parola sull'innovazione della *governance* dell'impresa. Quelle che, in tanti anni, abbiamo investito e che ancora il Paese dovrà investire nell'Ilva sono risorse delle italiane e degli italiani.

Come non riconoscere allora il ruolo svolto dalla proprietà pubblica e dallo Stato in una *governance* aziendale che sia posta a tutela del fatto che quelle risorse siano ben investite?

Presidente, dobbiamo dire con grande chiarezza che sappiamo tutti - non ce ne è uno che non lo sappia - che l'investimento che il provvedimento prevede forse arriverà a coprire i gravi problemi delle tante aziende dell'indotto che in questi mesi non sono state pagate (*Applausi*) e, quando non si sono pagate le imprese, non si sono pagati gli stipendi ai lavoratori e alle lavoratrici. (*Applausi*). È da dicembre che non ricevono un euro. Ecco, forse, quei 300 milioni possono servire a questo, ma non c'è una parola, Presidente, che dia respiro per ritornare a produrre l'acciaio in una quantità sufficiente per far vivere l'impresa rispetto peraltro ai bisogni che il Paese ha oggi e non rispetto a quelli che avrà domani.

È per tali ragioni che ci aspettavamo molto di più. Voglio ringraziare il grande lavoro dei colleghi del Partito Democratico in 9a Commissione. A loro dobbiamo emendamenti che hanno aggiustato un po'...

(Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FURLAN (*PD-IDP*). Caro Presidente, oggi decidiamo non soltanto su un decreto-legge specifico, ma anche sul futuro industriale del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tubetti. Ne ha facoltà.

TUBETTI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in principio era l'Italsider, la più grande azienda siderurgica d'Europa, 15 milioni di metri quadri di superficie nella zona Tamburi di Taranto. È il 1961 e le Acciaierie di Cornigliano si fondono con l'Ilva, Alti forni e Acciaierie d'Italia, dando vita all'Italsider, Alti forni e Acciaierie riunite, Ilva e Cornigliano, che nel 1964 diventerà Italsider. È una proprietà pubblica che vuole costruire il più grande polo industriale del Sud Italia. Nel 1965 viene inaugurato lo stabilimento nella splendida Taranto e, in breve tempo, la fabbrica pugliese diventa il più grande e importante stabilimento di ferro e di acciaio d'Europa; il serbatoio che fornisce non solo il dinamico Nord Italia, ma anche mezza Europa. Tale stabilimento dà lavoro, crea ricchezza ed è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia del *boom* economico. Dagli anni Ottanta in avanti, con la grande crisi del settore, inizia il primo e significativo corto circuito. Nonostante la spinta iniziale data dal buon esito del piano Nippon Steel, il ciclo espansivo dell'Ilva si arresta in maniera irreversibile ed è in quel periodo che inizia il secondo significativo corto circuito. Lo Stato decide di privatizzare questo *asset* e lo fa svendendo - sottolineo svendendo - l'attività al gruppo Riva. A fronte di una perizia di valutazione di 4.000 miliardi, il prezzo della vendita è stabilito in 2.500 miliardi. Ve lo ricordate Dini? La storia infinita dell'Ilva potrebbe continuare ed impegnare per settimane il dibattito di quest'Assemblea. Nulla è stato risparmiato; sequestri, procedimenti penali e condanne, ma è proprio così che si divaga, perdendo di vista il punto di svolta e, ancora una volta, di assunzione di responsabilità che fa oggi il Governo Meloni.

Per quanto sarebbe comodo gettare il passato nell'oblio, rivolgere il pensiero esclusivamente al futuro, non possiamo e non dobbiamo tuttavia dimenticare gli sfregi avvenuti a partire dall'accordo con la cordata ArcelorMittal, che si aggiudicò la gara indetta dall'allora MISE. La società aveva condizionato la sottoscrizione dell'accordo al cosiddetto scudo penale alla possibilità di adottare un provvedimento *ad hoc* per garantire la protezione sia dei soci dell'azienda sia di futuri acquirenti relativamente all'attuazione del piano ambientale normato da un DPCM.

Del resto, quale imprenditore sano di mente si sarebbe accollato l'industria in quello stato, senza un minimo di tutela? E qui dal corto circuito arrivano le comiche, sempre perché i comici ci piacevano. A gara conclusa, ad avvenuta aggiudicazione, l'allora ministro pentastellato dello sviluppo economico Luigi Di Maio, con la teatralità e la propaganda che accompagnavano i proclami di quell'Esecutivo, chiese di avviare una verifica per la revoca dell'assegnazione, nonostante l'Avvocatura dello Stato avesse ribadito la regolarità della procedura.

Non solo. Non contento, lo stesso Di Maio, sull'onda di quello che si è detto, diffuse il messaggio sbagliato che il Governo avrebbe potuto revocare la gara, in presenza di altre aziende interessate. Quello stesso Governo da una parte interloquiva con gli amministratori per una giusta garanzia sull'esecuzione del piano ambientale correlato all'acquisizione del bene e dall'altra, a grandi colpi di *slogan* che li caratterizzavano, dichiarava che non avrebbe mai concesso lo scudo penale, per non offendere la memoria dei morti e i disastri ambientali perpetrati. Presidente, qualcuno glielo spieghi che la garanzia avrebbe operato *pro futuro* e non per il passato; quella garanzia sarebbe stata - perdonatemi la ripetizione - una garanzia per rispettare la memoria delle famiglie che piangevano i morti, per il rione Tamburi e per la città di Taranto. (*Applausi*).

E siccome al peggio non c'è mai fine, il ministro del Sud della maggioranza pentastellata Barbara Lezzi, in perfetta sintonia con le dissennate azioni governative, avanzò l'idea che un colosso industriale potesse essere sacrificato sull'altare delle cozze, perché l'economia locale avrebbe potuto reggersi e riconvertirsi negli allevamenti di mitili. Per questo io non vi citerò più i banchi a rotelle, ma mi dedicherò ovviamente alle cozze. (*Applausi*). Sulle cozze, inoltre, la Ministra del Sud ha una posizione tutt'altro che isolata, che anzi viene avallata dal collega di partito e deputato tarantino Giampaolo Cassese.

Questa è storia, purtroppo, e spiace constatare che oggi coloro che hanno contribuito a questi disastri preferiscono a un dignitoso silenzio la difesa delle loro scriteriate decisioni. Ma anche per chiedere scusa ci vuole serietà, quella che plasticamente è mancata in tutto questo percorso condito da scelte prive di prospettive e dal rimando ad altri, come sempre, della responsabilità di risolvere il problema. In questa confusione di ruoli e in questa assenza di una rotta è sicuramente mancata quella stabilità che rappresenta il minimo comun denominatore per attrarre gli investitori. Con ciò non si legittimano le prese di posizione dei privati, perché non è questo quello che il Governo Meloni intende fare con il provvedimento in esame. Tutt'altro.

È in questo perimetro che colloco una riflessione pubblicata peraltro sulla pagina economica del «Fatto Quotidiano», poche settimane orsono. La soluzione, sostiene il giornalista, è che il Governo attivi la procedura di commissariamento, anche in ragione della pronuncia del tribunale di Milano, che ha respinto l'ipotesi di un concordato in bianco proposta dai privati. Esattamente quello che il Governo aveva già *in fieri* e che farà; volontà appunto esplicitata nel testo normativo in discussione. Il Governo Meloni decide e non palleggia le decisioni a discapito dei territori.

All'articolo 1 viene prevista la possibilità, in caso di inerzia dell'organo amministrativo delle società, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico. Tale possibilità era prevista prima solo per il socio pubblico, mentre ora viene attribuita anche ai soci privati.

Uno stanziamento di fondi per cinque anni, determinato dall'articolo 2, andrà a sostenerne la continuità aziendale e a contribuire ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente nei pressi degli impianti e la sicurezza dei luoghi di lavoro, che per troppi decenni sono stati un vergognoso *vulnus* non solo della città di Taranto, ma di tutta la nostra penisola. La problematica dell'Ilva ha coinvolto e coinvolge infatti anche un'innumerabile serie di medie e piccole realtà di tutta Italia, fornitrici di beni o servizi, che sono rimaste creditrici per lungo tempo e che perciò si trovano a scontare una grave crisi di liquidità. Penso ai trasportatori e agli spedizionieri goriziani o ai terzisti liguri, che in certi casi ancora stanno aspettando le liquidazioni del precedente commissario. Anch'essi in questa misura diventano destinatari di una particolare tutela all'articolo 2-*bis*; nello specifico, dietro determinate condizioni, viene garantito loro l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'ultima forma di tutela che voglio menzionare, con riguardo a questo decreto-legge in fase di conversione, spetta ai lavoratori, per i quali all'articolo 3 è prevista la prosecuzione dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione.

In questa infinita storia di passi avanti e passi indietro, i lavoratori sono sempre stati le vittime reali e i veri sconfitti. È giunto finalmente il momento di riportarli al centro e la misura indicata in questa disposizione certamente offre un contributo verso tale essenziale obiettivo. E lo fa, ancora una volta, il Governo Meloni: amministrazione straordinaria, dunque, ma con tutele importanti verso l'ambiente, la sicurezza, creditori e lavoratori, anche perché Taranto non è solo Ilva, ma è anche agricoltura, turismo, persone, esseri umani.

Chiaramente, non è che mi conforti la condivisione con il principale organo della propaganda pentastellata che vi ho citato prima, perché non è su questo punto che nasce il provvedimento in esame. Certo è che talvolta, ma non sempre, la resipiscenza conduce a buon senso anche coloro i quali, sfidando il senso del ridicolo, volevano sostituire ferro e acciaio con le cozze, i tarallucci e l'alpinismo sportivo al mare.

Questo provvedimento sull'Ilva non è solo Tamburi, non è solo Taranto o la Puglia. L'Ilva è l'Europa industriale, l'Ilva è lo Stato, l'Ilva è l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, parto dall'intervento, concluso appena adesso, della collega di Fratelli d'Italia, che ha terminato dicendo che l'Ilva non è solo Taranto: che è l'Europa, è l'Italia. Innanzitutto, mi fa piacere venga ricordato che l'Ilva non è solo Taranto. Noi abbiamo audito il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Liguria, perché l'Ilva è dislocata in tutta Italia, con società che ricevono dall'Ilva prodotti

importanti.

Soprattutto, la domanda che bisogna porsi è: un Paese che è la seconda manifattura d'Europa, quale l'Italia, dove la produzione industriale è centrale, può fare a meno dell'acciaio? È una domanda di rito, perché la risposta è sicuramente no. Allora, quello che ci stupisce, di questo anno e mezzo, è la mancanza di una visione su dove portare l'acciaio italiano e su come rilanciarlo.

Io dico, senza polemica e senza che questo voglia sembrare uno scaricabarile, che, posti tutti gli errori del passato, forse anche la scelta di ArcelorMittal non è stata così lungimirante rispetto alla cordata perdente. Lo so che ArcelorMittal offriva tanti soldi - come ci ha ricordato l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia - ma nell'altra cordata, quella perdente, c'era lo Stato; Stato che poi, in qualche modo, ha dovuto rientrare, finanziando e dando una serie di risorse, che però non hanno contribuito a un rilancio industriale del Paese, per molte questioni: dalla mancanza dello scudo penale, a un certo punto, con il Governo gialloverde, all'intervento del tribunale che, tra salute pubblica e produzione industriale, ha preferito, giustamente, la salute pubblica, chiudendo la produzione di parte dei forni.

Quindi, una serie di concatenazioni ed una serie di cause che sicuramente non hanno un unico responsabile o un unico colpevole, ma che hanno, in questo periodo, affaticato ancora di più un'azienda che, di fatto, passava dai Riva al miglior offerente, in una situazione di grande difficoltà; difficoltà in primo luogo ambientale, perché la salute dei cittadini di Taranto, e non soltanto dei cittadini di Taranto, deve essere la preoccupazione principale di tutti noi e non si può chiedere di sacrificarla per dei posti di lavoro. Ma la transizione della produzione dell'acciaio verde è arrivata troppo lentamente e senza una visione industriale.

Vengo al decreto in esame. Anche questo decreto è interlocutorio, perché anche in questo decreto non c'è una visione industriale né una visione di cosa vogliamo fare di Ilva al posto del commissariamento. Certamente, il commissariamento è una soluzione provvisoria, che serve a rilanciare un'azione, ma non si riesce a vedere quale sia l'azione.

Devo dire che, anche dalle parole pronunciate in Commissione del ministro Urso e in quest'Aula nel corso di un *question time* a seguito di un'interrogazione di Italia Viva, non si riesce a percepire la politica industriale sull'Ilva e, in generale, la politica industriale di questo Governo, che sembra - da un lato - voler tornare alla stagione dell'interferenza statale nel fare impresa e - dall'altro lato - non dare quelle garanzie alle imprese sane di poter fare la loro attività. (*Applausi*). Quindi, vi è un corto circuito che non ha senso e in una situazione come quella che stiamo esaminando - quella dell'Ilva, così complicata e proveniente da lontano e che quindi non riguarda soltanto l'oggi - ancora di più si vede la confusione.

Alcune misure per fortuna sono state modificate, come quelle che prevedevano un eccesso di severità nell'accesso ai fondi da parte dei fornitori. Venivano chieste delle percentuali che avrebbero determinato di fatto il fallimento. Ricordiamo infatti che, oltre all'Ilva e ai suoi lavoratori, oltre ai lavoratori che sono in Piemonte e in Liguria, ci sono dei fornitori che per anni hanno fornito l'opera a questa azienda e che non hanno ricevuto in questi anni alcuna retribuzione del lavoro fatto. Invece di dare la possibilità a tutti di accedere a un rimborso, veniva messa una soglia talmente alta all'accesso che sarebbero falliti in gran parte. Per fortuna tale misura è stata modificata.

Anche il modo in cui come è arrivato questo decreto-legge dimostra la mancanza di visione complessiva: è arrivato a fine gennaio e ogni settimana venivano presentati degli emendamenti che, di fatto, riscrivevano il decreto originario. Questo sicuramente per la complessità della materia e per la sua evoluzione, ma anche perché non c'era un quadro d'insieme, che era molto sfocato. Per fortuna - ripeto - sono stati messi dei paletti.

Il mio collega Ivan Scalfarotto, che ha seguito l'*iter* del provvedimento in Commissione e la votazione degli emendamenti, interverrà in dichiarazione di voto. Visto che si tratta di lavoratori di società che rischiavano il fallimento e che c'è un tentativo di trovare una soluzione, noi, come Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, ci asterremo e il collega spiegherà il perché. Ci asterremo per senso di responsabilità nei confronti delle persone che oggi chiedono una risposta al Governo, e non perché profondamente convinti da quello che c'è scritto nel provvedimento in esame. Ripeto che, dopo un anno e mezzo dall'inizio dell'attività di questo Governo, tale provvedimento è ancora troppo

interlocutorio rispetto a un problema così grosso come l'acciaio in Italia.

Arrivo alla conclusione. Sicuramente c'è un tentativo anche da parte dell'Europa di fare una concorrenza sleale nei confronti del nostro Paese e della nostra produzione di acciaio. Però delle due l'una: o siamo tornati protagonisti in Europa o non lo siamo. Se ogni tre per due si dice che siamo tornati protagonisti in Europa, allora all'Europa si dice che l'acciaio italiano è intoccabile ed è una delle caratteristiche che rendono questo Paese un'eccellenza industriale. Se invece, come penso, noi non riusciamo neanche a sederci con tanta convinzione ai tavoli europei, soprattutto quelli che riguardano l'industria, allora bisogna dirlo chiaro e tondo e bisogna trovare una soluzione anche con l'aiuto delle opposizioni. Voi sapete che non abbiamo mai fatto ostruzionismo; che non abbiamo mai posto in essere questioni solo per avvantaggiarci dello 0,1 per cento in qualche sondaggio; che ci interessa sicuramente il Paese. Proprio perché ci interessa il Paese e la sua serietà, non siamo disposti a considerare questo decreto come la soluzione di tutti i mali. Anzi, è ancora troppo interlocutorio per dare una risposta risolutiva all'Ilva e penso che lavoratori, sindacati, Taranto, la Liguria e il Piemonte aspettino invece soluzioni più definitive. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Florida Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, oggi discutiamo in quest'Aula, per l'ennesima volta dal 2012, la conversione in legge di un decreto-legge avente lo scopo di rilanciare il complesso industriale dell'ex Ilva, continuando tuttavia ad intervenire con testardaggine in modalità senso unico, offrendo soluzioni che si collocano esattamente nel solco di tutte le azioni dei Governi precedenti, che di fatto non hanno mai funzionato e stanno condannando il complesso industriale dell'ex Ilva a un processo di eutanasia insostenibile.

La logica industriale percorsa è stata sempre quella di garantire la produzione, costi quel che costi, a scapito dell'ambiente, della salute, della riconversione del polo produttivo, della riqualificazione dei lavoratori e della stessa produzione, logica fallimentare. perché la produzione non è aumentata a seguito di tutti gli interventi statali, bensì è diminuita nel tempo. Mi pare questo un chiaro e inequivocabile segnale che la strategia politica industriale non abbia funzionato, che l'ex Ilva, emblema di progresso e di riscatto per tutto il Mezzogiorno, sia oggi diventata drammaticamente un simbolo di inquinamento, malattia e morte.

Poco più di un anno fa, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo dichiarato la nostra netta contrarietà ad un provvedimento salva-Ilva privo di una reale e concreta progettualità di rilancio, anche in chiave ambientalmente sostenibile, della produzione d'acciaio; un decreto tampone quello di un anno fa, un decreto tampone quello di oggi, che invece di agire un vero cambio di rotta fa di nuovo perdere tempo e allunga l'agonia ambientale, economica e sociale che si trovano a subire ingiustamente i lavoratori dell'ex Ilva, i cittadini tarantini, l'indotto e lo stabilimento stesso. Un atto inutile quello dell'anno scorso, inteso ad imbavagliare la magistratura, reintroducendo lo scudo penale che priva i giudici del potere di porre sotto sequestro gli impianti di produzione, quand'anche questi siano dichiarati pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ha funzionato il decreto? Sta salvando l'ex Ilva? Non mi pare e purtroppo, nella triste consapevolezza e rassegnazione degli stessi proponenti, avrà stessa sorte anche il provvedimento che stiamo per votare oggi.

Ancora una volta, dinanzi ai sacrosanti e giustificati appelli di aiuto di coloro che vivono in una zona di sacrificio, a Taranto, città tra le più inquinate al mondo, dinanzi al rischio di perdere il lavoro e di vedere definitivamente in ginocchio tutto l'indotto, il Governo Meloni risponde in modo davvero unidirezionale e povero di slancio innovativo, cioè con la solita nuova iniezione di capitali per far fronte allo stato di insolvenza dell'azienda, ormai priva di liquidità e totalmente incapace di sostenere economicamente i costi produttivi e occupazionali dello stabilimento; tutto ciò senza contemplare una concreta misura di risanamento e riconversione ambientale dei processi di produzione dell'acciaio. La situazione che questo decreto-legge cerca maldestramente di risolvere oggi è la stessa che si era tristemente profilata nelle audizioni svolte l'anno scorso in Commissione. Era ben chiaro a tutti che le difficoltà di ieri sarebbero diventate le difficoltà del domani, o meglio dovrei dire di oggi.

Dunque, in presenza di un impianto ammalorato e dei sempre più gravi impatti sanitari ambientali che

i cittadini tarantini stanno subendo, questo provvedimento punta a preservare unicamente la funzionalità produttiva dello stabilimento ex Ilva, chiaramente per un breve periodo; in attesa di Godot, mi verrebbe da dire. Il Governo non specifica, infatti, come intenda sciogliere oggi alcuni dei nodi più urgenti e dolorosi di questa faccenda: la salvaguardia dell'ambiente e della salute di coloro che ci lavorano e ci vivono e la politica industriale che si intende perseguire per il reale salvataggio di questo importante polo siderurgico.

Siamo in *stand-by* per il piano industriale che arriverà, speriamo prima dei sei mesi annunciati per il più grande, obsoleto e inquinante stabilimento d'Europa, di cui - come ha riferito in Commissione anche il presidente di Confindustria - non si conosce nemmeno lo Stato in cui versano gli impianti in cui i dipendenti lavorano, si ammalano e subiscono incidenti sul lavoro; uno stabilimento che continua ad evidenziare una concentrazione di benzene allarmante.

I dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) attestano che dal 2019 al 2022 il valore è quasi raddoppiato, arrivando a 32,9 microgrammi, mentre il valore accettabile è pari a 27. Lo stesso vale per le concentrazioni delle polveri sottili rilevate nel 2023, drasticamente aumentate rispetto all'anno precedente, nonostante la produzione si sia ridotta.

La mancanza di una valutazione di impatto e di danno sanitario causato dalle emissioni inquinanti dello stabilimento ha esposto ed espone tutti i lavoratori dell'ex Ilva e i cittadini di Taranto a rischi per la salute incalcolabili e francamente inaccettabili nel 2024. La mancanza di volontà di rispondere a questa emergenza umanitaria è un fallimento della politica anche industriale di questo Governo; una sconfitta, però, che non possiamo accettare e a cui dobbiamo anzi reagire, cogliendo tutte le opportunità che l'innovazione e la tecnologia ci offrono.

Personalmente sono convintissima che l'Italia abbia tutte le carte in regola per cogliere questa sfida; serve però un deciso cambio di rotta. Sappiamo che la produzione di acciaio rappresenta un comparto produttivo strategico ed essenziale per il settore manifatturiero italiano, che, per qualità e produzione, si attesta alla seconda posizione in Europa. È indubbio che l'importanza di sostenere l'attività e la produzione dello stabilimento sia vitale non solo per mantenere stabili i livelli di occupazione, ma anche per garantirci come Paese un'indipendenza dagli altri grandi *main player* del settore, come la Cina. Per fare tutto questo è necessario trasformare il paradigma industriale che ne è alla base, attraverso un piano di decarbonizzazione che consenta di impiegare metodi di produzione a minore impatto ambientale.

È quindi irresponsabile che il Governo continui a esitare nel cogliere le opportunità offerte dalla *green economy*, che rappresentano un volano di sviluppo economico, mentre altri Paesi le stanno invece cogliendo al volo. Anche nel campo dell'industria, l'ambiente non è un avversario ma un alleato che scende in campo a giocare la partita in un'ottica di progresso e innovazione utile e vantaggiosa per tutti, anche a livello occupazionale: una vera marcia in più e non un ostacolo come la destra ama raccontare. C'è quindi la necessità di procedere celermente con un'efficace riconversione dell'industria, promuovendo l'innovazione tecnologica con cicli produttivi che riducano l'uso delle risorse naturali, che incentivino la decarbonizzazione dell'impianto siderurgico e riducano anche le emissioni di anidride carbonica, consentendo risparmi sui certificati di compensazione ambientale del sistema europeo di scambio di quote di emissione. Si deve infatti ricordare che tra pochi anni, in accordo con la politica europea sul clima, le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio a ciclo integrale, con conseguenze negative inevitabili anche in termini di competitività economica e di occupazione. Un concreto cambio di passo potrà esserci se si avrà il coraggio di ridisegnare una nuova politica industriale, che sia collegata ed inserita anche nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima; un piano che ponga in relazione l'economia con il criterio della sostenibilità ambientale e l'obiettivo di mitigazione climatica e di coesione sociale.

Inoltre, per ridurre le esternalità negative, ossia i danni creati dalle attività economiche sugli ecosistemi naturali e sugli esseri umani, i cui costi economici per l'Italia sono stati per il 2021 pari a circa 30 miliardi di euro, vi è bisogno di un sistema di incentivi fiscali che non solo vada a premiare la produzione, ma favorisca anche chi produce inquinando di meno.

È tempo di agire, è tempo che anche al Governo avvenga una transizione culturale che dia rilevanza e sostanza al binomio ambiente-economia, per deliberare con maggiore efficacia, anche perché a lungo andare l'inazione della politica sarà fatale per la nostra economia. Non si può più continuare a produrre sulla pelle di Taranto e dei suoi cittadini. Le alternative ci sono e ogni passo sbagliato rappresenta un margine di tutela in meno e un grado di sofferenza in più per Taranto e per chi la vive, un costo umano troppo alto che non possiamo più sopportare e che noi in quest'Aula abbiamo la responsabilità civile, morale e politica di fermare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, per ben interpretare il destino di Taranto con i numeri che circolano e che coinvolgono l'ex Ilva, ho trovato estremamente interessante una citazione del Manzoni da «I promessi sposi»: «Chissà che imbroglio avran fatto laggiù, che cabale». Appunto: la cabala. In effetti, l'interpretazione di questi numeri delinea uno scenario impietoso e delirante, tanto da far ritenere normale che qualche giorno fa un giovane cantautore del luogo abbia deciso di girare all'interno della struttura il suo ultimo video per un brano chiamato «Il gran ballo di Satana», per esprimere come il male influisca sugli esseri umani a livello sia del singolo che della collettività e a Taranto, Presidente, di male se ne continua a fare, eccome, così come si continua a fare del male all'industria italiana.

D'altro canto, colleghi, mi dovete spiegare quale sia la politica industriale di questo Governo, una politica che possa evocare un progetto valutato e ponderato e non un progetto erratico, frutto delle paure e delle connivenze del momento o, peggio, frutto di qualche *diktat* estero. Prendiamo l'*automotive*: prima no alla via della seta, che intendeva ricondurre i rapporti Italia-Cina all'interno di un perimetro di rispetto dei diritti da parte di Pechino; poi frettolosamente sì a una sorta di via della seta automobilistica, Stellantis vi rifila un sonoro schiaffone sulla produzione di auto in Italia e voi correte in ginocchio in Cina con il piattino in mano a trattare con tre operatori cinesi. Dov'è la coerenza? Lo stesso dicasi per le auto elettriche: prima auto elettriche no, perché trasformano la transizione ecologica in ideologica, come piace tanto dire alla Presidente del Consiglio; poi auto elettriche sì, con un disperato tentativo di trattativa con la super *guest star* di Atreju, ovvero Elon Musk e la sua Tesla. E ancora, prima il taglio dei crediti di imposta per Transizione 4.0 per l'innovazione delle imprese, una delle principali leve della crescita italiana del biennio 2021-2022, crescita che voi avete azzerato tra il 2023 e il 2024; poi, il disperato recupero del piano, ora ribattezzato Transizione 5.0, quando vi siete resi conto del colossale errore rappresentato dal suo precedente affossamento. (*Applausi*); un nuovo piano Transizione 5.0, peraltro peggiorativo rispetto al nostro Transizione 4.0 in termini sia di fruibilità dei crediti di imposta da parte delle imprese, sia di non cumulabilità con altri *bonus*, per esempio quelli della ZES unica. A denunciarlo è stato quell'incredibile giornale a cinque stelle che è «Il Sole 24 Ore», pensate un po'. (*Applausi*).

Ma non stupiamoci del deterioramento economico che questo casuale, improvvisato e subalterno *modus operandi* sta provocando. Un Paese cresciuto dell'8,3 per cento nel 2021 e del 4 per cento nel 2022, nel 2023 è stato risprofondato nella crescita da zero virgola qualcosa che caratterizzerà, secondo tutti gli osservatori, anche il 2024, con un dimezzamento delle velleitarie previsioni di crescita fatte dal Governo, una produzione industriale che ha fatto segnare un allarmante meno 2,5 nel 2023, dopo un incredibile *record* negativo di undici mesi consecutivi di calo della produzione industriale stessa su base tendenziale.

Lo Stato italiano, Presidente, per circa dieci volte ha destinato i soldi pubblici al sito pugliese, senza garanzia alcuna, sia per i lavoratori che per l'indotto e senza avere in mano un progetto industriale valevole. Nel 2022-23 addirittura si è trattato di un prestito di 680 milioni di euro per saldare alcune importanti partite debitorie aperte tra costi delle energie e imprese dell'indotto. Dalla dichiarazione di insolvenza arrivata dal tribunale fallimentare di Milano con relativa conferma dell'amministrazione straordinaria, potrebbe aprirsi anche un'inchiesta per verificare le possibili evidenze e i possibili indizi di bancarotta presenti lungo il percorso che ha portato Acciaierie d'Italia fin qui. Proprio a tal proposito, auspichiamo fortemente che si faccia piena luce sulla gestione economica e sui conti dell'ex Ilva. Ricordiamo che la maggior parte delle imprese dell'indotto di Acciaierie d'Italia ha erogato dello

stipendio dei mesi scorsi solo e soltanto acconti e che pochissime di esse hanno pagato per intero e inoltre che ci sono ancora diverse aziende che devono saldare la tredicesima. Auspichiamo fortemente di comprendere come si sia arrivati a questa catastrofe e soprattutto fortemente chiediamo che vengano accettate tutte le eventuali responsabilità del caso, senza scudo penale che tenga, perché con la vergognosa reintroduzione dello scudo penale è stato scoperto l'altare.

Lo scudo penale è sempre stato una via d'uscita per ArcelorMittal e per le forze politiche che hanno sempre sostenuto la continuità produttiva a carbone ad ogni costo, anche a discapito della salute dei tarantini e dei lavoratori. Mittal è entrata in gioco sull'ex Ilva solo per sottrarre commesse alla concorrenza, ma non di certo per il rilancio di Taranto e nemmeno per investire sulla società. *(Applausi)*. Era una pagliacciata affermare che la decisione del colosso di investire o meno dipendesse dallo scudo penale. Mittal, uscendo da Acciaierie d'Italia, ha dimostrato la sua assoluta inaffidabilità.

Il decreto-legge ex Ilva varato da questo Governo è ostico, mendoso e nulla risolve. Vengono riesposti i consueti problemi nel decarbonizzare una volta per tutte l'acciaieria, si persevera in logiche industriali desuete, incentrate ancora sul carbone, senza considerare che l'impianto è in parte sotto sequestro per disastro ambientale e nella totale assenza di tutele ambientali e sanitarie, oltre che in penuria di una politica mirata a favore della riconversione economica, sociale e culturale della città. In altre parole, si continua ad insistere sulla possibilità di distrarre importanti risorse a favore del ciclo produttivo, avvantaggiando diverse società controllate da privati invece che accelerare e aprire cantieri dalle tante risolutive e bonifiche su cui il Governo dimostra la totale noncuranza. Si tratta di una riconversione economica, sociale e culturale della città duramente rallentata, ma avviata con il cantiere di Taranto nel corso del Governo II, un piano strategico che offriva ristoro alla comunità e rilanciava il territorio utilizzando tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l'occupazione e avviare la riconversione. Si trattava di una complessa sfida che coinvolgeva valori primari di rango costituzionale, quali il lavoro, la salute e l'ambiente, tutti meritevoli di tutela senza che la tutela dell'uno potesse sacrificare gli altri, convinti fortemente che i processi di ristrutturazione o riconversione del tessuto industriale e delle infrastrutture di una determinata area geografica potessero essere portati a compimento solo attraverso politiche coordinate e sinergiche, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, *in primis* il Governo, le associazioni di categoria, i comitati locali e tutte le forze produttive del Paese.

Un disegno di legge è questo dell'ex Ilva fonte di enormi dubbi e di grandi nodi, come quello del futuro dei lavoratori portuali. Dal 31 marzo oltre 300 lavoratori del porto si troveranno senza tutele salariali per non essere stato prorogato il funzionamento dell'agenzia per la somministrazione del lavoro e per la riqualificazione professionale. Tali lavoratori sono nel limbo da otto anni, ai quali era stata assicurata la riassunzione di tutto il personale nel lasso di pochi anni e data la garanzia di una proroga di due anni, che poi è diventata di soli tre mesi. Parliamo di lavoratori che attendono ancora lo stipendio di novembre, essendo stata quella di ottobre l'ultima mensilità percepita. Sono tutti i lavoratori specializzati, ai quali viene negata anche la possibilità di aggiornarsi e, nel caso, di essere assorbiti da altre imprese.

Sarebbe necessario mantenere la clausola di salvaguardia che prevede l'assunzione dei lavoratori inseriti nell'agenzia prima di procedere a nuove assunzioni sulle sei iniziative imprenditoriali. Servirebbero ventiquattro mesi, anzi considerati i tre in corso ne servirebbero altri ventuno, vale a dire che basterebbe prorogare oltre marzo, anche perché le iniziative imprenditoriali non partiranno prima di dodici-diciotto mesi. Si tratterebbe di una misura di buon senso, altro che assistenzialismo. Alla fine si permetterebbe a queste persone, che hanno investito tanto tempo della loro carriera professionale, di guardare al domani con più certezze.

Le difficoltà per l'ex Ilva in amministrazione straordinaria iniziano ad evidenziarsi ed è di pochi giorni, se non ore, l'annuncio delle aziende dell'indotto relativo allo stop del minuto mantenimento degli impianti e degli interventi urgenti che prevede anche nuovi licenziamenti, non essendoci sufficienti garanzie per il recupero dei crediti da parte di Acciaierie d'Italia.

Nel dettaglio, di tutta l'attività emendativa del MoVimento 5 Stelle, Presidente, era stata accolta solo la possibilità di estendere anche alle microimprese dell'indotto l'accesso al fondo di garanzia delle

imprese più grandi, ma non erano stati sciolti i nostri dubbi sulla possibilità dell'indotto di recuperare i crediti a seguito della scellerata decisione di aderire alla procedura di amministrazione straordinaria. Proprio perché da un incontro tra le aziende dell'indotto e altri istituti finanziari non sono arrivate sufficienti garanzie, l'Associazione italiana di giuristi di imprese, che rappresenta l'80 per cento dell'indotto di Ilva, ne ha deciso il blocco, come volevasi dimostrare. Toccherà ora al commissario Quaranta scongiurare il peggio.

Continua a spaventare che quella di Taranto, Presidente, sia l'unica acciaieria a ciclo integrale attiva sul territorio nazionale, la sola che produce acciaio dalla materia prima (minerale ferroso e carbone), attraverso cockerie e altiforni, il cosiddetto processo a caldo, il procedimento più inquinante, che provoca contaminazione profonda. Non saranno mai sufficienti le nuove prescrizioni su sicurezza, emissioni e reflui e nemmeno aver coperto i parchi minerali, giganteschi depositi di ferro e di carbone situati all'interno dell'ex Ilva, quelli da cui, con il vento, si alzava la polvere che avvolgeva la città. Serve una bonifica, anche una bonifica interna, per rimuovere decenni di scarto accumulati nei terreni e nelle falde.

Il Governo su Taranto sta agendo in modo sgangherato e non risolutivo, per tentativi, Presidente. Naturalmente la colpa di tutto questo non è vostra, o della nostra inadeguatezza ed estemporaneità. No, la colpa è come sempre del superbonus o al massimo dei benzinai, della brigata Wagner, della Lagarde (*Applausi*) o degli enti attuatori, tanto per citare l'ultimo scaricabarile che avete fatto per giustificare la vostra incapacità a mettere a terra le risorse del PNRR. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretaria, solo poco più di due anni fa il Paese viveva un disagio socio-economico crescente, dovuto all'incertezza politica e all'atteggiamento troppo attendista dell'Esecutivo, che puntava sulla tecnica del rinvio lasciando che i nodi si aggrovigliassero fino a diventare inestricabili: un Esecutivo che pensava solo a trattare in modo serrato con l'Europa per ottenere aiuti a destra e a manca.

Ma, si sa, le aziende che sono sull'orlo del fallimento, e che rischiano di finire nella spirale dell'usura e preda dei circuiti malviventi, non hanno né tempo, né la voglia di attendere i soldi europei. Si aspettano invece con ansia dal Governo scelte coraggiose e immediate, cosa a cui questo Esecutivo sta finalmente pensando. D'altronde, andrebbe fatta una riflessione: a chi conviene che l'Italia viva dei momenti di ambascie? Basterebbe tirar giù un elenco di tutte le aziende italiane che negli ultimi anni hanno cambiato bandiera e proprietà e contemporaneamente osservare chi ha comprato queste aziende e da quali nazioni. A quel punto la risposta risulterebbe molto semplice.

Ma oggi l'Italia, e soprattutto la sua impresa, sta dimostrando di sapere il fatto suo; la crescita registrata negli ultimi mesi ne è testimone. L'Italia ha dimostrato e sta dimostrando di saper crescere, di saper affrontare anche l'inflazione e di avere imprese e, più in generale, attività produttive capaci non solo di resistere agli urti, ma anche di fare molto meglio degli altri. La sensazione è che la forza delle imprese italiane possa creare un certo disagio a parte delle opposizioni, come se l'obiettivo della crescita del Paese non fosse comune, ma valido eventualmente solo se c'è una certa sinistra a governare.

Con il via libera della Commissione industria del Senato, il decreto in esame oggi consentirà l'ammissione alle procedure di amministrazione straordinaria per le imprese insolventi che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, non solo, come prevede ora la norma, tramite la cessione dei complessi aziendali, ma anche dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali. Oggi sigliamo una tappa importante della politica industriale del nostro Paese. Dopo un lungo lavoro siamo certi di aver imboccato l'unica strada, certamente difficile, ma assolutamente necessaria, per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia e d'Europa, la cui attività è stata fondamento dell'industria del nostro Paese.

In sede di conversione sono state approvate una serie di proposte emendative che hanno recepito le richieste che ci sono giunte dall'indotto. Nel decreto, con un emendamento del Governo, è confluito anche il decreto-legge relativo all'indotto di Acciaierie d'Italia, le cui misure sono state ulteriormente

modificate per venire incontro alle esigenze di tutta la filiera. In particolare, sono state ampliate le maglie per consentire alle imprese dell'indotto, che hanno difficoltà, di accedere al credito per i debiti accumulati e di fruire del fondo di garanzia anche in mancanza di valutazioni creditizie particolarmente favorevoli. Con ulteriori modifiche apportate in Commissione è stato abbassato al 35 per cento il limite del fatturato prodotto nei confronti del committente. Il sistema Italia è in campo per vincere questa sfida fondamentale per l'industria e la manifattura di tutto il Paese.

Ma, dal momento che ci troviamo a discutere ancora di Ilva, permettetemi un necessario quanto determinante passo indietro nella storia dello stabilimento, perché quanto mai chiarificatrice della politica che è stata di questo Paese.

Quando, nel 1995, la famiglia Riva fu invitata ad acquistare l'ex Ilva, lo stabilimento perdeva quattro miliardi di lire all'anno. La nuova proprietà, dal 1995 al 2012, effettuò investimenti per 4,5 miliardi di euro, di cui 1,2 per misure di carattere ambientale.

Queste operazioni sono state confermate da una sentenza del 2019 del tribunale di Milano, in primo grado ed in appello, e nel procedimento per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti dei fratelli Riva, successivamente assolti. Nessuno è mai stato in grado di provare che l'ex Ilva abbia violato le leggi sulla tutela ambientale all'epoca vigenti.

Lo stabilimento ex Ilva di Taranto non sta tirando le cuoia a causa di una crisi produttiva o di mercato. Non era un'impresa avviata al fallimento. Se vogliamo dare un nome a quella vicenda, potremmo coniare una nuova fattispecie di reato: procurato disastro industriale. Quell'impianto è stato coscientemente, premeditatamente e del tutto volontariamente pugnalato da una congiura su mandato delle *lobbies* ambientaliste e di intesa con ben individuate istituzioni e forze politiche locali e nazionali. I sindacati hanno subito e in parte condiviso quel disegno criminoso, perché incapaci di sottrarsi alla gogna del politicamente corretto ecologista e di opporsi a quanti brandivano sfacciatamente quel ricatto, in spregio di tutti i provvedimenti adottati dai vari Governi che hanno cercato di evitare la catastrofe.

Va ricordato che, una volta espropriati i Riva dai magistrati pugliesi, i Governi Renzi e Gentiloni avrebbero dovuto trovare un nuovo *partner* affidabile per proseguire l'attività e garantire il risanamento ambientale. Nel 2017 il ministro dello sviluppo Carlo Calenda diede il via libera all'offerta di ArcelorMittal, scartando quella della cordata Arvedi Jindal. Furono sufficienti neanche due anni per accertare l'indisponibilità indiana a farsi carico delle incombenze che il Governo Conte II accolse all'Invitalia di Domenico Arcuri, socio dal 2021 di Acciaierie d'Italia al 38 per cento.

Secondo il punto di vista di una certa sinistra, ormai fin troppo franato in considerazioni che sanno veramente di vecchio, quando c'è una crisi lo Stato deve fare l'economia. Noi pensiamo l'opposto. Quando c'è una crisi, lo Stato ha il dovere di mettere in condizioni le imprese di fare economia. Il contrario non può mai valere. (*Applausi*). Sarebbe una visione folle, che ci riporterebbe a un'ideologia del secolo scorso che è morta con la caduta del Muro di Berlino.

Per anni, come se non bastasse, rispetto alla questione ex Ilva abbiamo dovuto anche subire un'ideologia perbenista e fintamente al servizio dell'uomo, che non fa nient'altro che tendere ad alimentare l'antinomia tra la protezione dell'ecosistema e lo sviluppo della produttività industriale.

Gli amici del MoVimento 5 Stelle hanno sempre detto che non volevano quel mostro d'acciaio in Puglia, offrendo, come alternativa per oltre diecimila dipendenti, come ricordava anche la collega di Fratelli d'Italia, gli allevamenti di cozze pelose, come disse qualcuno di loro: e sarebbe bene non dimenticarlo.

Se alle opposizioni dà fastidio la tutela dell'interesse nazionale e dell'Italia, se ne facciano una ragione, perché questo invece è il nostro solo obiettivo: evitare la paralisi delle aziende di interesse strategico nazionale. Lavoriamo su questo e per questo. A lungo abbiamo dovuto subire la mancanza di una cultura industriale nella nostra classe politica. In Italia, in qualche modo, un'ideologia antindustriale è sempre esistita e diffusa in varie aree geografiche e sociali, favorendo una stagnazione economica decennale che, a sua volta, ha rafforzato la suddetta ideologia.

È ovvio che poi, *ex post*, i cultori dell'intervento di Stato, invece di criticare alla radice la propria impostazione, hanno sostenuto che erano le politiche adottate nel passato a essere sbagliate, non il

principio. Oggi, fortunatamente, siamo su un'altra lunghezza d'onda. Siamo dalla parte dei bottegai, dei commercianti, degli imprenditori, degli industriali, che ancora intraprendono e per noi restano degli eroi. Il nostro obiettivo è in un'ottica di rilancio della politica industriale italiana: far rientrare tutte quelle imprese italiane che hanno dovuto fare di necessità virtù e produrre all'estero.

Sono convinto che anche il nostro segretario Matteo Salvini sia d'accordo con me. C'è un unico ponte più importante del ponte di Messina: è quello tra il dire e il fare e quest'ultimo ponte la Lega l'ha già costruito tanti anni fa. Con questo provvedimento e con tutti gli amici di tutto il centrodestra, questo ponte l'abbiamo reso più forte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD-IDP). Signor Presidente, il decreto-legge che stiamo discutendo è sicuramente necessario, ma non è sufficiente per affrontare la condizione drammatica in cui versa Acciaierie d'Italia. È una condizione che è precipitata fino al commissariamento deciso dal Governo nei giorni scorsi con la nomina di Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli. Rivolghiamo auguri di buon lavoro ai commissari che si affiancano agli altri commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria in atto dal 2015.

Il commissariamento e l'amministrazione straordinaria derivano da una storia di errori, di ritardi, di inadempienze di Governi di ogni colore politico che si sono susseguiti in questi anni, e nessuna forza politica si può chiamare fuori, né chi sta oggi in maggioranza né le forze che stanno all'opposizione. Tutti devono assumersi la propria responsabilità.

Errori, ritardi e inadempienze dei privati, come ArcelorMittal, scelta nel 2017 con una gara, che si è via via disimpegnata rispetto al futuro di Acciaierie d'Italia, dello stabilimento di Taranto, degli altri impianti presenti sul territorio nazionale.

Errori, ritardi e adempienze anche di questo Governo che è ormai in carica da sedici mesi e in tale lasso di tempo nel Governo Meloni hanno convissuto due linee politiche contraddittorie tra di loro, non compatibili e che di fatto hanno paralizzato un'azione coerente ed efficace del Governo per affrontare la situazione che poi è precipitata: c'era la linea del ministro Urso, da una parte, e conosciamo la sfiducia che il ministro Urso aveva ed ha verso il ruolo di ArcelorMittal, nonché le posizioni del Ministro sull'assunzione di responsabilità da parte dello Stato in questa vicenda; dall'altra parte, c'era la linea del ministro Fitto, che a un certo punto ha preso in mano il *dossier*, anche se teoricamente tale *dossier* doveva essere responsabilità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. A maggio 2023 il ministro Fitto si è imbarcato in una trattativa riservata a porte chiuse con ArcelorMittal, illudendosi di poter recuperare questo rapporto, fino alla firma di un *memorandum of understanding* a settembre, che è rimasto segreto ma che di fatto è finito nel nulla.

Ora dobbiamo fare i conti con una condizione che - come tutti gli interventi hanno sottolineato - è estremamente difficile e drammatica, perché è in discussione una realtà di interesse nazionale. Quando entra in gioco l'interesse nazionale, credo che dovrebbero venire meno la demagogia, la propaganda, gli attacchi privi di fondamento; dovrebbe entrare in gioco l'interesse nazionale del Paese e un confronto serio e costruttivo sulle soluzioni praticabili per difendere questa realtà, per difendere i 20.000 lavoratori diretti e indiretti che vivono degli stipendi di Ilva, per difendere le imprese dell'indotto, per difendere il futuro dei territori interessati anche dal punto di vista della tutela dell'ambiente, della salute e della sanità pubblica.

Oggi abbiamo una realtà la cui produzione è ai minimi termini, chiudendo il 2023 con meno di tre milioni di tonnellate, quando il punto di pareggio - lo dicono i piani industriali presentati in questi anni - dovrebbe essere a sei milioni di tonnellate, ed ha aperto un contenzioso legale che rischia di creare delle incognite nelle prossime settimane, particolarmente rischiose.

Il decreto-legge che stiamo discutendo prevede una serie di misure che sono chiaramente insufficienti. Sono insufficienti i 320 milioni di prestito ponte previsti dall'articolo 2; sono insufficienti anche gli interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori e delle imprese dell'indotto; l'accesso al fondo di garanzia dell'articolo 2-*bis*, il contributo in conto interesse: misure utili, sia chiaro, signor Presidente, per dare una mano all'indotto e per cercare di risollevare una situazione drammatica, ma non sufficienti ad aggredire con efficacia i nodi che Acciaierie d'Italia ha di fronte.

Signor Presidente, rispetto al testo iniziale il decreto-legge è migliorato, lo vogliamo sottolineare in questa sede. È migliorato innanzitutto grazie all'accoglimento di una serie di proposte presentate dai senatori e dalle senatrici del Partito Democratico. Voglio ringraziare il senatore Martella e gli altri membri della Commissione industria per il lavoro prezioso e costruttivo che hanno fatto (*Applausi*). Si deve a loro e alle nostre proposte se oggi è previsto l'obbligo di presentazione di un piano industriale da parte del commissario entro sei mesi; se le misure a sostegno della liquidità verranno estese anche alle Mid Cap; se la soglia per accedere alla liquidità è stata abbassata dal 50 al 35 per cento di fatturato realizzato con Acciaierie d'Italia per le imprese dell'indotto. Si deve alle nostre proposte se è stata sbloccata e accolta nel decreto-legge l'idea avanzata dalla Regione Puglia di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati del bilancio regionale per aiutare le imprese dell'indotto e dare una mano all'economia dei territori interessati. Certo, servirà fare molto altro, servirà fare molto di più rispetto ai contenuti di questo decreto-legge se vogliamo salvare un *asset* strategico per l'Italia e fondamentale per il Mezzogiorno e per i territori interessati.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione: la posizione del Partito Democratico l'abbiamo ribadita in tutte le sedi e lo faccio anche oggi di fronte a quest'Aula. È chiaro, molto del futuro della siderurgia italiana dipenderà dalle scelte che matureranno in Europa. L'Europa con il *green deal* ha deciso un ambizioso piano di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni e un settore *hard to abate* come la siderurgia è chiaramente impattato da queste scelte, ma deve essere accompagnato con robuste politiche industriali che oggi non sono ancora in campo. Però è chiaro che, accanto a quello che l'Europa è chiamata a decidere, serve un piano nazionale per la siderurgia e serve fare le prossime scelte con un confronto sistematico e serrato con le organizzazioni sindacali, con le forze di opposizione, con tutte le istituzioni territoriali, perché questo è il momento di fare squadra se vogliamo garantire delle prospettive a questa realtà e garantire delle prospettive vuol dire lavorare per la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti, Taranto, ma anche gli altri stabilimenti, dove è urgente fare lavori di manutenzione, innanzitutto per garantire la continuità produttiva. Serve difendere l'occupazione diretta, ma anche quella indiretta, e sono migliaia e migliaia i lavoratori che dipendono dal futuro di Acciaierie d'Italia e per questo è cruciale il sostegno delle imprese dell'indotto.

Signor Presidente, ci arrivano segnali allarmanti dalle imprese dell'indotto, in particolare da quelle che lavorano a Taranto e in Puglia, sull'insufficienza delle misure previste da questo decreto-legge e noi invitiamo il Governo a fare di più rispetto a quanto è stato previsto. Poi è chiaro che nel medio-lungo periodo il commissariamento dovrà cedere il passo all'individuazione di uno o più *partner* industriali; in Italia abbiamo delle eccellenze nella siderurgia che possono dare un contributo decisivo per risollevare Acciaierie d'Italia. E bisogna, *last but not least*, come direbbero gli inglesi, rilanciare il processo di decarbonizzazione, che per noi era e rimane la via maestra per garantire la produzione, ma nel rispetto dell'ambiente, dei territori interessati e della salute dei cittadini che vivono a Taranto e nelle altre realtà dove ci sono gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia. Su tutto questo, signor Presidente, noi collaboreremo, come abbiamo già fatto in Commissione industria al Senato, nella difesa dell'interesse nazionale. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,02)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico e tecnologico «Antonio De Viti De Marco», di Valenzano, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 986 (ore 17,05)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, quella dell'Ilva è una storia secolare, è la storia del sogno industriale del nostro Paese, della privatizzazione e della contrapposizione tra il lavoro e l'occupazione, da una parte, e il diritto alla salute, dall'altra. È la storia della trasformazione dei territori, che da vocazione rurale acquisiscono una vocazione industriale. È la storia di tanti contadini e piccoli artigiani che sognano il lavoro in fabbrica, ma anche di tanti che avviano, come dei satelliti intorno a un pianeta, numerose aziende sussidiarie che oggi indichiamo

come aziende dell'indotto. È anche la storia di una presa di coscienza di dati epidemiologici che disegnavano un quadro insostenibile in termini di prevalenza di patologie croniche e tumorali negli adulti e nei bambini e di incidenti ed infortuni sul lavoro anche mortali.

In questo scenario si sviluppano sindacalizzazione e politicizzazione, con forti contrapposizioni tra chi si schiera radicalmente a difesa dell'occupazione e del lavoro e chi sposa, altrettanto radicalmente, la causa della tutela della salute e dell'ambiente. In tale contesto, pochi cercano un equilibrio tra questi diversi valori di rango costituzionale e molte campagne elettorali si giocano su questa contrapposizione. L'equilibrio si spezza con l'intervento della magistratura e con il processo scaturito dall'inchiesta «Ambiente svenduto». A questo proposito, signor Presidente, tramite lei vorrei dire alla parte politica, che diceva che questo Paese non ha una politica industriale, che la politica industriale è stata sconfitta in quel momento, quando c'è stato quel processo che ha visto implicati autorevoli rappresentanti della parte politica che faceva tale affermazione.

Il resto è storia recente, con una gara che porta all'acquisizione di un socio privato nella formazione di questa società pubblico-privata, vissuta di contrasti tra il Governo Renzi e il ministro Calenda, da una parte, e il loro presidente di Regione Emiliano, dall'altra parte. Ricordo le campagne elettorali grilline che promettevano illusori parchi acquatici o tecnologici a sfondo turistico, salvo poi vedere il Governo Conte e il ministro Di Maio arrendersi all'evidenza. Ricordo altresì forti tensioni che si svilupparono dentro il Movimento, tra la parte parlamentare e governativa e il movimento territoriale guidato dalla senatrice Lezzi, che ha inciso sullo scudo penale che tanti problemi ha creato in seguito.

Fa specie sentir invocare dalla parte politica del collega Renzi soluzioni più incisive, quando noi abbiamo ereditato una scelta, una gara che poi ha portato alla scelta di quel socio privato. Così come fa specie sentire dai pentastellati citare il Manzoni su chissà quale imbroglio avete fatto laggiù. Questa domanda andrebbe fatta a Di Maio, perché sicuramente, all'esito di una campagna elettorale vinta sull'illusione di parchi acquatici, ha poi confermato il *partner* privato ArcelorMittal, quindi questa domanda andrebbe fatta proprio a loro. Non c'è stato senso di responsabilità nella parte pubblica; non c'è stata unanimità di intenti. Il privato ha capito di avere di fronte una politica debole e divisa e di questa debolezza ha approfittato con prepotenza, al punto da farsi beffa e sfidare lo Stato.

In tutto questo è inutile dire che tutte le parti politiche hanno la loro colpa. No, noi orgogliosamente diciamo che noi non c'eravamo, mentre voi c'eravate in tutto quel periodo. (*Applausi*). Noi siamo arrivati nel 2022. Ce ne siamo occupati con il Governo Meloni, per il tramite del ministro Urso, dal primo giorno dell'insediamento, cercando il dialogo, sopperendo ad impegni non mantenuti da voi, immettendo risorse, assicurando lavoratori diretti e aziende dell'indotto, in una sintonia di ambientalizzazione e miglioramento dei processi più produttivi a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza del lavoro. Abbiamo dovuto scontrarci con un privato che ha fatto della prepotenza la sua arma, sfidando lo Stato fino all'inevitabile rottura, ma l'ex Ilva per noi è e resta vitale per l'Italia, per il suo PIL, per la sua immagine di Paese industriale, per il mantenimento dei livelli occupazionali, per proseguire nel processo di ambientalizzazione, per soddisfare scenari di mercati presenti e futuri di richiesta di acciaio *green*. Allo spettro del fallimento abbiamo contrapposto la continuità aziendale, con la gestione commissariale affidata non a scelte di appartenenza politica in quanto tale, ma a persone di alta valenza tecnico-professionale. È vero, gli ultimi due mesi sono stati molto tristi per questa vicenda. Negli ultimi due mesi la situazione dello stabilimento ex Ilva è rapidamente precipitata a causa dell'indisponibilità del socio privato scelto da voi ad investire nell'azienda, a mantenere gli impegni. Sono stati avviate interlocuzioni negoziali tra Invitalia e ArcelorMittal, sulla cui positiva conclusione il Governo ha sino all'ultimo sperato. Non si parli di *memorandum*, non si parli di interlocutori inefficaci e inefficienti. Si parli invece di un impegno continuo, permanente per poter trovare una soluzione, ma ci si è scontrati contro il muro dell'indifferenza e della prepotenza. Subito dopo, quando ancora AdI era *in bonis*, il Governo, in via cautelativa, ha adottato altre misure di protezione dell'indotto e dei lavoratori con il decreto-legge n. 9 del 2024, finalizzato a favorire l'accesso privilegiato a condizioni di favore al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, con l'istituzione di un fondo per contenere i tassi di interesse sui finanziamenti per liquidità eventualmente attivate dalle imprese dell'indotto e con una terza misura che ha riguardato la cedibilità dei crediti

dell'indotto. Per attenuare gli effetti negativi, si è in particolare prevista la prededucibilità dei crediti vantati dall'indotto e si sono create le condizioni di sistema perché tali crediti potessero essere acquistati da istituti bancari o società di *factoring* a condizioni vantaggiose, ma anche qui è intervenuta la reticenza del socio privato quando non ha voluto certificare i crediti delle imprese. Questa mancata certificazione dei crediti ha nuociuto al processo che era stato messo in piedi. Alla situazione di stallo, però, si sta sopperendo attraverso ulteriori misure, tant'è che il dialogo tra le aziende dell'indotto e i tecnici del Ministero continua in una misura permanente e continuativa.

Abbiamo quindi reagito a questa prepotenza e allo stesso tempo le aziende e le imprese dell'indotto hanno fiducia, sono consapevoli che questo Governo non le abbandona, che sono allo studio misure sussidiarie e compatibili con le norme degli aiuti di Stato.

Non posso esimermi dall'esprimere sentimenti di gratitudine per il lavoro certosino, equilibrato, responsabile, improntato alla moderazione e al dialogo svolto per conto del Governo dal ministro Urso e dai suoi collaboratori. È un ringraziamento che rivolgo al Governo non solo interpretando i sentimenti del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche dando voce ai tanti interlocutori che ho incrociato in questo difficile percorso, interlocutori che erano in continuo contatto e in continuo dialogo con il Ministero. So bene che gli effetti di questo decreto-legge - come dice qualcuno - potrebbero essere inefficaci o comunque poco risolutivi, ma saranno monitorati. Certo è che la volontà di questo Governo è la continuità aziendale, è il mantenimento dei livelli occupazionali, è il soddisfacimento dei giusti diritti e delle giuste pretese delle aziende dell'indotto. La volontà di questo Governo è quella di ambientalizzare i processi produttivi per determinare tutela della salute e tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro.

Per tutte queste ragioni, noi diciamo al Governo che siamo e saremo al suo fianco e, ancora una volta, come mi è capitato la volta scorsa, dico non troverete mai di fronte a voi né una Lezzi né un Emiliano. Si vada avanti e si continui su questa strada. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 4.0.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCO (M5S). Signor Presidente, come forza politica, abbiamo presentato una serie di emendamenti a tutela delle imprese e dell'indotto, in particolar modo per consentire loro di tutelare i crediti già maturati e non pagati, andando a salvaguardare la natura del loro credito come credito strategico e soprattutto a sostenere la possibilità di effettuare una cessione di credito *pro soluto*, per andare poi a riscuotere legittimamente il loro credito.

Sul punto chiediamo al Governo massima attenzione perché ci sono oltre 500 imprese che avanzano oltre 200 milioni. Si tratta di imprese che hanno già pagato a caro prezzo il fallimento di Ilva in amministrazione straordinaria e oggi rischiano di fallire con dei licenziamenti a cascata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

POGLIESE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1 e altresì sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.1. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 con l'eliminazione dell'ultima premessa. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.3 con l'eliminazione della quinta premessa e la seguente riformulazione dell'impegno: «a garantire che la cessione dei crediti alle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici e della società Ilva SpA in amministrazione straordinaria avvenga con clausola

pro soluto e attraverso la garanzia di SACE Spa». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.200 con la seguente riformulazione: «a valutare ogni utile iniziativa al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, nonché la ripresa degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto».

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.4 (testo 2), presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole: «continuità produttiva».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, chiedo di intervenire per unirmi ai colleghi che hanno ringraziato il PD per gli emendamenti che hanno presentato in Commissione, in particolare il

collega Martella, che con l'emendamento originale aveva chiesto che il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunicasse il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Quindi non era stato neanche previsto che il commissario comunicasse il piano industriale. Questo emendamento è stato riformulato. Il Governo ha messo praticamente un freno al fatto che venga considerato il processo di decarbonizzazione e, con i nostri emendamenti 1.202 e 1.203, chiediamo che vengano reinseriti, anche in virtù dell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del fatto che, all'interno di una riconversione industriale, vadano indicati i parametri. Quindi chiediamo al Governo di reinserire quanto era già stato originariamente formulato e di accettare i nostri due emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene la posizione?

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Il Governo è contrario, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, davvero questa è la dimostrazione che ci troviamo di fronte a una situazione dove non solo dal punto di vista produttivo e industriale manca un imprenditore, ed è quindi giusto fare l'amministrazione straordinaria. Però il problema è che questo ordine del giorno pone una questione: il progetto con il quale bisogna intervenire a Taranto deve tener conto di tutti i fattori, quello produttivo, quello ambientale, quello sanitario e quello occupazionale. Francamente non si capisce perché sia stato espresso un parere contrario su questo ordine del giorno, essendo questo secondo me l'obiettivo minimo che dovremmo avere tutti noi. Quindi invito il Governo a rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo alla prima firmataria dell'ordine del giorno G1.2, senatrice Licheri, se accetta la proposta di riformulazione.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno G1.3, senatore Turco, se accetta la proposta di riformulazione.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'ordine del giorno. Desidero, innanzitutto, ringraziare il Governo per aver accettato questo ordine del giorno ma, allo stesso tempo, la riformulazione e il parere favorevole a questo ordine del giorno sulla possibilità di cedere *pro soluto* i crediti testimoniano, ancora una volta, che le imprese dell'indotto non sono tutelate dal provvedimento.

In precedenza, infatti, è stato respinto un nostro emendamento che prevedeva la possibilità della cessione *pro soluto* dei crediti dell'indotto. Quindi, questa è una contraddizione del Governo, che attesta che oggi i crediti dell'indotto non sono tutelati con la cessione del credito *pro soluto*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 (testo 2) non verrà posto

ai voti.

Chiedo al primo firmatario dell'ordine del giorno G1.200, senatore Basso, se accetta la proposta di riformulazione.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, nel dichiarare di accettare la riformulazione, ovviamente chiediamo al Governo, con l'impegno che si è preso in questo ordine del giorno, la massima celerità. Ciò perché il ripristino della produzione dell'impianto per la banda stagnata ha delle esigenze, anche di carattere industriale e di mercato, che richiedono la più urgente attuazione di quanto previsto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 che invito i presentatori ad illustrare.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, nell'articolo 2 leggiamo, nelle prime righe, il riferimento alle esigenze di continuità produttiva e quindi di interventi e di necessità che garantiscano questa continuità produttiva.

Ciò, però, è contraddetto da una serie di passaggi contenuti in particolare nell'articolo 2-*quinquies*. Quanto a una delle due necessità: se io mantengo, attraverso la continuità produttiva, l'esistenza di una serie di imprese dell'indotto che devono garantirmi, in particolare, la produzione, la manutenzione e le attività che sono indicate nell'articolo, io devo permettere che quelle aziende continuino a essere vive, reali e in grado di intervenire lungo il percorso di salvaguardia della continuità produttiva.

Allora, io capisco che spesso ci si distrae, ma un'azienda è effettivamente in grado di intervenire in quel percorso di salvaguardia della continuità produttiva, se mantiene i lavoratori. Se i lavoratori non hanno la possibilità di rimanere legati a quell'impresa attraverso agli strumenti di conservazione del posto di lavoro e a quelli della cassa integrazione, noi facciamo un'affermazione che neghiamo successivamente.

Siccome stiamo parlando, in generale, di imprese strategiche ai fini del Paese e, in particolare, sappiamo tutti che questo non è un decreto che riguarda genericamente le imprese da salvaguardare, ma riguarda il ciclo siderurgico, dobbiamo anche sapere che salvaguardare concretamente la continuità produttiva di un impianto come quello siderurgico richiede competenze, esperienza e condizioni che non sono facilmente sostituibili e ricostruibili. Questa è la ragione per cui bisognerebbe assumere in particolare i due emendamenti 2-*quinquies*.200 e 2-*quinquies*.203. Quei due emendamenti infatti collegano l'esigenza della continuità produttiva con l'efficacia possibile attraverso gli ammortizzatori della permanenza dei lavoratori e l'intervento sulla garanzia che deve esserci. Non può essere, così come invece viene indicato nell'articolo, che quando si arriva a 10 milioni i provvedimenti non ci sono più e quindi i lavoratori non hanno la tutela.

Questo è un tema molto serio perché siamo un po' troppo abituati - e lo siamo stati anche nella lunga gestione della vertenza Ilva - a pensare che si mettono a posto gli aspetti societari, le relazioni tra le imprese e le forniture di imprese, e poi tutto funziona. In realtà quella macchina funziona fondamentalmente se ci sono le condizioni di manutenzione degli impianti, di efficacia degli impianti, di alimentazione degli impianti, e se ci sono i lavoratori.

C'è una ragione in più per sostenere che questi due emendamenti vanno assunti. Se il decreto-legge in esame è, come è stato quello di qualche mese fa, un provvedimento che poi diventa la legge che regola la possibilità di ricorrere all'amministrazione straordinaria per le aziende a valore strategico, noi non possiamo costruire delle norme esclusivamente su misura di ciò che in questo momento, cioè prima della presentazione del piano industriale e quindi in realtà in un puro periodo ipotetico, immaginiamo che sia la necessità della continuità produttiva. Potremmo fare un riferimento alle esigenze che

verranno determinate dal piano, ma siccome tale piano verrà presentato tra sei mesi, dobbiamo costruire una determinazione delle affermazioni che sia coerente e garantisca, nel caso dell'Ilva e negli altri casi che potrebbero esserci, di salvaguardare effettivamente la continuità produttiva.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, con riferimento all'articolo 2, vorremmo segnalare al Governo due proposte emendative. La prima riguarda l'introduzione della valutazione dell'impatto sanitario e ambientale con riferimento alla decisione del Governo di concedere la continuità produttiva in assenza di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre si vuole condizionare il prestito di 320 milioni contenuto nel provvedimento al pagamento sia dei crediti dell'indotto, sia soprattutto alle manutenzioni dell'impianto.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori e 2.12, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole: «salvaguardia dell'ambiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.21.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, fino alle parole «è subordinata», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.22.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G2.3 esprimo parere favorevole a condizione che l'impegno sia così riformulato: «a proseguire nel rafforzamento del monitoraggio degli effetti sanitari derivanti dall'esercizio degli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale attraverso la valutazione del danno sanitario di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013».

Sugli ordini del giorno G2.4, G2.5, G2.7 e G2.8 esprimo parere contrario.

Poi ci sono gli emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Può esprimere il parere anche su questi emendamenti?

[POGLIESE](#), *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Anticipo poi il parere favorevole sull'emendamento 2-*quinques*.205 con la seguente riformulazione: "*All'articolo, apportare le seguenti modifiche;*

a) *al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»;*

b) *ai commi 8 e 11 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «16,7 milioni».*

Contestualmente, invito a far confluire gli emendamenti 2-*quinques*.200, 2-*quinques*.201, 2-*quinques*.202, 2-*quinques*.203 e 2-*quinques*.204 nell'emendamento 2-*quinques*.205 del senatore De Carlo.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Florida, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G2.3?

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la accolgo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.4, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.5.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, capisco che qualcuno si possa scandalizzare perché nell'ordine del giorno G2.5 viene posto il problema che lo Stato si assume la responsabilità di gestire questa impresa, però a distanza di dodici anni la politica complessivamente (quindi non è un'accusa a questo Governo) non ci è arrivata. Quest'impresa è sostanzialmente commissariata da dodici anni, non abbiamo mai trovato una soluzione e i lavoratori e le lavoratrici, da una parte, e i cittadini e le cittadine, dall'altra, hanno vissuto continuamente in una situazione di incertezza e di peggioramento delle proprie condizioni di vita e di salute. Prima ho sentito un intervento in cui si parlava contro gli ambientalisti, ma vorrei ricordare che in quella zona del Paese c'è un livello di mortalità infantile che non esiste in nessun posto in Italia, quindi bisognerebbe avere almeno il pudore di non dire certe cose.

(Applausi).

Ciò significa che in un'azienda di quelle dimensioni il privato non è in grado di far fronte alle esigenze occupazionali, produttive, di ristrutturazione, di diversificazione, di decarbonizzazione, di intervento sanitario e di bonifica. Di questo, infatti, stiamo parlando. La verità è che noi oggi discutiamo di investire circa 320 milioni altrimenti l'azienda rischierebbe il fallimento e quindi dal punto di vista dell'amministrazione controllata sarebbe giusto. Il problema, però, è che non c'è prospettiva, non si chiarisce come si affronta la situazione, che quindi è una sorta di pozzo di San Patrizio che va avanti da dodici anni.

Per questa ragione abbiamo presentato un ordine del giorno che afferma che lo Stato si deve assumere la responsabilità in termini prioritari, perché solo lo Stato è in grado di affrontare la situazione. Io credo alla produzione, credo che senza un grande impianto siderurgico il nostro Paese sarebbe penalizzato, però per fare questo è inutile guardare indietro. Il dato vero è che questa situazione va avanti da dodici anni.

Per questa ragione insisto a dire che davvero non capisco quando si dice che noi siamo favorevoli a produrre l'acciaio e, che, come dice il ministro Urso, è arrivato il momento di fare la più grande acciaieria *green* d'Europa. La verità è che sono solo parole e, se vogliamo finirla con le parole, occorrono soldi, risorse, e l'unico soggetto ad averle è lo Stato, attraverso la statalizzazione. In qualche modo bisogna fare questa cosa; se non lo si fa, continueremo a spendere i soldi dei cittadini e delle cittadine, però non risolveremo il problema.

Per questa ragione chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno G2.5.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.7.

[TURCO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, le chiederei di invitare l'Assemblea a prestare attenzione.

(Richiami del Presidente).

Sono passati dodici anni senza soluzione, tredici decreti che non hanno risolto il problema Ilva, cinque società che si sono avvicendate: Italsider, Ilva, nuova Ilva, ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, due amministrazioni straordinarie, con il Governo Renzi e adesso con il Governo Meloni. Il MoVimento 5 Stelle ha subito quegli errori del passato e non è riuscito a rimediare. Oggi siamo a chiedere, con questo ordine del giorno, la soluzione che è l'accordo di programma, con la nazionalizzazione della fabbrica, perché solo lo Stato può garantire gli investimenti necessari per la diversificazione tecnologica e industriale dell'impianto, per le bonifiche, per le tutele dell'indotto e dei lavoratori e soprattutto per l'introduzione della valutazione dell'impatto ambientale e sanitario.

Chiediamo, quindi, al Governo di accogliere questo ordine del giorno, perché altrimenti anche la decisione di amministrazione straordinaria operata dall'attuale Governo non andrà a risolvere i problemi dell'Ilva e della città di Taranto. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.7, presentato dal senatore Turco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Toniolo» di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 986 (ore 17,47)

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.8, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «transizione ecologica».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «novanta giorni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.101.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.9, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.11, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.12, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.13, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.15.

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, volevo segnalare all'Assemblea l'emendamento 2.0.15, il quale chiede l'istituzione di un fondo per la prevenzione delle patologie oncologiche pediatriche. Taranto è infatti ai primi posti per queste malattie legate all'inquinamento.

Mi rivolgo al Governo, ma soprattutto all'Assemblea, al fine di istituire questo fondo che può aiutare i bambini del quartiere Tamburi a prevenire malattie oncologiche e pediatriche. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.15, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.16, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.17, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2-bis, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2-bis.200. Suggestisco l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G2-bis.200.

[BERGAMOTTO](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.200, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatrice Bizzotto, accetta che l'ordine del giorno G2-bis.200 venga accolto come raccomandazione?

[BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az). Sì Presidente.

Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, l'ordine del giorno G2-bis.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2-quater, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, volevo segnalare una dimenticanza del Governo con riferimento alle tutele che vengono date come garanzie alle PMI. Il Governo ha dimenticato che oltre alle piccole e

medie imprese, il tessuto economico soprattutto nel Meridione e a Taranto è formato soprattutto dalle microimprese.

Chiediamo attraverso questi emendamenti che le garanzie e le tutele che sono riservate a titolo di garanzia sui crediti vengano estese anche alle microimprese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quater*.200, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quater*.201, presentato dalla senatrice Fregolent, identico agli emendamenti 2-*quater*.202, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, e 2-*quater*.203, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quater*.204, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quater*.205, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2-*quater*.200.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, formulo un invito al ritiro.

BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio?

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Mi pare che non sia...

PRESIDENTE. Se volete lo accantoniamo, però ditemi voi. (*Commenti*). Senatore Scalfarotto, non lo so.

NAVE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo di sottoscrivere questo ordine del giorno, a nome di tutti i colleghi del Gruppo.

PRESIDENTE. Mi è stato chiesto di accantonarlo e lo accantoniamo; poi vediamo cosa fare. Sì, ha ragione il presidente Romeo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quinquies*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

POGLIESE, *relatore*. Signor Presidente, anche se lo avevo già detto, ribadisco che invito i presentatori degli emendamenti 2-*quinquies*.200, 2-*quinquies*.201, 2-*quinquies*.202, 2-*quinquies*.203 e 2-*quinquies*.204 a confluire nell'emendamento 2-*quinquies*.205, del senatore De Carlo, su cui il parere è

favorevole con la seguente riformulazione:

"All'articolo apportare le seguenti modifiche;

a) *al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»;*

b) *ai commi 8 e 11 sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «16,7 milioni».*

Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei intervenire per dire che accetto che il mio emendamento 2-*quinquies*.200 (già 2.0.1000/41) confluisca nell'emendamento 2-*quinquies*.205 (testo 2) del senatore De Carlo, se per confluire si intende una riformulazione del mio emendamento nel senso di quello del senatore De Carlo. È una cosa che non va esattamente incontro alle esigenze che noi avevamo posto. Il nostro emendamento era molto più estensivo e dava la cassa integrazione per tutta la durata delle attività delle imprese. Comunque quello del senatore De Carlo è un emendamento che assegna delle risorse e aumenta la cassa integrazione fino a dieci settimane, quindi non può che vedere il nostro parere favorevole.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, chiediamo che anche l'emendamento 2-*quinquies*.201 confluisca nell'emendamento 2-*quinquies*.205, del senatore De Carlo. Quell'emendamento è più esteso. Si passa da sei a dieci settimane, dunque chiediamo di far confluire il nostro emendamento nel 2-*quinquies*.205.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, in relazione all'emendamento 2-*quinquies*.202, chiedo di farlo confluire nel succitato emendamento 2-*quinquies*.205. Ovviamente, noi avevamo chiesto un periodo maggiore, ma si tratta di tutele dei lavoratori e quindi accettiamo questo seppur minimo aumento a dieci settimane. Per noi va bene.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto delle richieste e le autorizza.

Gli emendamenti 2-*quinquies*.200, 2-*quinquies*.201 e 2-*quinquies*.202 sono quindi ritirati per confluire nell'emendamento 2-*quinquies*.205.

[DE CARLO](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (Fdi). Signor Presidente, il senatore Martella ha accettato la riformulazione del suo emendamento 2-*quinquies*.203 nel senso sostanzialmente uguale al 2-*quinquies*.205 come modificato secondo il parere condizionato della Commissione bilancio. Lo stesso dicasi per l'emendamento 2-*quinquies*.204, a prima firma del senatore Turco.

Quindi, se messi in votazione, avrebbero parere favorevole in quanto identici al mio 2-*quinquies*.205 (testo 2).

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, a nome mio e del Gruppo, chiedo di apporre la firma all'emendamento 2-*quinquies*.205 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 2-*quinquies*.203 e 2-*quinquies*.204 sono quindi ritirati per confluire anch'essi nell'emendamento 2-*quinquies*.205 (testo 2), così come riformulato nel senso indicato dalla 5a Commissione.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.205 (testo 2), presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.206, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.207, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-*quinquies*.208, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «o in subappalto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2-*quinquies*.209.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.210, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-*quinquies*.211, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-*quinquies*.212 e 2-*quinquies*.213.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.214, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, identico agli emendamenti 2-*quinquies*.215, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, e 2-*quinquies*.216, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.217, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.218, presentato dal senatore Martella, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-*quinquies*.219, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti 3.200 e 3.201, su cui esprimo parere favorevole se accolta la seguente identica riformulazione: «*Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.*

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere a nome mio e del Gruppo Partito Democratico l'emendamento 3.200.

[BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io chiedo di poter sottoscrivere tale emendamento.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma al suddetto emendamento.

[BERGAMOTTO](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200 (testo 2), presentato dal senatore Russo e da altri senatori, identico all'emendamento 3.201 (testo 2), presentato dalla senatrice Damante, formulazioni che recepiscono le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Damante, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.12, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, e 3.13, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.1.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Turco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.2 è stato ritirato.

L'emendamento 4.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[POGLIESE](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4-*bis*.0.200, condizionato alla riformulazione che è stata proposta dalla 5a Commissione ed è agli atti. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 4-*bis*.0.201.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.200, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.200 (testo 2), presentato dal senatore Russo, nella formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-*bis*.0.201.

[SALLEMI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLEMI (*FdI*). Chiedo di poter aggiungere la firma su questo emendamento, così come quelle dei colleghi Russo e Bucalo.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo emendamento, assieme a quelle dei colleghi Cantalamessa e Bizzotto.

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Chiedo di potere aggiungere anch'io la firma.

[PRESIDENTE](#). Qualcun altro?

DAMANTE (*M5S*). Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[NICITA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei ovviamente ringraziare il Presidente e il relatore. Mi sembra che quasi tutti i Gruppi abbiano apposto la firma a questo emendamento.

Volevo spiegare che la proposta emendativa nasce dalla necessità di risolvere un problema storico per la parte sud orientale della Sicilia, in quanto storicamente il porto di Siracusa non ha fatto parte dell'Autorità portuale di sistema della Sicilia orientale che va da Catania a Pozzallo. Con questo emendamento - l'unico modo per farlo è attraverso la modifica dell'allegato A della legge del 1994 - noi risolviamo il problema, ma poniamo anche il tema del rilancio dell'attività portuale della Sicilia e delle isole in particolare, perché adesso le Autorità possono essere fonte di attrazione, come sappiamo, di investimenti del PNRR e della nuova programmazione europea.

Successivamente vorremmo intervenire con altri provvedimenti per riformulare anche le regole della *governance* di queste *authority* che sono molto antiche (risalgono al 1994). In particolare, almeno per le isole, si dovrebbero equiparare le città metropolitane a quelle capoluogo di provincia.

[MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento anche per gli altri componenti del Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.201, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Stante la richiesta del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,16, è ripresa alle ore 18,23).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, soltanto per chiedere conferma che i lavori dell'Assemblea sono rimasti sospesi per circa otto minuti per un parere su un ordine del giorno di una forza di maggioranza che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di". Lo sottolineo soltanto per confermare che questo è appena accaduto. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, mi pare che il dato politico fosse che il Governo aveva richiesto e stabilito il ritiro di questo ordine del giorno e, da quello che capisco, la maggioranza non lo fa. È un dato politico che mi pare vada illustrato anche al Paese che ci osserva. C'è un Governo che dice delle cose e la maggioranza non lo segue. Nel frattempo, il Parlamento aspetta. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per tranquillizzare e confermare che, con la stessa sensibilità con la quale abbiamo lavorato agli emendamenti e agli ordini del giorno sia dell'opposizione che della maggioranza, ci siamo presi un supplemento di riflessione per vedere di riuscire ad approvare anche l'ordine del giorno G2-*quater*.200, a beneficio di tutti. Si sono spesi otto minuti del prezioso tempo del collega Patuanelli, ma sono sicuro che capirà che è avvenuto per una giusta causa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2-*quater*.200.

[POGLIESE](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere conforme con la riformulazione che illustrerà il Sottosegretario.

[BERGAMOTTO](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa per tutelare i crediti vantati dalle imprese dell'indotto nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). La riformulazione è accettata dai senatori proponenti. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2-*quater*.200 (testo 2) non verrà quindi posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si parla da tempo del destino dell'ex Ilva. Ci portiamo appresso questa storia ormai da anni. È una vicenda che ha attraversato diversi Governi. Alcuni Governi hanno fatto bene, hanno provato a fare cose giuste, altri hanno fatto colossali errori. Fatto sta che l'Ilva, come ha sottolineato anche il collega e segretario di Azione Calenda, è diventato il paradigma dell'Italia, di ciò che non funziona, degli scontri ideologici, dell'incapacità a rendere sinergiche la transizione ecologica e le politiche industriali.

Basta dire che si trattava di una gara vinta con un contratto blindato, che prevedeva 4,2 miliardi tra investimenti e prezzo, cinque anni di sorveglianza, l'impossibilità di licenziare i lavoratori, con tutti i livelli retributivi riconosciuti. Una gara che non consentiva ad ArcelorMittal di disattendere gli impegni è stata travolta invece da un Governo che ha avuto la brillante idea di cambiare il perimetro legale e di far saltare l'accordo con Mittal, con la complicità di chi votò a favore dell'abolizione dello scudo penale. Cancellando lo scudo penale con un tratto di penna si è consentito ad ArcelorMittal di sottrarsi ai suoi impegni, come ha confermato anche il ministro Urso in Parlamento. Ecco quindi come trasformare una grande opportunità per Taranto, per il Mezzogiorno e per l'Italia in un enorme problema economico e ambientale.

Quali sono allora gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il provvedimento al nostro esame? Da un lato, si intende introdurre le norme per l'amministrazione straordinaria e, dall'altro, sostenere l'indotto. Tante aziende hanno l'unica colpa di aver lavorato per Ilva e, laddove ci fosse l'amministrazione straordinaria precedente (*Applausi*), noi rischieremo di mandare sul lastrico aziende sane.

Questa è l'unica ragione per cui il Gruppo Azione-Renew Europe esprimerà un voto favorevole sul provvedimento, non perché esso sia sufficiente o perfetto, ma perché noi non possiamo vedere piccole e medie imprese, non solo pugliesi, ma di tutto il territorio nazionale, andare in malora a causa dell'amministrazione straordinaria oggi purtroppo indispensabile. Sappiamo che l'amministrazione straordinaria oggi rappresenta una soluzione ponte.

Sappiamo bene che i 320 milioni di euro messi a disposizione dal MEF non sono la panacea di tutti i mali, ma possono servire a garantire la continuità aziendale, a tutelare l'occupazione, a garantire la sicurezza dei lavoratori e a rilanciare un'azienda che politiche dissennate hanno spesso usato solo per la campagna elettorale.

Azione quindi, come ho detto, voterà a favore di questo provvedimento, che non è sufficiente, ma è sicuramente un passo nella giusta direzione. Come ho detto prima, lo voteremo per tutelare le imprese dell'indotto, che vantano circa 140 milioni di crediti nei confronti di Acciaierie d'Italia; cifre importanti, che sarebbero diventate carta straccia a causa della procedura di amministrazione straordinaria. Si tratta di aziende che finora si sono sobbarcate, in condizioni tutt'altro che facili, l'onere di assicurare il funzionamento degli impianti, l'approvvigionamento di materie prime e la consegna dei prodotti.

È stato infatti chiarito il perimetro delle aziende interessate e abbiamo anche noi lavorato agli emendamenti in Commissione con questo fine. Bisogna ora ovviamente consentire al commissario di avere presto a disposizione le risorse finanziarie che servono per non far spegnere gli impianti, per la manutenzione e il rilancio produttivo del sito di Taranto e di quelli ad esso collegati. È chiaro che gli errori commessi in passato pesano, ma oggi bisogna provare a ripartire, anche se è estremamente difficile.

Fatico a credere che ci siano realtà pronte ad investire in Italia, in un settore come quello dell'acciaio, che deve fare i conti con norme europee particolarmente stringenti. Ma lo stabilimento di Taranto ha e conserva una valenza strategica per l'Italia, che non può fermare la produzione dell'acciaio. E soprattutto noi diciamo: basta demagogia. È tempo di disegnare un futuro industriale per questo Paese e di uscire da una logica che vede l'industria sempre e comunque come sinonimo di inquinamento; una logica secondo la quale la protezione dell'ambiente non è compatibile con le politiche industriali. Noi pensiamo esattamente il contrario. È un fatto che solo in Italia l'acciaio e l'ambiente sono ritenuti incompatibili; va abbandonata questa scellerata visione culturale e pseudo-industriale del Paese.

Dobbiamo mettere il Paese nelle condizioni di vivere non di *bonus* e di finti profitti, ma di politiche industriali. Per fare questo, la salvaguardia dell'ex Ilva è un passaggio fondamentale, come consentire la produzione dell'acciaio in questo Paese. Abbiamo ascoltato e pure condiviso le parole del ministro Urso, ma ora aspettiamo il Governo alla prova dei fatti, perché la chiusura definitiva dell'Ilva sarebbe un fallimento tragico per il Paese e per le tante aziende che sono legate a questo importante settore. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore siderurgico è uno dei principali *asset* produttivi del sistema industriale nazionale e concorre alla creazione di ricchezza e occupazione, sia direttamente, sia indirettamente, mediante la sua filiera composta da una pluralità di settori manifatturieri per i quali l'acciaio rappresenta la materia prima fondamentale.

Collegli, quando si parla di acciaio è inevitabile che si parli anche della tenuta di larga parte del tessuto produttivo della nostra Nazione, così come di Acciaierie d'Italia, azienda strategica per il nostro Paese, che con lo stabilimento di Taranto rappresenta l'acciaieria più grande d'Europa e dell'intero bacino mediterraneo. La crisi storica che sta attraversando l'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia - inutile dirlo - affonda le sue radici nel passato e dico che ha dei precisi nomi e cognomi, e non fate finta di non saperlo.

Una crisi che questo decreto-legge porta invece finalmente a soluzione, dopo un *iter* ovviamente complicato, per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia. Un provvedimento d'urgenza che,

tra l'altro, si pone in continuità con i precedenti due decreti varati in questi due anni dal Governo di centrodestra, volendo perseguire il massimo bilanciamento tra le esigenze di protezione della salute e dell'ambiente e quelle di tutela dell'occupazione e della produzione. Parametri, questi, che mostrano il segno dell'azione amministrativa di un Governo attento e lungimirante, come quello appunto guidato dal nostro presidente Meloni. Anche questa volta il nostro Esecutivo e questa maggioranza hanno voluto mettere al centro della propria azione l'interesse nazionale, garantendo la tutela dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie.

Venendo al provvedimento in sé, che ci apprestiamo appunto a votare, al centro dell'iniziativa del Governo c'è la continuità produttiva di impianti vitali per il nostro sistema produttivo, impianti senza i quali la nostra Nazione sarebbe irrimediabilmente più povera, più debole e, soprattutto, meno sovrana. Il provvedimento, infatti, rivede la normativa inerente la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, il cosiddetto decreto Marzano, prevedendo, in estrema sintesi, che il socio con almeno il 30 per cento delle quote societarie, in caso di inerzia del consiglio di amministrazione, è legittimato per gli stabilimenti industriali di interesse strategico ad ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria.

Faccio una precisazione non di poco conto. Questa norma non vale solo per l'ex Ilva. Di fatto amplia i diritti dei soci pubblici e privati delle aziende industriali strategiche che così avranno la facoltà di richiedere l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria in caso di pesanti conflitti tra i detentori di quote proprietarie, volendo dare ulteriore corpo alle previsioni sull'accesso alla procedura già introdotte con il decreto n. 2 del 2023, approvato lo scorso anno.

Nel caso di Taranto, grazie al commissariamento, significa rispondere tempestivamente alle preoccupazioni delle imprese della filiera, che hanno in questi anni, con difficoltà e sacrifici, garantito le forniture e la manutenzione dello stabilimento, nonostante le insolvenze delle varie proprietà. A questo proposito, il mio Gruppo parlamentare ha fortemente sostenuto una serie di proposte emendative che hanno recepito le richieste giunte dall'indotto in queste settimane di confronto e di ascolto delle loro esigenze. Mi riferisco, in particolar modo, ai parametri di accesso al fondo di garanzia e all'accoglimento della richiesta della Regione Puglia di svincolare quote di avanzo vincolato dall'amministrazione per ulteriori finanziamenti in favore delle imprese e della filiera.

È così che questo decreto-legge realizza il perfetto bilanciamento e lo fa sapendo che, quando si parla di acciaierie, i valori in gioco sono proprio questi: produttività da garantire, lavoro, ambiente e salute. Valori che noi sosteniamo nell'equilibrio con cui vengono affrontati, senza prendere lezioni da chi ha dimostrato in passato di non dare valore all'Ilva, alla sua storia e alle sue potenzialità, che invece ancora rimangono.

Per dare risposte al Paese, ai lavoratori e alle famiglie occorrono soluzioni concrete che contemperino esigenze diverse, permettendo di andare avanti, di produrre e non di restare nell'immobilismo. Questo sì che frenerebbe il Paese che, grazie al presidente Meloni, è *ictu oculi* ripartito e ha ritrovato fiducia nel futuro.

Se, insieme a noi, la minoranza facesse lo sforzo di andare oltre la retorica spicciola, che serve ad occupare lo spazio di un quotidiano, vedrebbe che davanti a noi ci sono soltanto due scelte possibili. La prima è quella di accompagnare Acciaierie d'Italia e quindi l'acciaio *made in Italy* verso una produzione compatibile con la salute e l'ambiente, verso una transizione sostenibile. La seconda è spegnere i forni di Taranto, licenziare la gente, far chiudere le aziende dell'indotto, iniziare a comprare acciaio altrove. Certo, questa seconda opzione sarebbe sicuramente quella preferita da chi ha interesse che l'Italia sia debole, impoverita e sempre più dipendente dagli altri. Ma non è così, né per noi né per il nostro Governo di centrodestra, con buona pace di chi, anche in quest'Aula, si commuove ancora alla retorica veterocomunista.

In conclusione, signor Presidente, noi non abbiamo la pretesa di essere gli unici difensori dell'ambiente, della salute e del lavoro. Noi non abbiamo la superbia dei colleghi di certa opposizione che, a quanto pare, oggi sembra avere tutte le verità in tasca. Potremmo forse chiedere dove erano, quando si appoggiavano scelte scellerate per ordini di scuderia, ma noi non lo faremo. Signor Presidente, noi non punteremo il dito contro nessuno, come fanno loro, ma non accettiamo nemmeno

che dai banchi di certa opposizione ci vengano mosse accuse senza fondamento.

Noi, al contrario, continueremo a correre, perché chi c'era prima di noi ha perso troppo tempo. Noi abbiamo una visione che abbiamo delineato chiaramente nel nostro programma, quello che gli italiani hanno scelto e votato. Abbiamo una strategia che ci guida e azioni che sentiamo il dovere di compiere. Il provvedimento, piaccia o non piaccia, fa parte di quelle azioni che ci stanno aiutando a raggiungere l'obiettivo di far tornare il nostro Paese, l'Italia, forte e soprattutto credibile nel mondo.

È evidente, al contempo, che, sia per le aziende di interesse strategico dell'Italia sia per tutta la vicenda legata all'ex Ilva, niente è destinato a concludersi con la sola approvazione di questo decreto. Ci auguriamo, tuttavia, di restituire alle aziende la solidità necessaria per raggiungere la ripresa produttiva, che è una priorità da perseguire anche a sostegno di tutto l'indotto.

Nessuno deve dimenticare in quest'Aula che l'ex Ilva rappresenta un *asset* produttivo di primaria importanza per il Paese ed è semplicemente folle anche solo pensare che possa essere andato perso, insieme ad altre infrastrutture strategiche che devono, a mio parere, essere di proprietà dello Stato, che poi viceversa privatizza i servizi.

Per questo motivo, augurando al contempo un buon lavoro ai neo commissari nominati dal ministro Urso, che ringraziamo per la sensibilità e la vicinanza a Taranto, annuncio che il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà convintamente a favore della conversione di questo decreto. Abbiamo di fronte una sfida epocale. Rispondiamo all'appello, ancora una volta con: siamo pronti. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, prendo atto che dai banchi della maggioranza si insiste nella litania secondo cui prima hanno sbagliato tutto, mentre adesso ci sarà qualcuno, il presidente Meloni in testa, che farà tutto giusto. Mi auguro per il Paese che sia così, ma credo che questo modo di esporre le cose finisca per essere un danno per la democrazia e per il nostro lavoro. In realtà il Governo segue un altro Governo, si fa carico di una situazione e lascia poi al Governo successivo l'onere di farsi carico della situazione che troverà: così funziona il mondo.

Oggi affrontiamo una questione controversa e delicata, su cui nessuno è esente da colpe e responsabilità, però è un'occasione per fare tesoro della lezione vissuta negli anni passati. La principale lezione, a mio modesto parere, riguarda il rapporto tra lo Stato e i grandi gruppi privati, quando a essere in gioco è l'interesse nazionale. ArcelorMittal esce di scena e oggi si dice che il suo vero obiettivo era quello di indebolire lo stabilimento di Taranto. Mi si consenta qualche considerazione.

ArcelorMittal è un colosso mondiale dell'acciaio che produce nei suoi diversi stabilimenti in tutto il mondo oltre 100 milioni di tonnellate di acciaio: più di tutta l'Europa messa insieme e circa il 6-7 per cento della produzione mondiale. Quando ArcelorMittal è entrato in Ilva, questa produceva e quindi vendeva più o meno 9 milioni di tonnellate di acciaio l'anno. Ora la produzione è scesa a poco più di 3 milioni, ossia a un terzo di allora. Non mi permetto di mettere in discussione l'operato dei diversi soggetti coinvolti dalla politica, dalla magistratura e dal *management*, ma è evidente che un tale calo della produzione, abbinato a sequestri che hanno improvvisamente impedito di assolvere impegni di fornitura assunti e ad annunci mediatici allarmanti sul futuro dell'impianto, non hanno aiutato a conservare la clientela. Anzi, questa appena ha potuto si è rivolta ad altri produttori di acciaio nel mondo. Ciò ha comportato evidentemente come conseguenza un drastico calo della produzione e del fatturato.

L'incertezza sui tempi decisionali della nostra giustizia, poi, non ha certo aiutato ed ha sicuramente inciso sul venir meno dell'interesse di ArcelorMittal per Ilva. Del resto, in particolare noi del Gruppo Autonomie, che viviamo ai confini del Paese e quindi a contatto con territori stranieri confinanti, abbiamo ben presente quanto poco riusciamo a essere concorrenziali come siti per impianti industriali finanziati da capitali esteri, perché nessun imprenditore straniero è disposto a investire somme importanti in un Paese dove c'è la totale incertezza dei tempi del diritto. È facile dire ora che si è trattato di un'acquisizione ostile gestita in gran parte con i soldi del socio pubblico, cioè di tutti noi. Ma

l'ostilità ora è indiscutibile anche a causa del nostro sistema Paese; ostilità che si è manifestata, da ultimo, con la richiesta di concordato in bianco pensata per bloccare il rilancio dello stabilimento e l'ingresso di nuovi privati. Un gioco fatto sulla pelle dei lavoratori, delle aziende dell'indotto, della salute dei tarantini e dell'interesse strategico che l'acciaieria di Taranto ricopre per l'industria italiana. Nel frattempo ArcelorMittal ha stretto un accordo con la Francia per investire 1,8 miliardi sulle acciaierie di Dunkerque, con lo scopo di ridurre le emissioni di carbonio. Con le premesse di cui sopra, c'era da aspettarselo.

Se è vero che dentro il Governo c'erano due scuole di pensiero opposte, quella di chi voleva costringere il gruppo franco-indiano a mandare avanti lo stabilimento e quella di chi lo voleva mettere alla porta, penso che la strada non poteva essere che quest'ultima. La condizione è che ci sia - e purtroppo ancora non lo si vede - un nuovo piano industriale che consenta la ripartenza dell'azienda. La presidente Meloni si è detta contraria alla nazionalizzazione e in linea di principio siamo d'accordo, anche perché di tutto abbiamo bisogno fuorché che si torni ai tempi dello Stato imprenditore. Del resto, al giorno d'oggi è difficile pensare che lo Stato possa essere un imprenditore più abile di un privato. Ma è anche vero che, al netto di qualche indiscrezione giornalistica che parla di questo o di quel gruppo imprenditoriale interessato a entrare nella partita, ad oggi non se ne vedono all'orizzonte. L'invito che noi vogliamo e possiamo fare è che un'eventuale nuova gestione mista non ricada nell'errore del passato, quando il controllo era in mano al socio privato e le spese a carico del socio pubblico.

Per arrivare a ciò serve che questa ennesima fase di transizione sia costruita con maniacale attenzione rispetto al mantenimento dei livelli produttivi, alla manutenzione degli impianti, alla sicurezza dei lavoratori, alla salvaguardia della capacità occupazionale, alla tutela dell'indotto e al percorso di ambientalizzazione; il tutto dando modo al socio privato di guadagnare, perché un imprenditore fa impresa per guadagnare e non per perdere denaro. Purtroppo, il decreto che oggi discutiamo appare, con beneficio di inventario, appena sufficiente rispetto alla tenuta in campo di tutti questi obiettivi. Lo è per l'importo del prestito ponte, che garantisce la produzione solo fino a fine marzo, e lo è rispetto all'onorare le pendenze con le imprese dell'indotto, a cui non si può chiedere di andare oltre le loro possibilità, avendo anch'esse pendenze da onorare e lavoratori da pagare.

Gli emendamenti *bipartisan* approvati in Commissione sono riusciti a migliorare alcuni aspetti: penso ai criteri per l'accesso al fondo di garanzia e all'estensione dello stesso alle piccole e medie imprese grazie al lavoro della Commissione. Ma quello che noi temiamo, Presidente, è che in attesa di un privato che tarda ad arrivare lo stabilimento perda ulteriormente capacità produttiva e veda assottigliarsi la sua forza lavoro. Questo magari perché qualcuno pensa che un'Ilva più piccola sia più gestibile, anche rispetto alle prospettive di ingresso di un socio privato. Ma se qualcuno lo pensa non sta solo prendendo in giro i lavoratori, ma sta anche facendo un drammatico errore: un'Ilva ridotta con alcuni altiforni spenti e produzioni abbandonate significherebbe aumentare la dipendenza nostra ed europea dall'acciaio straniero.

La storia di questi anni, da quando cioè la Russia ha invaso l'Ucraina, ci ha sbattuto in faccia l'importanza di un'autonomia energetica e in tutti quegli ambiti legati allo sviluppo industriale. È chiaro che nessuno pensa a un modello autarchico, ma la sovranità di un Paese, concetto al quale l'attuale maggioranza è molto affezionata, passa da un certo grado di autosufficienza, quantomeno negli ambiti fondamentali, tutte cose che questo Governo sa benissimo. Mi riferisco alle costanti dichiarazioni del ministro Urso sulle materie prime critiche, dove addirittura preconizza una riapertura delle miniere dismesse; per non dire del braccio di ferro con Stellantis, a conferma che quella dell'Ilva si iscrive pienamente nella pagina difficile e importantissima del futuro industriale del Paese.

Per tutte queste ragioni, Presidente, il nostro Gruppo oggi voterà a favore del provvedimento, pur conservando una serie di perplessità nel merito e sulla strategia che il Governo sta seguendo per sbrogliare questa difficile matassa. Votiamo a favore e lo facciamo con un augurio: su Ilva nessuna contorsione machiavellica. Parlate un linguaggio di verità coi lavoratori, con la città di Taranto, col sistema industriale del nostro Paese. Tutti devono prendersi il loro pezzo di responsabilità e a voi che siete al Governo spetta l'onere di rendere finalmente possibile questo. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, sottosegretaria Bergamotto, colleghe e colleghi, parto dalla fine di questo mio intervento in dichiarazione di voto per dichiarare che, come Gruppo Italia Viva-il Centro-Renew Europe, ci asterremo. Ci asteniamo perché riteniamo che il discorso di cui ci stiamo occupando, cioè la conversione in legge di questo decreto, tra l'altro prossimo alla scadenza, sia soltanto un elemento estremamente marginale di tutta la vicenda, ben più sostanziosa, di Ilva e dell'Acciaieria di Taranto e anche del ruolo dell'acciaio e della siderurgia nell'economia nazionale.

La ragione per la quale il Governo ha dovuto deliberare e approvare questo decreto-legge è che, in questo anno e mezzo di vita, il Governo ha preso una decisione che è stata quella di andare all'amministrazione straordinaria. Ovviamente, avendo preso quella decisione, era necessario assumere una serie di decisioni a cascata per proteggere l'acciaieria e tutto l'indotto da quella decisione. Però io vorrei partire da lì: questo decreto-legge è soltanto la conseguenza di una decisione politica, della quale il Governo deve assumersi la responsabilità. Credo che sia una decisione che vada scrutinata a fondo, perché se non fosse stata assunta, non staremmo qui a mettere insieme il pannicello caldo che questo decreto-legge rappresenta.

Io sono estremamente severo e critico rispetto alla decisione del Governo di arrivare a quest'amministrazione straordinaria, perché chiamare l'amministrazione straordinaria per un'impresa partecipata dallo Stato è una sconfitta, soprattutto se lo si fa quando si è azionisti di minoranza. Di conseguenza si introduce un elemento di instabilità, di inaffidabilità della Repubblica italiana come soggetto economico nel grande mercato degli investitori globali: mi chiedo, infatti, chi verrà a fare affari con un *partner* come la Repubblica italiana, che non è un nome piccolo, se la Repubblica italiana con il 30 per cento delle azioni può mandare l'impresa a gambe all'aria, cioè può abdicare alla sua responsabilità di socio, per rilanciare, per far partire, per far prosperare quell'impresa e può dire qualcosa del tipo: cari signori, no, io chiamo i commissari. Questa è una sconfitta, sottosegretaria Bergamotto, perché, comunque vogliamo etichettarla, l'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale, è un fallimento.

La situazione diventa ancora più grave sapendo che Acciaierie d'Italia vanno in amministrazione straordinaria essendo soltanto le locatarie di impianti di un'altra azienda (Ilva) anch'essa in amministrazione straordinaria. (*Applausi*). Io non credo che esista al mondo una situazione nella quale il titolare degli impianti è in amministrazione straordinaria e il locatario, colui che ha affittato quegli impianti, è in amministrazione straordinaria anche lui, perché ciò non succede in modo indolore. Le aziende che hanno subito l'amministrazione straordinaria della prima azienda se lo ricordano benissimo, perché nelle procedure concorsuali - in tutte le procedure concorsuali - il meccanismo è quello del monte attivo patrimoniale, che poi si distribuisce come e quando nelle quantità in cui si potrà. Quando c'è il commissario si va dall'impresa che ha fornito i beni e i servizi e le si dice che l'azienda non è più *in bonis* e può dare il 30 per cento, il 20 per cento, il 25 per cento di quello che il creditore vanta. Sta bene? L'alternativa è zero. Mi chiedo che messaggio sia questo, sottosegretaria Bergamotto.

Non potete venirmi a dire che Conte ha tolto lo scudo penale, che Calenda ha fatto male la procedura concorrenziale per l'assegnazione di Acciaierie d'Italia, perché questa è tutta materia del passato. Noi dobbiamo giudicare questo Governo su cosa vuole fare, rispetto a qual è la sua visione e io non la vedo, sottosegretaria Bergamotto. Noi abbiamo ereditato la situazione con il socio ArcelorMittal perché c'è stata una procedura competitiva che aveva due possibilità, non 200. Non tutte le aziende di questo mondo, infatti, producono acciaio, perché è un'attività dannatamente seria e difficile; pertanto, prendersi in carico la più grande acciaieria d'Europa non è una cosa che trova 100 concorrenti e dunque poteva esse l'una o l'altra cordata. Il problema era quello di gestire quell'investimento, quell'investitore internazionale (e che fior di investitore internazionale, perché ArcelorMittal non è l'ultimo arrivato) e farlo in modo adeguato. Purtroppo, però, il nostro Paese non lo ha fatto. Mi interessa poco attribuire delle responsabilità, però mi chiedo cosa avrebbe dovuto fare il Governo attualmente in carica, quello che si è candidato a risolvere i problemi degli italiani e sulla base di

quello è stato votato e ha ottenuto la fiducia del Paese. Ora il Governo deve rispondere e non può dire: abbiamo ereditato, le cose stanno così.

La domanda che uno si deve porre è quella che mi accingo a leggere dal quotidiano «Il Mattino» del 21 gennaio 2024, un mese e mezzo fa: vi è da chiedersi - scrive l'autore - come mai, se a Taranto l'acciaio uccide, come molti integralisti sostengono, nel resto del mondo si producono miliardi di tonnellate di acciaio da impianti molto efficienti, senza fare stragi. Chi si pone questo interessante interrogativo è Davide Tabarelli, uno dei commissari che avete scelto per l'amministrazione straordinaria.

Io sono d'accordo con lui, a parte il fatto che purtroppo a Taranto la gente è morta e questo va detto molto chiaramente. Vorrei dire al dottor Tabarelli che non si tratta di estremisti, i morti sono morti. *(Applausi)*. È corretto, però, chiedersi come sia possibile che per esempio a Linz, in Austria, ci sia una acciaieria più piccola che però produce acciaio quasi in centro città senza procurare quei danni. Si può fare l'acciaio in maniera pulita e compatibile? La risposta è sì, ma ci vogliono gli investimenti, ci vogliono i soldi e ci vogliono, per questo, gli investitori. *(Applausi)*.

Signora Sottosegretaria, se il nostro Governo attuale è il Governo del ministro Urso, quello che dice di essere contrario alle multinazionali, capisce che trovare i fondi per mettere in sicurezza quell'impianto diventa molto difficile e ancor di più se poi si ricorre all'amministrazione straordinaria. La domanda è quale visione del futuro di Ilva emerga precisamente da questo decreto, perché in questo provvedimento ci sono stanziamenti per circa 350 milioni. La domanda è se il Ministero dello sviluppo economico - chiedo scusa, ma sono abituato e affezionato alla vecchia dizione, perché è il Ministero che sviluppa l'economia - pensa che con 350 milioni si riparta o se ci vorranno altri soldi, perché questa azienda ha tre miliardi di debiti e quindi con 350 milioni esattamente cosa ci facciamo? Mi viene da chiederle se sia normale che la fiscalità generale ripaghi i debiti di un'azienda privata, anche in presenza di un socio pubblico come il nostro. *(Applausi)*. È normale che si prendano i soldi della Regione Puglia, per cui i pugliesi devono pagare di tasca loro le obbligazioni dell'Ilva? Le pare normale? Le chiedo anche che cosa si intende fare con i lavoratori: pensate di avere un piano per rilanciare le imprese e dar loro lavoro o avete eliminato il reddito di cittadinanza per dare poi la cassa integrazione a vita a queste persone? Ci sono ancora 1.600 lavoratori della vecchia amministrazione straordinaria infatti che ancora aspettano di avere il lavoro indietro.

Ci sottoponete un decreto di questo tipo che - ripeto - serve soltanto a gestire una decisione che avete preso voi, quella dell'amministrazione straordinaria, che non è un dato di realtà, cioè non ce l'aveva ordinato il medico, si poteva anche gestire la controparte, perché voi vi siete fatti prendere in castagna al punto tale che ArcelorMittal ha detto che se ne sarebbe andata e voi neanche ve lo aspettavate. La vera domanda, signora Sottosegretaria - lei e il Ministro siete venuti più volte qui in Senato, ma la risposta non l'abbiamo ancora - è qual è il futuro di Ilva e dell'acciaio italiano, uno dei più grandi esportatori del mondo, seconda manifattura del mondo, qual è il futuro di quello stabilimento e di quella acciaieria nelle mani del Governo Meloni, perché questo non l'abbiamo capito noi e non l'ha capito neanche il potenziale investitore che avete annunciato e che è ancora di là da venire. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'«Istituto comprensivo 9» e della scuola secondaria di primo grado «Alessandro Manzoni» di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 986 (ore 18,58)

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, premetto che non credo di avere nessuna verità in tasca, ma credo di conoscere un po' il settore industriale. Nella mia vita ho dovuto affrontare processi di ristrutturazione, in particolare nel settore delle acciaierie, considerato che il processo di ristrutturazione dopo la chiusura dell'azienda FAAC a Sesto San Giovanni mi ha visto purtroppo tra i protagonisti. Pertanto, quando ho sentito, nei giorni scorsi, il ministro Urso dire che l'Ilva deve diventare lo stabilimento più sostenibile d'Europa, oggettivamente ero molto contento, pensando che significasse

affrontare seriamente una situazione che ha visto dodici anni fa un intervento di sequestro, ma nella quale anche negli anni precedenti il famoso privato che tutti richiamano, che sono i Riva, ha fatto quello che ha fatto, ovvero un saccheggio. In sostanza, quindi, la ragione per la quale votiamo contro questo provvedimento non è l'intervento di amministrazione straordinaria, scelta obbligata in questo momento.

Di fronte al fatto che non c'è un accordo tra la proprietà pubblica e privata, infatti il rischio è che questa azienda stia di fatto morendo dal punto di vista produttivo. Dal punto di vista della sicurezza, ho già avuto modo di denunciare in questa Aula quanto mi hanno riferito nel corso della missione a Genova. In sostanza siamo di fronte al fatto che l'amministrazione straordinaria è oggettivamente necessaria e, allo stesso tempo, i soldi stanziati servono solo per pagare i debiti già pregressi e non per poter andare avanti in futuro. Questo è il dato.

La ragione per la quale esprimiamo un voto contrario è che non c'è visione, non c'è prospettiva. Noi pensiamo che lo Stato debba giocare un ruolo fondamentale. Non deve escludere il privato, ma noi stiamo parlando in sostanza di una situazione che rischia di essere una pezza che cerca di coprire un buco, prendone uno più grande. Dobbiamo tenere in considerazione il fatto che abbiamo di fronte lavoratori e lavoratrici che vivono tutti i giorni il dramma di essere pagati o meno. Pensiamo alle migliaia di lavoratori dell'indotto, ma anche a quelli dell'Ilva stessa. Sono lavoratori che devono scegliere tra andare a lavorare e prendere lo stipendio o rischiare di morire. Non possiamo continuare a permettere questo dualismo sulla pelle delle persone che devono vivere in tranquillità, poter andare a lavorare per vivere e non per ammalarsi.

In sostanza noi stiamo affrontando un problema tra i più importanti. La responsabilità principale non è di questo Governo, ma la situazione è questa. Abbiamo una città con il più alto tasso di incidenza di tumori, anche tra le giovanissime generazioni.

Per quanto riguarda il problema di affrontare la bonifica, spiegatemi voi se esiste un posto in cui la bonifica è stata fatta dal privato. Se me lo dite, lo accetto. A me non è mai capitato; in tutti i processi di ristrutturazione la bonifica è stata fatta dal settore pubblico. Pensate alla questione di una trasformazione *green* dell'acciaieria. Certo, l'acciaio va prodotto. Sono convinto che una competizione a livello internazionale si fa anche mantenendo il settore manifatturiero e l'acciaio è fondamentale nel nostro Paese per poter continuare a produrre beni manufatti.

Chi governa questa transizione ecologica, *green*? Questa è la questione. Chi lo fa? Quali sono le risorse poste in questa direzione? Come si affronta la questione per dare una risposta sul terreno sanitario, ma anche su quello dello sviluppo produttivo? Per questa ragione nell'intervento che ho fatto precedentemente sugli ordini del giorno ho sostenuto che manca la prospettiva. Voi da sedici mesi continuate a far ballare e a far capire e non capire, perché non si capisce assolutamente nulla di dove si vuole andare; il problema è questo. Qual è la prospettiva che bisogna avere? Io penso che senza un intervento diretto dello Stato, rischiamo di trascinare la questione altri dodici anni. Non possiamo pensare però di continuare a buttare i soldi. I soldi ci vogliono, ma spenderli in questo modo significa buttarli in un pozzo senza fine. Questo è il dato fondamentale. L'abbiamo fatto sostanzialmente anche con ArcelorMittal, continuando a pagare un prezzo elevato senza far sì che il privato rischiasse; si è portato via il mercato, ma non ha investito.

In sostanza la politica deve affrontare questo dato. Chi governa ha la responsabilità nei confronti dei cittadini di far capire dove vuole andare, in quale direzione intende marciare, quali soldi mette a disposizione e con quali tempi. Questo è l'altro dato fondamentale. Non possiamo continuare in questa direzione. Il provvedimento è molto deludente da questo punto di vista, anzi è inesistente e privo di tale impostazione. Rischia di essere una situazione nella quale ci manteniamo a galla. Ma, se galleggiamo, rischiamo di continuare a depauperare la potenzialità dell'impresa, perché, se l'impresa non produce e se l'impresa non è in grado di trasformarsi per rispondere alla questione sanitaria e alla questione ambientale, cioè ai problemi che ci sono nella città, fa dei passi indietro. Se non si investe sulla sicurezza, non si può continuare a produrre. Peraltro poi neanche si produce, questo è l'altro dato, perché le persone continuano a rischiare, non solo a Taranto, ma in tutti gli altri stabilimenti.

E intanto cosa succede? Il mercato non sta fermo; ci sono altri *competitor*, a livello italiano e a livello

internazionale, che si portano via il mercato dell'acciaio, di questa potenziale impresa, perché c'è anche questo che soprattutto bisogna tener presente. Dobbiamo costruire un'impresa che produca ricchezza e che sia in grado di investire e di svilupparsi; questo è il compito dell'impresa, non è l'assistenzialismo. Non penso assolutamente che si debba andare in questa direzione e non mi spaventa un'impresa che abbia un margine di profitto per poter reinvestire. Però questa cosa non c'è, non so come spiegarlo.

E voi venite a spiegarci che, in sostanza, ci sono quelli che pensano al sol dell'avvenire e via dicendo. Io no, io sono molto pragmatico e molto concreto: trovatemi un'impresa italiana, o anche straniera, che sia disponibile a venire qui, a fare una *partnership* con Ilva e a fare le cose che bisogna fare, cioè dare una risposta ai problemi che ho detto prima. Questa cosa non c'è, non esiste, e per questa ragione noi votiamo contro. Sottolineiamo il fatto che questa proposta sostanzialmente ci fa galleggiare e non ha prospettiva sia dal punto di vista produttivo, sia dal punto di vista ambientale e sanitario; essa non risponde quindi ai cittadini e alle cittadine, in particolare di Taranto. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, signor Ministro, sottosegretaria Bergamotto, colleghi senatori, ho ascoltato il dibattito durante la giornata e adesso anche tutte le dichiarazioni di voto. Non devo essere sicuramente io a dare giudizi su come ogni forza politica si esprimerà con il voto su questi decreti. Come dicevo, ho ascoltato tutti gli interventi con grande attenzione, finanche l'ultimo, che ha detto che questi sono interventi che portano a galleggiare. Vorrei però ribadire, con certezza e con fermezza, che oggi finalmente, dopo dodici anni e dopo tanti Governi che si sono alternati in questo periodo, c'è un Governo che interviene di petto sulla vicenda Ilva e che cerca di rianimare un paziente che, come viene detto, è quasi morto. Cerchiamo di farlo portandolo fuori dalla rianimazione e cercando di salvare 10.000 posti di lavoro.

E la sinistra che fa? La sinistra sindacalista vota persino contro questo provvedimento, che cerca oggi di salvare i posti di lavoro. Ecco perché dico che posso capire tutti i giochi di parte della maggioranza e dell'opposizione in quest'Aula, però ci sono dei fatti concreti che vanno visti con grande attenzione. Voglio ribadire come solo due mesi fa ci siamo ritrovati in quest'Aula, perché due mesi fa, dopo numerose trattative, tavoli ed impegni tra il Governo e ArcelorMittal, finalmente abbiamo saputo (e certamente non abbiamo scoperto l'acqua calda) che ArcelorMittal non ha nessuna intenzione di investire un centesimo di euro sulla transizione dell'azienda verso la produzione di quello che noi crediamo invece si possa fare, cioè l'acciaio *green*.

Due mesi fa, con il ministro Urso, siamo stati in quest'Aula ad analizzare la questione a chiedere appunto degli interventi. Oggi, a distanza di due mesi, siamo intervenuti subito e con tempestività sulla questione, con interventi concreti. È chiaro che c'è da fare tanto altro, ma lo vedremo successivamente. Però oggi noi interveniamo e lo facciamo - come dicevo - con determinazione. Auspicavamo già due mesi fa che lo Stato riprendesse in mano la situazione, vista l'indisponibilità di ArcelorMittal e - me lo lasci dire, Presidente - l'inaffidabilità di questa azienda e di questi imprenditori, che si sono dimostrati, con tutte le loro rappresentanze, inaffidabili ad ogni livello.

Sappiamo tutti quello che c'è stato in questi due mesi. Il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato l'insolvenza e oggi la mancanza di liquidità di cassa dell'azienda - questo è certo - compromette non solo il futuro, ma l'odierna attività della stessa azienda.

Il Governo non si è girato dall'altra parte, ma ha deciso di intervenire e lo ha fatto. Ecco perché, signor Presidente, io non so se lasciare un'azienda senza liquidità sia un atto che non vada poi approfondito dal tribunale stesso. La dichiarazione di insolvenza ha dato il via libera al commissariamento e alla possibilità di concedere un prestito. Oggi abbiamo 320 milioni che servono, se non a respirare, comunque a mantenere in piedi un lumicino di speranza, insieme a tanti altri elementi che sono stati recepiti oggi in questi due decreti e che riguardano, in particolar modo, l'indotto, la possibilità di intervenire con il fondo di garanzia, come anche l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per sostenere l'impresa e la filiera.

In questi due mesi di tempo abbiamo fatto due decreti, trovando e mettendo sul tavolo 320 milioni di euro, destinati appunto all'Ilva. Abbiamo previsto misure a tutela della continuità produttiva e

occupazionale anche per le aziende dell'indotto. Ci sono diecimila posti di lavoro da salvaguardare e noi non lo dimentichiamo, perché a Taranto sono legati anche i destini di altre due aziende e di altri due territori. Abbiamo fatto tutto questo in due mesi e dico a tutti i colleghi senatori che sono intervenuti, di tutti i Gruppi, che quindi qualcosa sicuramente l'abbiamo fatta. Ed ecco perché guardiamo in prospettiva alla futura possibilità di salvare ancora meglio l'azienda.

Sono decreti, questi, che intervengono sui lavoratori diretti dell'Ilva, con garanzie quali la cassa integrazione straordinaria, come anche sui lavoratori dell'indotto. Riprendiamo in mano una situazione dopo i disastri che si sono perpetrati in questi ultimi dodici anni. Diceva bene il collega Misiani, quando, intervenendo, ha detto che tutte le forze politiche sono responsabili. Ha ragione: sicuramente lo sono tutte le forze politiche del centrosinistra.

Io voglio ricordare i nomi dei Governi che si sono alternati, dal 2011 ad oggi: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi. Io vorrei capire, dunque, le responsabilità politiche in capo a quale forza siano innanzitutto ascrivibili. Ricordiamo anche questo. (*Applausi*).

Ecco perché, come dicevo, oggi bisogna guardare al futuro dell'azienda: l'Ilva può produrre dieci milioni di tonnellate di acciaio, laddove il fabbisogno in Italia è di trenta milioni. Quindi, l'azienda è un *asset* strategico aziendale importante per il Paese Italia. Come dicevo, bisogna certamente guardare anche al futuro, al fatto che oggi si può produrre acciaio *green*, perché è chiaro che nel 2024 non possiamo più tenere in conflitto diritto al lavoro e diritto alla salute. Quindi, questa è la possibilità oggi, di produrre acciaio e di avere sul territorio un'azienda che guardi anche agli aspetti importanti della tutela ambientale.

Abbiamo ricordato tutti le ferite e i sacrifici che il territorio, la città e la popolazione, hanno sopportato in tutti questi anni. La città di Taranto porta ancora tutti questi sacrifici e ferite sulle spalle, con il carico di dolore di quella gente e di quelle famiglie.

Però oggi la città di Taranto ha anche voglia di riemergere e lo può fare ed è consapevole che coniugare il diritto al lavoro e alla salute oggi è possibile. Questa è oggi la strada da percorrere: è percorribile ed il Governo lo sta facendo in pochissimo tempo. Questo è ciò che il Governo ha intenzione di fare: la riconversione aziendale, consentendo in questo modo la continuità.

La siderurgia è fondamentale ed importante e, per le quantità che servono in Italia, l'Ilva può diventare uno stabilimento strategico, un *asset* importante per il Paese. Tocca a noi, quindi, rimediare a tutti i danni perpetrati nel passato. Non dimentichiamo che in tutti questi anni, con la caduta dell'Ilva e la conseguente caduta della produzione, abbiamo perso circa due punti di prodotto interno lordo.

Una volta fatti e attuati questi due decreti, messa in sicurezza oggi la situazione, serve un nuovo piano industriale e renderlo operativo: è questo l'appello che rivolgo al Governo qui presente. Ciò che è necessario e indispensabile in questo momento è rilanciare l'attività siderurgica e, nel contempo, trovare gli investitori privati. Le trattative - lo ribadiamo e lo abbiamo già detto due mesi fa - sono in corso e mi auguro che il Governo continui su questa strada e dia delle risposte oggi a un territorio che ne ha bisogno e che vuole guardare alla sua prospettiva futura anche con la stessa azienda. Ad oggi, il Governo mette sul tavolo, come dicevamo, due decreti-legge, la continuità dell'attività, 320 milioni di euro, ed è già attivo anche sul tavolo europeo per non permettere che la stessa azienda che oggi va via da Taranto, possa fare, in altri stabilimenti fuori dall'Europa, concorrenza sleale a chi produce acciaio in Europa. Anche questo va fatto ed è importante che il Governo lo stia già facendo sui tavoli europei che competono. Questo è un passaggio importante.

Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni. Vorrei ribadire come in questi mesi - e lo ha fatto anche in questi anni - sulla vicenda dell'Ilva, il mio Gruppo parlamentare, Forza Italia, è stato sempre attivo. Personalmente vengo da quel territorio, sono pugliese, quindi a livello locale ho partecipato a numerose attività. Ho incontrato i sindacati e l'indotto, così come ho incontrato l'azienda tante volte in passato; l'ho fatto e continuerò a farlo. Ho partecipato a tutti i tavoli ed è per questo che Forza Italia ha dato il suo contributo.

Si chiude in questo momento un capitolo vecchio, ma si apre una nuova pagina che dà speranza e fiducia ai lavoratori e alle comunità, mettendo al centro, come dicevo, un piano industriale che preveda la tutela ambientale, la piena salvaguardia occupazionale e il rilancio produttivo. È per questo, con il

nostro contributo, che votiamo e siamo favorevoli al decreto-legge in esame. (*Applausi*).

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto attendevamo in Aula la presenza del ministro Urso, che solo recentemente ha fatto una passerella a Taranto; a questo punto la sua assenza è una mancanza di rispetto nei confronti della città. (*Applausi*). La complessità delle tematiche comportava anche la presenza del Ministro della salute e del Ministro dell'ambiente, dato che la tematica Ilva è complessa e si estende a diversi temi.

Con questo provvedimento il Governo attesta il fallimento della sua politica industriale. Il Governo ripropone, come il gioco dell'oca, un vecchio paradigma che abbiamo già sperimentato, quello del 2015 con il Governo Renzi, ovvero l'amministrazione straordinaria, che significa il fallimento dell'azienda. Questa volta però l'amministrazione straordinaria è peraltro anche senza soldi. Inoltre il Governo con questo provvedimento va a proporre per l'ennesima volta il bidone di Stato, perché questo sarà poi il destino di tutti i crediti, di tutte le imprese e anche dei lavoratori, perché ci sarà l'ammissione di un fallimento e quindi l'incertezza di poter riscuotere i crediti.

La gestione dello stabilimento Ilva di Taranto è stata sempre deficitaria e lo dimostrano le società che si sono avvicendate, le gestioni private e pubbliche che si sono susseguite: Italsider, Ilva, nuova Ilva, Ilva in amministrazione straordinaria, ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Mantenere la fabbrica aperta e funzionante in questi dodici anni è costato agli italiani oltre 20 miliardi. Vorrei ricordare i crediti stralciati ammessi al passivo dell'ex Ilva dei Riva (oltre 6,5 miliardi di crediti ammessi al momento), le sofferenze oggi lasciate in eredità da acciaierie Italia, stimabili in base al decreto ultimo dell'ammissione alla all'amministrazione straordinaria (4,5 miliardi, come ha detto il Governo). La cassa integrazione perpetua, data in media a 3-4.000 lavoratori, che ci costa circa 250 milioni annui. Per quanto riguarda i costi ambientali e sanitari, ci sono degli studi, da ultimo uno studio dell'università di Firenze, che li stima in 280 milioni annui. Vi sono poi i fondi sequestrati ai Riva, dirottati per garantire la funzionalità dell'impianto: ricordo i 150 milioni, che nel corso del Governo Draghi e con il nostro voto contrario tutte le forze politiche hanno destinato alla funzionalità. A queste spese sociali aggiungiamo i prestiti pubblici: solo quelli concessi dal Governo Meloni sono circa 900 milioni, che non recupereremo mai; le garanzie statali sui prestiti bancari, quelli sì che li avete protetti e garantiti, perché sapete che l'azienda non è bancabile e gli investimenti errati nella cosiddetta ambientalizzazione, che non esiste, perché questo è dimostrato dai dati ultimi sull'inquinamento.

Ora, in tutti questi anni, soprattutto in questi ultimi dodici anni disastrosi, si sono susseguiti i sequestri giudiziari. Gli impianti Ilva sono tuttora sotto sequestro. Vi sono state sentenze di condanna, tra cui ricordo quelle della corte di assise di Taranto: 44 condanne con ventidue anni di carcere che sono stati riconosciuti come pene. Ricordo anche la sentenza della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo. Vi sono inoltre gli interventi dell'Unione europea in termini di infrazione; l'ONU che definisce Taranto «zona di sacrificio»; l'OMS che ha ritenuto insostenibili quei livelli di inquinamento per l'essere umano. Tutto questo non è servito a nulla, non è bastato a porre fine all'accanimento terapeutico, perché questo è quello che la politica oggi fa con questo provvedimento. (*Applausi*).

Noi, quando siamo andati al Governo, abbiamo subito gli errori di quelle scelte del 2015, quando si è decisa l'amministrazione straordinaria e la continuità produttiva. È vero, non siamo riusciti a chiudere quell'impresa per gli errori commessi nel passato, però oggi è diabolico riproporre quel paradigma del passato, ovvero la continuità produttiva a carbone. Si invoca la strategicità dello stabilimento, ma - attenzione - nella letteratura scientifica economico-aziendale non esiste un'azienda strategica che realizza perdite che vengono trasferite ai cittadini italiani, perdite anche umane. Questo è soprattutto quello che accade a Taranto, che noi non possiamo accettare: malattie e decessi.

Il Governo Meloni si sta assumendo delle responsabilità. Il gioco dell'oca adesso non produce più la responsabilità degli altri, ma è il Governo Meloni che si assume la responsabilità della continuità produttiva. Cosa ha fatto in questi diciotto mesi? Ha reintrodotta lo scudo penale, che era stato cancellato dal Movimento 5 Stelle; ha annullato il progetto di nazionalizzazione, quello che noi

stavamo cercando di fare nel corso del Governo Conte II, a salvaguardia degli investimenti e della chiusura delle fonti inquinanti, a salvaguardia e a tutela delle imprese e dell'indotto, dei lavoratori e dell'ambiente. Ha annunciato un *memorandum* con ArcelorMittal, che nessuno ha visto (e mi riferisco al ministro Fitto); ha cancellato il finanziamento di 1,2 miliardi di euro dal PNRR proprio sulla diversificazione industriale. Ha poi bloccato i fondi della transizione equa, i 900 milioni; infine, ha regalato i 680 milioni di soldi pubblici, perché quello è un regalo che è stato fatto ad ArcelorMittal prima di dichiarare lo stato di insolvenza. (*Applausi*).

Signor Presidente, a proposito di bidone di Stato, con questo provvedimento voi state trasferendo sul territorio una serie di perdite: oltre 200 milioni di euro per le sofferenze dell'indotto, che voi non garantite, perché non riconoscete la cessione *pro soluto* dei crediti; 500 imprese dell'indotto che oggi sono a rischio di chiusura; 5.000 lavoratori indiretti a rischio di licenziamento e per i fortunati anni di cassa integrazione, nella speranza, vana, di tornare un giorno a lavorare.

Signor Presidente, con riferimento ai lavoratori dell'indotto, le tutele per sole dieci settimane ci sembrano ridicole. Ci chiediamo, inoltre, dove il Governo e la maggioranza pensino di andare con i 320 milioni con cui adesso stanno finanziando l'amministrazione straordinaria e con i 120 milioni che hanno già chiesto ai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria. Considerando le perdite che Ilva produce ogni mese, non si arriverà neanche a settembre, questa è la realtà. Oggi ci chiediamo quindi come si intenda porre in equilibrio l'azienda, dato che l'articolo 27 impone di dimostrarlo.

Oggi contestiamo due punti essenziali: l'illegittimità dell'amministrazione straordinaria, perché non ci sono le condizioni poste dall'articolo 27, e il fatto che a breve la Commissione europea aprirà un fascicolo di infrazione, perché i due finanziamenti (di 680 milioni e 320 milioni) che state dando all'azienda sono illegittimi, il primo per la mancanza del piano industriale, il secondo sia per la mancanza del piano industriale, sia perché si sta finanziando un'azienda deficitaria, un'azienda in crisi, e abbiamo la certezza che i due finanziamenti non rientreranno. Dovete dire agli italiani il costo della vostra operazione.

Infine, vorrei avviarmi a concludere il mio intervento con quello che ha dichiarato il ministro Urso nel corso della sua passerella a Taranto. Vuole realizzare acciaio pulito, ma lo vuole fare confermando la produzione a carbone. Vorremmo ricordare al ministro Urso che dalle ciminiere a carbone non usciranno mai fiori. Inoltre, il Ministro ha detto che la produzione di Taranto è fondamentale per la produzione delle auto in Italia, ma forse non sa che oggi per tutta la produzione di auto in Italia i laminati vengono dall'Asia, perché sono più convenienti e hanno la stessa qualità dell'acciaio di Taranto. Inoltre, forse il Ministro non sa che oggi, con l'evoluzione delle macchine elettriche, ci sarà sempre meno bisogno di acciaio e non sa che produrre acciaio sarà sempre più difficile e oneroso.

Concludo, signor Presidente, con la linea politica del MoVimento 5 Stelle, che giustifica la nostra contrarietà al provvedimento in discussione. Anche nel testo in discussione chiediamo un accordo di programma che contempli la chiusura delle fonti inquinanti, le bonifiche, la diversificazione industriale con l'abbandono del fossile, l'introduzione della valutazione di impatto ambientale speciale (VIAS), la riduzione delle soglie degli inquinanti e soprattutto la riconversione economico-sociale e culturale di Taranto. Il termine «riconversione» è sconosciuto, così come lo sono le tutele ambientali e sanitarie, come è dimostrato dal vostro disinteresse a proseguire quell'attività di riconversione che noi avevamo iniziato nel corso del Governo Conte II. Inoltre, il fatto che il gruppo Ferretti si disimpegna a investire su Taranto è la dimostrazione che voi non volete cambiare il futuro di quella città. In tema di riconversione, inoltre, attendiamo da tre anni la semplice nomina di una *governance* all'interno della Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo: mi chiedo cosa stiate aspettando.

Signor Presidente, oggi la principale economia di Taranto è la cassa integrazione, con cui vivono ormai oltre 6.000 persone: lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, lavoratori di Acciaierie d'Italia, lavoratori portuali, lavoratori dell'arsenale, lavoratori della Cementir. Diciamo basta a questo suicidio di Stato. Liberiamo Taranto, perché Taranto ha la necessità di un futuro diverso. Basta con la politica dello struzzo, ossia far finta che la realtà è un'altra.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, noi oggi qui abbiamo trattato un decreto volto al rafforzamento delle misure a sostegno delle aziende in questo momento complesso, in particolare a sostegno di tutto quello che è l'azienda ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ma di tutto quello che è l'indotto e soprattutto delle grandi imprese come questa che versano in stato di insolvenza, che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Tutti noi conosciamo le vicende che hanno attraversato e stanno attraversando gli stabilimenti di questa azienda, per i quali è intervenuto dapprima il decreto n. 4 del 2024, poi il Governo ha emanato il decreto-legge n. 9 del 2024 a tutela delle imprese dell'indotto, che ha raccolto le esigenze emerse durante oltre trenta audizioni svolte nella nostra Commissione. Per dare continuità poi ai due provvedimenti di urgenza, il Governo, con l'emendamento 2.0.1000 presentato in Commissione, ha trasfuso tutti i contenuti nel decreto-legge n. 9.

Questo Governo e questo Parlamento, soprattutto la sua maggioranza, intendono assicurare una continuità produttiva ad Acciaierie d'Italia, nonché quella delle aziende dell'indotto e hanno seguito, fin dall'insediamento la vicenda, che sta duramente colpendo i lavoratori, la città di Taranto, il territorio, ma anche - non dimentichiamocelo mai - gli altri stabilimenti del gruppo: Cornigliano, Genova, Novi Ligure, Racconigi, Gattinara, Salerno, Paderno Dugnano, Legnaro. Credo non serva ricordare che l'acciaio è un *asset* strategico perché interessa tutta l'industria. Il settore siderurgico italiano è al secondo posto in Europa dopo la Germania, all'undicesimo posto nel mondo per tonnellate prodotte e Acciaierie d'Italia è il più grande impianto siderurgico italiano ed attualmente dà lavoro, come abbiamo detto più volte, a oltre 10.500 dipendenti, di cui 3.000 in cassa integrazione, 2.500 di questi solo nella città di Taranto. L'impatto dell'ex Ilva sul prodotto interno lordo del nostro Paese è di oltre lo 0,2 per cento, ma su quello del Mezzogiorno è dello 0,7 per cento.

È quindi fondamentale continuare a sostenere con convinzione le sorti del gruppo, impostando un piano di recupero e progetti di rilancio affinché *player* privati possano essere interessati a investire sull'impianto. È inutile ogni volta guardare indietro, cercando le colpe di tutti quelli che ci hanno preceduti: dobbiamo guardare avanti con convinzione e con forza, se crediamo in questo settore.

Il decreto va in questa direzione, include varie misure di sostegno, toccando aspetti fondamentali, in particolare - non dimentichiamolo - l'indotto. A tutela delle imprese dell'indotto, il decreto riconosce condizioni agevolate di accesso al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ammesse, queste, alla procedura di amministrazione straordinaria.

In Commissione sono stati modificati i requisiti di accesso al fondo indicando quali beneficiari le imprese che hanno prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente. In origine, la norma era rivolta a imprese che producevano oltre il 50 per cento del fatturato medio complessivo degli ultimi due esercizi ed escludeva troppe imprese. La modifica è frutto dell'approvazione di un emendamento presentato anche dal Gruppo Lega, con il quale si salvaguardano gli interessi di tutte le imprese di piccole e medie dimensioni fornitrici dell'ex Ilva.

Per effetto dell'approvazione di tale modifica, la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente fino alla misura dell'80 per cento dell'importo del finanziamento in caso di garanzia diretta e del 90 per cento in caso di riassicurazione. Questa mi sembra una cosa molto buona. Inoltre, è previsto che per l'anno 2024 sulle operazioni finanziarie possa essere anche richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. L'effetto del contributo è dunque quello di ridurre della metà il tasso di interesse contrattuale e grazie, anche qui, all'approvazione di un emendamento presentato anche dal Gruppo Lega, sono stati raggiunti due importanti obiettivi.

È stata garantita anzitutto a tutte le imprese fornitrici la preveducibilità dei crediti, anche nel caso di soluzioni non continuative del rapporto tra la prestazione resa e l'avvio della procedura. Sono state esplicitate le prestazioni per le quali si riconosce la preveducibilità dei crediti. È un punto fondamentale. Inoltre, sempre sulla tutela occupazionale negli stabilimenti, si è intervenuti anche nei confronti dei lavoratori dell'indotto, prevedendo un'integrazione al reddito che, attualmente pari a sei settimane, potrà essere prolungata, grazie all'emendamento approvato, fino a dieci settimane.

Altrettanto importante per salvaguardare produzione, messa in sicurezza e occupazione è la norma che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze possa concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo dei 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici Ilva, al fine di supportare le esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Il prestito ponte consentirà anche la gestione ordinaria dello stabilimento, gli investimenti necessari, la messa in sicurezza degli impianti, per rilanciare la produzione e attrarre investitori.

È anche previsto il riconoscimento fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000.

Ritengo che complessivamente abbiamo svolto un ottimo lavoro. Voglio ringraziare il presidente della 9a Commissione, il senatore Luca De Carlo e il sottosegretario Bergamotto (*Applausi*) per l'attenzione prestata a tutto il provvedimento. Il nostro lavoro va nella giusta direzione per rilanciare il più significativo sito siderurgico d'Italia. Occorre lavorare per garantire il diritto alla salute, procedendo alla riconversione ecologica del sito produttivo, ma al contempo dobbiamo tutelare lavoratori e filiere produttive di un *asset* strategico del nostro sistema produttivo.

È tuttavia notizia di questi giorni - e questo è molto importante, Presidente - che le banche non avrebbero intenzione di comprare i crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti di Acciaierie italiane per mancanza di garanzie. Una situazione che avrà come effetto quello di paralizzare centinaia di piccole aziende, già duramente provate dall'impossibilità di riscuotere il dovuto in termini utili alla prosecuzione dell'attività. Faccio appello allora agli istituti di credito affinché non rimangano sordi alle istanze delle piccole imprese (*Applausi*). Chiedo, altresì, Sottosegretario, signor Ministro, che il Governo si faccia promotore con le banche di un tavolo volto alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa (*Applausi*) che definisca le modalità di cessione dei crediti deteriorati. Tutto questo anche alla luce dell'impegno del Governo per evitare in parte il pagamento alle banche sugli extra profitti. Il sistema bancario ce lo deve. Il Governo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze degli istituti; oggi il nostro Paese si aspetta che questi ultimi facciano altrettanto nei confronti di coloro che hanno effettivamente bisogno dell'aiuto di tutti. (*Applausi*).

Ringrazio anche per la sua disponibilità il ministro Urso, che verrà a visitare i territori. Sarà anche in Piemonte nella giornata del 9 marzo. Il rapporto con le aziende e con le imprese è fondamentale, al di là di quella che è l'importanza, nota a tutti, di Taranto.

Ricordo infine che l'attuale Governo ha chiesto all'Unione europea di cambiare obiettivi e modalità della politica industriale siderurgica per evitare che le imprese europee subiscano ingiustamente la concorrenza sleale di chi produce al di fuori dell'Unione senza rispettare le adeguate condizioni ambientali, sociali e di salute.

Ebbene, Presidente, ho ascoltato molte polemiche in quest'Aula, ma io credo che oggi abbiamo cercato di lavorare su un testo per dare continuità. Il Parlamento ha affiancato il Governo, come credo dimostrerà il voto dei vari Gruppi parlamentari, per cercare di dare delle risposte concrete.

Non dimentichiamoci dell'aspetto fondamentale: una produzione fondamentale per il nostro Paese, l'occupazione, le imprese piccole e medie, ma anche quelle un po' più grandi dell'indotto vanno tutte tutelate e salvaguardate, per una garanzia di fornitura di beni e servizi. Il voto della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è favorevole a questo provvedimento. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la lunga, lunghissima vicenda dell'ex Ilva vede chiudersi un capitolo disastroso, quello della gestione fallimentare di ArcelorMittal, e aprirsene un altro, l'amministrazione straordinaria con la nomina del commissario Giancarlo Quaranta, un uomo di industria, un professionista che ha esperienza nel settore siderurgico e al quale è d'obbligo fare gli auguri di buon lavoro.

Un lavoro - voglio sottolinearlo fin da subito - che non sarà facile, perché la situazione di Acciaierie d'Italia è oggettivamente drammatica e la scelta appena compiuta con l'amministrazione straordinaria è una scelta drastica, delicatissima e densa di incognite. Basti ricordare che la produzione è precipitata ai minimi termini: meno di 3 milioni di tonnellate di acciaio, a fronte dei 5-6 milioni previsti dai piani industriali. Basti ricordare che migliaia di dipendenti sono in cassa integrazione. Basti ricordare l'assoluta assenza di liquidità e lo stato di insolvenza dichiarato pochi giorni fa dalla sezione fallimentare del tribunale di Milano. E questo - è bene ricordarlo, perché in quest'Aula ne abbiamo parlato e abbiamo approvato delle somme in precedenti decreti - nonostante le ingenti risorse pubbliche che sono state stanziare solo nell'ultimo anno. Accanto a tutto questo c'è il rischio che gli impianti, senza l'acquisto di materie prime, possano fermarsi e possano fermare la loro capacità produttiva.

Ho fatto questa premessa dicendo che non c'è dubbio che si debba voltare pagina e non c'è dubbio nemmeno sul fatto che o si riuscirà a farlo ora o non si riuscirà a farlo più. Va aperta una nuova fase, nella quale non si ripetano gli errori compiuti nel passato e in particolare non si ripetano gli errori compiuti nell'ultimo anno e mezzo, nel quale abbiamo assistito agli effetti di un pessimo combinato disposto, quello formato dal progressivo disimpegno di ArcelorMittal, che a Taranto ha quasi del tutto rallentato, fino a fermarsi, mentre in altre realtà all'estero invece ha corso, e dalla linea ondivaga di questo Governo. Anzi vorrei dire - come è stato ricordato anche da altri colleghi - da due diverse linee: da una parte la linea del ministro Urso, che è qui presente e che saluto, di sostanziale incapacità di incidere rispetto all'effettivo impegno di ArcelorMittal per il rilancio dello stabilimento di Taranto; dall'altra quella del ministro Fitto, che lo scorso maggio ha avviato con il socio privato una trattativa che non ha portato a nulla, se non a un *memorandum*, sottoscritto a settembre, di cui non abbiamo mai saputo termini e condizioni, nonostante le nostre ripetute richieste con interrogazioni e interpellanze in sede parlamentare.

Ad accomunare queste due linee, cioè la linea disastrosa di ArcelorMittal e quella ondivaga del Governo, c'è il fatto di aver prodotto, in questo periodo, solo ritardi, incertezze (*Applausi*), decreti di corto respiro, miopi e incapaci di affrontare le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria e occupazionale che riguardano le Acciaierie d'Italia.

Ciò vale anche per il decreto di cui stiamo discutendo, che poi non è solo un decreto, ma ha visto confluire nello stesso testo due decreti.

Dal 18 gennaio si sono susseguiti, non solo questi due decreti, ma un terzo decreto, quello che fa riferimento al PNRR, che è stato approvato sabato 2 marzo, relativo al fatto che vengano previsti ulteriori finanziamenti.

Ciò a dimostrazione del fatto che tutto questo è avvenuto con una linea ondivaga, con una certa improvvisazione, con aggiustamenti di volta in volta. Anche i 320 milioni di prestito ponte stanziati dal decreto sono assolutamente insufficienti, come abbiamo detto nel corso dell'esame in Commissione. Così come non è abbastanza forte l'azione sul versante degli ammortizzatori sociali e su quello delle misure a sostegno delle imprese dell'indotto.

Positivo, invece, voglio ricordarlo, è il via libera dato in Commissione al nostro emendamento, che consente di utilizzare parte degli avanzi vincolati di amministrazione della Regione Puglia per sostenere le imprese dell'indotto. È un fatto importante che consentirà di sbloccare quelle risorse, di soddisfare i crediti e significa assicurare la continuità produttiva, in alcuni casi la stessa sopravvivenza delle aziende, oltre che permettere, finalmente, ai lavoratori che sono in attesa da tanti mesi di ricevere le loro retribuzioni. (*Applausi*).

Altro emendamento su cui abbiamo insistito e che è stato approvato in Commissione è quello che ha introdotto l'obbligo per il commissario di redigere e comunicare al Ministero, entro sei mesi dal

provvedimento di ammissione dell'amministrazione straordinaria, un apposito vero e proprio piano industriale.

Collegli, questo è un punto fondamentale. Dopo, non solo le incertezze, ma anche la scarsa trasparenza di questi lunghi mesi, finalmente potremo avere a disposizione i numeri reali sullo stato economico finanziario e patrimoniale, sulla consistenza del debito, sulla platea effettiva dei creditori e sullo stato degli impianti, anche per verificare l'attuale livello di sicurezza degli impianti, la loro manutenzione, anche per la sicurezza dei lavoratori.

Il piano industriale sarà indispensabile per comprendere e valutare aspetti decisivi. Il primo è capire se il settore della produzione dell'acciaio avrà ancora prospettive di ripresa e di sviluppo nel nostro Paese. Parliamo di un settore produttivo fondamentale per la nostra economia, indispensabile per il funzionamento di altri settori manifatturieri e cruciale per l'occupazione.

Oggi, purtroppo, ancora ad oggi, nonostante le molte dichiarazioni, il Governo non riesce a mettere a punto un piano nazionale della siderurgia. D'altro canto, per farlo servirebbe avere una strategia, una previsione compiuta di politica industriale, cosa di cui da un anno e mezzo sinceramente non si riesce a vedere l'ombra.

Il secondo aspetto è che il piano del commissario dovrà chiarire se gli stabilimenti appartenenti ad Acciaierie d'Italia saranno soggetti a spezzatino e venduti separatamente a più acquirenti. Terzo aspetto sarà capire se verrà intrapresa la strada della *bad company* sul modello Alitalia, in particolare per lo stabilimento di Taranto, e, ancora, quale sarà il livello di occupazione e di capacità produttiva per tutti gli stabilimenti e, conseguentemente, di approvvigionamento di acciaio per il nostro sistema produttivo.

Quali saranno i livelli di produzione? Questo sarà fondamentale per capire quale sarà il livello di occupazione e quello della cassa integrazione per tutti gli stabilimenti: Genova Corigliano, Novi Ligure, Porto Marghera. E rispetto all'ex Ilva di Taranto, come verrà portato a compimento il processo di decarbonizzazione?

È vero, come ha detto la collega Aurora Floridia, dal mio emendamento sul piano industriale è stata tolta la parte relativa l'ambientalizzazione, ma noi su questo continuiamo a insistere perché il processo di decarbonizzazione è fondamentale per garantire un'innovazione e a tutela della salute e dell'ambiente dei territori interessati. (*Applausi*).

Sono tutte informazioni, quelle che ho appena sintetizzato, che, allo stato attuale, non sono disponibili, ma che nei prossimi sei mesi dovranno consentire di procedere in modo ordinato e consapevole verso un possibile rilancio degli stabilimenti industriali in amministrazione straordinaria.

Di numeri e scelte trasparenti c'è bisogno. È questa la prima cosa di cui c'è davvero bisogno. È così che si possono aiutare le imprese dell'indotto; è così che si possono aiutare i lavoratori: con il procedere dell'amministrazione straordinaria e la vendita degli *asset* ai nuovi investitori. Difficoltà che di certo non mancheranno e che noi dovremo affrontare con serietà, responsabilità, lungimiranza.

Un segnale importante è rappresentato dal fatto che il commissario già nei primi giorni del suo incarico abbia voluto incontrare le rappresentanze sindacali. È bene ricordare anche in questa sede che, grazie a un nostro emendamento, è stata ripristinata la consultazione sindacale per la cassa integrazione: è un fatto anche questo significativo. Sarà necessario anche un confronto costante con le istituzioni locali, come nei mesi e nei giorni scorsi abbiamo chiesto proponendo la creazione di un tavolo istituzionale permanente di confronto.

Signor Presidente, le questioni aperte sono grandi e decisive, come garantire innanzitutto la continuità produttiva e l'occupazione e come creare le condizioni perché nuovi soci privati possano entrare in questa realtà. Le possibilità di ripartenza passano da qui: confronto, visione, assunzione comune di responsabilità. Noi, da parte nostra, ci mettiamo il nostro contributo, lo abbiamo messo nel lavoro in Commissione e siamo disponibili a dare una mano. Anche il nostro voto di astensione su un decreto-legge di cui pure vediamo tutti i limiti, che abbiamo messo in evidenza nei mesi precedenti, vuole essere un segnale in questo senso. Certo è, però, che nel merito delle scelte che farete, come anche rispetto a tutte quelle che non avete ancora compiuto, continueremo a non farvi sconti proprio in nome dell'interesse nazionale, per il bene del nostro Paese che merita molto di più... (*Il microfono si disattiva*)

automaticamente). (*Applausi*).

NOCCO (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCO (Fdi). Signor Presidente, occorre garantire il rilancio produttivo e occupazionale e la riconversione ambientale degli stabilimenti siderurgici di Taranto. Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi in Aula stiamo discutendo uno dei *dossier* più complessi che come Nazione siamo chiamati ad affrontare. Ereditiamo purtroppo uno scenario desolante che richiama per più aspetti quello del 2015. L'impegno che il Governo Meloni, del ministro Adolfo Urso e di tutta la maggioranza è quello di non ripetere gli errori del passato (*Applausi*) e di vagliare tutte le possibili opzioni per il risanamento e il rilancio di uno stabilimento ritenuto strategico non solo per il territorio pugliese, in sofferenza ormai da tempo, ma per l'intero sistema Paese.

Per la seconda industria manifatturiera d'Europa, la siderurgia non può che essere ritenuta strategica. Parliamo di 20.000 lavoratori e di tantissime imprese dell'indotto sul cui futuro si è stagliata un'ombra a causa di una politica industriale spesso anche scellerata, che ha ridotto in condizioni deprecabili lo stabilimento a ciclo integrale più grande di Europa. Che ciò sia frutto di una precisa volontà di avvantaggiarsi sullo scenario internazionale grazie ad investimenti maggiormente remunerativi e più d'avanguardia, magari in Francia, non è nostro compito definirlo. A questa Assemblea e alla parte coscienziosa del Paese spetta invece il compito di trovare soluzioni concrete ed efficaci per rilanciare le produzioni, per garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie del sito produttivo a beneficio dei cittadini del territorio tarantino, della loro salute e dell'ambiente in cui vivono (*Applausi*), nonché per tutelare i tantissimi lavoratori frenando il processo distruttivo in atto e per salvaguardare la continuità produttiva.

Riteniamo ancora possibile, infatti, produrre acciaio in modo responsabile ed efficiente, seppure in una situazione a dir poco complessa e ingarbugliata, in cui tante decisioni ereditate dal passato rappresentano oggi dei macigni di difficile trattazione, ma su cui invece il Governo Meloni sta imponendo la propria impostazione risolutiva. Soluzioni che in parte ritroviamo nel testo che ci accingiamo ad approvare. Infatti, come è noto, la scelta certamente difficile, ma assolutamente necessaria per il lancio dello stabilimento è stata quella dell'amministrazione straordinaria di un'impresa che questo Governo ritiene assolutamente strategica non solo per il territorio pugliese, ma anche per l'intero sistema Paese. Con questa decisione riusciamo ad evitare pertanto che gli ordinari strumenti del codice della crisi siano utilizzati a fini dilatori.

Avevamo dinanzi un bivio: o rischiare un ulteriore procrastinarsi di una fase di stallo a danno della produzione industriale, delle tante imprese dell'indotto e dei numerosi lavoratori dello stabilimento, oppure agire per ripartire.

All'inerzia abbiamo preferito l'azione, come nostra caratteristica (*Applausi*) e come dimostriamo ogni giorno su tanti *dossier* differenti, dai più semplici ai più complessi, come quello che stiamo affrontando anche oggi. Una scelta che ha trovato conferma ulteriore nelle decisioni del tribunale di Milano, che si è espresso nelle scorse settimane. E dopo aver definito le modalità con cui procedere alle operazioni di rilancio del sito produttivo tarantino, il ministro Urso ha provveduto a finalizzare la nomina dei commissari: Giancarlo Quaranta, già nominato commissario straordinario di Acciaierie d'Italia lo scorso 20 febbraio, è stato dunque affiancato dal professor Giovanni Fiori, esperto di *corporate governance* e *internal auditing*, e dal professore Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia ed esperto di tematiche ambientali. Come si può osservare, profili autorevoli in grado di guidare i prossimi passi, ad iniziare da ciò che ci hanno ribadito tutte le associazioni delle imprese audite negli approfonditi lavori della Commissione industria, voluti dal presidente Luca De Carlo, che ringrazio. (*Applausi*).

Evitare il 2015 è stato praticamente il *mantra* che ci è stato ripetuto in queste settimane: il riferimento è ovviamente ai 150 milioni di euro andati in fumo, un'ipotesi per noi inconcepibile, che ha trovato risposta nella possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze conceda uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici tarantini. Ciò al fine di supportare le

indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. A questi fondi si aggiungono altri 150 milioni di euro che lo Stato concede per il tramite dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Anche qui il ministro Urso ha provveduto al rinnovo dei commissari, nominando il professor Francesco Di Ciommo, esperto di diritto bancario e finanziario, delle crisi di impresa e di diritto amministrativo e societario, e la dottoressa Daniela Savi, esperta in gestione della crisi di impresa in materia fiscale, nonché ha confermato il professor Alessandro Danovi, già commissario della procedura ed esperto di risanamento di impresa, gestione dell'insolvenza e operazioni straordinarie.

L'approccio teso alla migliore risoluzione possibile della faccenda lo si denota dalla novità normativa introdotta in Commissione, con cui si permette alla Regione Puglia di utilizzare avanzi finanziari per sostenere le imprese dell'indotto, nel rispetto della direttiva europea in materia di aiuti di Stato, oggetto di attente valutazioni da parte dei Ministeri competenti. Siamo intervenuti poi nella cassa integrazione straordinaria, estendendo ulteriormente il periodo, sino a dieci mesi, con un emendamento d'Aula del presidente De Carlo, sui parametri di accesso al fondo di garanzia, nonché sul perimetro delle imprese interessate dai sostegni economico-finanziari, proprio perché consci di quanto sia determinante l'impatto dello stabilimento su tutto il territorio tarantino e non solo.

La salvaguardia di ciò che oggi continuiamo a poter avere, la preservazione della speranza che si possa ancora fare acciaio e lo si possa fare in maniera sempre più attenta ai risvolti ambientali, a beneficio della popolazione che con il sito produttivo vive e convive (*Applausi*), lo dobbiamo alle tante micro e piccole imprese e ai lavoratori che non hanno mai smesso di pensare al futuro. A loro sono stati demandati non solo i trasporti e le pulizie, ma anche gran parte delle attività manutentive ordinarie e straordinarie, tutta la messa in sicurezza e gli interventi di bonifica e di materia ambientale.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,50)

(*Segue NOCCO*). A questa gente vanno il nostro pensiero e tutte le nostre attenzioni. A chi ha perpetrato politiche industriali intrise di abbandono, silenzi e inazione, auguriamo comunque il meglio, ma assolutamente lontano dalla nostra gente e dalla nostra terra.

Il Governo e il Parlamento continueranno a fornire tutto il supporto normativo e di risorse necessarie a questo stabilimento strategico per l'intera Nazione e che da pugliese mi sta particolarmente a cuore. Saremo vicini ai commissari neonominati, a cui non faremo mai mancare il nostro supporto. Li attendono mesi cruciali, in cui dovranno elaborare soluzioni non semplici, come dimostra il confronto in corso con Sace e gli istituti bancari, nonché un piano industriale triennale con cui si possa finalmente risanare e rilanciare lo stabilimento tarantino, proiettandolo nel futuro con scelte strategiche, efficaci e intelligenti, per garantire innovazione e produttività.

Riteniamo che la strada tracciata sia la migliore per giungere a soluzioni concrete per i lavoratori, i cittadini e l'intero territorio tarantino: chiarezza di analisi, determinazione e lucidità d'azione.

Per tutto questo, esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Colleghi, vorrei darvi una informazione su un momento di condivisione.

Venerdì 8 marzo è la Giornata internazionale della donna. Credo che il Senato voglia esprimere congiuntamente un grande augurio a tutte le nostre senatrici e a tutte le donne del mondo (*Applausi*), pur nella consapevolezza che sarebbe opportuno che la festa fosse tutti i giorni e non solo una volta l'anno.

Desidero comunque segnalare - lo dico per informazione - che, tramite i Capigruppo, mi sono permesso di invitare le senatrici a Palazzo Giustiniani giovedì per un momento di incontro, nell'auspicio che possa essere benaugurante per il futuro dei lavori del Senato.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 12 marzo 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,03).

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLE MISSIONI E GLI IMPEGNI OPERATIVI

INTERNAZIONALI DA AVVIARE NEL 2024

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 6

(6-00075) n. 1 (05 marzo 2024)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#).

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024;

premessi che:

la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 26 febbraio 2024 riguarda la partecipazione italiana a tre nuove missioni: EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) è finalizzata a sostenere, con personale della magistratura, l'Ucraina nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile; l'operazione Levante finalizzata ad assicurare, con il ricorso a personale militare, la disponibilità di beni di prima necessità e di servizi sanitari per la popolazione civile di Gaza; la proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale;

i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente rendono particolarmente complesso il quadro strategico dell'impegno internazionale dell'Italia, non solo sul fronte militare;

la libertà di navigazione è un principio di diritto internazionale fondamentale, anche a prescindere da specifici interessi nazionali, e deve essere salvaguardata dovunque sia messa a rischio, soprattutto nei tratti di mare come gli stretti, dove può essere più facilmente minacciata;

atti aggressivi contro il traffico mercantile devono essere contrastati, sia che vengano condotti da attori istituzionali sia, a maggior ragione, che vengano realizzati da organizzazioni armate che controllano vaste aree territoriali, ma il cui governo non è riconosciuto dalla comunità internazionale, come nel caso degli Houthi, gruppo terroristico alleato di Hamas, sostenuto dalla Repubblica islamica dell'Iran e responsabile della guerra civile e della rottura dell'unità statale in Yemen e di numerosi attacchi a mercantili in transito e infrastrutture sottomarine nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb;

lo scorso 19 febbraio il Consiglio Affari esteri dell'UE, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco *aspis*, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione PESC 2024/632 del Consiglio);

la decisione del Consiglio dell'UE risponde, seppure in modo tardivo, a un'esigenza imprescindibile per la sicurezza strategica e economica europea;

il comando tattico delle forze impiegate in ASPIDES è stato assegnato all'Italia e all'azione parteciperanno su base volontaria i Paesi membri dell'UE, che dispongono delle capacità militari necessarie allo svolgimento della missione;

a questa responsabilità assunta dall'Italia si deve presumibilmente l'attacco subito e respinto sabato scorso dalla nave Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina militare, che ha intercettato e

abbattuto un drone degli Houthi lanciato dallo Yemen;

l'operazione ASPIDES dovrà dimostrare di essere efficace, pena la perdita di credibilità della decisione dell'UE; la condizione preliminare e ineludibile di successo è che le regole di ingaggio siano assolutamente identiche nella forma e nell'applicazione da parte di tutte le unità coinvolte nelle operazioni;

dal punto vista tecnico-militare la protezione dei navigli in transito e l'autoprotezione delle unità militari impiegate nell'area delle operazioni può essere attuata in forma passiva, neutralizzando gli attacchi in arrivo, oppure in forma attiva, eliminando le sorgenti di fuoco e i mezzi e le infrastrutture militari dell'aggressore;

la decisione del Consiglio dell'UE considera al momento solo l'opzione passiva, a differenza di quanto fatto in operazioni analoghe da Regno Unito e Stati Uniti, ma è opportuno che anche la seconda venga presa in considerazione, nel caso l'evoluzione della situazione la renda necessaria;

le circostanze in cui questa evenienza potrebbe rendersi necessaria dipendono anche dalla disponibilità di mezzi di difesa (come missili superficie-aria e artiglierie contro missili anti-nave), che potrebbe risultare critica a fronte della quantità di mezzi offensivi nella disponibilità dell'aggressore;

l'importanza di questa operazione è dimostrata anche dalle ricadute economiche che gli attacchi al traffico mercantile nel Mar Rosso hanno avuto sul piano internazionale;

a dicembre 2023 il volume dei *container* spediti attraverso il Mar Rosso si era ridotto del 66 per cento rispetto al volume medio registrato tra il 2017 e il 2019 e l'indice del costo del trasporto marittimo dalla Cina era più che raddoppiato dall'inizio della crisi di novembre 2023;

il valore dell'*import-export* italiano, che ogni anno transita per il canale di Suez, è pari a 148,1 miliardi di euro, cioè il 42,7 per cento del commercio estero italiano trasportato via mare e l'11,9 per cento del commercio estero italiano complessivo;

tra novembre 2023 e gennaio 2024, il commercio estero italiano ha riportato perdite per 8,8 miliardi di euro, pari a 95 milioni di euro al giorno, così suddivise: 3,3 miliardi di euro, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi di euro, pari a 60 milioni al giorno, per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri;

la crisi del Mar Rosso oltre a comportare l'allungamento dei tempi e l'innalzamento dei costi per la consegna delle merci, ha anche pesanti conseguenze sul sistema portuale italiano e sul suo indotto;

nel 2022, nei porti italiani sono transitate 41,5 milioni di tonnellate di merci imbarcate e sbarcate da navi in transito nel Canale di Suez, pari all'8,8 per cento della movimentazione totale dei porti italiani; nelle province in cui sono localizzati i 15 maggiori porti italiani, che concentrano il 95 per cento del movimento di merci attraverso il Mar Rosso, sono a rischio 2,5 miliardi di euro del sistema di trasporto e logistica italiano, filiera che nei territori presi in considerazione coinvolge circa 13.000 imprese;

l'instabilità dell'area minaccia anche la sicurezza degli approvvigionamenti di energia dell'Italia, che importa prodotti energetici attraverso il Mar Rosso per 19,4 miliardi di euro, pari al 21,3 per cento delle importazioni energetiche complessive (la media UE è del 17,4 per cento);

la gravità di questa emergenza e le numerose e molteplici sfide che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'UE devono affrontare impone di avviare rapidamente un processo di integrazione europea nel campo delle politiche di difesa e sicurezza;

l'Italia condanna l'aggressione avvenuta lo scorso 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale le milizie di Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano;

l'Italia opera per giungere alla liberazione degli ostaggi e al cessate il fuoco a Gaza e per garantire i necessari aiuti umanitari alla popolazione civile, nonché per rendere possibile la ripresa di un negoziato finalizzato all'attuazione del principio "Due Popoli due Stati", necessariamente condizionato alla garanzia di sicurezza sia per la parte palestinese che per quella israeliana;

l'Italia sostiene il diritto dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità politica dall'aggressione russa e di proseguire nel suo percorso di adesione all'Unione europea; in

questo quadro, l'Italia supporta l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile;

autorizza, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, l'avvio delle nuove missioni, di cui ai punti 2.1 (Missioni Internazionali delle Forze Armate) e 2.2 (Missioni Internazionali del Personale della Magistratura) di cui alla Relazione analitica *Doc. XXV*, n. 2, e di seguito riportate:

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas-Operazione Levante (scheda 13-*bis*/2024).

POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI

Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024).

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-*bis*/2024); impegnando altresì il Governo:

1) a operare nell'ambito delle responsabilità del comando tattico dell'operazione ASPIDES affinché:

1.1) sia fatto tutto il possibile per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e, in generale, lungo la rotta che porta dall'Oceano Indiano al Mare Mediterraneo, anche per le conseguenze economiche che il protrarsi di questa crisi, apertasi nel novembre scorso, avrebbe per l'Italia e per l'intero sistema del commercio internazionale;

1.2) sia garantita l'accuratezza e la tempestività del quadro informativo circa la minaccia che ASPIDES deve fronteggiare, attraverso uno scambio costante con gli altri attori presenti nell'area, nell'ambito della Operazione Prosperity Guardian e l'impiego di mezzi aerei da ricognizione e raccolta di informazioni di *intelligence*.

1.3) sia presa, ove necessaria, in considerazione l'attuazione di un controllo del traffico navale di possibile rifornimento delle scorte di mezzi offensivi del gruppo degli Houthi, mediante l'effettuazione di ispezioni, che tengano in ogni caso conto delle norme del diritto internazionale;

1.4) sia valutata e calibrata la postura militare dell'operazione in relazione agli eventi, all'efficacia delle operazioni difensive e alla possibile efficienza delle operazioni preventive in ragione della criticità della situazione;

2) a operare in sede europea per promuovere una maggiore integrazione sul terreno delle politiche di difesa e di sicurezza, che costituisce l'unica condizione per soddisfare le esigenze di efficacia e sostenibilità sia per i principali programmi di armamento, sia per il contrasto delle minacce militari e terroristiche che i Paesi UE già oggi sono e vieppiù saranno in futuro chiamate a fronteggiare.

(6-00075) n. 1 (testo 2) (05 marzo 2024)

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#).

Votata per parti separate. Approvata.

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024;

premesso che:

la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 26 febbraio 2024 riguarda la partecipazione italiana a tre nuove missioni: EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) è finalizzata a sostenere, con personale della magistratura, l'Ucraina nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile; l'operazione Levante finalizzata ad assicurare, con il ricorso a personale militare, la disponibilità di beni di prima necessità e di servizi sanitari per la popolazione civile di Gaza; la proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale;

i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente rendono particolarmente complesso il quadro strategico dell'impegno internazionale dell'Italia, non solo sul fronte militare;

la libertà di navigazione è un principio di diritto internazionale fondamentale, anche a prescindere da specifici interessi nazionali, e deve essere salvaguardata dovunque sia messa a rischio, soprattutto nei tratti di mare come gli stretti, dove può essere più facilmente minacciata;

atti aggressivi contro il traffico mercantile devono essere contrastati, sia che vengano condotti da attori istituzionali sia, a maggior ragione, che vengano realizzati da organizzazioni armate che controllano vaste aree territoriali, ma il cui governo non è riconosciuto dalla comunità internazionale, come nel caso degli Houthi, gruppo terroristico alleato di Hamas, sostenuto dalla Repubblica islamica dell'Iran e responsabile della guerra civile e della rottura dell'unità statale in Yemen e di numerosi attacchi a mercantili in transito e infrastrutture sottomarine nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb;

lo scorso 19 febbraio il Consiglio Affari esteri dell'UE, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco *aspis*, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione PESC 2024/632 del Consiglio);

la decisione del Consiglio dell'UE risponde, seppure in modo tardivo, a un'esigenza imprescindibile per la sicurezza strategica e economica europea;

il comando tattico delle forze impiegate in ASPIDES è stato assegnato all'Italia e all'azione parteciperanno su base volontaria i Paesi membri dell'UE, che dispongono delle capacità militari necessarie allo svolgimento della missione;

a questa responsabilità assunta dall'Italia si deve presumibilmente l'attacco subito e respinto sabato scorso dalla nave Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina militare, che ha intercettato e abbattuto un drone degli Houthi lanciato dallo Yemen;

l'operazione ASPIDES dovrà dimostrare di essere efficace, pena la perdita di credibilità della decisione dell'UE; la condizione preliminare e ineludibile di successo è che le regole di ingaggio siano assolutamente identiche nella forma e nell'applicazione da parte di tutte le unità coinvolte nelle operazioni;

dal punto vista tecnico-militare la protezione dei navigli in transito e l'autoprotezione delle unità militari impiegate nell'area delle operazioni può essere attuata in forma passiva, neutralizzando gli attacchi in arrivo, oppure in forma attiva, eliminando le sorgenti di fuoco e i mezzi e le infrastrutture militari dell'aggressore;

la decisione del Consiglio dell'UE considera al momento solo l'opzione passiva, a differenza di quanto fatto in operazioni analoghe da Regno Unito e Stati Uniti, ma è opportuno che anche la seconda venga presa in considerazione, nel caso l'evoluzione della situazione la renda necessaria;

le circostanze in cui questa evenienza potrebbe rendersi necessaria dipendono anche dalla disponibilità di mezzi di difesa (come missili superficie-aria e artiglierie contro missili anti-nave), che potrebbe risultare critica a fronte della quantità di mezzi offensivi nella disponibilità dell'aggressore;

l'importanza di questa operazione è dimostrata anche dalle ricadute economiche che gli attacchi al traffico mercantile nel Mar Rosso hanno avuto sul piano internazionale;

a dicembre 2023 il volume dei *container* spediti attraverso il Mar Rosso si era ridotto del 66 per cento rispetto al volume medio registrato tra il 2017 e il 2019 e l'indice del costo del trasporto marittimo dalla Cina era più che raddoppiato dall'inizio della crisi di novembre 2023;

il valore dell'*import-export* italiano, che ogni anno transita per il canale di Suez, è pari a 148,1 miliardi di euro, cioè il 42,7 per cento del commercio estero italiano trasportato via mare e l'11,9 per cento del commercio estero italiano complessivo;

tra novembre 2023 e gennaio 2024, il commercio estero italiano ha riportato perdite per 8,8 miliardi di euro, pari a 95 milioni di euro al giorno, così suddivise: 3,3 miliardi di euro, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi di euro, pari a 60 milioni al giorno, per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri;

la crisi del Mar Rosso oltre a comportare l'allungamento dei tempi e l'innalzamento dei costi

per la consegna delle merci, ha anche pesanti conseguenze sul sistema portuale italiano e sul suo indotto;

nel 2022, nei porti italiani sono transitate 41,5 milioni di tonnellate di merci imbarcate e sbarcate da navi in transito nel Canale di Suez, pari all'8,8 per cento della movimentazione totale dei porti italiani; nelle provincie in cui sono localizzati i 15 maggiori porti italiani, che concentrano il 95 per cento del movimento di merci attraverso il Mar Rosso, sono a rischio 2,5 miliardi di euro del sistema di trasporto e logistica italiano, filiera che nei territori presi in considerazione coinvolge circa 13.000 imprese;

l'instabilità dell'area minaccia anche la sicurezza degli approvvigionamenti di energia dell'Italia, che importa prodotti energetici attraverso il Mar Rosso per 19,4 miliardi di euro, pari al 21,3 per cento delle importazioni energetiche complessive (la media UE è del 17,4 per cento);

la gravità di questa emergenza e le numerose e molteplici sfide che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'UE devono affrontare impone di avviare rapidamente un processo di integrazione europea nel campo delle politiche di difesa e sicurezza;

l'Italia condanna l'aggressione avvenuta lo scorso 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale le milizie di Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano;

l'Italia opera per giungere alla liberazione degli ostaggi e al cessate il fuoco a Gaza e per garantire i necessari aiuti umanitari alla popolazione civile, nonché per rendere possibile la ripresa di un negoziato finalizzato all'attuazione del principio "Due Popoli due Stati", necessariamente condizionato alla garanzia di sicurezza sia per la parte palestinese che per quella israeliana;

l'Italia sostiene il diritto dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità politica dall'aggressione russa e di proseguire nel suo percorso di adesione all'Unione europea; in questo quadro, l'Italia supporta l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile;

autorizza, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, l'avvio delle nuove missioni, di cui ai punti 2.1 (Missioni Internazionali delle Forze Armate) e 2.2 (Missioni Internazionali del Personale della Magistratura) di cui alla Relazione analitica *Doc. XXV*, n. 2, e di seguito riportate:

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas-Operazione Levante (scheda 13-*bis*/2024).

POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI

Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024).

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-*bis*/2024); impegnando altresì il Governo:

1) a operare nell'ambito delle responsabilità del comando tattico dell'operazione ASPIDES affinché:

1.1) sia fatto tutto il possibile per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e, in generale, lungo la rotta che porta dall'Oceano Indiano al Mare Mediterraneo, anche per le conseguenze economiche che il protrarsi di questa crisi, apertasi nel novembre scorso, avrebbe per l'Italia e per l'intero sistema del commercio internazionale;

1.2) sia garantita l'accuratezza e la tempestività del quadro informativo circa la minaccia che ASPIDES deve fronteggiare, attraverso uno scambio costante con gli altri attori presenti nell'area, nell'ambito della Operazione Prosperity Guardian e l'impiego di mezzi aerei da ricognizione e raccolta di informazioni di *intelligence*.

1.3) sia presa, ove necessaria, in considerazione l'attuazione di un controllo del traffico navale di possibile rifornimento delle scorte di mezzi offensivi del gruppo degli Houthi, anche mediante l'effettuazione di ispezioni, che tengano in ogni caso conto delle norme del diritto

internazionale;

1.4) sia valutata e calibrata la postura militare dell'operazione in relazione agli eventi, all'efficacia delle operazioni difensive e alla possibile efficienza delle operazioni preventive in ragione della criticità della situazione;

2) a operare in sede europea per promuovere una maggiore integrazione sul terreno delle politiche di difesa e di sicurezza, che costituisce l'unica condizione per soddisfare le esigenze di efficacia e sostenibilità sia per i principali programmi di armamento, sia per il contrasto delle minacce militari e terroristiche che i Paesi UE già oggi sono e viepiù saranno in futuro chiamate a fronteggiare.

(6-00076) n. 2 (05 marzo 2024)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#).

Preclusa

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024;

premessi che:

il mandato della missione denominata Levante (scheda 13-*bis*/2024) è finalizzato alle attività di trasporto e aviolancio di beni di prima necessità a favore dei civili, schieramento di un ospedale da campo e di una unità navale con capacità sanitaria, in supporto alla popolazione civile, predisposizioni precauzionali per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle forze italiane dalla regione e rafforzamento della presenza nel Mediterraneo orientale;

in questo momento a Gaza è in corso una tragedia umanitaria assolutamente allarmante ed oltraggiosa che richiede il massimo sforzo politico e diplomatico volto a fermare lo sterminio in atto; al momento siamo di fronte ad un bilancio disastroso di morti che ormai ha superato le 30.000 vittime, di cui più di 12.500 bambini, e che continua ad aumentare; i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e l'ordine di evacuazione impartito ai palestinesi sono stati descritti da esperti e funzionari delle Nazioni Unite come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che violano il diritto internazionale;

da quando la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha ordinato a Israele, circa cinque settimane fa, di «adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e di aiuti umanitari urgentemente necessari», il numero di camion di aiuti che entrano nella Striscia è diminuito di oltre un terzo, secondo i dati delle Nazioni Unite. Le frequenti chiusure delle frontiere, i continui attacchi aerei israeliani, i combattimenti incessanti stanno ostacolando l'arrivo degli aiuti, compresa la consegna di cibo;

è fondamentale ogni sforzo volto a supportare la popolazione civile della Striscia di Gaza, fornendo loro assistenza umanitaria, beni di prima necessità e soccorso sanitario;

la nuova missione Operazione Levante ha tra i suoi obiettivi il «rafforzamento della presenza del Mediterraneo orientale», e potrà interagire con altre missioni internazionali già attive, ma non ancora autorizzate dal Parlamento per l'anno in corso, e in particolare attraverso la possibile collaborazione con il dispositivo aeronavale dell'operazione Mediterraneo Sicuro, che ha tra i suoi compiti un'attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica;

la missione di potenziamento di dispositivi nazionali dell'Unione europea (scheda 26-*bis*/2024) ricomprende alcune missioni già attive, ma anch'esse non autorizzate dal Parlamento per il 2024, e missioni nuove. Tra queste ultime la più significativa è la nuova operazione dell'UE EUNAVFOR ASPIDES, avviata in occasione del Consiglio dell'Unione europea del 19 febbraio 2024;

la decisione del Consiglio dell'UE dell'8 febbraio 2024 definisce il mandato della missione EUNAVFOR ASPIDES come consistente nell'accompagnare le navi nell'area di operazioni, garantire la conoscenza della situazione marittima nell'area di operazioni, proteggere le navi da attacchi multi-dominio in mare, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi di necessità e proporzionalità, in una sottozona dell'area di operazioni. Seppur tali compiti sono definiti eminentemente difensivi, il contesto di guerra in cui tale operazione avrà luogo rischia di determinare

di fatto compiti non esclusivamente tali;

dal 2014 una coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti porta avanti una guerra in Yemen, nel silenzio e nella complicità di diversi Paesi occidentali; questo conflitto ha prodotto migliaia di morti ed ha costretto più di 4,5 milioni di persone, tra cui più di 2 milioni di bambini e bambine, a lasciare le proprie case, e posto 21,6 milioni di persone, tra cui 11 milioni di bambine e bambini, in condizione di bisogno di assistenza umanitaria;

il 22 dicembre 2020 la Commissione esteri della Camera approvava una risoluzione in cui invitava il Governo a revocare definitivamente le licenze verso Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti «relative alle esportazioni di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile» e il 29 gennaio 2021 il Governo, attraverso il Ministro degli esteri, comunicava la sua decisione di revocare le licenze verso i due Paesi, mentre, rispettivamente il 17 aprile 2023 e il 31 maggio 2024, il Governo attuale ha deciso di ripristinare tali licenze per i due Paesi senza motivazioni solide e sufficienti;

dal 19 dicembre 2023 è in corso l'operazione Prosperity Guardian a seguito degli attacchi e delle minacce degli Houthi contro le navi mercantili. Questa operazione si configura come una vera e propria operazione militare che include incursioni sul territorio yemenita e prevede anche attacchi preventivi contro obiettivi Houthi;

il mandato di EUNAVFOR ASPIDES prevede una esplicita connessione con l'operazione Prosperity Guardian, in particolare per quanto concerne la condivisione di dati;

all'articolo 6, comma 4, della decisione del Consiglio dell'UE dell'8 febbraio 2024 si legge che EUNAVFOR ASPIDES coopera con l'operazione Prosperity Guardian, con le forze marittime congiunte e con gli Stati che desiderano contribuire alla sicurezza marittima nella sua area di operazioni. All'articolo 10, comma 3, si dice che l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è autorizzato a scambiare con l'operazione Prosperity Guardian e con le forze marittime congiunte, tramite i rispettivi comandi, informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET pertinenti ai fini di EUNAVFOR ASPIDES, qualora tale scambio a livello di teatro sia necessario per ragioni operative, in conformità della decisione 2013/488/UE e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti di tali operazioni;

la missione EUNAVFOR ASPIDES avrebbe luogo nell'assenza contestuale di ogni opportuno tentativo politico e diplomatico volto a fermare il conflitto in atto. Quella che è definita come una missione difensiva rischia sul campo di cambiare natura e trasformarsi in un elemento di ulteriore *escalation*;

il mandato della missione civile EUAM Ukraine è riferito al sostegno alla pianificazione e all'attuazione delle riforme e in particolare alla definizione di servizi di sicurezza civili sostenibili, che garantiscano lo Stato di diritto in modo da contribuire a rafforzare la legittimità e la fiducia dei cittadini nel pieno rispetto dei diritti umani. L'Ucraina ha recentemente avviato il processo di adesione all'Unione europea, che deve essere intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'UE, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Inoltre, il processo di adesione e il riconoscimento dello *status* di candidato andrebbe riconosciuto in maniera uniforme a tutti i Paesi e sulla base di valutazioni attinenti a criteri precisi; le tappe del processo devono essere scandite da risultati e progressi tangibili, in particolare i criteri di Copenaghen definiscono le condizioni essenziali che tutti i paesi candidati devono soddisfare.

tutto ciò premesso:

autorizza per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione:

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (Scheda 34-*bis*/2024);

autorizza per il periodo 1 gennaio- 31 gennaio 2024, a condizione che, stante la possibile

collaborazione con il dispositivo aeronavale dell'operazione Mediterraneo Sicuro, il supporto della Difesa italiana non consista in attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica e che ogni azione di "rafforzamento della presenza nel Mediterraneo orientale" ricada negli scopi di carattere umanitario e di supporto alla società civile nel quadro di un monitoraggio costante e rigoroso del rispetto dei diritti umani, la seguente nuova missione:

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas - Operazione Levante (Scheda 13-*bis*/2024);

non autorizza per il periodo 1 gennaio - 31 gennaio 2024 la seguente nuova missione:

ASIA

Proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (Scheda 26-*bis*/2024).

(6-00077) n. 3 (05 marzo 2024)

[Barcaiolo](#), [Pucciarelli](#), [Gasparri](#), [Petrenga](#).

Votata per parti separate. Approvata.

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024;

esaminata la Deliberazione presentata dal Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024 (*Doc. XXV*, n. 2), adottata il 26 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

tenuto conto del dibattito odierno in Assemblea sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024, di cui all'Allegato 2 della deliberazione del Consiglio dei ministri n. 71 del 26 febbraio 2024;

premessi che:

con la Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024 (*Doc. XXV*, n. 2), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, tre nuove missioni internazionali, e in particolare:

- dispiegamento di un dispositivo militare multidominio volto a condurre attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024), in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le decisioni del Consiglio dell'Unione europea, a supporto dell'operazione dell'Unione europea EUNAVFOR ASPIDES (istituita e avviata rispettivamente dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2024/583 dell'8 febbraio 2024 e 2024/632 del 19 febbraio 2024), che ricomprende EUNAVFOR ATALANTA, EMASOH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) e CMF (Combined Maritime Forces). La missione persegue gli obiettivi di contribuire alla salvaguardia della libera navigazione e alla protezione del naviglio mercantile in transito nell'area, di coadiuvare alla definizione della *maritime situational awareness*, di rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l'interoperabilità con gli Stati rivieraschi, anche al fine di garantire una presenza e sorveglianza navale non continuativa, con compiti di *naval diplomacy*. La consistenza massima del contingente nazionale impiegabile nel dispositivo è fissata in 642 unità di personale militare e il fabbisogno finanziario previsto è pari a euro 42.650.121, di cui euro 10.650.000 per obbligazioni esigibili nel 2025;

- "Operazione Levante" (scheda 13-*bis*/2024), consistente nel dispiegamento di un dispositivo militare chiamato a fornire il contributo nazionale, in seguito allo scoppio del conflitto Israele-Hamas, per fronteggiare e limitare una situazione che prefigura una potenziale *escalation* e che, pertanto, impone un approccio integrato per evitare l'estensione del conflitto su scala regionale e per garantire la protezione delle popolazioni civili colpite anche con l'erogazione di aiuti umanitari in termini di assistenza sanitaria, alimentare e di acqua potabile, mediante il trasporto e l'aviolancio di beni di prima necessità, lo schieramento di un ospedale da campo e di un'unità navale con capacità sanitaria. La consistenza massima del contingente militare impiegabile è fissata in 192 unità e il fabbisogno finanziario è pari a euro 3.213.780;

- partecipazione di personale della magistratura alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) con lo scopo di sostenere l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile. L'EUAM Ucraina indirizza, consiglia e sostiene il Ministero dell'interno ucraino e la relativa polizia nazionale nell'elaborazione di strategie di sicurezza e nella successiva attuazione di sforzi di riforma globali e coesi. Il sostegno è fornito attraverso un quadro per la pianificazione e l'attuazione delle riforme per la creazione di servizi di sicurezza civili sostenibili, che garantiscano lo Stato di diritto in modo da contribuire a rafforzare la legittimità e la fiducia dei cittadini nel pieno rispetto dei diritti umani e in linea con il processo di riforma costituzionale. È previsto l'impiego di una unità di personale e il fabbisogno finanziario è pari a euro 66.543;

considerato che:

il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile che determina effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale e il conflitto in Ucraina, in particolare, ha minato le fondamenta stesse del sistema di relazioni internazionali costruito a partire dal secondo dopoguerra, con ripercussioni sistemiche di ampia portata;

il conflitto a Gaza innescato dall'aggressione di Hamas del 7 ottobre ha complicato il contesto geostrategico, ricollocando la questione mediorientale fra le regioni salienti dell'attuale marcata instabilità internazionale, soprattutto per gli effetti che, ormai, travalicano la dimensione regionale, quali la sospensione del processo di normalizzazione politico-diplomatica fra Israele e il mondo musulmano, in particolare con Arabia Saudita e Turchia, l'allargamento degli scontri in Cisgiordania e con Hezbollah lungo il confine libanese, nonché il considerevole incremento degli attacchi degli Houthi yemeniti volto ad interdire la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, in aperta violazione del diritto internazionale anche nella sua dimensione marittima, della sicurezza internazionale, degli interessi europei, nazionali e, in definitiva, dell'economia globale;

l'attacco sventato da nave Duilio il 2 marzo conferma la gravità della situazione e l'urgenza di intervenire; gli atti ostili in Mar Rosso condotti dagli Houthi, anche avvalendosi del supporto militare e tecnologico di attori esterni, hanno determinato un immediato pericolo per la sicurezza e la libertà di navigazione in dispregio del diritto internazionale marittimo e hanno obbligato le principali compagnie ad evitare il transito per lo Stretto di Bab el-Mandeb e per il Canale di Suez, preferendo la circumnavigazione dell'Africa, con conseguenti significative ripercussioni sui tempi e sui costi di trasporto, dei noli e assicurativi;

la crisi nell'area del Mar Rosso costituisce una minaccia, non solo per la sicurezza e la libertà di navigazione quale principio cardine del diritto internazionale marittimo, ma anche per la stabilità economica globale, laddove la conseguente impennata dei prezzi per l'approvvigionamento delle materie prime, dei semilavorati e delle merci in genere determina, dal punto di vista economico, una forte spinta inflattiva con il rallentamento delle economie interessate, mentre dal punto di vista geopolitico la progressiva marginalizzazione dei porti del Mediterraneo, con ulteriore impatto negativo sull'economia globale, europea e, sotto questo ultimo specifico punto di vista, in particolare, italiana; è indispensabile:

- contrastare qualsiasi *escalation* del conflitto soprattutto nella Striscia di Gaza che, oltre alle gravissime ripercussioni politiche, economiche e umanitarie, provocherebbe una ulteriore polarizzazione delle relazioni internazionali, già messe a dura prova dal conflitto russo-ucraino;

- garantire la protezione delle popolazioni civili colpite anche con l'erogazione di aiuti umanitari;

- predisporre gli apprestamenti necessari per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle forze italiane dalla regione;

l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione l'appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica e il multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto promuove l'attuazione della terza Dichiarazione congiunta NATO-UE sottoscritta il 10 gennaio 2023, volta a favorire la cooperazione sempre più stretta tra Alleanza atlantica e Unione europea, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni

congiunte;

l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo "allargato" e del Medio Oriente, i cui equilibri sono profondamente condizionati dalle crisi in atto;

nella prospettiva dell'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è importante consolidare il posizionamento dell'Italia nelle aree di crisi del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano Nord-Occidentale per la tutela della libertà di navigazione e per contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale,

autorizza, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, l'avvio delle missioni e degli impegni operativi internazionali, di cui al punto 2.1 del documento "Partecipazione dell'Italia a missioni internazionali" di seguito riportate:

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas - Operazione Levante (scheda 13-*bis*/2024);

POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI

Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024);

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission - Scheda 34-*bis*/2024).

(6-00078) n. 4 (05 marzo 2024)

[Patuanelli](#), [Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#).

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024;

premesso che:

l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali, volte a stabilizzare le crisi in atto con l'obiettivo di sostenere fermamente i processi di pace, deve rispondere ai valori e ai principi della nostra Costituzione;

a livello internazionale l'Italia deve impegnarsi attivamente nei processi di costruzione di pace, nonché spendersi per proseguire con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze;

la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale;

le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo drammatiche: il Consiglio europeo ha sottolineato la mobilitazione dell'Unione per garantire l'accesso agli aiuti umanitari da parte delle persone più bisognose; gli aiuti sono insufficienti a sostenere la popolazione civile in grande difficoltà, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicine e materiale igienico-sanitario; è stato inoltre evidenziato come la stabile fornitura di elettricità e di carburante sia essenziale all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

il 27 febbraio 2024 si è tenuta una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante la quale sono stati illustrati i rapporti dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), in merito al rischio sempre più concreto di un'imminente carestia nella Striscia di Gaza;

il nostro Paese, sin dall'inizio del conflitto israelo-palestinese, si è attivato in aiuto della

popolazione civile colpita, inviando la nave Vulcano che ha prestato assistenza sanitaria a pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza sino alla fine del mese di gennaio 2024. L'unità navale della marina militare è rientrata in Italia il 5 febbraio 2024 con a bordo 18 palestinesi, di cui 15 minori che hanno successivamente ricevuto assistenza sanitaria nel nostro Paese;

la nuova missione "Operazione Levante" è principalmente volta al supporto della popolazione civile, sia in termini di aiuti umanitari che sanitari, confermando la vocazione del nostro Paese alla solidarietà internazionale. In tal senso, sarebbe altresì auspicabile intensificare in futuro il sostegno umanitario dei civili martoriati dal conflitto in atto, valutando forme di potenziamento della suddetta missione;

considerato che:

la crisi geopolitica internazionale in atto potrebbe rivelarsi pericolosamente impattante a livello globale, sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario; per la sua complessità lo scenario si presenta come uno scacchiere potenzialmente pericoloso per tutti gli attori internazionali coinvolti;

il 19 febbraio 2024 il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea ha approvato la nuova missione militare di sicurezza marittima EUNAVFOR ASPIDES, di cui l'Italia assumerà il comando delle forze, di natura difensiva e volta a salvaguardare la libertà di navigazione nell'area del Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico;

EUNAVFOR ASPIDES opererà in stretto coordinamento con altre iniziative già presenti nell'area interessata, in particolare con l'operazione EUNAVFOR ATALANTA - della quale il nostro Paese ha assunto il comando delle forze l'11 febbraio 2024 -, con la missione multinazionale europea EMASOH/AGENOR e con la Combined Maritime Forces, nell'ambito della quale l'Italia assumerà il comando della Task Force CTF 153 il prossimo mese di aprile;

considerato che:

a due anni dall'aggressione subita dalla Federazione Russa, l'Ucraina è un Paese estremamente destabilizzato sotto diversi aspetti, con criticità che richiedono interventi volti ad intraprendere riforme pertinenti, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Ai fini di una ripresa concreta è necessario portare avanti la riforma del sistema giudiziario e la lotta contro la corruzione. In questa cornice la missione civile senza compiti esecutivi EUAM Ucraina può ricoprire un ruolo importante e, in tal senso, se ne auspica un potenziamento al fine di accelerare i processi descritti;

pertanto, alla luce di quanto esposto,

autorizza per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle seguenti tre nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2), di seguito riportate:

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas - Operazione Levante (scheda 13-*bis*/2024), impegnando il Governo:

1) a approfondire ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato cessate il fuoco;

2) a farsi promotore di una forte azione diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti il riavvio di un processo di pace basato sul principio "due popoli, due Stati";

3) ad adoperarsi per ampliare la portata umanitaria della suddetta operazione considerata la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza;

4) ad adoperarsi a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale per consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

Proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024),

impegnando il Governo:

- 1) a garantire la natura difensiva dell'operazione EUNAVFOR ASPIDES;
- 2) a informare costantemente le Camere sull'andamento del suddetto dispositivo

multidominio;

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine - European Union Advisory Mission (scheda 34-*bis*/2024).

(6-00079) n. 5 (05 marzo 2024)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Scalfarotto](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#).

Votata per parti separate. Approvata.

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024;

premessi che:

- 1) il nostro Paese, nell'ambito dell'appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, ribadisce la piena adesione ai valori che questa comporta e all'interno di questo quadro partecipa alle missioni militari e civili, in sede bilaterale o multilaterale, al fine di salvaguardare l'interesse nazionale e la tutela della pace e della sicurezza nei vari contesti e scenari internazionali;
- 2) l'Italia riconosce la funzione fondamentale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito della quale il nostro Paese contribuisce per il mantenimento della pace, nella consapevolezza che sia fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo di tutti i Paesi;
- 3) l'Italia ha affermato la propria condanna dell'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022, che ha causato morte e distruzione, colpendo anche civili inermi e incolpevoli e che ha avuto e avrà effetti destabilizzanti sugli equilibri geopolitici mondiali, acuendo peraltro la crisi energetica e alimentare già in atto al momento dell'invasione;
- 4) l'Italia condanna l'aggressione avvenuta lo scorso 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale milizie terroristiche riconducibili ad Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano, che hanno causato la morte di oltre 1.200 civili innocenti e visto il sequestro di oltre 200 persone che sono state deportate a Gaza;
- 5) l'Italia auspica ogni azione a livello internazionale che garantisca il cessate il fuoco umanitario, l'immediata liberazione degli ostaggi israeliani, la garanzia della sicurezza del popolo israeliano e di quello palestinese sui propri territori, nell'attuazione del principio "due Popoli, due Stati" e l'operatività degli aiuti umanitari per la popolazione civile a Gaza, anche attraverso il supporto della Difesa, finalizzato a tutelare il ruolo e la reputazione nazionale nella regione, nonché a contribuire ad evitare l'estensione del conflitto su scala regionale, attraverso interventi:
 - di trasporto e avio-lancio di beni di prima necessità a favore dei civili;
 - di schieramento di un ospedale da campo e di una unità navale con capacità sanitaria, in supporto alla popolazione civile;
 - di predisposizioni precauzionali per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle forze italiane dalla regione;
 - di rafforzamento della presenza nel Mediterraneo Orientale;
- 6) lo scenario internazionale, in costante mutamento, e le ricadute del conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, amplificano la necessità di un generale riallineamento degli obiettivi strategici delle missioni internazionali, al fine di rendere efficaci le attività condotte all'estero, garantendone l'aderenza agli interessi nazionali;
- 7) la sicurezza della navigazione attraverso il Canale di Suez è di primaria importanza, attraverso il Mar Rosso transita il 15 per cento del commercio mondiale ed ostacolare il passaggio delle merci significa ingenerare un esponenziale aumento dei prezzi: il costo per il trasporto di un *container* in arrivo dalla Cina è aumentato di 350 volte in sei settimane e, solo per l'Italia, ogni giorno i danni sono stati valutati in 95 milioni al giorno, in 35 per impatto sull'*export* e in 60 per mancati approvvigionamenti;

8) il grave stato di tensione e pericolosità nel Mar Rosso, a seguito delle azioni dei pirati Houthi, che minacciano il transito dei commerci internazionali e anche il recentissimo attacco subito e respinto dalla fregata cacciatorpediniere Caio Duilio, dispiegata dalla nostra Marina militare in vista dell'avvio della missione EUNAVFOR ASPIDES, spinge ad accelerare l'autorizzazione della stessa per garantire la piena operatività delle forze europee in campo;

9) la complessità e le interconnessioni tra le diverse aree di instabilità evidenziano, tra l'altro, la necessità di uno sforzo coordinato, sistemico e capace di visione pluriennale, che va continuamente aggiornato e dotato di adeguate risorse, con un'attenzione anche alle modalità di conflitto non convenzionale, che vedono, per esempio, l'incremento e l'evoluzione delle minacce espresse nello spazio cibernetico da attori statuali e non statuali;

10) il nostro Paese deve svolgere sempre più un ruolo protagonista all'interno delle coalizioni internazionali, con un'attenzione strategica prioritaria alle regioni del Mediterraneo allargato al Mar Rosso e ai Paesi rivieraschi, al Golfo di Aden, al Mar Arabico, al bacino somalo, al Canale del Mozambico, agli Emirati Arabi ed ad altri Paesi rivieraschi, i cui equilibri sono peraltro suscettibili di profondi mutamenti in relazione al conflitto ucraino ma, soprattutto, al conflitto medio-orientale arabo-israeliano; con questo obiettivo l'Italia ha partecipato attivamente al processo di approvazione della "Bussola strategica", approvata a marzo 2022 dall'Unione europea, e del nuovo "Concetto strategico" adottato dalla NATO a giugno 2022, volti a definire una reciproca cooperazione nel campo della sicurezza nazionale ed europea e, più in generale, del contrasto alle minacce all'area euro-atlantica;

11) in continuità con la decisione 2022/1968 del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2022, il nostro Paese sostiene l'Ucraina nel diritto di difendere la propria integrità territoriale e nell'efficace esercizio della sua piena sovranità entro i confini internazionalmente riconosciuti;

12) l'Italia, in attuazione della decisione 2014/486/CFSP, del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 2014, della legge del 21 luglio 2016 n. 145 e, di conseguenza, della delibera del Consiglio superiore della magistratura e del decreto del Ministro della giustizia, supporta l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile, nell'ambito della missione EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission), tesa a guidare, consigliare e sostenere i *partner* ucraini pertinenti, come il Ministero dell'interno ucraino e la polizia nazionale, nell'elaborazione di strategie di sicurezza e nella successiva attuazione di sforzi di riforma globali e coesi,

autorizza, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, l'avvio delle nuove missioni, di cui ai punti 2.1 (Missioni Internazionali delle Forze Armate) e 2.2 (Missioni Internazionali del Personale della Magistratura), di cui alla Relazione analitica *Doc. XXV*, n. 2 e di seguito riportate:

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas - Operazione Levante (scheda 13-*bis*/2024);

POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI

Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024);

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission).

(6-00080) n. 6 (05 marzo 2024)

[Alfieri](#), [Boccia](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#).

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premessi che:

con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di "autorizzare" nuove missioni internazionali o la loro proroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 2; la legge ha trasferito al

Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione;

l'impegno internazionale che l'Italia profonde, ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi, costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico - il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti - e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea;

nell'anno in corso il quadro geopolitico internazionale, oltre ad essere condizionato dal protrarsi dell'invasione Russa dell'Ucraina, che ha riportato un conflitto di natura "tradizionale" in Europa, ha visto aggiungersi lo scoppio della crisi mediorientale, a seguito dell'attacco terroristico condotto da Hamas con l'uccisione di oltre 1.200 civili, il perpetrarsi di stupri e torture e, infine, il rapimento di più di 200 cittadini israeliani e stranieri, anche europei, condotti a Gaza come ostaggi;

a seguito degli attacchi terroristici, il *premier* israeliano Netanyahu ha annunciato un assedio totale della Striscia di Gaza, autorizzando la più grande mobilitazione militare del Paese dalla guerra dello Yom Kippur del 1973, prima nel Nord e successivamente nel Sud della Striscia, che ha già comportato l'uccisione di oltre 30.000 persone, di cui il 70 per cento minori e donne;

il Medio Oriente si trova a vivere una profonda instabilità politica e militare, con azioni e provocazioni che stanno determinando un'*escalation* regionale, a partire dagli scontri al confine tra Israele e Libano, dalla Siria e dagli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran;

al quadro già drammatico e in un'area tradizionalmente caratterizzata da elevata instabilità e volatilità, occorre aggiungere, infatti, gli attacchi subiti dalle navi mercantili in navigazione nel Mar Rosso da parte di un gruppo armato di ribelli yemeniti filo-iraniano, gli Houthi, che ha trasformato lo stretto di Bab el-Mandeb in una tratta a grande rischio per i numerosi attacchi condotti contro navi e mercantili in transito nel Mar Rosso e che sono stati condannati, lo scorso gennaio, dalla risoluzione 2722 del Consiglio di sicurezza dell'ONU (con 11 voti a favore e 4 astensioni di Russia, Cina, Algeria e Mozambico). Il Consiglio ha chiesto l'immediata cessazione degli attacchi, poiché stanno ostacolando il commercio globale "e minano i diritti e le libertà di navigazione, nonché la pace e la sicurezza regionale"; ribadendo il diritto degli Stati membri, in conformità con il diritto internazionale, di difendere le proprie navi dagli attacchi, compresi quelli che minano i diritti e le libertà di navigazione;

il perdurante e massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituisce un attacco sostanziale agli interessi commerciali strategici e alla sicurezza dell'Unione europea e danneggia in modo sostanziale il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo;

difatti, attraverso il Canale di Suez, si calcola che passi il 16 per cento delle importazioni italiane. Confartigianato ha stimato che il rischio di attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi che attraversano lo Stretto di Bab el-Mandeb è costato, nel trimestre che va da novembre 2023 a gennaio 2024, 8,8 miliardi di euro in termini di perdite suddivise tra 3,3 miliardi, cioè 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni, e 5,5 miliardi, vale a dire 60 milioni al giorno, per l'impossibilità di approvvigionarsi di prodotti manifatturieri;

il Consiglio Affari esteri della UE ha varato ufficialmente, in data 19 gennaio 2024, l'operazione EUNAVFOR ASPIDES sulla base della proposta formulata da Italia, Francia e Germania, al fine di proteggere il traffico mercantile in tutta l'area, da Hormuz a Bab el-Mandeb e fino a Suez;

la missione europea ASPIDES è pianificata per operare un anno, salvo ulteriori estensioni, e si coordinerà con l'operazione navale europea EUNAVFOR ATALANTA, attiva in funzione anti-pirateria nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano;

ASPIDES è configurata come una missione difensiva che prevede l'uso delle armi al solo

fine di protezione del traffico mercantile e per intercettare eventuali droni, missili e barchini esplosivi diretti contro le navi;

il quartier generale dell'operazione è situato a Larissa, in Grecia, il comando operativo è affidato al commodoro greco Vasilios Griparis, mentre il comando delle forze in mare è assegnato al contrammiraglio Stefano Costantino, imbarcato sul cacciatorpediniere Caio Duilio; considerando che:

la missione "Levante", invece, è volta ad assicurare la protezione delle forze schierate, in particolare UNIFIL e MIBIL, e a sostenere l'evacuazione di contingenti, le NEO di connazionali e di Paesi *like minded* e la fornitura di aiuti umanitari, compreso lo schieramento di una capacità sanitaria. L'area geografica dell'operazione è la seguente: Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Libano, Egitto, Giordania, Cipro, EAU, Qatar e regione del Mediterraneo Orientale;

pur troppo, la situazione umanitaria all'interno della Striscia è al collasso. L'OMS ha definito la striscia di Gaza una zona di morte. Secondo il World Food Programme, nel Nord della Striscia un bambino ogni sei sotto i due anni soffre la fame. Dal 7 ottobre a Gaza sono entrati circa 10.000 camion con aiuti umanitari, più o meno la quantità che prima della guerra entrava ogni mese. Nelle ultime settimane il numero di convogli che hanno attraversato i valichi di Rafah e Kerem Shalom è diminuito. A gennaio è stato negato l'accesso al 56 per cento delle consegne, rispetto al 14 per cento del periodo da ottobre a dicembre;

dunque, ribadiamo il nostro appello al Governo, affinché sostenga ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite, al fine di perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e di tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, così come già approvato dalla mozione 1/00233, presentata dal Partito Democratico alla Camera dei deputati, poche settimane fa;

continuiamo ad affermare con forza, soprattutto dinanzi all'avvio di una missione navale europea, che si è registrata fin qui una scarsa assertività e un colpevole ritardo nell'iniziativa diplomatica dell'Unione europea, anche di semplice coordinamento con i tentativi di dialogo promossi dai Paesi arabi, le cui interlocuzioni principali stanno avvenendo con l'amministrazione americana, come testimoniano le reiterate missioni nella regione del segretario di Stato Antony Blinken;

dopo anni di inerzia, la comunità internazionale e l'Unione europea devono recuperare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, seguendo le indicazioni del suo alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sostenendo le componenti più avanzate delle società israeliana e palestinese, nella ripresa del processo di pace e della soluzione politica dei "due popoli, due Stati", anche rafforzando le iniziative di dialogo coi Paesi terzi dell'area o da essi promosse;

nell'esaminare tale missione "Levante", sollecitiamo, inoltre, nuovamente il governo a ripristinare i fondi per le ONG italiane che operano in Palestina e in Israele, così come i contributi nell'anno in corso all'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), per consentire agli operatori di pace di aiutare concretamente la popolazione sui territori, garantendo altresì l'accesso illimitato alle cure- anche alla luce dello sblocco da parte della Commissione europea di una prima *tranche* da 50 milioni di euro degli 82 previsti per il 2024 - all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), dopo che, a fine gennaio, aveva sospeso il suo sostegno all'Agenzia, in seguito alle accuse riguardo il coinvolgimento di 12 membri del personale negli attacchi di Hamas di ottobre scorso;

l'Italia ha, difatti, una lunghissima tradizione di presenza attiva in Palestina, in West Bank come a Gaza, di organizzazioni della cooperazione allo sviluppo, ma la loro attività rischia oggi di arrestarsi a causa dei tagli del Governo italiano: nel 2021 vi erano destinati 15 milioni per i progetti di sviluppo e 5,2 milioni per l'emergenza umanitaria; nel 2022, rispettivamente, 16,3 milioni e 3,6; nel 2023, invece, solo 11 milioni esclusivamente destinati all'emergenza umanitaria,

con il conseguente congelamento di dieci progetti a Gaza e in West Bank, proprio nel momento in cui sarebbero stati più necessari;

auspichiamo, dunque, che il Governo preveda ulteriori risorse finanziarie, già all'interno della missione stessa, per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari a Gaza, anche attraverso le organizzazioni internazionali, a partire dal World Food Programme (WFP) e dall'UNRWA, sia recuperando le somme attribuite ad attività di cooperazione e sviluppo per il Medio Oriente per l'anno 2023 e non spese a causa della difficoltà ad operare nel contesto regionale, a seguito del conflitto a Gaza, sia implementando ulteriormente le somme stanziare per le attività di cooperazione civile-militare e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza;

considerato altresì che:

il Partito Democratico ha chiesto al Governo, anche con la mozione 1/00233 approvata lo scorso 13 febbraio, l'impegno a sostenere, all'interno di una cornice europea, con un mandato difensivo definito, a protezione della libertà di navigazione e in dialogo con altri attori regionali, le iniziative volte a garantire la sicurezza marittima nel Mar Rosso, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nel quadro di un forte impegno europeo per la *de-escalation* regionale e la pace in Medio Oriente;

chiediamo all'Europa un'iniziativa politica più incisiva che, oltre alle missioni previste, attivi tutti i canali diplomatici con l'obiettivo di celebrare - come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 27 ottobre 2023 - una Conferenza internazionale di pace che ponga fine al conflitto in Medio Oriente e di promuovere, in tutte le sedi multilaterali, una missione internazionale di interposizione a Gaza, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l'egida delle Nazioni Unite,

propongono all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle seguenti tre nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 (*Doc. XXV, n. 2*), di seguito riportate:

EUROPA

Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-*bis* /2024);

ASIA

Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas - Operazione Levante (scheda n. 13-*bis*/2024), impegnando il Governo a farsi promotore di una azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella Striscia di Gaza;

Proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-*bis*/2024), impegnando il Governo a sostenere una azione diplomatica, nel quadro di un forte impegno europeo per la *de-escalation* nel Medio Oriente, il cessate il fuoco a Gaza e la pace nell'intera regione.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico ([986](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: « requisiti di cui all'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo » e dopo le parole: « disciplinati dallo stesso » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: "tramite la cessione dei complessi aziendali" sono inserite le seguenti: "o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali".

*1-ter. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».*

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1-sexies:

al primo periodo, dopo le parole: « esigenze di continuità » sono inserite le seguenti: « produttiva e »;

al secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 222 del » sono inserite le seguenti: « codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario ».*

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

*« Art. 2-bis. - (Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria) - 1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su*

finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-ter. - (Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto) - 1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore ("*de minimis*") ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 2-quater. - (Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva) - 1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;

c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;

d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014.

4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2-quinquies. - (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale) - 1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con

apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « piani di riorganizzazione aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « programmi di riorganizzazione aziendale », le parole: « prosecuzione aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « prosecuzione dell'esercizio d'impresa », le parole: « ai sensi al decreto-legge 23 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del decreto-legge 23 dicembre » e dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, » sono inserite le seguenti: « e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più

elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 ».

All'articolo 4:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel decreto legislativo »;

al capoverso Art. 74-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario »;

al comma 7, dopo le parole: « di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e » *sono inserite le seguenti:* « di autorizzare »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: "Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati" ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Misure in materia di amministrazione straordinaria) - 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno";

b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è depositata in cancelleria";

c) all'articolo 62, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore";

d) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72";

e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*".

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, non può essere proposta la domanda prevista dall'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto prevista dall'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata. ».

1-*bis*. All'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo le parole: « tramite la cessione dei complessi aziendali » sono inserite le seguenti: « o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali ».

1-*ter*. A seguito dell'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, il commissario straordinario, entro sei mesi dal provvedimento di ammissione, comunica il piano industriale al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto ADI come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231

3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.4 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

01.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Articolo 01.

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)

1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo l'accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente Acciaierie d'Italia nel corso degli ultimi tre anni.».

1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale dei predetti stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale,».

1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «può avvenire,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire la continuità produttiva e conservare attrattività di mercato per nuovi soci,».

1.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

1.4

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

1.200

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#)

Respinto

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «All'articolo 27» inserire le seguenti: «comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria avviene qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e previa condivisione del piano industriale triennale comprendente tempi e costi del processo di decarbonizzazione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con la Regione ove è localizzato l'impianto che, sentite le parti sociali, esprimono un parere obbligatorio e vincolante." e al».*

1.201

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#)

Respinto

Al comma 1-bis, dopo le parole: «gli stessi complessi aziendali» aggiungere le seguenti: «purché finalizzati a garantire la continuità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche per le imprese dell'indotto, e a conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati, in attuazione del Piano industriale, ad investire sul rilancio industriale, occupazionale e sulla transizione ecologica dei predetti complessi aziendali.».

1.202

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle strategie di transizione ecologica, azzeramento delle emissioni e decarbonizzazione ivi contenuti, nonché rispetto alla compatibilità con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

1.203

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario straordinario, nella predisposizione del Piano Industriale, garantisce il rispetto degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione definiti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

G1.1

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo:

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento sullo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

G1.2

[Sabrina Licheri](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria;

sebbene si sia scongiurata l'ipotesi di bandi sparati, resta la doverosa cautela nei confronti di una situazione estremamente complessa la cui conclusione positiva è ad oggi tutt'altro che scontata,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

G1.2 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche;

considerato che:

il gruppo Sanac S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV) e conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A.,

dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

Sanac S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia;

si apprende da agenzie di stampa che, a margine della sua visita agli stabilimenti sardi di Sanac, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* avrebbe informato i dipendenti della manifestazione d'interesse non vincolante da parte del gruppo Beltrame a rilevare gli stabilimenti in Sardegna (Assemmini), Toscana (Massa) Liguria (Vado Ligure) e Piemonte (Gattinara);

nel considerare la manifestazione di interesse come una possibile soluzione di alto profilo industriale, è stato comunque precisato come ci si trovi ancora in una fase preliminare di istruttoria,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile al fine di assicurare la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

ad assicurare che il mantenimento dei livelli occupazionali sia considerato un fattore determinante in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame.

G1.3

[Turco](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività;

appare però ancora poco chiaro quali saranno le modalità operative per risolvere la questione più rilevante per le imprese dell'indotto, ovvero il pagamento dei crediti accumulati nel tempo, e che per molte imprese rappresenta la condizione necessaria alla sopravvivenza stessa. Il predetto decreto-legge n. 9 del 2024, nel disporre la prededucibilità dei crediti vantati dalle imprese, fa infatti un generico rinvio ad eventuali cessionari e garanti, inclusa SACE. Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici,

impegna il Governo:

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.

G1.3 (testo 2)

[Turco](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

il Consiglio dei ministri è intervenuto nuovamente in materia di grandi imprese in stato di insolvenza, con particolare riferimento alla tutela dell'indotto, con un nuovo decreto-legge a distanza di pochi giorni dall'emanazione del presente decreto, ed oggi oggetto dell'emendamento del Governo 2.0.1000;

considerato che:

gli interventi di ricapitalizzazione, previsti dal decreto-legge n. 2 del 2023, sebbene siano stati presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, hanno dimostrato, al contrario, di essere stati un mero strumento per tentare di ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni;

con il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, il Governo ha introdotto diverse disposizioni in favore delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici di Taranto, da un lato per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in difficoltà a causa della posizione debitoria dell'impresa committente e, dall'altro, prevedendo forme di integrazione al reddito per i dipendenti in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività,

Risultano tuttavia ancora sconosciuti i termini e le condizioni con le quali il Governo intende garantire la cessione dei crediti delle imprese fornitrici,

impegna il Governo:

a garantire che la cessione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi essenziali per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria avvenga con clausola *pro soluto* e attraverso la garanzia di SACE s.p.a..

G1.200

[Basso, Furlan](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che,

lo stabilimento di Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano, nel quale sono occupati 985 addetti diretti, riveste un'importanza strategica fondamentale per il tessuto economico della città;

il suddetto impianto è specializzato nella produzione di acciaio zincato e di banda stagnata;

la produzione di acciaio zincato presso lo stabilimento di Genova Cornigliano è passata dalle 399 mila tonnellate del 2022 a 287 mila tonnellate nel 2023; la produzione di banda stagnata è scesa a sole 79 mila tonnellate a fronte di una capacità produttiva di banda stagnata che è di 220 mila tonnellate annue;

a causa dell'impossibilità di Acciaierie d'Italia di pagare prima della consegna l'azienda che forniva l'acido cromico, necessario per la produzione della banda stagnata, quest'ultima ha sospeso le forniture;

ciò ha causato il fermo di una linea produttiva dell'impianto, facendo sì che la fabbrica al momento lavori al 20 per cento della propria capacità produttiva;

la domanda di banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, non è affatto diminuita sul mercato e questo rende la sospensione della produzione ancora più dannosa per lo stabilimento ligure;

inoltre, i lavori di messa in sicurezza dell'impianto si sono interrotti e questa situazione di generale incuria genera seri rischi per l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie affinché sia garantita la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, nonché la ripresa degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto, come ripetutamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, necessari ad assicurare l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni.

G1.200 (testo 2)

[Basso, Furlan](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che,

lo stabilimento di Acciaierie d'Italia di Genova Cornigliano, nel quale sono occupati 985 addetti diretti, riveste un'importanza strategica fondamentale per il tessuto economico della città;

il suddetto impianto è specializzato nella produzione di acciaio zincato e di banda stagnata;

la produzione di acciaio zincato presso lo stabilimento di Genova Cornigliano è passata dalle 399 mila tonnellate del 2022 a 287 mila tonnellate nel 2023; la produzione di banda stagnata è scesa a sole 79 mila tonnellate a fronte di una capacità produttiva di banda stagnata che è di 220 mila tonnellate annue;

a causa dell'impossibilità di Acciaierie d'Italia di pagare prima della consegna l'azienda che forniva l'acido cromico, necessario per la produzione della banda stagnata, quest'ultima ha sospeso le forniture;

ciò ha causato il fermo di una linea produttiva dell'impianto, facendo sì che la fabbrica al momento lavori al 20 per cento della propria capacità produttiva;

la domanda di banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, non è affatto diminuita sul mercato e questo rende la sospensione della produzione ancora più dannosa per lo stabilimento ligure;

inoltre, i lavori di messa in sicurezza dell'impianto si sono interrotti e questa situazione di

generale incuria genera seri rischi per l'incolumità dei lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, fondamentale per l'industria alimentare, presso lo stabilimento di Genova Cornigliano, nonché la ripresa degli interventi di messa in sicurezza dell'impianto.

1.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di garanzia a sostegno delle imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il "Fondo di garanzia per le imprese in amministrazione straordinaria" con lo scopo di sostituirsi all'impresa debitrice in caso di insolvenza della medesima nel pagamento delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale e/o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, purché volti a garantire la tutela.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo dall'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le micro, piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, dei crediti per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti.

3. Al fine di garantire altresì la tutela ambientale e la continuazione dell'attività degli impianti e una più celere garanzia di liquidità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con quanto disposto dal comma 2.

4. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ed è alimentato con un contributo a carico delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 pari allo 0,05 per cento del fatturato medio degli ultimi tre esercizi.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il finanziamento di cui al presente comma è concesso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa richiesta motivata del commissario straordinario ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

*a) sostituire il capoverso «1-*sexies*» con il seguente:*

«1-*sexies*. Al fine di contemperare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il commissario straordinario provvede a dare attuazione, integralmente e senza rinvii entro dodici mesi, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario straordinario procede alla restituzione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del presente comma.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. La società Ilva S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le società che ne gestiscono gli impianti, qualora siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, presentano nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario, una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva.».

2.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indispensabile a», inserire le seguenti: «procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a»;

b) sostituire le parole: «e assicurare», con la seguente: «assicurando».

2.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «24 dicembre 2012, n. 231» aggiungere le seguenti: «la risalita della produzione, il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi».

2.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «assicurare la salvaguardia dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «la tutela della salute e la transizione ecologica degli impianti».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «possono essere concessi» con le seguenti: «sono concessi» e le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di cui il primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in misura iniziale pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni e gli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini, per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria e fino all'individuazione del nuovo socio privato.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro per l'anno 2024».

2.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Sost. id. em. 2.10

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di almeno 320 milioni di euro».

2.12

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sost. id. em. 2.10

Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura iniziale di 320 milioni di euro».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «in favore delle medesime società, anche con il precipuo scopo di provvedere entro sessanta giorni al pagamento in prededuzione, nei limiti di 150 milioni di euro, dei debiti maturati nei confronti delle aziende rientranti nel perimetro delle forniture di beni e servizi indispensabili, ossia le aziende dell'indotto che provvedono, con contratti di appalto recanti decorrenza minima di dodici mesi dalla vigenza del presente decreto, alla manutenzione di ogni natura degli impianti dell'intero stabilimento, alle pulizie civili ed industriali, ovvero all'espletamento di tutti quei servizi che concorrono a garantire la continuità aziendale, a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.».

2.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-sexies», dopo le parole: «nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.» sono aggiunte le seguenti: «Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori delle imprese che gestiscono i predetti impianti siderurgici, che attendono i propri compensi da almeno trenta giorni.».

2.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi

dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

2.16

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al Tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.».

2.21

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.».

2.17

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario provvede alla costituzione di una nuova società, a partecipazione pubblica maggioritaria, nella quale confluiscono le società che gestiscono gli impianti anzidetti, al fine di completare il processo di decarbonizzazione degli impianti. A tal fine, per la realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - *direct reduced iron*, alla società è assegnato 1 miliardo di euro. A conclusione della realizzazione di tale impianto, il commissario straordinario provvede alla vendita, tramite procedura comparativa pubblica, della società.».

2.18

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, è desinata al soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e finalizzata al pagamento dei relativi crediti in misura pari ad almeno il 80 per cento dell'ammontare totale.».

2.19

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. **La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, è subordinata al** soddisfacimento delle pretese economiche delle micro, piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A.».

2.22

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte degli impianti siderurgici, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

2.20

[Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società Sanac s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.23

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Piano ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma *2-ter*, lettera a), del presente articolo.

2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

b) all'articolo *29-ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo *29-duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIAS,»."».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».

2.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

2-ter. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma *2-bis*, l'Arpa, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che ha beneficiato del prestito di cui al comma 2. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessa unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma *2-bis* non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.».

2.26

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.».

2.27

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

2.28

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia- presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

G2.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;
- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi

storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;

- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;

- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»,

impegna il Governo:

ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.

G2.3 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno;
- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;
- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»

impegna il Governo:

a proseguire nel rafforzamento del monitoraggio degli effetti sanitari derivanti dall'esercizio degli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale attraverso la valutazione del danno sanitario di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013.

G2.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) dalla legge n. 426 del 1998;

- nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco ha aperto la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di "disastro ambientale", a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in 7 anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di Ilva fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

- da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che

ancora oggi, dopo 12 anni, risultano ancora troppo lontani;

- la sentenza del processo "Ambiente svenduto" per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a 22 anni e Nicola Riva a 20 anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercettata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte "riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina". Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di "razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso e esposta a maggiori rischi per la salute";

- ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

- i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 - dove erano pari a 1,3 2 microgrammi - al 2022 - dove hanno raggiunto i 3,3 microgrammi, e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le cokerie, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;

- come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come «Ambientalista dell'anno» 2022 e referente dell'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata: «Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata.»;

- è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

- il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 Kg di CO2 per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO2 per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a stare sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo

integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

- è urgente ormai pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area caldo, la più inquinante, facendo a meno del carbone, di altoforni e cokerie;

- è già matura in tal senso la tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H2 Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la Blastr Green Steel vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100mila tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

- nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori) come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento. valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* - preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

G2.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

- la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, a distanza di dodici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

- si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti 30 anni dopo alla privatizzazione dell'azienda

attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

- successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'Ilva è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata ArcelorMittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

- negli ultimi anni le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

- l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio "green" in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del PNRR per il progetto del preridotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

- è evidente come l'attuale modello organizzativo, frazionato tra proprietà pubblica e privata, non consenta la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e dunque della salute). Allo stesso tempo il modello prospettato sinora non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso. Il socio privato, Arcelor Mittal, ha chiarito nel corso degli ultimi mesi come non intenda finanziare ulteriormente l'attività né investire nell'innovazione degli impianti e nella decarbonizzazione, mentre il socio pubblico attendeva inerme le decisioni della controparte;

- appare urgente che sia lo Stato ad assumere il controllo dell'azienda: sono troppi anni, ormai, che la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile. Allo stesso tempo, lo Stato non può pensare di continuare ad operare con un atteggiamento attendista, o di intervenire per via legislativa con continui decreti volti soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione efficace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

- una strategia industriale a livello nazionale è l'unica possibile soluzione in grado di garantire il risanamento ambientale e il rilancio produttivo: garanzie che un socio privato e una multinazionale non possono sostenere. Troppo ingenti i costi e troppo lungo il tempo necessario;

- le crisi aziendali degli ultimi decenni sembrano seguire tutte una sorte simile: una proprietà multinazionale che pretende di abbandonare la produzione nella totale impunità (anche penale) e uno Stato alla ricerca di nuovi privati che rilevino le aziende, senza successo. Non è più possibile dunque rimandare un Piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro, e che sia in grado di assumersi la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso immediati interventi legislativi e finanziari, la nazionalizzazione dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, al fine di procedere con un'urgenza alle ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, nonché di ricondurre lo stesso impianto all'interno di un Piano industriale nazionale basato su un modello di produzione dell'acciaio sostenibile e pienamente compatibile con i principi di tutela ambientale stabiliti dalla nostra Costituzione.

G2.7

[Turco](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese a carattere strategico" (A.S. 986),

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse stanziare con l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;

considerato che:

nel provvedimento in esame non vi è traccia di norme poste a tutela del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex Ilva* sono stati dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la gestione e l'attuazione degli interventi di bonifica, la diversificazione industriale ecosostenibile e la riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria" ed al "Programma organico rimozione amianto" di cui agli articoli 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017;

ad attivarsi al fine di richiedere, nell'ambito della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la presentazione da parte delle predette società di una valutazione di impatto sanitario (VIS) associata allo scenario emissivo proposto nell'istanza di rinnovo, con funzione preventiva;

ad assicurare la verifica degli interventi relativi alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini di tutte le aree interessate dagli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dei rapporti di valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

G2.8

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premessi che:

l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una misura "tampone";

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento ex Ilva e non scongiura affatto il rischio del protrarsi della situazione di crisi;

è evidente la necessità di garantire la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

il provvedimento in esame non offre risposte adeguate rispetto ai temi illustrati, come anche le misure in favore dell'indotto non raggiungono tutti gli obiettivi prefissati;

la prosecuzione della cassa integrazione, pure, non può che costituire una mera misura "tampone", non garantendo, inoltre, tutti i lavoratori;

l'obiettivo non può che essere il contemperare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini;

in vista di soluzioni definitive per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento ex Ilva, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, al fine di comprendere, tra le ulteriori misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

2.0.1

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, materiali, personale, beni e prodotti, connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 agosto 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,

operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.

6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2024, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2024.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Fondo per la sicurezza degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza nella gestione degli impianti siderurgici della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, e assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.».

2.0.3

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

1. A decorrere dal 1° marzo 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello

stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22.».

2.0.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo e all'acquisto di nuovi armamenti.».

2.0.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo.».

2.0.7

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di impatto sanitario)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché.».

2.0.100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Sost. id. em. 2.0.7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "per i progetti riguardanti" sono aggiunte le seguenti parole: "gli impianti industriali dichiarati di interesse

strategico nazionale nonché quelli".».

2.0.8

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.101

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.».

2.0.9

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria")

1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo, denominato "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime *de minimis*, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.11

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.12

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto "Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.13

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità penale nell'esecuzione di provvedimenti di prosecuzione delle attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.».

2.0.15

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche pediatriche)

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alla lotta alle malattie infantili, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e dell'assistenza nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.16

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce)

1. Al fine di rafforzare i servizi territoriali sociosanitari e di assistenza primaria, di potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce nonché di incrementare la partecipazione ai programmi di screening relativi a patologie connesse a fattori di rischio ambientali, è autorizzata, in favore della Regione Puglia, una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.0.17

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione e tutela della salute)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica, in relazione ai fattori di rischio ambientali, nonché di rafforzare le conoscenze tecnico-scientifiche in materia di studi epidemiologici e di interazione ambiente-salute finalizzate alla pianificazione di strategie efficaci per il contenimento degli impatti ambientali, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della Regione Puglia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2-bis.

(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e *del made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al suddetto comma 1 devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
2-bis.200

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) del 100 per cento dell'operazione per interventi finalizzati alla cessione solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile dei crediti maturati fino all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;»

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del 90 per cento, con clausola solutoria ai sensi dell'articolo 1198 del codice civile, dell'importo dell'operazione finanziaria sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80% nel caso di riassicurazione.»

G2-bis.200

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Pucciarelli](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premesse che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-bis, del citato decreto, in particolare, introduce forme di garanzia, a valere sul fondo di garanzia per le Pmi, nei confronti di tutte le imprese che forniscono beni e servizi alle grandi imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

la norma è dunque finalizzata a sostenere le imprese dell'indotto dell'Ex Ilva, garantendo loro la liquidità necessaria per il superamento degli effetti economici derivanti dallo stato di crisi

dell'industria da cui dipendono,
impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire strumenti di supporto a tutte le imprese fornitrici dell'ex Ilva, ivi incluse quelle diverse dalle piccole e medie imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499.

ARTICOLI 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2-ter.

(Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto)

1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (« *de minimis* ») ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-bis e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 2-quater.

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori

all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche non continuative.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

3. Ai fini del presente articolo, l'indotto è rappresentato dalle imprese che hanno erogato:

- a) prestazioni di attività manutentive necessarie a consentire la funzionalità produttiva degli impianti;
- b) forniture di ricambi e materiale di consumo necessari a permettere la manutenzione e la funzionalità produttiva degli impianti;
- c) servizi di autotrasporto e di movimentazione di attrezzature, prodotti di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti, anche all'esterno dell'area degli impianti;
- d) servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014.

4. In sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2023 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate, previa comunicazione all'amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione derivanti da trasferimenti statali, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate di cui al primo periodo sono utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno delle imprese di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2-quater.200

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «I crediti vantati dalle» inserire le seguenti: «micro, piccole e medie» e sostituire le parole: «possono essere soddisfatti» con le seguenti: «sono soddisfatti»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e la continuazione produttiva e aziendale delle imprese committenti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per garantire la cessione pro soluto dei crediti di cui al comma 1 attraverso l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a., fino alla misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dalle micro, piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi che incontrano difficoltà di accesso al credito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.»

2-quater.201

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

2-quater.202

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Id. em. 2-*quater*.201

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con la seguente: «devono»

2-*quater*.203

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Id. em. 2-*quater*.201

Al comma 1, sostituire la parola «possono» con la seguente: «devono».

2-*quater*.204

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il cessionario che acquista il suddetto credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, non può rivalersi sul cedente nel momento in cui il debitore ceduto non adempia al pagamento del debito.».

2-*quater*.205

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2024; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 2024.»

G2-*quater*.200

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Pucciarelli](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premesso che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-*quater*, dispone che i crediti vantati dalle imprese dell'indotto, se anteriori all'ammissione della procedura di amministrazione straordinaria, siano prededucibili e possano essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la necessità di prevedere un generale riconoscimento della prededucibilità a tutti i crediti pendenti delle imprese fornitrici, senza l'adozione di criteri di individuazione che possano essere suscettibili di utilizzo non corretto nell'ambito della procedura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire un'idonea tutela dei crediti vantati da tutte le imprese fornitrici dell'ex Ilva con riguardo ad ordini diretti, indipendentemente dalla tipologia della prestazione che ha dato origine al credito.

G2-quater.200 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Pucciarelli](#), [Nave](#) (*)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

premessi che:

il decreto legge in esame reca norme per assicurare la continuità produttiva dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, nonché quella delle aziende dell'indotto;

l'articolo 2-*quater*, dispone che i crediti vantati dalle imprese dell'indotto, se anteriori all'ammissione della procedura di amministrazione straordinaria, siano prededucibili e possano essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese, ai sensi dell'art. 222, comma 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la necessità di prevedere un generale riconoscimento della prededucibilità a tutti i crediti pendenti delle imprese fornitrici, senza l'adozione di criteri di individuazione che possano essere suscettibili di utilizzo non corretto nell'ambito della procedura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa per tutelare i crediti vantati dalle imprese dell'indotto nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 2-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2-*quinqies*.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-*bis*, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI

2-quinquies.200

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis.».

2-quinquies.201

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo non superiore a sei settimane», con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'articolo 2-bis».

2-quinquies.202

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a sei settimane» con le seguenti: «per tutta la durata della sospensione o riduzione delle attività»

2-quinquies.203

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «in deroga per un arco temporale utile ad avvantaggiarsi della normalizzazione delle attività manutentive degli stabilimenti di proprietà di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Si prevede una durata massima non inferiore alla data del 31 dicembre 2024. »;

b) al comma 2, sostituire la parola «monocommittenza» con le parole: «committenza o sub committenza», e sostituire le parole da: «, la somma dei corrispettivi" fino alla fine del comma con le seguenti: «e sub committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse negli ultimi cinque anni ovvero pari al 50 per cento del fatturato medio complessivo dell'impresa destinataria delle commesse. »;

c) al comma 3, sostituire le parole: «anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori» con le seguenti: «. In assenza di commesse, i lavoratori destinatari di cui al comma 1, non potranno ruotare. »;

d) al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;

e) al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni" con le seguenti: «80 milioni».

2-quinquies.204

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sei settimane» con le seguenti: «non superiore a dodici mesi»;

b) al comma 2, le parole: «il 70 per cento» con le seguenti: «il 40 per cento»;

c) al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro»;

c) al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro».

2-quinquies.205

[De Carlo](#)

V. testo 2

Al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane».

2-quinquies.205 (testo 2)

[De Carlo](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#) (*)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»;*

b) *ai commi 8 e 11 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «16,7 milioni».*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Bergesio e gli altri senatori del Gruppo LSP-PSd'Az.

2-quinquies.206

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella mono-committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente o nel subappalto. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione, il venti per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.».

2-quinquies.207

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» inserire le seguenti: «, nonché nelle aziende che lavorano per quelle direttamente coinvolte in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.».

2-quinquies.208

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "esercitato dall'impresa committente", inserire le seguenti: "o in subappalto";*

b) *al secondo periodo:*

1) *sostituire le parole: "costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale", con le seguenti: "a favore";*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto".*

2-quinquies.209

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «esercitato dall'impresa committente» inserire le seguenti: «o in subappalto».

2-quinquies.210

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti, anche in subappalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la

prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati in favore dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse o del fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.»

2-quinquies.211

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2-quinquies.212

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2-quinquies.213

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «70 per cento» con la seguente: «40 per cento».

2-quinquies.214

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25».

2-quinquies.215

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Id. em. 2-quinquies.214

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25» con le seguenti: «15 e 25»

2-quinquies.216

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 2-quinquies.214

Al comma 4, sostituire le parole: «14, 15, 24 e 25», con le seguenti: «15 e 25».

2-quinquies.217

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dell'impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai datori di lavoro di cui al comma 1, ivi compresi quelli direttamente coinvolti in appalti e subappalti con l'impresa committente o nella singola unità produttiva locale o nel singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze della predetta impresa, resta l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, ai medesimi datori di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

2-quinquies.218

[Martella](#)

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per l'erogazione di misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende artigiane dell'indotto Acciaierie d'Italia, operanti sia con contratto diretto sia in sub-appalto, è stanziata la somma di 20 milioni di euro in favore del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2-quinquies.219

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

11-ter. Agli oneri di cui al comma 11-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione dell'esercizio d'impresa, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, previa consultazione sindacale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività afferenti alla sicurezza e alla tutela ambientale, ovvero in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis

del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale si applica anche ai fornitori e ai sub- fornitori, compreso quelli con meno di 15 dipendenti, delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico. Si applicano in ogni caso gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

3.5

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2023, in materia di integrazione salariale ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 243.»

3.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nel limite di spesa di 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 25 milioni di euro";

b) al secondo periodo, le parole: " pari a 19 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: " 25 milioni di euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.200

[Russo](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024". Conseguentemente, al comma 2, del medesimo articolo 1-bis, dopo le parole "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e 850.000 euro per l'anno 2024".»

3.200 (testo 2)

[Russo](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024;

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bergesio, Magni, Nicita e gli altri componenti del Gruppo PD.

3.201

[Damante](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 2 le parole: "valutati in 993.000 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

3.201 (testo 2)

[Damante](#)

Id. em. 3.200 (testo 2)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024;

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.100

[Damante](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022." Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per le imprese di cui al comma 1, resta precluso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa, per le imprese di cui al comma 1, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le

procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione», con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.12

[Nave](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sost. id. em. 3.11

Al comma 2, sostituire le parole: «lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Sost. id. em. 3.11

Al comma 2, sostituire le parole: «i lavoratori addetti alla manutenzione» con le seguenti: «i lavoratori diretti, ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione».

3.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «possono essere interessati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

3.16

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediate le imprese di interesse strategico di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato "Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA", con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di dodici mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

G3.1

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» (A.S. 986),

premesso che:

tra le misure previste dal provvedimento - in particolare all'articolo 3 - figurano disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria;

in particolare, l'articolo 3 del testo prevede il riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille fino al 31 gennaio 2024, anche nei casi di amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione;

le misure in sostegno dei lavoratori - spesso privi di retribuzione per periodi lunghi - non possono non apparire condivisibili, ma risultano insufficienti; vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.

3.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#), [Basso](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano con contratto diretto con le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.2

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. Nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

« Art. 74-bis (Proseguimento di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura).-1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 131 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito al curatore il commissario straordinario.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e di autorizzare la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

1-bis. All'articolo 45, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: « Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Gli esperti possono far parte di non più di tre comitati ».

EMENDAMENTI

4.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 270» inserire le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

"b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.";

b)».

4.200

[Turco](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis

4.0.100

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70.1. - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-quater. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».

«Art. 4-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 4-*quinquies*.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

«Art. 4-*sexies*

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione

nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 4-*septies*.

(*Procedimento per l'avocazione*)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

«Art. 4-*octies*.

(*Dotazioni organiche*)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-*nonies*.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4-*bis* a 4-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 4-*decies*.

(*Norme transitorie*)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 4-*bis* a 4-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

4.0.2

[Paroli](#), [Rosso](#), [Durnwalder](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/ 33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e c-bis) sono sostituite dalle seguenti:

"c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica."

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di autorizzazioni in corso di validità possono richiederne l'adeguamento all'autorità competente al rilascio in conformità comma 1.».

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4-bis.

(Misure in materia di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, fermo restando il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché le imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a quaranta da almeno un anno »;

b) all'articolo 40, comma 1-bis, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è depositata in cancelleria »;

c) all'articolo 62, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sentito il comitato di sorveglianza, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilità del debitore »;

d) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, il commissario straordinario, previa autorizzazione ministeriale, chiede al tribunale la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale o, per le *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in liquidazione controllata. La richiesta di conversione di cui al primo periodo può essere presentata anche successivamente e, in tale ipotesi, si applicano gli articoli 71 e 72 »;

e) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di

soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata dal commissario straordinario con la relazione di cui all'articolo 40, comma 1-*bis* ».

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 1 si applicano alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

EMENDAMENTI

4-bis.200

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «o qualora la liquidazione pregiudichi gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica stabiliti dal Piano industriale, in applicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.».

4-bis.0.200

[Russo](#)

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*ter*

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun

lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro non proporzionato. Il contributo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria. Alle aziende che assumono i lavoratori per effetto del presente comma sono garantiti i benefici previsti dall'articolo 24-bis, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso il contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il ministero del lavoro comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 35,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2026. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio è effettuato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul fondo per l'occupazione.»

4-bis.0.200 (testo 2)

[Russo](#)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o

riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14 pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre

2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.».

4-bis.0.201

[Nicita](#) (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter

1. Al fine di razionalizzare le attività, la logistica e gli investimenti nelle strutture portuali serventi gli stabilimenti del settore della raffinazione ricadenti all'interno del Polo petrolchimico siracusano e riconosciuti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, all'allegato A, numero 9), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Porti di Augusta", sono aggiunte le seguenti: ", Siracusa (Rada di Santa Panagia e rada del Porto Grande).".».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Sallemi, Russo, Bucalo, Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Ternullo, Damante, Musolino, Magni e gli altri componenti del Gruppo Misto-AVS.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n.986

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 986 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 1.1, 1.0.1, 1.4, 1.200 (già 1.100/1), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.1, 2.0.11, 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7), 2.0.13, 2-*bis*.200, 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29), 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38), 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35), 2-*quinq*ues.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinq*ues.201 (già 2.0.1000/40), 2-*quinq*ues.202, 2-*quinq*ues.203 (già 2.0.1000/43), 2-*quinq*ues.204, 2-*quinq*ues.218 (già 2.0.1000/59), 2-*quinq*ues.219 (già 2.0.1000/61), 3.4, 3.100, 3.16, 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.100.

Sull'emendamento 2-*quinquies*.205, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"All'articolo, apportare le seguenti modifiche;

a) al comma 1, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»;

b) ai commi 8 e 11 sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "16,7 milioni".

Sugli emendamenti 3.200 e 3.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente identica riformulazione: *"Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.*

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Sull'emendamento 4-*bis*.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: *"Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 4-bis.

(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo

carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14 pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.»".

Sulla proposta 3.6, il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Discussione sulle Comunicazioni del Governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024:

sulla votazione della Proposta di risoluzione n. 6 (ad eccezione del paragrafo 18), il senatore Scurria avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Disegno di legge n. 986:

sull'emendamento 3.8, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Campione, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Germana', Giacobbe, La Pietra, Liris, Lotito, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rosso, Rossomando, Rubbia, Segre, Sigismondi e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Enrico, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Rotelli Mauro, Deidda Salvatore, Amich Vincenzo, Baldelli Antonio, Cangiano Gerolamo, Frijia Maria Grazia, Longi Eliana, Raimondo Carmine Fabio, Ruspandini Massimo, Russo Gaetana

Legge quadro in materia di interporti (1055)

(presentato in data 01/03/2024)

C.703 approvato dalla Camera dei deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (1056)

(presentato in data 04/03/2024)

C.1658 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di

sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 (1057)

(presentato in data 05/03/2024)

C.1124 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(1058)

(presentato in data 05/03/2024)

C.1267 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (1059)

(presentato in data 05/03/2024)

C.1450 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Ministro della difesa

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della giustizia

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia, delle forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1053)

(presentato in data 01/03/2024);

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (1054)

(presentato in data 01/03/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bucalo Carmela ed altri

Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio (847)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Crisanti Andrea ed altri

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane (1025)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 05/03/2024);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport

Sen. Marti Roberto

Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti (1041)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Rapani Ernesto

Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali (1016)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Regione Abruzzo

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano (1029)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Puglia

Sostegno finanziario al Sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2024 (1022)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Scalfarotto Ivan

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ai fini della garanzia del principio di non discriminazione (1036)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione

permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 05/03/2024).

In sede referente

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (1056)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1658 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 05/03/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Ancorotti Renato

Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo (1035)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/03/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco

Delega al Governo in materia di florovivaismo (1048)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1560 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.389)

(assegnato in data 05/03/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 01/03/2024 la 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico" (986)

(presentato in data 18/01/2024)

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 29 febbraio 2024 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore Dreosto - "Istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle ingerenze esterne nei processi democratici della Repubblica italiana" (*Doc. XXII, n. 13*).

Indagini conoscitive, annuncio

In data 28 febbraio 2024, la 5^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva "sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea".

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 1° marzo 2024 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 5^a e 6^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in ordine alla notifica della società AVIO S.p.a. - Concessione ad ArianeGroup SAS di una licenza per la fabbricazione ed integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido per i motori Vulcain 2.1 e Vinci del Lanciatore Ariane 6.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 403).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXIII, n. 2*).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 1° e 4 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- al dottor Giuseppe Celotto, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute;
- al dottor Sergio Ferdinandi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- al dottor Davide Iacovoni, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una rimodulazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Sicurezza alimentare integrata per le famiglie vulnerabili di Muhura, Ruanda" dell'Organizzazione di Volontariato Movimento per la lotta contro la fame nel mondo (MLFM) - OdV.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente le nomine:

del professor Luca Crescenzi a presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG);

del professor Federico Niglia a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto italiano di Studi Germanici (IISG) (n. 27).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Italo Cucci a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria (n. 26).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Con lettere in data 24 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Abetone Cutigliano (Pistoia), Avigliano (Potenza), Bonea (Benevento), Erchie (Brindisi), Gurro (Verbano-Cusio-Ossola), Lesmo (Monza e Brianza), Rovigo, Salcedo (Vicenza), Santeramo in Colle (Bari), Sarno (Salerno), Statte (Taranto), Tossicia (Teramo).

L'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha inviato, con lettera in data 27 febbraio 2024, la relazione annuale sulle attività del medesimo Commissario per l'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 402).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 29 febbraio 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti. Deferimento

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in data 27 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ultimate dalla Consob nell'anno 2023 (n. 6).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 31 del 23 gennaio 2024, depositata il successivo 29 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 5-ter, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del d.l. n. 13 del 2023, come convertito, promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della

Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe (*Doc. VII, n. 60*) - alla 1a, alla 2a, alla 4a, alla 5a, alla 7 a e alla 8a Commissione permanente; sentenza n. 32 del 7 febbraio 2024, depositata il successivo 29 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale (*Doc. VII, n. 61*) - alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° e 5 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 194*);

dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 195*);

di Italia trasporto aereo S.p.A. (ITA), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 196*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 29 febbraio, 1°, 4 e 5 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 28/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Citizen Experience* - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 393);

la deliberazione n. 29/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Citizen Inclusion* Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 394);

la deliberazione n. 30/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Infrastrutture digitali*». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 395);

la deliberazione n. 31/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Isole verdi*». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 396);

la deliberazione n. 32/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale*». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 397);

la deliberazione n. 33/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi (Pago Pa e AppIO)*». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 398);

la deliberazione n. 34/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «*Piattaforma notifiche digitali*». Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,

secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 399);

la deliberazione n. 35/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 400);

la deliberazione n. 36/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Dati e interoperabilità»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 404);

la deliberazione n. 37/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Investimenti infrastrutturali per le zone economiche speciali (ZES)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 405);

la deliberazione n. 38/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 406);

la deliberazione n. 39/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 407);

la deliberazione n. 40/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Isole minori collegate»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 408);

la deliberazione n. 41/2024/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Abilitazione e facilitazione migrazione al *Cloud*»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 409).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con lettera in data 23 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, riferito all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 401).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 26 febbraio 2024, la Presidenza della Regione autonoma della Valle d'Aosta, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, ha comunicato gli estremi della deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2024, n. 183, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Antey-Saint-André.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 5 marzo 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 5 marzo 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144,

commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 1° al 5 marzo 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 52

CANTALAMESSA: sulla concessione degli arresti domiciliari agli autori degli stupri di Caivano (4-00877) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

CENTINAIO: sul femminicidio di Vanessa Ballan (4-00915) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

CUCCHI: sulla vicenda giudiziaria di una donna in provincia di Udine (4-00963) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

IANNONE: sulla possibilità di rimanere in servizio per i professori universitari, direttori di dipartimenti ad attività integrata di aziende ospedaliere universitarie (4-00816) (risp. BERNINI, *ministro dell'università e della ricerca*)

Mozioni

[SBROLLINI](#), [MURELLI](#), [LIRIS](#), [OCCHIUTO](#), [SENSI](#) - Il Senato,
premessò che:

l'obesità è una patologia complessa che deriva dall'interazione di fattori genetici, psicologici e ambientali. È una malattia cronica che richiede una gestione a lungo termine. L'aumento della sua prevalenza a livello globale rappresenta un problema di salute pubblica con gravi implicazioni in termini di costi per i sistemi sanitari e per i singoli individui. Nel 2018 è stato pubblicato il "Manifesto dell'Italian Obesity Network per un futuro sostenibile", finalizzato a identificare una *roadmap* sulla quale agire per migliorare la qualità di vita delle persone con obesità, sottoscritto dalle principali società scientifiche del settore. Il manifesto è coerente con il riconoscimento, da parte delle Nazioni Unite, del diritto al benessere come coesistenza di cinque componenti: il diritto alla salute, il diritto al cibo, i diritti culturali, i diritti del bambino e il diritto ad un ambiente sano. Nel 2019 il Parlamento italiano ha riconosciuto l'obesità come una malattia cronica e non solo come un rilevante fattore di rischio intermedio rispetto ad altre severe patologie non trasmissibili;

dal 1948 l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'obesità come malattia e, nel 2021, questa ha aggiornato la sua definizione come malattia cronica, progressiva e recidivante. Nel corso della pandemia da Sars-CoV-2 è stato chiaramente dimostrato che tra i pazienti affetti da COVID-19, un indice di massa corporea (BMI) superiore a 30 è associato a un rischio maggiore di sviluppare insufficienza respiratoria, di richiedere il ricovero in terapia intensiva e di mortalità. Indipendentemente dalla presenza di altri fattori di rischio. Il tasso di letalità è risultato di dieci volte superiore nei Paesi in cui più di 1 adulto su 2 è in sovrappeso o obeso. Il COVID-19 è solo l'ultima di una serie di malattie virali respiratorie che hanno colpito le popolazioni umane. Ci sono tutte le ragioni per ritenere che le future malattie infettive seguiranno modelli simili e che una popolazione in sovrappeso aumenterà la probabilità di un'altra pandemia;

l'idea sbagliata che l'obesità sia una scelta di vita, che può essere invertita semplicemente agendo sulla forza di volontà del soggetto interessato, si è consolidata nell'opinione pubblica, della classe politica e di gran parte della professione medica. Negli ultimi 25 anni e, in particolare, nell'ultimo decennio, tuttavia, si è costantemente rafforzata la consapevolezza circa il fatto che l'obesità non rappresenti semplicemente un fattore di rischio per malattie come il diabete di tipo 2, ma rappresenti una malattia a sé stante con una serie di complessità cliniche da gestire in maniera integrata;

nel 2013, l'American Medical Association ha approvato una mozione che descrive l'obesità come uno "stato patologico con molteplici aspetti fisiopatologici" e, da allora, diverse associazioni mediche hanno espresso opinioni simili. Nel marzo 2021, la Commissione europea ha definito l'obesità come una "malattia cronica recidivante, che a sua volta funge da porta d'accesso a una serie di altre malattie non trasmissibili", riconoscendo all'obesità lo *status* di categorizzazione formale e vincolante di una malattia non trasmissibile (NCD);

il 59 per cento dei cittadini europei risultano in condizione di pre-obesità od obesità: le potenziali correlazioni cliniche, sociali, economiche e politico-sanitarie sono evidenti ed allarmanti;

diversi Paesi, ivi inclusi gli Stati membri dell'Unione europea, hanno un approccio definito e una legislazione specifica per affrontare le malattie non trasmissibili in modo sistemico, dalla ricerca alla prevenzione primaria, diagnosi, trattamento e gestione a lungo termine. L'obesità oggi deve essere approcciata come una malattia che richiede un approccio integrato;

è ancora necessario progettare e realizzare piani nazionali significativi per la prevenzione, la gestione e il trattamento a lungo termine dell'obesità, senza concentrarsi esclusivamente sulla prevenzione;

le attuali conoscenze scientifiche ci debbono spingere a considerare un nuovo concetto: quello di sindemia. Questo termine, che deriva dalla crasi delle parole sinergia, epidemia, pandemia ed endemia, è stato introdotto negli anni Novanta del secolo scorso per indicare gli effetti negativi prodotti dall'interazione sinergica tra due o più malattie. L'interazione di tre pandemie che attualmente colpiscono il genere umano, quali l'obesità, la denutrizione e i cambiamenti climatici, ne mettono a grande rischio la salute. Queste tre condizioni vengono comprese nel termine *Global Syndemic* (Sindemia globale), per la loro copresenza nello stesso periodo storico, le comuni determinanti sociali e la reciproca influenza. Nei Paesi occidentali, l'ambiente sempre più obesogeno produce modelli alimentari che non solo contribuiscono all'aumento di obesità e malnutrizione, ma peggiorano il clima in relazione alle maggiori emissioni di gas serra legate all'industria alimentare, alla deforestazione e all'inquinamento dei corsi d'acqua. In considerazione della complessità delle problematiche gli interventi necessari dovrebbero occuparsi del settore alimentare, di quello urbanistico ed energetico, di quello agro-alimentare e di quello sanitario come fossero una attività unica, prevedendo le conseguenze di ogni singola scelta o cambiamento. Sfortunatamente, carenza significativa nell'approccio generale all'obesità è l'incapacità di tradurre in una pratica virtuosa i risultati della ricerca;

sono ancora molti gli ostacoli da superare per mettere in pratica le moderne evidenze scientifiche: dalla cultura medica all'organizzazione del sistema sanitario nazionale, che favorisce le patologie acute, per finire con l'attuale narrazione dell'obesità come problema estetico e non sanitario;

appare indiscutibile la necessità di attivare programmi di traslazione che consentano, grazie a un'azione sinergica e rapida, di trasformare le evidenze scientifiche in pratiche cliniche e terapeutiche adeguate se si desidera che i pazienti con obesità siano trattati con lo stesso livello di rispetto ed empatia delle loro controparti più magre. Economisti sanitari, esperti in politiche sanitarie e clinici sono assolutamente concordi nell'affermare che il tema dell'obesità e del diabete tipo 2 (quindi della "diabesità") è assolutamente prioritario a livello globale e che queste due importanti patologie non possano e non debbano essere disgiunte, per gli effetti che hanno sulla vita delle persone e delle generazioni future. Per superare lo stigma clinico che ancora colpisce le persone affette da obesità è assolutamente necessario supportare lo sviluppo di un approccio unitario e basato sulle evidenze per il trattamento dell'obesità, trasversalmente alle discipline scientifiche coinvolte;

a distanza di oltre cinque anni dalla stesura del primo documento, denominato "Manifesto sull'obesità" firmato da tutte le società scientifiche associazioni pazienti, si rende ora necessario dare seguito a una decisa azione governativa per identificare una *roadmap* virtuosa finalizzata al raggiungimento di quattro obiettivi principali:

ottenere l'inclusione governativa e parlamentare e del sistema sanitario dell'obesità come malattia cronica non trasmissibile (NCD) a sé stante (Dare priorità all'obesità come malattia non trasmissibile (NCD));

costruire la consapevolezza pubblica e politica delle complessità che ha l'obesità lungo il corso della vita della persona, per combattere la discriminazione e lo stigma sociale ed istituzionale e consentire un processo decisionale più informato e consapevole. (Costruire l'alfabetizzazione sanitaria);

garantire che il Governo e le Regioni diano priorità alla raccolta di dati, alla generazione di prove e alle risorse necessarie per fornire azioni che contribuiscano efficacemente a prevenire o ridurre i fattori di rischio chiave per l'obesità, attraverso la creazione di un Osservatorio nazionale. (Ottimizzare le strategie di prevenzione);

garantire che le persone che vivono con o sono a rischio di obesità abbiano accesso a servizi sanitari adeguati lungo il corso della loro vita e a un supporto che sia privo di pregiudizi. (Migliorare i servizi

alla persona con obesità),

impegna il Governo:

- 1) a considerare il trattamento dell'obesità come una priorità nazionale a livello sanitario, politico, clinico, sociale e economico, riconoscendo che la stessa è una malattia cronica, progressiva, recidivante altamente disabilitante e causa della maggior parte delle malattie croniche non trasmissibili (NCDs);
- 2) a realizzare un piano nazionale strategico integrato dell'obesità come malattia cronica, per affrontare le tematiche relative alla malattia, individuando obiettivi centrati sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, sulla gestione della malattia, delle complicanze acute e croniche, sull'offerta assistenziale, l'accesso alle cure e ai trattamenti specifici per le diverse età della vita;
- 3) a definire linee guida all'interno del PNLG dell'Istituto Superiore di Sanità in grado di valutare l'efficacia e la sicurezza clinica, nonché il rapporto costo-efficacia delle diverse metodiche per la diagnosi e il trattamento della obesità al fine di sviluppare raccomandazioni per la pratica clinica per fornire la migliore valutazione, assistenza e ottimizzare il trattamento alle persone con obesità;
- 4) a riconoscere l'obesità come malattia nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, assicurando le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini;
- 5) a incrementare la capacità del SSN di garantire l'accesso alle cure, l'uniformità e l'equità dei trattamenti farmacologici erogati su tutto il territorio nazionale per la persona con obesità, evitando diseguità tra le Regioni, monitorata da parte di un Osservatorio nazionale formato da Istituzioni, esperti segnalati dalle società scientifiche e associazioni rappresentative dei pazienti;
- 6) a rendere operative le reti cliniche assistenziali regionali per la persona con obesità definendone le regole di funzionamento, il sistema di monitoraggio, i requisiti di qualità, sicurezza e appropriatezza dei processi e dei percorsi di cura, di qualificazione dei professionisti e le modalità di coinvolgimento dei pazienti;
- 7) a riconoscere come essenziale, nella gestione complessiva della persona con obesità, il ruolo del *caregiver* familiare, riconoscendo allo stesso i benefici di legge;
- 8) a contrastare l'elevata prevalenza del sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e gli adolescenti attraverso un'adeguata informazione e comunicazione sui corretti stili di vita, abitudini alimentari, attività fisica e riduzione della sedentarietà attraverso interventi mirati nel mondo dell'informazione, nei contesti familiari, sportivi e scolastici coinvolgendo i pediatri di libera scelta e prevedendo anche il ripristino della medicina scolastica e dell'educazione alla salute nelle scuole;
- 9) ad assicurare la diffusione delle conoscenze circa la prevenzione dell'obesità, la diagnosi, il trattamento farmacologico e chirurgico attraverso specifici programmi di formazione e di sostegno alla ricerca e l'implementazione dell'insegnamento nelle Scuole di Medicina;
- 10) a contrastare l'obesità e il sovrappeso attraverso messaggi validati dalla comunità scientifica finalizzati al miglioramento delle conoscenze della popolazione sui corretti stili di vita, promuovendo una corretta alimentazione e l'attività fisica, fin dai primi anni di vita;
- 11) ad investire nella prevenzione endocrino-metabolica contrastando la presenza dei fattori obesogeni e degli interferenti endocrini ambientali che favoriscono la crescente prevalenza di diabesità;
- 12) a favorire la presa in carico globale delle persone con un problema di obesità a livello territoriale, assicurando per ognuno di essi l'elaborazione di un piano assistenziale personalizzato, multidimensionale e multiprofessionale, coordinato dal MMG, possibilmente all'interno di gruppi organizzati (*CdC Hub/Spoke*) in linea con gli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici come definiti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022 nell'ambito del PNRR;
- 13) ad armonizzare interventi nutrizionali finalizzati al mantenimento o ripristino dello stato nutrizionale ottimale e dello stato di salute, dal *counselling* educativo e preventivo, all'intervento dietetico nutrizionale, che è parte integrante e imprescindibile dei diversi percorsi terapeutici farmacologici o chirurgici;
- 14) ad introdurre politiche e protocolli di pianificazione urbana che migliorino gli ambienti della città con maggiori spazi verdi, dove sia possibile praticare attività fisica come parte integrante della vita quotidiana, assicurando la loro attuabilità, promuovendo nel contempo progetti e un osservatorio

permanente con il compito di misurare l'impatto economico dell'interazione tra l'esposizione ai diversi fattori ambientali (esposoma), l'insorgere di patologie croniche e l'obesità;

15) a supportare concretamente la ricerca, con fondi specifici riservati allo studio, alla cura e alla prevenzione dell'obesità. stimolare l'interesse alla ricerca di base, traslazionale e clinica, consolidare reti collaborative in ambito nazionale e internazionale (al fine di non disperdere fondi ed energie), definendo gruppi di lavoro specifici per argomento e area di interesse, con l'intento di migliorare la cooperazione scientifica;

16) a diffondere le corrette informazioni anche attraverso campagne di informazioni di pubblica utilità affidate al Ministero della salute o a organismi istituzionali qualificati;

17) a rendere disponibili, nelle strutture sanitarie sia mediche che chirurgiche, in relazione alla percentuale delle persone in sovrappeso, con obesità e con grande obesità sul territorio nazionale, ambienti e strumentari idonei e adeguati al peso del paziente (letti di degenza e operatori, sedie, strumentario, sollevatori, barelle) per fornire prestazioni di alta complessità come sono gli interventi medici e chirurgici sui pazienti obesi, divenuti allo stato attuale dell'arte, ormai quotidiani;

18) a considerare la persona con una obesità severa come paziente fragile, vulnerabile e a alto rischio di morbilità e mortalità;

19) a potenziare i centri dell'obesità e quelli di chirurgia bariatrica in grado di fornire un intervento multidisciplinare al fine del raggiungimento e del mantenimento dei risultati;

20) a fornire supporto psicologico alle persone con obesità attraverso interventi specifici specialistici in grado di aumentare l'autostima, le relazioni sociali ed affettive, il rapporto con il nucleo parentale e l'accettazione della propria immagine corporea;

21) a garantire alla persona con obesità la piena fruizione dei propri diritti in tutti gli ambiti della propria vita, contrastando in maniera decisa e con strumenti legislativi tutte le forme di stigma, ovvero la disapprovazione sociale, che, attraverso stereotipi, linguaggi e immagini inadatte, finiscono per ritrarre l'obesità in modo impreciso e negativo, condizionando la vita delle persone con obesità;

22) a implementare politiche che proteggano le persone, i dipendenti e gli studenti, con rispetto per l'individuo indipendentemente dal peso, evitando discriminazioni nella società, nella scuola e nell'università, nei colloqui di assunzione, nei luoghi di lavoro, nella pratica sportiva, contrastando forme di bullismo, di vittimismo e di disparità sociale.

(1-00088)

Interrogazioni

[ALFIERI](#), [FINA](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha previsto l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

le risorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono state conseguentemente ripartite in una serie di programmi ed interventi, tra cui 1.780 milioni di euro sono stati destinati al programma "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016" con la seguente ripartizione: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

considerato che:

il Governo, nell'agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea una prima proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cui hanno fatto seguito una serie di continui aggiustamenti nel corso dei negoziati con la Commissione europea che hanno portato, con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ad un risultato finale distante sia dalla proposta iniziale di revisione sia dal PNRR originario;

le suddette modifiche del PNRR non sono state limitate alla riprogrammazione delle risorse assegnate all'Italia, ma hanno riguardato in maniera significativa i contenuti del Piano, ridefinendone il quadro

finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare la piena attuazione del Piano;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dopo un lungo periodo di attesa determinato dalle difficoltà del Governo di definire le necessarie coperture finanziarie, prevede le nuove disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché le nuove disposizioni in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, conseguenti alla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, prevede la composizione netta degli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR, tenendo conto: a) dell'introduzione di nuovi interventi riguardanti l'iniziativa RepowerEU, che si è tradotta nella previsione di una nuova Missione (Missione 7) a cui sono collegate 17 Misure aggiuntive, per le quali l'Unione europea ha assegnato all'Italia risorse aggiuntive per circa 2,9 miliardi di euro (comprensive della somma dovuta per rivalutazione del PIL); b) della rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diverse misure già presenti nel PNRR; c) del definanziamento totale di alcune misure che sono uscite definitivamente dal PNRR. Per effetto delle predette modifiche, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro;

gli effetti finanziari netti del PNRR modificato, conseguenti a nuovi interventi e a definanziamenti di interventi già programmati, prevedono maggiori impieghi per circa 22,74 miliardi di euro e risorse disponibili per soli 13,32 miliardi di euro, con un onere complessivo su fabbisogno e indebitamento netto pari a 9,42 miliardi di euro;

per far fronte a tali maggiori oneri, il Governo, con l'articolo 1, comma 8, ha previsto un consistente contributo a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari per un importo pari a 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.453,53 milioni di euro per l'anno 2025 e a 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

in tale contesto si prevede pertanto un a giudizio dell'interrogante inopportuno taglio dell'autorizzazione di spesa relativa al programma "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016" per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

la Regione Abruzzo, colpita dagli eventi calamitosi verificatisi sia nel 2009 sia nel 2016, si vedrà pertanto sottrarre, senza adeguate motivazioni rispetto agli obiettivi del PNRR e del PNC, importanti risorse già programmate per gli interventi nelle aree terremotate a danno dei cittadini ed imprese del proprio territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano urgentemente chiarire quali siano le motivazioni del taglio dell'autorizzazione di spesa relativa al programma "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016" contenuto nel Piano nazionale per gli investimenti complementari per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

a quanto ammonti la riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista in favore delle aree terremotate della Regione Abruzzo, e quali siano nel dettaglio gli interventi che non potranno più essere realizzati nelle aree terremotate dell'Abruzzo in conseguenza di tale scelta;

se i Ministri non ritengano di doversi attivare tempestivamente per rimuovere tale inopportuna riduzione di risorse ripristinando le dotazioni originarie dell'autorizzazione di spesa relativa al programma "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016", contenuto nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

(3-00993)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

sul sito di informazione "Bassanonet" è stato pubblicato un articolo a firma del noto giornalista Alessandro Tich, secondo cui mercoledì 21 febbraio 2024, si sarebbe svolta a Bassano del Grappa

(Vicenza) la visita di un dirigente del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e del personale del Ministero della giustizia, per compiere un sopralluogo tecnico alla "Cittadella della Giustizia" di via Marinali;

l'esito dell'ispezione sarebbe stato negativo, in quanto la "Cittadella della Giustizia" di Bassano del Grappa sarebbe risultata ampiamente insufficiente in relazione al personale, che dovrebbe esservi allocato, nell'ipotesi della istituzione del Tribunale della Pedemontana;

nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale potrebbero, infatti, essere accolti un massimo di appena 10 magistrati e di 30 dipendenti amministrativi, vale a dire ben 26 magistrati in meno e ben 90 amministrativi in meno rispetto alla dotazione organica preventivata per il Tribunale e la Procura del circondario pedemontano,

si chiede di sapere se le indiscrezioni riportate sul sito di informazione di "Bassanonet" corrispondano a verità e quali siano i conseguenti intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine all'istituzione dell'ipotizzato Tribunale della Pedemontana.

(3-00994)

[MUSOLINO](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [PAITA](#), [REZZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il 23 settembre 1983, nel quartiere dell'Arenella a Palermo, la mafia uccideva Lia Pipitone, colpevole solo di aver provato a liberarsi dalla pesante eredità di un padre *boss* di Cosa Nostra;

Alessio Cordara, figlio di Lia Pipitone e che si è dimostrato fondamentale per l'accertamento dei fatti che hanno portato alla condanna a 30 anni nei confronti degli autori materiali dell'omicidio, in questi giorni si è visto respingere la domanda di assunzione presso la Regione Siciliana, in forza della normativa antimafia;

secondo la Regione Siciliana Lia Pipitone non è riconosciuta come una vittima della mafia, in quanto manca il relativo certificato del Ministero dell'interno;

il mancato riconoscimento quale vittima di mafia di Lia Pipitone assume il valore del tradimento della memoria e della storia terribile di una donna, operato da una sterile burocrazia. La storia del femminicidio di Lia, colpevole solo di perseguire il proprio ideale di libertà e indipendenza, coltivato in un substrato familiare e culturale avvelenato dalla ingombrante e pericolosa presenza criminale di un nonno mafioso, che diede, verosimilmente, il permesso di ucciderla, non può essere ignorata da chi oggi non riconosce al figlio di questa donna esemplare, lo *status* di vittima di mafia;

il rifiuto opposto al figlio Alessio Cordara rappresenta una vera e propria ingiustizia, che si somma al dolore e all'ignominia dell'omicidio della madre,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare per riconoscere formalmente e ad ogni effetto di legge Lia Pipitone vittima innocente della mafia.

(3-00995)

[ZAMPA](#), [LORENZIN](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che: l'obesità è una patologia multifattoriale. Non tutte le obesità sono uguali: le obesità monogeniche, che riconoscono una causa genetica unica a penetranza completa, sono rare, generalmente gravi e molto invalidanti. Sono causate da mutazioni in geni coinvolti nella via ipotalamica "leptina-melanocortina", alla base della regolazione dell'appetito, o nella funzione ciliare (sindrome di Bardet-Biedl);

vi sono poi obesità sindromiche non monogeniche, ma con eziologia genetica unica a penetranza completa, come la Sindrome di Prader-Willi e le obesità da micro-aberrazioni cromosomiche. Le obesità genetiche sono comunque nel complesso rare, perché non superano il 5 per cento del numero totale dei casi di obesità in età pediatrica;

il decreto interministeriale 23 giugno 2023 del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2024, le regioni per l'adozione dei propri tariffari ricorrano "ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali";

la Regione Veneto e la Regione Lombardia si sono adeguate, rispettivamente, con BUR n. 4 del 9 gennaio 2024 e DGR n. 1775 del 23 ottobre 2023, mentre la regione Lombardia si sta adeguando; purtroppo, però, l'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017, che

contiene il nomenclatore, adottato o in via di adozione da parte delle regioni, pur avendo il pregio di prevedere i pannelli NGS, presenta un grave profilo di criticità: tra le tabelle che elencano le malattie rare genetiche e le malattie citogenetiche per le quali è erogabile una diagnostica molecolare non figura l'obesità genetica;

ciò significa che non risulta erogabile una diagnostica molecolare (pannello, in questo caso) per l'obesità monogenica. Il problema è strettamente legato al fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2017 ha semplicemente utilizzato la lista delle malattie rare e (annoso problema), l'obesità monogenica non è riconosciuta come malattia rara;

ciò confligge con l'erogabilità della setmelanotide a pazienti con certe forme di obesità monogenica e anche col fatto che l'obesità monogenica è riconosciuta malattia rara dal network ENDO-ERN, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente adottare le iniziative necessarie, affinché l'obesità monogenica sia inclusa fra le malattie rare diagnosticabili con *test* genetico.

(3-00996)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la SR308, nota come "Nuova Strada del Santo", è da sempre un'arteria importantissima per l'Alta Padovana, in particolare per l'area di Camposampiero ed il suo collegamento con la zona industriale che impatta funzionalmente sulla Pedemontana;

il 3 marzo 2023, i rappresentanti degli altri Comuni interessati, aderenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, si sono incontrati con i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed hanno convenuto sulla necessità di trovare soluzioni concrete alle problematiche della viabilità che vadano oltre il mantenimento strutturale dell'arteria e la sua manutenzione;

osservato che:

il 17 novembre è stato organizzato un incontro con i sindaci interessati, Veneto Strade e l'assessorato regionale ai Lavori pubblici per arrivare a chiedere un intervento strutturale completo;

il Tavolo aveva esaminato le criticità ed i possibili interventi per decongestionare il traffico della SR 308, anche attraverso l'estensione delle attuali due corsie, ed anche, in collaborazione con la Regione Veneto in prospettiva della futura apertura del polo ospedaliero di Padova est;

ritenuto che:

l'importanza di dotare il territorio di adeguate strade di collegamento con le principali infrastrutture è ormai evidente a tutti ed ineludibile, attesa la mole di traffici nell'area dell'Alta Padovana che, da solo, genera PIL nazionale per 27 miliardi di euro;

servono sì le grandi opere, ma altrettanto necessarie e importanti sono le opere nei territori per sostenere il traffico passeggeri e merci;

al riguardo è stato realizzato uno studio di prefattibilità tecnica ed economica che prevede il coinvolgimento della Regione Veneto,

si chiede di sapere, stante il grado di avanzamento della progettazione sia economico che tecnico, se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per risolvere concretamente i problemi legati alla viabilità dell'area più industrializzata ed a vocazione internazionale del Veneto, utilizzando anche strumenti legislativi e provvedimenti di urgenza, utili al fine di consentire la realizzazione del raddoppio dell'arteria SR 308, rendendola a scorrimento veloce.

(4-01065)

[TERNULLO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a quanto si apprende dalla stampa, l'università di Gorazde, che ha sede in Bosnia Erzegovina, in convenzione con il dipartimento degli studi europei "Jean Monnet", rilascia lauree in Medicina e professioni sanitarie con lezioni tenute esclusivamente *on line*; tale università non risulta accreditata in Italia e i titoli non sono riconosciuti nel nostro Paese;

si apprende che nell'anno 2022-2023 gli iscritti erano 250, e tra questi alcuni erano giovani studenti siciliani;

risulta che le mamme di alcuni studenti si sarebbero rivolte alla stampa chiedendo di essere aiutate a

capire cosa ci sia dietro questa università che ha già conferito lauree in Fisioterapia, Infermieristica e Osteopatia a cento studenti italiani. I "laureati" finora non possono iscriversi agli ordini professionali; alcune avrebbero sottolineato che al momento del rinnovo dell'iscrizione gli studenti avevano già ricevuto le *e-mail* con le richieste di pagamento della retta di 6.500 euro;

da organi di stampa è emerso che l'università non sarebbe stata mai accreditata come istituzione estera operante in Italia dal Ministero dell'università e della ricerca, e come riferito da Luca Lantero, direttore del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), che opera in convenzione con il Ministero, «soprattutto è a oggi priva di accreditamento anche in Bosnia»;

lo stesso Lantero ha riferito che: «Quelle non sono lauree perché tale nome è solo destinato a titoli aventi valore legale in Italia, e non è questo il caso, e non sono nemmeno abilitanti». Le famiglie sono disperate e fanno presente che hanno pagato 6.500 euro l'anno, e che «Durante una riunione online durata tre ore, i laureati hanno chiesto al rettore delucidazioni sulla mancata iscrizione all'Ordine e lui li ha rabboniti dicendo che la vicenda si stava risolvendo»;

la situazione descritta ad oggi non è risolta, e il "rettore per le attività internazionali" dell'ateneo di Gorazde, il professore siciliano Salvatore Messina, conferma che l'accREDITAMENTO con il Ministero dell'università non c'è mai stato: «L'università bosniaca non lo ha mai richiesto», nonostante il dipartimento vanta collaborazioni con aziende sanitarie convenzionate con il sistema sanitario nazionale, dove gli studenti vanno a fare tirocini ed esami pratici;

nell'elenco ci sono le ASP di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, gli ospedali Buccheri La Ferla, Civico, Giglio di Cefalù, Cannizzaro di Catania, le cliniche La Maddalena, Noto, Triolo Zanca; risulta inoltre che nel mese di settembre 2022 sarebbe stata firmata una convenzione tra ASP di Palermo e International University of Gorazde per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento, e questa convenzione è confermata dall'azienda;

ragioni di opportunità avrebbero indotto la direzione aziendale ASP di Palermo ad una verifica, considerato che è stata concessa un'unica autorizzazione a un tirocinio in Scienze infermieristiche; non può tuttavia sfuggire che la stampa aveva chiesto all'ASP se fosse a conoscenza di un suo accordo *in itinere* con un ateneo non accreditato;

dal racconto delle madri si apprende che «i figli hanno fatto tirocini al Buccheri, al Civico e alla Maddalena»; sono state effettuate verifiche anche al Buccheri e tra i docenti figurerebbero anche professionisti palermitani, fra i quali il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, con il ruolo di prorettore alle scuole di specializzazione;

il professor Amato avrebbe dichiarato di «essere stato chiamato per insegnare e tenere le sue lezioni, videoregistrate così come quelle dei colleghi», non esprimendosi sul mancato accreditamento;

giòva sottolineare che il professor Amato è anche il presidente di uno degli ordini ai quali finora i "laureati" non possono iscriversi;

tra i docenti figurerebbero l'ex direttore generale dell'azienda Villa Sofia-Cervello, Salvatore Di Rosa, che ricopre il ruolo di "preside della facoltà di Medicina" e il direttore amministrativo del Policlinico di Palermo, Sergio Consagra;

ad oggi ci sono cento studenti che non sanno cosa fare con la laurea conseguita;

il presidente dell'Ordine interprovinciale di fisioterapia Palermo-Trapani, Rosario Fiolo, ha chiarito che «ci si può iscrivere all'Ordine o tramite un titolo di studio italiano o tramite decreto ministeriale di riconoscimento del titolo ad personam»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali siano le sue valutazioni;

se ritenga di avviare le opportune verifiche e intraprendere ogni utile iniziativa per fare chiarezza su quanto emerso.

(4-01066)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

nei soli comuni di Ardea e Pomezia vivono circa 113.000 abitanti;

da uno studio del 2016 realizzato dal gruppo di lavoro per la gestione dell'inquinamento delle acque sotterranee da tetracloroetilene e tricloroetilene nei comuni di Pomezia e Ardea, risulta che l'area vasta compresa tra i comuni di Pomezia, Ardea e Roma era già allora caratterizzata da circa dieci o venti anni da rilevante inquinamento da tricoloroetilene e tetracloroetilene, rilasciati nell'ambiente e che al tempo non si riuscì a stabilire se il rilascio fosse stato interrotto o fosse ancora in corso; già nel 2016 si era evidenziato che il fenomeno di inquinamento da tricoloroetilene e tetracloroetilene si era esteso all'area del campo pozzi Laurentina, una delle fonti di approvvigionamento delle reti idriche pubbliche dei comuni di Pomezia ed Ardea;

nella medesima area di Santa Palomba, ricadente nel comune di Pomezia, ricadono ben 4 aziende a rischio di incidente rilevante (RIR), e cioè: Liquigas S.p.A., Procter & Gamble S.p.A., Chimec S.p.A. ed Eni S.p.A.;

tra le aziende che costituiscono siti con RIR, l'ENI rappresenta una fonte di inquinamento già almeno dal 22 marzo 2001, giorno in cui l'ENI stessa segnalò alla ex provincia di Roma una situazione di inquinamento presso il deposito e le conseguenti misure di sicurezza d'emergenza adottate;

nell'anno 2018, secondo quanto scritto da tecnici ARPA, risultava che le ultime attività di campionamento svolte dal Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche erano relative all'anno 2010;

nell'aprile 2023 si sono concluse le indagini relative al reato di inquinamento ambientale ad opera del NOE dei Carabinieri sull'impianto ENI di Santa Palomba e da esse è emerso che: dal 2019 al 2023, il deposito di carburanti di proprietà dell'ENI S.p.A., a causa della progressiva fuoriuscita di carburante da alcuni serbatoi, ha inquinato i terreni circostanti interessando, in maniera irreversibile, i tre livelli della falda acquifera; l'azienda, per negligenza ed imprudenza, nel corso del tempo, per ottenere un risparmio sui costi dovuti all'adeguamento dei criteri di sicurezza ed alle manutenzioni, avrebbe ommesso di installare i doppi fondi in alcuni serbatoi contenenti *jet-fuel* e benzina e non avrebbe provveduto ad impermeabilizzare con il cemento i bacini di contenimento attorno ai serbatoi, costituiti invece da terreno permeabile e favorendo così lo sversamento; il modello organizzativo dell'azienda non prevedeva appositi protocolli sulla prevenzione in materia di perdita di carburanti dai serbatoi che potessero prevenire i reati ambientali;

considerato che:

il piano di bonifica proposto dalla stessa società ENI agli Enti pubblici è stato bocciato sonoramente da ARPA Lazio e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e lo scorso 12 febbraio il tavolo congiunto degli Enti pubblici ha chiuso i lavori con un parere negativo;

in data 29 febbraio 2024 gli organi di informazione hanno riportato la notizia di un'ulteriore trasudazione di carburanti dal sito di ENI in località Santa Palomba, non lontano dalla zona del campo pozzi Laurentina, che alimenta la falda acquifera di Pomezia, Ardea e l'area di Roma denominata "Laurentina",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano in tempi brevi intervenire con appositi approfondimenti a verificare, tramite gli enti preposti, se la situazione di inquinamento diffuso dell'area di Santa Palomba stia mettendo a rischio la salute dei circa 115.000 abitanti di Ardea e Pomezia, nonché tutti gli abitanti del comune di Roma serviti dai cosiddetti pozzi Laurentina;

come sia possibile che dopo l'incidente del 2001 l'ENI abbia continuato indisturbata la propria attività economica nel sito di Santa Palomba, proseguendo nell'inquinamento della falda acquifera dell'area vasta con all'incirca le stesse modalità;

se si intenda istituire un SIN per procedere alla bonifica dell'area di Santa Palomba nel tentativo di depurare la falda acquifera, sia in relazione all'inquinamento da tricoloroetilene e tetracloroetilene, che per la trasudazione di carburante e se non si voglia altresì avviare una messa a punto di provvedimenti che vincolino ENI a realizzare a proprie spese e nel più breve possibile tempo la bonifica dell'area di Santa Palomba e l'aggiornamento dei propri protocolli interni, con un piano efficace e ricevibile, con lo scopo di mettere fine all'inquinamento della falda acquifera, prima che la situazione porti ad una gravissima emergenza sanitaria.

(4-01067)

[NAVE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [CASTELLONE](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [LOPREIATO](#), [PIRONDINI](#), [BILOTTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il legislatore della XVIII Legislatura aveva previsto un meccanismo di tutela, volto a semplificare l'accesso ai ruoli per i docenti specializzati sul sostegno ovvero docenti, spesso precari, che hanno faticosamente superato un concorso con selezione pubblica composto da tre prove di ingresso (preselettiva, scritta e orale) relativamente al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ovvero un percorso di formazione da 60 CFU con più di venti esami in aggiunta a insegnamenti, laboratori, tirocinio ed esame finale;

si tratta, per la maggior parte, di personale docente con tanti anni di precariato che ha dovuto lavorare duramente (e trasversalmente a tutti gli assi culturali) per incentivare l'inclusione e la formazione non solo dei soggetti fragili, ma anche di tutti gli studenti nelle classi in cui sono contitolari;

considerato che:

in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) al decreto-legge n. 126 del 2019, l'art. 1, comma 18-*novies*, dello stesso decreto prevede: "Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno (...) sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-*decies*";

ai sensi del comma 18-*decies* del suddetto art.1, "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente (...)". Le graduatorie di cui al comma 18-*decies* sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-*decies*, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-*decies*. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle già menzionate graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento (art.1, 18-*undecies* del decreto-legge n. 126 del 2019);

preso atto che:

il Ministero dell'istruzione e del merito, in un secondo momento, ha pubblicato il decreto ministeriale n. 259 del 30 settembre 2022, con cui ha definito la procedura di reclutamento per i posti di sostegno ovvero una procedura straordinaria che prevedeva l'inserimento dei docenti in possesso di specializzazione in una graduatoria regionale con una valutazione dei titoli di cui alla tabella A/7 allegata all'ordinanza ministeriale 112 del 2022;

la procedura prevedeva l'assegnazione incarico a tempo determinato con i docenti collocati in posizione utile a cui andava assegnato, mediante procedura informatizzata, un contratto di supplenza annuale (31 agosto). Gli stessi avrebbero svolto sia il percorso di formazione sia una prova con *test* finale prevista dal decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022. Coloro i quali avrebbero superato positivamente tale percorso, sarebbero stati ammessi successivamente alla prova disciplinare di idoneità con una commissione esterna (sul modello della prova prevista per i docenti da graduatorie provinciali per le supplenze- GPS I fascia). Infine, sarebbe stata prevista una prova disciplinare orale successiva al percorso di formazione e conferma in ruolo;

considerato infine che:

il Ministero non ha mai dato attuazione al decreto ministeriale n. 259 del 2022; è stata solo prorogata, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, l'applicazione della procedura straordinaria di cui all'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Nulla, invece, ad oggi risulta previsto per l'anno scolastico 2024/2025;

le graduatorie regionali volte a stabilizzare i docenti di sostegno (e che sarebbero state utilizzate anche per le assunzioni dell'a.s. 24/25) non sono state mai costituite,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità semplificando il percorso di reclutamento per i docenti specializzati sul sostegno, figure professionali nate per garantire l'inclusione all'interno del sistema scolastico, già selezionati ex-

ante nelle more di un concorso con selezione pubblica;
come intenda procedere per l'istituzione delle graduatorie regionali;
se intenda attivarsi, anche con iniziative di carattere normativo, per giungere ad una proroga dell'applicazione della procedura straordinaria prevista dall'art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 per l'anno scolastico 2024/2025, con annessa "mini-call veloce" (articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126).

(4-01068)

DE POLI - *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

le condizioni di maltempo che interessano l'intero territorio nazionale, dallo scorso 26 febbraio, hanno registrato un sensibile, progressivo peggioramento nelle regioni del centro-nord e nord-est; sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso ripetuti avvisi di condizioni meteorologiche avverse;

il quadro meteorologico e delle criticità previste e in atto alla data del 27 febbraio ha comportato la valutazione dell'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su estesi settori del Veneto, fino al 1° marzo 2024, in particolare nei territori del Vicentino e del Padovano;

numerosi smottamenti si sono verificati nel Vicentino, nella Valle dell'Agno e nel Bassanese, mentre frane e piogge intense hanno messo in ginocchio le infrastrutture urbane (a Teolo, nel Padovano, è collassato un tratto della Strada provinciale 77), e devastato i terreni destinati all'agricoltura. Tremila vicentini e trecentocinquanta edifici, naturalmente anche destinati ad attività economiche, sono stati colpiti da allagamenti, nonostante i bacini di laminazione abbiano raccolto oltre un milione e seicentomila metri cubi d'acqua, contenendo la piena del Bacchiglione;

il Presidente della Regione Veneto ha decretato lo stato di crisi, con l'attivazione della relativa Unità regionale e assunto le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile e dello stato di emergenza di rilievo nazionale;

sebbene la situazione meteorologica sia in graduale miglioramento, i cittadini e le istituzioni territoriali si misurano nuovamente in queste ore con la conta dei danni,

si chiede di sapere:

se si intenda riconoscere lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione agli eventi descritti in premessa;

quali altre sollecite iniziative si intenda assumere o agevolare in favore dei cittadini, dei territori e delle attività economiche in ragione dei danni subiti.

(4-01069)

VERDUCCI - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con decreto protocollo n. 0032670/2018 del 13 luglio 2018 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha assegnato al Comune di Borgomanero (Novara) un edificio confiscato alla criminalità organizzata;

il 9 gennaio 2022 è stato approvato l'avviso pubblico volto ad affidare il bene in concessione per la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana e, successivamente alla valutazione da parte di una commissione appositamente costituita di tre proposte progettuali pervenute, è stato individuato il progetto intitolato "Borgomanero contro le violenze", promosso dalla società cooperativa "Irene impresa sociale di Borgomanero - centro antiviolenza alto novarese";

tale progetto propone di adibire "la torretta" a centro antiviolenza provinciale, che si occupa di interventi a sostegno e di prevenzione di violenza contro le donne, promuovendo il reinserimento lavorativo delle vittime della violenza e garantendo occupazione a soggetti svantaggiati, in condizione di disagio e marginalità sociale;

tuttavia, l'edificio individuato è sottoposto a vincoli che necessitano delle procedure autorizzative previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

la Soprintendenza di Novara ha inviato parere favorevole al segretariato regionale dei beni culturali per il Piemonte il 23 maggio 2023. L'autorizzazione richiedeva espressamente l'invio al Ministero della cultura della convenzione stipulata, invio prontamente effettuato dal Comune in data 24 maggio;

ad oggi non è pervenuta ancora alcuna risposta da parte del Ministero e tale ritardo sta arrecando un grave nocumento alla popolazione del territorio che si vede privata di un presidio tanto più necessario alla luce dei continui e drammatici episodi di violenza ai danni delle donne riportati dalle cronache, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente inviare le dovute autorizzazioni al Comune di Borgomanero al fine di consentire l'apertura del centro antiviolenza provinciale nel bene confiscato.

(4-01070)

(già 3-00755)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00995 della senatrice Musolino ed altri,sul riconoscimento formale di Lia Pipitone quale vittima innocente della mafia;

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00996 della senatrice Zampa ed altri,sull'inclusione dell'obesità monogenica tra le malattie rare diagnosticabili con *test* genico.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00018, della senatrice Sbrollini ed altri.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.